
XIII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
N. **56**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

(istituita con legge 1° ottobre 1996, n. 509)

(composta dai deputati: *Lumia, Presidente, Vendola, Mancuso, Vice Presidenti; Acierno, Albanese, Borghezio, Bova, Brunetti, Carrara, Crucianelli, Fumagalli, Gatto, Iacobellis, Lamacchia, Maiolo, Mantovano, Martusciello, Micciché, Molinari, Napoli, Neri, Rizzi, Scozzari, Veltri e Veneto* e dai senatori: *Diana Lorenzo, Curto, Segretari; Calvi, Centaro, Cirami, De Zulueta, D'Onofrio, Erroi, Figurelli, Florino, Greco, Lombardi Satriani, Marini, Mungari, Nieddu, Novi, Papini, Pardini, Peruzzotti, Pettinato, Rigo, Russo Spena, Veraldi, Viserta Costantini, Wilde*)

RELAZIONE

**SUL FENOMENO CRIMINALE DEL CONTRABBANDO
DI TABACCHI LAVORATI ESTERI IN ITALIA E IN EUROPA**

(Relatore: **onorevole Alfredo MANTOVANO**)

approvata dalla Commissione in data 6 marzo 2001

*Comunicata alle Presidenze il 7 marzo 2001
ai sensi dell'articolo 1, legge 1° ottobre 1996, n. 509*



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari

Il Presidente

Roma, 7 marzo 2001

Prot. n. 429 /SG-CIV

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la "Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa" che la Commissione parlamentare Antimafia ha approvato nella seduta del 6 marzo 2001.

Con i migliori saluti,

Giuseppe Lumia

On. Prof. Luciano VIOLANTE
Presidente della
CAMERA DEI DEPUTATI



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari

Il Presidente

Roma, - 7 MAR. 2001

Prot.n. 428 /SG-CIV

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la "Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa" che la Commissione parlamentare Antimafia ha approvato nella seduta del 6 marzo 2001.

Con i migliori saluti,

Giuseppe Lumia

Sen. Avv. Nicola MANCINO
Presidente del
SENATO DELLA REPUBBLICA

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>Pag.</i>	7
<i>PARTE PRIMA</i>	»	12
<i>Il contrabbando in Europa</i>		
1. Lo scenario internazionale	»	12
2. Il mercato legale dei tabacchi lavorati	»	16
3. Il sistema criminale del contrabbando	»	18
3.1 Le società di intermediazione	»	18
3.2 Importatori e concessionari: il direttivo internazionale del contrabbando	»	22
3.3 Il circuito finanziario	»	26
4. Le forme del contrabbando	»	29
4.1 Il contrabbando intranspettivo	»	29
4.2 Il contrabbando extraispettivo	»	32
5. L'area balcanica e il ruolo del Montenegro	»	35
6. Riflessi sul contrabbando dei mutamenti politici nell'area mon- tenegrina	»	37
7. La posizione della Grecia nel contrabbando intranspettivo	»	44
8. Esiti della missione ad Atene del Comitato	»	51
<i>PARTE SECONDA</i>	»	56
<i>Il contrabbando in Italia</i>		
1. Costi e guadagni, leciti e illeciti	»	56
2. I personaggi	»	59
3. Le forme del contrabbando in Italia	»	62
4. Il porto di Gioia Tauro	»	64

5. La rotta croata	Pag.	66
6. Le modalità di pagamento dei tabacchi	»	67
7. I mezzi di trasporto utilizzati per il contrabbando	»	69
8. Aggiornamento sulle connessioni tra contrabbando e criminalità organizzata	»	70
9. 2001: la ripresa degli « scafi blu »	»	75
 <i>PARTE TERZA</i>	»	77
<i>Il contrasto al contrabbando: prevenzione e repressione</i>		
1. Il contrasto a livello comunitario	»	77
2. Il contrasto al contrabbando extraispettivo: l'« Operazione Primavera »	»	80
3. Il contrasto al contrabbando intraispettivo: le nuove tecnologie .	»	83
4. Modifiche alla legislazione nazionale	»	86
5. Il rapporto con le multinazionali: l'illusione degli accordi di collaborazione	»	88
6. Multinazionali e contrabbando: l'esempio della Commissione europea	»	93
 <i>ALLEGATI</i>	»	97
1. Ricorso della Comunità europea contro le compagnie multinazionali del tabacco	»	99
2. Accordo di cooperazione tra il Ministero delle finanze e le compagnie multinazionali del tabacco del 1999	»	191

PREMESSA

Il Comitato di lavoro sul contrabbando è stato istituito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, in base all'articolo 1 dalla Legge istitutiva e all'articolo 15 del Regolamento interno, e ha avviato i lavori nella seduta del 13 giugno 2000, con la nomina dell'on. Alfredo Mantovano a coordinatore del Comitato di lavoro (1). L'indagine si è articolata nelle audizioni di diversi soggetti impegnati nella lotta al contrabbando sul fronte della polizia e dell'autorità giudiziaria, così come sul terreno amministrativo e doganale.

Il 5 luglio 2000 il Comitato ha sentito il col. Vincenzo Suppa e il col. Cosimo Sasso, comandanti del II e III reparto del Comando Generale Guardia di Finanza (2); quindi il dott. Vito Vespa della Direzione Investigativa Antimafia, accompagnato dal maggiore Domenico Pagano del Centro DIA di Bari e, infine, il ten. col. Salvatore Catania ufficiale della Guardia di Finanza presso l'OLAF (3) a

(1) Sono stati chiamati a farne parte i seguenti parlamentari:

Borghesio Mario, deputato (Lega FN per l'indip. della Padania)
Curto Euprepio, senatore (Alleanza nazionale)
de Zulueta Tana, senatore (Democratici di sin.-L'Ulivo),
Erroi Bruno, senatore (Partito Popolare it.)
Greco Mario, senatore (Forza Italia)
Iacobellis Ermanno, deputato (Misto-Unione Dem. per l'Europa)
Molinari Giuseppe, deputato (Pop. e Dem.-L'Ulivo)
Mungari Vincenzo, senatore (Forza Italia)
Nieddu Gianni, senatore (Democratici di sin.-L'Ulivo)
Ronconi Maurizio, senatore (Centro Cristiano Democratico)
Vendola Nicola, deputato (Misto - Rif. Com. - Progr.)
Veneto Gaetano, deputato (Democratici di sin.-L'Ulivo)

Fra i consulenti della Commissione che hanno cooperato all'indagine e alla redazione della presente relazione è doveroso menzionare e ringraziare per la preziosa collaborazione il dott. Antonio Maruccia, magistrato, il col. Sergio Bosco e il cap. Giulio Sanarighi della Guardia di Finanza. Si ringrazia altresì per il contributo prestato il dott. Antonio Laudati, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia.

(2) Il II e III Reparto sono organi centrali del Corpo della Guardia di Finanza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e controllo rispettivamente dell'attività informativa ed operativa condotta dal Corpo nell'ambito dei propri fini istituzionali.

(3) L'OLAF - Ufficio europeo per la Lotta alla Frode è un organismo della Unione, con poteri di controllo, verifica ed indagine nei settori delle frodi al bilancio comunitario. Coordina la lotta al contrabbando di sigarette mediante un'apposita unità denominata « Task group cigarettes ».

Bruxelles. Il 12 luglio 2000 si è svolta l'audizione dei magistrati Giuseppe Capoccia sostituto procuratore della Repubblica di Lecce, Giuseppe Scelsi sostituto procuratore della Repubblica di Bari e Giovanni Russo, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli: si tratta delle procure distrettuali maggiormente investite dal fenomeno del contrabbando, dal momento che le forme di manifestazione di tale reato, e dei delitti connessi, sono quelle proprie della criminalità organizzata, spesso di tipo mafioso. Il 19 luglio 2000 il Comitato ha ascoltato i rappresentanti della amministrazione delle Finanze: in particolare, il dott. Vittorio Cutrupi, direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (4), il dott. Mario Andrea Guaiana, Direttore Generale delle Dogane (5) e, infine, il dott. Maurizio Basile, Presidente dell'ETI, Ente Tabacchi Italiano (6).

Il 13 settembre 2000 sono stati sentiti il dott. Roberto Bufo, sostituto procuratore della Repubblica di Massa Carrara, titolare di significative indagini in materia di contrabbando, il colonnello della Guardia di Finanza Renato Zito, comandante del nucleo regionale di polizia tributaria di Bari, e infine il dott. Elio Costa, procuratore della Repubblica di Palmi, nel circondario del cui ufficio ricade il porto di Gioia Tauro, recente e sensibile snodo del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, realizzato nella forma intraispettiva.

Tutti gli auditi hanno presentato alla Commissione materiali e documenti illustrativi delle rispettive attività. Accanto alle audizioni, il Comitato ha acquisito atti e documenti relativi alle attività degli enti e delle amministrazioni impegnate nel settore. In particolare, dapprima ha richiesto le valutazioni dei capi delle procure della Repubblica e dei presidenti dei tribunali delle aree geografiche ritenute più esposte al fenomeno (7), e ha disposto l'acquisizione dei principali provvedimenti giudiziari, (sentenze, ordinanze cautelari e misure di prevenzione personali e patrimoniali) concernenti fatti di contrabbando. Il Comitato ha poi elaborato e proposto un questionario denominato *Indagine conoscitiva sul fenomeno del contrabbando*, che ha inviato a tutte le Autorità che, anche parzialmente, potevano essere

(4) Ente in fase di trasformazione cfr. successiva nota nr. 6

(5) Le dogane sono organi operativi cui sono demandati i compiti di accertamento, di ispezione, di controllo e di espletamento di formalità concernenti il movimento da e per l'estero di persone, merci e mezzi di trasporto.

(6) La riforma dei Monopoli avviata con l'emanazione del Decreto Legislativo nr. 283 datato 9 luglio 1998, passa attraverso successive tappe che, in sintesi, si possono così individuare:

istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani (ETI), ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni entro un termine prefissato (non prima di 12 mesi e non oltre 24 dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo).

(7) La richiesta, in particolare è stata inoltrata agli uffici giudiziari della Puglia e della Campania.

interessate (8). Esso si è rivelato uno strumento di conoscenza di particolare utilità per l'insieme dei dati, delle informazioni e delle valutazioni che è riuscito a raccogliere sul traffico illecito. L'ampio spettro di quesiti formulati sulla scorta dei dati noti alla Commissione in base agli atti e ai documenti dell'Archivio, hanno riguardato ciascuno dei segmenti del complesso fenomeno (9).

(8) Questo l'elenco degli enti destinatari del questionario:

Comando Generale della Guardia di Finanza

Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata – Guardia di Finanza = Roma=

Comando Generale dell'arma dei Carabinieri

Raggruppamento Operativo Speciale – Carabinieri = Roma =

Ministero dell' Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza = Roma =

Servizio Centrale Operativo Polizia di Stato = Roma =

Direzione Investigativa Antimafia = Roma =

Commissione Europea – OLAF – Task Group Cigarettes= Bruxelles =

Unità Nazionale Europol = Roma =

Direzione Nazionale Antimafia = Roma =

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario – D.D.A.= Bari , Lecce, Napoli, Salerno, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ancona, Firenze, Milano, Brescia.

Direzione Generale dei Monopoli = Roma =

Direzione Centrale Servizi Doganali = Roma =

Ente Tabacchi Italiani = Roma =

Banca d'Italia = Roma =

Ispettorato Vigilanza – Banca d'Italia Roma =

Ufficio Italiano Cambi = Roma =

Ambasciata d'Italia presso l'Unione Europea = Bruxelles =

(9) Si riporta il testo del questionario « Indagine Conoscitiva sulle caratteristiche attuali del fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri »:

A. La movimentazione del tabacco: dalle case produttrici alla minuta vendita.

1. Quali sono le società multinazionali che gestiscono il mercato internazionale del tabacco lavorato? Qual è il volume d'affari annuo di ciascuna ?

2. Quali, quanti sono e che caratteristiche presentano i centri d'interesse criminale che curano l'approvvigionamento dalle case madri e pilotano la distribuzione di t.l.e. sul piano internazionale, rifornendo i mercati clandestini comunitari ?

3. In questa fase, quali sono le rotte commercialmente seguite e quali sono le principali zone doganali interessate ?

4. In che misura è possibile quantificare le dimensioni del fenomeno in esame ?

Qual è il relativo giro d'affari ?

5. Quali, quanti sono e che caratteristiche presentano i gruppi criminali dediti in Italia al contrabbando ?

6. Quali sono i collegamenti accertati sul piano investigativo o giudiziario tra organizzazioni contrabbandiere e soggetti o gruppi criminali organizzati stranieri ? Sono state accertate o ipotizzate, sulla base di evidenze investigative, collusioni con organismi pubblici nei paesi stranieri ? Quali sono e che caratteristiche hanno le iniziative di polizia, quelle giudiziarie o diplomatiche avviate ? Quali sono i risultati ?

Di particolare importanza si è rivelata la missione svolta in Grecia da una delegazione della Commissione, coordinata dall'on. Alfredo Mantovano e composta dalla sen. Tana de Zulueta e dal sen. Euprepio Curto, oltre che dai consulenti dott. Antonio Maruccia, col. Sergio Bosco e dal funzionario della Commissione dott. Antonio Pagano, allo scopo di verificare quale sia ivi il quadro delle misure di contrasto del contrabbando sul piano legislativo, giudiziario e di polizia. Incontri si sono tenuti con una delegazione del Parlamento ellenico, con il comandante della Guardia costiera ellenica, con il Ministro dell'ordine pubblico, col Segretario generale del Ministero della giustizia e col

7. Quali sono le metodologie d'introduzione nel territorio dell'Unione Europea delle partite di t.l.e. contrabbandate? Quali sono le metodologie intra-ispettive e quali quelle extraispettive?

8. Quali mezzi (terrestri e navali) vengono utilizzati per il trasporto di t.l.e.?

Indicare il tipo, il modello, la titolarità dei mezzi (persone fisiche o giuridiche?), chi sono i costruttori o gli importatori, quali sono i rapporti con le organizzazioni di primo e secondo livello e quali sono le iniziative di contrasto in proposito.

B. I flussi finanziari

1. Dai mercati locali della distribuzione, alle organizzazioni contrabbandiere, agli intermediari italiani ed esteri quali sono i punti sensibili individuati per un'azione di contrasto?

2. Quali sono le reti di intermediazione commerciale e finanziaria che sottendono alle transazioni internazionali di t.l.e.? Quali sono le società « prime acquirenti » e quali sono quelle di intermediazione, eventualmente note?

3. Quali sono i mezzi di pagamento utilizzati a livello internazionale per perfezionare le transazioni di t.l.e. e quali le modalità di pagamento delle organizzazioni contrabbandiere nazionali?

4. Qual è la distribuzione dei guadagni derivanti dal traffico all'interno della rete del sistema contrabbando t.l.e.: a chi e in che misura giungono i profitti?

5. Quale ruolo hanno le banche (filiali italiane e quelle all'estero di banche italiane; banche e società estere)?

6. Se, e in che modo, le banche italiane e quelle straniere sono interessate dalle indagini? (Vi sono contributi di iniziativa del sistema creditizio e finanziario? Vi è collaborazione alle richieste?)

7. Vi sono segnalazioni di operazioni sospette riconducibili al contrabbando di t.l.e.? Qual è la distribuzione quantitativa e territoriale?

C. Il traffico di t.l.e.

1. Quali connessioni operative (soggetti, rotte, mezzi, punti di contatto, sistemi e aspetti finanziari) con le altre attività illecite della criminalità organizzata (armi, droga, traffico di esseri umani) sono state verificate, sul piano giudiziario e investigativo?

2. Quali sono attualmente – sulla scorta di indagini giudiziarie, atti della magistratura o evidenze investigative – i rapporti tra le organizzazioni dedite al contrabbando di t.l.e. e quelle della camorra, S.C.U., cosa nostra e 'ndrangheta (integrazione, sovrapposizione, protezione)? Quali sono gli esiti giudiziari nei processi che hanno analizzato il tema?

D. L'Europa

1. Quali sono le strategie e gli atti di intervento dell'Unione contro la criminalità organizzata nello specifico settore?

2. Quali sono gli atti di intervento e sensibilizzazione degli stati membri verso quelli adriatici e balcanici?

3. Organismi di contrasto a livello europeo e risultati dell'attività.

4. La cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia nella materia con i paesi interessati: valutazioni generali e indicazioni di casi particolari significativi. I regimi

Responsabile del dipartimento contro la criminalità economico-finanziaria (SDOE). Analoghe missioni in Montenegro e in Olanda, pure programmate, non hanno potuto avere luogo.

Attraverso il complesso delle acquisizioni documentali e dei contributi raccolti, la relazione conclusiva dell'inchiesta sul contrabbando si propone:

1. la descrizione di una mappa delle organizzazioni criminali dedite al contrabbando, della relativa dislocazione territoriale, delle relazioni tra di esse e con soggetti economici privati o pubblici, in Italia e in sede internazionale;
2. la ricognizione delle linee attuali di attività delle organizzazioni criminali dedite al contrabbando;
3. la verifica e la ricostruzione dei movimenti delle merci e delle relative regolamentazioni finanziarie;
4. la ricognizione, l'analisi e le prospettive delle attività di contrasto del fenomeno, in via preventiva e repressiva;
5. la verifica del rapporto del nostro Paese con le società multinazionali, produttrici del tabacco lavorato.

I profili dell'esperienza italiana segnalano che quello del contrabbando è fenomeno tipico di criminalità organizzata gestito da organizzazioni criminali transnazionali in connessione con traffici di armi, stupefacenti e talora anche di esseri umani. Tali organizzazioni curano il riciclaggio dei relativi proventi illeciti, spesso reinvestiti anche negli altri settori del crimine, dalle armi agli stupefacenti, con conseguente rafforzamento della struttura organizzata.

fiscali del t.I.e. nei diversi paesi: l'atteggiamento dei governi suddetti sull'illecito traffico. Quali le indagini, quali i risultati?

E. Il contrasto al riciclaggio e al reimpiego

1. C'è un'attività rivolta all'individuazione dei soggetti e delle ricchezze illecitamente conseguite?
2. Quali sono le diverse forme di occultamento accertate nell'ambito delle indagini e dei processi su attività organizzate di contrabbando di t.I.e.?
3. Qual è il coinvolgimento nelle indagini dell'U.I.C.? Qual è e quale potrebbe essere il suo contributo?
4. Quanti sono oggi i processi per 648 bis e ter relativi a fatti di contrabbando di t.I.e. nei diversi gradi di giudizio?
5. Quante sono le indagini significative in corso?
6. Quante e quali misure di prevenzione personali e patrimoniali in Italia negli ultimi due anni?

F. L'evoluzione del fenomeno negli ultimi due anni le risorse impiegate

1. Quali risorse nella polizia giudiziaria e nella magistratura sono destinate al settore?
2. Quale formazione hanno gli addetti al contrasto, nelle diverse fasi del sistema-contrabbando?
3. L'operazione Primavera in Puglia: valutazioni del suo impatto sul fenomeno del contrabbando. Quali modifiche sono intervenute nelle metodologie del traffico di t.I.e.?

G. Valutazioni e proposte

1. Quali sono gli snodi sensibili per un'azione di contrasto (« stati -mafia », concessionari, società di intermediazione, fase dell'importazione e commercio all'ingrosso e al minuto)?
2. Quali innovazioni sono auspicabili sul piano organizzativo e legislativo?

PARTE PRIMA

Il contrabbando in Europa

1. *Lo scenario internazionale.*

Il contesto internazionale di globalizzazione dei mercati economico-finanziari e di progressiva liberalizzazione dei flussi internazionali di capitale, se da un lato offre notevoli opportunità ai mercati legali, favorendone l'organizzazione e una più facile integrazione, dall'altro consente il più agevole sviluppo di interessi transnazionali da parte della criminalità organizzata. A tal proposito va ricordata la recente conferenza dell'ONU tenuta a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000 per la firma della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale adottata il 15 novembre 2000 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonché del Protocollo contro il traffico illecito dei migranti per terra, mare ed aria ed il Protocollo contro il traffico delle persone: sono strumenti giuridici che si inseriscono in un processo negoziale avviato con la Dichiarazione politica di Napoli e con il Piano di azione globale contro il crimine organizzato transnazionale approvati il 23.12.1994.

Per i grandi traffici criminali è più conveniente articolarsi su una scala che oltrepassa il livello nazionale: anche perché l'azione di contrasto è di regola sintonizzata su quest'ultimo livello, e quindi può essere elusa più facilmente. I capitali e le merci si spostano con maggiore rapidità e sicurezza: ma ciò vale anche per i commerci illeciti che, infatti, «si sono ampliati a dismisura (10)».

Negli ultimi anni il contrabbando è in una fase di espansione e di contemporanea trasformazione dei modelli tradizionali. I dati forniti dagli organismi internazionali del settore (11) indicano un aumento delle vendite illegali di tabacchi, in coincidenza con la crescita dei consumi mondiali, specie nelle nazioni povere del pianeta, frutto dell'incalzante attività di promozione pubblicitaria svolta dai grandi produttori di sigarette: una promozione che, a dire il vero, interessa

(10) La valutazione è del Procuratore Nazionale Antimafia Piero Luigi Vigna. Relazione alla Prima Conferenza Paneuropea dei Pubblici Ministeri specializzati in materia di criminalità organizzata, Caserta 8-10 settembre 2000.

(11) In particolare dall'Organizzazione mondiale delle dogane e dal suo Ufficio di collegamento regionale per l'intelligence nell'Europa occidentale R.I.L.O.WE. comunicati, tra gli altri, dalla Direzione Nazionale Antimafia V. DOC n. 2244.

pure alcuni Stati appartenenti all'Unione Europea, come la Grecia. Attraverso tale aumento le multinazionali del tabacco compensano su scala mondiale la diminuzione della domanda verificatasi nei paesi sviluppati e in specie negli Stati Uniti, a causa delle campagne antifumo e degli ostacoli al consumo introdotti dalle legislazioni.

A fronte di 1000 miliardi di sigarette esportate dalle nazioni produttrici di tutto il mondo, ben 280 miliardi sono commercializzati nel circuito illecito gestito dai contrabbandieri, con una tendenza di crescita costante: rispetto ai 100 miliardi del 1990 il volume è quasi triplicato. Se il 30% del mercato mondiale è costituito da prodotti illegali, vi è una perdita complessiva di circa 16 miliardi di dollari (quasi 30.000 miliardi di lire) per le casse erariali dei vari Stati (12).

Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri rappresenta un'attività criminale di rilevante pericolosità su più livelli: *sociale*, traducendosi nella turbativa all'ordine ed alla sicurezza pubblica; *economico*, con la distorsione dei mercati, dai quali derivano effetti sulle economie legali; *finanziario* (riciclaggio degli illeciti proventi); *fiscale* (violazioni in materia di IVA e di *accise*). sottrae risorse al bilancio nazionale e a quello dell'Unione Europea. Finanzia altre attività delle organizzazioni malavitose, sia lecite sia illecite, queste ultime riconducibili frequentemente al traffico di sostanze stupefacenti o all'usura. Non è più un'attività fraudolenta posta in essere solo o quasi esclusivamente in Italia e, in minor misura, in Spagna, ma, sin dall'abbattimento delle frontiere comunitarie (gennaio 1993), ha conosciuto indici esponenziali di crescita in tutta l'Unione Europea e in particolare nel Regno Unito, in Francia, Olanda, Germania e Belgio.

Oggi il contrabbando si realizza attraverso segmenti distinti di attività illecite, poste in essere da organizzazioni criminali ramificate in diversi Stati. I segmenti riguardano l'organizzazione e il finanziamento del traffico (dagli Stati Uniti alla Svizzera); la raccolta ed allo stoccaggio dei tabacchi (Olanda, Grecia, Svizzera, Albania, Montenegro ed altri paesi dell'est europeo e nord africani); l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea (in particolare sulle coste sudorientali dell'Italia e sulle coste spagnole e francesi); il trasporto nei mercati finali di consumo (Italia e nord Europa in genere).

I notevoli interessi economici, con volumi di affari rilevanti, hanno elevato la soglia di pericolosità e di aggressività delle organizzazioni contrabbandiere, la cui efferatezza ha raggiunto livelli altissimi, in particolare in Italia, col ricorso ad azioni criminali in danno degli uomini della Guardia di Finanza operanti nell'attività di contrasto, al fine di proteggere i carichi trasportati: speronamenti in mare, con scafi dalle carene rinforzate, e sulla terraferma, attraverso fuoristrada

(12) I dati statistici elaborati dal R.I.L.O.WE sono contenuti nell'elaborato di risposta al questionario presentato alla Commissione dal Comando Generale della Guardia di Finanza Doc. n. 2158.

blindati artigianalmente, hanno caratterizzato le azioni dei contrabbandieri, fino a causare la morte sia di militari della Finanza, sia di ignari e incolpevoli cittadini, rimasti casualmente coinvolti.

Anche nell'UE le cifre riguardanti i sequestri di tabacchi lavorati esteri (13) sono in forte aumento, il che vuol dire che aumentano in proporzione geometrica i quantitativi trafficati in contrabbando. Nel 1999 sono state sequestrate 7000 tonnellate di sigarette, pari ad un volume di affari di lire 1137 miliardi, con un utile lordo di lire 686 miliardi. Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi ai sequestri di sigarette operati nei primi dieci (per quantità sequestrate) Paesi Europei nel corso del 1999:

Paese	Tonnellate Sequestrate
Italia	1.673
Regno Unito	1.535
Spagna	1.199
Portogallo	1.071
Germania	431
Paesi Bassi	257
Francia	160
Belgio	150
Ucraina	123
Polonia	101
Totale	6.701

(Per l'Italia, i dati sono forniti dalla G. di F.; per gli altri paesi la fonte è il R.I.L.O. W.E., che ha preso in considerazione i soli sequestri superiori a 100Kg.).

Le organizzazioni contrabbandiere non mostrano alcun cedimento, perché i volumi di affari sono superiori fino a dieci volte, secondo l'esperienza degli operatori giudiziari e di polizia del settore, a quelli, pure ingenti, relativi ai sequestri: le organizzazioni contrabbandiere possono così coprire con i lautissimi guadagni le perdite subite con i sequestri. All'aumento del fenomeno ha giovato l'opinione diffusa — oggi in particolare nell'area balcanica e in Grecia, per restare a un'area europea prossima all'Italia — che il contrabbando sia una sorta di ammortizzatore sociale. La netta censura — anche di rilievo sociale — che deve accompagnare ogni anello della catena criminale del contrabbando è ostacolata dalle proposte che a scadenze periodiche esponenti politici più o meno autorevoli — talora di tratta di ammi-

(13) Cfr. Doc. 2158.

nistratori di città particolarmente interessate al fenomeno — formulano nella direzione di privilegiare l'accesso al lavoro di chi, provenendo dalle schiere del traffico illecito dei tabacchi, decide di abbandonarlo per guadagnarsi da vivere onestamente: un conto è infatti l'impegno per circoscrivere il più possibile il radicamento e la diffusione del contrabbando, eliminando o quanto meno riducendo i condizionamenti di miseria che possono indurre a quella scelta contro la legge, un conto è considerare il contrabbandiere come il titolare di un diritto di preferenza, che consentirebbe di scavalcare chi da anni attende un lavoro, ma non per questo ha optato per percorsi criminali. Affrontare seriamente il fenomeno vuol dire mettere completamente da parte qualsiasi tentazione demagogica che, anche solo implicitamente, giustifichi o comprenda chi di quel fenomeno è stato protagonista, sia pure con ruoli non da primo attore.

La valutazione della portata criminale del contrabbando deve, in un'analisi generale, considerarne la funzione che esso ha fin qui svolto in aree come quella balcanica, dove ha determinato politiche di tolleranza, che impediscono agli Stati di fruire di un gettito importante per lo sviluppo e, soprattutto, ha favorito l'affermarsi di *élite* politiche di scarsa affidabilità, permettendo, a volte, alle consorterie di tipo mafioso di elevarsi a cogestori del potere. Più avanti saranno illustrati esempi illuminanti in proposito.

Sul piano internazionale, dunque, il contrabbando costituisce anzitutto una grave lesione degli interessi finanziari ed economici della Unione Europea.

Il mancato introito per il bilancio comunitario è rappresentato dal mancato pagamento dei dazi doganali e di parte dell'IVA che ogni Stato membro dell'Unione Europea versa alle casse comunitarie mentre il contrabbando di sigarette incide per i bilanci nazionali in ragione del mancato introito delle Accise e dell'IVA.

In sintesi, secondo quanto precisa l'OLAF, il contrabbando di sigarette incide per il 75% sui bilanci nazionali e per il 25% sul bilancio comunitario.

Nel 1999 sono state sequestrate negli Stati Membri un totale di 5.690.100.000 sigarette (oltre 5.690 tonnellate) corrispondente a:

569.000.000 di Euro di perdite globali (bilancio comunitario e bilanci nazionali);

oltre 142.000.000 di Euro di risorse proprie comunitarie.

Il quantitativo di sigarette sequestrato nel 1999 è superiore del 21% rispetto al 1998 e del 115% in più rispetto al 1997.

Stimando che i sequestri rappresentano circa il 15% dell'intero traffico illegale di sigarette a livello comunitario, si arriva ad un ammontare di circa 37.933 tonnellate di sigarette movimentate in contrabbando nel territorio della Comunità che rappresentano, come perdite per il solo bilancio comunitario, 948.000.000 di EURO.

Il contrabbando è di fatto anche un elemento di squilibrio politico e di destabilizzazione, perché incide sulla formazione della libera economia dei nuovi Stati balcanici, quando non, addirittura, sulle stesse leadership mediante corruzione o associazione di esse- diretta

o per interposti soggetti — alla gestione del traffico illecito. Nello scenario internazionale tali pericoli accentuano la necessità di coinvolgere nel piano del contrasto gli Stati che, sulla scorta delle inchieste della magistratura, risultano interessati dalle rotte commerciali illecite del tabacco, e dai circuiti finanziari di regolazione delle relative transazioni.

2. Il mercato legale dei tabacchi lavorati.

I più importanti Paesi produttori di sigarette sono: la Cina (1.675 miliardi di pezzi), gli Stati Uniti (716 miliardi), il Giappone (250 miliardi) e l'Indonesia (214 miliardi) (14). Secondo i più recenti dati relativi alla produzione di sigarette, pubblicati nel mese di agosto 1998 dal Ministero dell' Agricoltura statunitense, i fabbricanti più importanti sono:

- Chine National Tobacco Company (31% della produzione mondiale);
- Philip Morris (17%);
- British American Tobacco (16% il dato comprende la produzione della Rothmans);
- RJ Reynolds (6%).

Nel 1998, gli Stati europei hanno prodotto 1.495.630 milioni di sigarette (26,7% della produzione mondiale). I paesi produttori più importanti sono: Germania (182 miliardi di pezzi), Russia (179 miliardi) e il Regno Unito (154 miliardi).

I principali produttori per il mercato europeo sono:

— Philip Morris International (Marlboro, Marlboro Lights). Per il mercato « non tassato » le « Marlboro » e le « Marlboro Lights » sono prodotte in Svizzera, negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi; le « Marlboro Medium » sono prodotte in Svizzera e negli Stati Uniti. Per il mercato comunitario, tutti i tipi di Marlboro sono prodotti nei Paesi Bassi, in Germania, Portogallo, Spagna, Grecia, Finlandia e Austria;

- Japan Tobacco — già RJ Reynolds (Camel, Winston. Salem);
- British American Tobacco (che comprende la Rothmans) -Regno Unito — (Lucky Strike, Barclay, Peter Stuyvesant, Rothmans, Pall Mall, Dunhill, Caballero);
- Reemtsma — Germania (West, Davidoff);
- Gallaher — Regno Unito (Benson & Hedges, Silk Cut);
- Imperial Tobacco Group — Regno Unito (Lambert & Butler, Regal, Superkings, Embassy, John Player Special);

(14) Cfr. Doc. n. 2158

- Seita — Francia (Gauloises, Gitanes);
- Tabacalera — Spagna (Ducados, Fortuna).

Alle predette società devono aggiungersi, in relazione alla loro rilevanza a livello internazionale nello specifico settore, il gruppo francese Lorillard, la Gulf and Western e la American Brands. Il mercato internazionale del tabacco è dominato, dal lato dell'offerta, dalle seguenti società: Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco Company, R.J. Reynolds, Gulf and Western, Gruppo RuperRembrandt- Rothmans e American Brands, che formano il « Tobacco Transnational Conglomerates » (TTCs).

I tre principali Paesi esportatori sono gli Stati Uniti, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Per la distribuzione mondiale le sigarette sono quasi sempre caricate in container e trasportate su navi. La modalità di trasporto più frequentemente utilizzata in Europa è rappresentata dal trasporto su strada. Le multinazionali hanno stabilimenti di produzione e reti distributive diffuse in tutto il mondo (15), sovrintendono la formazione del prezzo del tabacco in foglie (possedendo o controllando le principali società che ne trattano la commercializzazione) e grazie ad investimenti nei settori bancari, assicurativi e dei trasporti, godono di vaste economie di scala, caratterizzando così in modo oligopolistico l'intero mercato.

Per quanto attiene più in particolare all'Italia, secondo i dati forniti dal Ministero delle Finanze per il 1999 la società con il maggiore volume di vendita risulta la Philip Morris, che detiene una fetta di mercato superiore al 50%, come può rilevarsi dal seguente prospetto (16).

DITTA	QUANTITÀ (Kg.)	VALORE (lire) (17)
AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO	31.328.985,512	5.537.429.339.007
GALLAHER INTERNATIONAL LTD/3 - NOR- THOLT	76.998,487	18.097.743.213
H.F. E PH.F. REEMTSMA - AMBURGO	274.346,871	64.945.712.179
BRITISH AMERICAN TOBACCO (GERM.) EXP GMBH - AMBUR	2.259.823,236	513.098.124.332
IMPERIAL TOBACCO LTD - BRISTOL	46.471,648	9.320.544.963
S.E.I.T.A. - PARIGI	341.292,930	71.815.321.913
NESTOR GIANACLIS/1 - HOFHEIM	1.197,780	298.357.110
ROTHMANS SERVICES B.V. - AMSTERDAM	1.875.984,294	452.891.347.246
PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. - BERGEN OP ZOOM	39.991.757,248	9.730.546.138.046

(15) I tabacchi destinati ai Paesi dell'U.E. sono prodotti in larga parte negli stabilimenti ubicati in vari Stati Europei (Svizzera, Belgio, Olanda, Germania, Italia, Bulgaria, Polonia) ed in minima parte direttamente negli Stati Uniti d'America.

(16) Cfr. DOC. 2140, citato.

(17) Si precisa che il dato riferito al valore comprende il prezzo richiesto dal produttore (comprensivo delle spese di distribuzione) nonché la quota tributaria (Accise ed I.V.A.), con esclusione pertanto, rispetto al prezzo di vendita al pubblico, dell'aggio spettante ai rivenditori.

DITTA	QUANTITÀ (Kg.)	VALORE (lire)
PHILIP MORRIS DEUTSCHLAND – MONACO	2.213.929,098	551.886.967.711
HOUSE OF PRINCE A/S – SOBORG	7.332,180	1.836.069.210
AUSTRIA TABAK INTERNATIONAL EXPORT GMBH/1 – VIENNA	154.419,862	35.108.996.594
R.J. REYNOLDS INTERNATIONAL B.V. – HIL- VERSUM	2.919.582,048	598.172.756.374
AUSTRIA TABAK INTERNATIONAL EXPORT GMBH/2 VIENNA	1.805,140	450.588.420
KARELIA TOBACCO COMPANY INC.	2.238,800	480.896.100
AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO – SU LICENZA	14.423.988,940	2.785.252.508.010
TOTALE COMPLESSIVO	95.920.154,2002	20.371.631.410.446

3. Il sistema criminale del contrabbando.

3.1 Le società di intermediazione.

I dati appena indicati riguardano la prima fase del sistema, quella della produzione e della lavorazione del tabacco, dominata dalle multinazionali. A questa fase accedono tanto il sistema legale della commercializzazione del tabacco quanto quello illegale del contrabbando, pari, come si è visto, al 30% del complessivo volume mondiale. I soggetti giuridici che sono in rapporto con le industrie di trasformazione del prodotto sono le società di intermediazione. Da qui parte oggettivamente la filiera criminale del contrabbando.

Sulla base di documenti acquisiti dalla Commissione, il sistema criminale e l'intero contesto del traffico clandestino dei tabacchi può essere ricondotto ai seguenti tre livelli organizzativi (18):

– Il primo livello è relativo alla gestione del traffico con riferimento alla *produzione* e alla *esportazione*, curato da organizzazioni contrabbandiere, anche di tipo mafioso, e dai canali paralleli delle società produttrici dei tabacchi, non necessariamente coinvolti in modo diretto nei circuiti criminali (19).

(18) Le recenti indagini giudiziarie coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e condotte dalle Procure di Bari, Lecce e Napoli hanno messo a fuoco la reale struttura organizzativa del complesso sistema internazionale del contrabbando.

(19) Sul coinvolgimento della Philip Morris e Reynold in fatti di contrabbando, va ricordato che con atto del 3 novembre 2000 l'Unione Europea ha denunciato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti distretto orientale di New York le multinazionali Philip Morris e Reynolds, Nabisco accusandole di essersi impegnate nelle attività di contrabbando celando tale comportamento con atti illegali, compreso il riciclaggio di denaro, nonché altre violazioni della legge degli Stati Uniti.

Le stesse multinazionali, vendendo sigarette a persone ed enti che sapevano, o avevano motivo di sapere, essere contrabbandieri hanno perseguito uno schema per contrabbandare i tabacchi a livello mondiale inclusa la Comunità Europea.

(sul punto, amplius infra, parte terza)

— Il secondo livello attiene all'approvvigionamento e allo stoccaggio in zone franche, ovvero non sottoposte a vincoli doganali o legislativi: attività che si realizzano con la collusione di apparati governativi o di polizia (è il caso, ad esempio, dell'organizzazione facente capo a Prudentino Francesco, responsabile di parte dei traffici dal Montenegro e dalla Grecia verso l'Italia).

— Il terzo livello riguarda il trasporto in regime di contrabbando dalle citate zone franche nelle località di destinazione finale, per la vendita al dettaglio da parte delle organizzazioni criminali (sodalizi malavitosi facenti capo alla camorra napoletana, ai clan pugliesi ed alle famiglie siciliane).

Ciascun segmento è connotato dall'operatività di specifici gruppi, che di seguito saranno illustrati, e le stesse organizzazioni criminali, in rapporto sinergico tra loro, mantengono una relativa autonomia e sono caratterizzate, dal punto di vista criminologico, da differenti indici rivelatori, volta per volta, del carattere mafioso, ovvero di gruppo organizzato o di criminalità finanziaria.

L'acquisto di partite di tabacchi lavorati implica un elevato grado di conoscenza dei meccanismi — giuridici, economici tecnici e commerciali — di funzionamento dei mercati internazionali: è infatti necessario programmare e coordinare il coinvolgimento di società di spedizione, di banche estere, di società finanziarie, nonché di una vasta e complessa rete di società d'intermediazione, in grado di curare gli aspetti commerciali delle stesse transazioni. In tale contesto, l'internazionalizzazione del contrabbando e la diversificazione delle direttrici di movimentazione dei t.l.e., che — come descritto — hanno caratterizzato le più recenti linee evolutive del fenomeno, si sono di pari passo intrecciate con l'accresciuto ruolo delle citate società di intermediazione.

Mentre in passato era il singolo individuo, ovvero un piccolo gruppo di trafficanti che spesso curava, in prima persona, gli ordinativi, il trasporto, la riscossione, oggi per ogni fase di negoziazione, spedizione e trasferimento fisico dei carichi di t.l.e., operano a vario titolo diversificate strutture societarie, ciascuna responsabile per la sua parte. La particolarità del fenomeno, che non ha riscontro in nessun altro tipo d'illecito, evidenzia una sconcertante proliferazione di società del genere in ogni angolo del mondo. Da un'analisi condotta su base geografica si può cogliere un'inevitabile preferenza verso i Paesi nei quali la legislazione sul contrabbando è più permissiva, ovvero in quelli tradizionalmente conosciuti come « paradisi fiscali (20) ».

Vengono in considerazione in particolare la Svizzera, il Liechtenstein e Cipro; poi le Isole Vergini Britanniche, Panama, Belize. Appare

(20) Spesso una stessa società ha la sede legale in un Paese e la sede operativa in un altro Paese. Cfr. DOC 2158.

utile riportare un quadro delle principali « agevolazioni » fiscali e finanziarie offerte dalle legislazioni di questi Stati.

Liechtenstein

Le entità giuridiche nel Principato sono molto varie. Quelle più comuni sono l'Istituzione (Anstalt), la Fondazione (Stiftung) e la Società Anonima (SA o Aktiengesellschaft AG):

l'Anstalt è una struttura con personalità, via di mezzo tra la società in senso classico ed il contratto di diritto privato o il trust anglosassone. Può essere fondata da una persona fisica o giuridica. Il beneficiario dell'Istituzione ha la possibilità di non apparire, ricorrendo ad un fondatore locale, molto spesso un avvocato;

la Fondazione è una struttura giuridica semplice e consiste in un trasferimento permanente di una o più proprietà, il cui risultato costituisce un'entità giuridica distinta. Il fondatore, persona fisica o giuridica, nomina individualmente o per categoria il o i beneficiari, i quali possono ricevere la proprietà dei beni o i loro redditi, e può anche prevedere che il o i beneficiari siano indicati dopo la sua morte da uno o più terzi, che egli però nomina;

nell'Aktiengesellschaft (AG) la responsabilità dei soci è limitata al capitale, diviso in azioni, nominative o anche al portatore. Il consiglio di amministrazione è composto da almeno un amministratore, il quale deve risiedere nel Liechtenstein.

In materia di segreto bancario, la normativa del Principato ricalca quella svizzera. Come in Svizzera, sono ammessi conti cifrati od intestati a nomi di fantasia: il che non ha bisogno di commenti per un verso quanto a trasparenza, per altro verso quanto a difficoltà da parte degli investigatori.

Cipro

Molto diffuse sono le società off-shore, cioè non residenti, le quali hanno due caratteristiche:

pacchetto azionario appartenente direttamente o indirettamente a stranieri;

utili provenienti da attività commerciali esterne a Cipro, da investimenti in obbligazioni o azioni straniere, da prestiti realizzati all'estero, da royalty o da rendite di beni immobili siti al di fuori di Cipro.

Una società off-shore è rappresentata da uno studio legale, i cui membri sono gli azionisti ufficiali della società, la cui assemblea nomina gli amministratori. Costoro possono risiedere a Cipro. L'identità dei veri azionisti è segreta e deve essere indicata solo nella domanda di iscrizione nel registro delle società, sottoposta all'approvazione della Banca Centrale, che per Legge la tratta « riservatamente ». Mentre le imposte sul reddito delle società off-shore sono ridotte

al 10%, quelle delle società in qualsiasi forma costituite, armatrici di navi battenti bandiera cipriota beneficiano dell'esenzione totale. Non esiste nell'isola una disciplina del segreto bancario, che comunque è tutelato.

Isole Vergini Britanniche

Nelle British Virgin Islands, paese a bassa imposizione fiscale, i redditi delle società sono soggette all'imposta fissa del 15%, a eccezione dell'International Business Company (IBC), che devono però essere persone giuridiche (Limited, Corporation, Incorporated). Non esiste un capitale minimo, e ove esista, è suddiviso in azioni nominative od al portatore. Non vi è obbligo di dichiarare l'identità degli azionisti. In tema di segreto bancario non esiste una normativa specifica. La legislazione consente i conti cifrati, benché sembra non siano utilizzati.

Panama

La Repubblica di Panama riconosce diverse categorie di persone giuridiche, ma la più diffusa è la « società anonima ». Panama è un paradiso fiscale che tassa solo i redditi interni, senza distinguere se il controllo della società che li ha prodotti sia esercitato da residenti o non. Lo statuto della società deve essere firmato davanti ad un notaio da almeno due azionisti fondatori, che possono essere (e spesso lo sono) anche solo dei mandatari. Gli azionisti, che possono essere di qualsiasi nazionalità e residenza, non hanno alcun obbligo di rivelare la loro identità. Devono solo riunirsi in assemblea a Panama. Il segreto bancario è garantito dalla Legge e tutelato penalmente. Non soltanto esistono conti cifrati, ma una legislazione speciale rinforza il segreto bancario per i « cuentos bancarias cifrados ». Tale legislazione vieta poi al giudice locale, anche in caso di litigio, di rimuovere il segreto bancario (tranne che in materia penale).

Bahamas

La persona giuridica più diffusa è la « società non residente limitata per azioni ». Trattasi di una società per azioni i cui fondatori, in sede di costituzione, devono ottenere l'approvazione del nome che intendono iscrivere nel registro centrale. Devono, inoltre, presentare lo statuto firmato da cinque sottoscrittori di almeno un'azione. Perché la società possa essere considerata come non residente ed in tal modo sfuggire al controllo dei cambi, il o i proprietari effettivi (beneficial owners) devono essere non residenti. I loro prestanome, invece, possono esserlo. La vera identità degli azionisti deve essere dichiarata solo alla direzione del controllo dei cambi bahamense, che però deve considerare l'informazione « confidenziale ». Il segreto bancario, previsto dalla tradizione e confermato dalla legge, è tutelato con sanzioni penali. Sono ammessi conti bancari cifrati od intestati a nomi di fantasia.

È possibile individuare nel genus delle società d'intermediazione una possibile tripartizione in società fittizie, società di comodo e

società di casella (21), in base alle specifiche utilità delle organizzazioni contrabbandiere di riferimento:

— le *società fittizie*, di fatto inesistenti, mascherano, attraverso l'attribuzione di un nome di fantasia, il presunto destinatario di una partita di merce apparentemente legale (c.d. « carico di copertura »);

— le *società di comodo*, tendenzialmente prive di una compagine sociale, consentono tuttavia di disporre di una « legale » qualificazione soggettiva e di un recapito, di norma corrispondente agli uffici di un professionista estero;

— le *società di casella*, ovvero di « facciata », servono a disporre di un recapito: è sufficiente una casella postale e non è quindi necessaria alcuna struttura organizzativo – imprenditoriale (ad es. le c.d. « targhe di ottone », per lo più diffuse a Gibilterra).

La differente tipologia di società non incide, peraltro, sulla effettiva natura dei singoli « oggetti sociali » e sugli scopi in concreto perseguiti attraverso la loro apparente o reale costituzione. Tutte, indifferentemente, hanno la funzione di sovrapporre una « maschera protettiva » alle quotidiane operazioni di intermediazione commerciale che sono alla base dei grandi traffici internazionali di t.l.e.. Allo stesso modo, tutte, dopo un breve volgere di tempo, modificano la propria originaria struttura, cambiano denominazione, trasferiscono i loro recapiti in altre sedi e, talvolta, anche in altre parti del mondo. Tali processi di trasformazione societaria si realizzano, quasi sempre, in coincidenza con l'individuazione della società ad opera degli organi preposti all'attività di repressione. La recente indagine svolta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato alla emissione della ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, dott.ssa Maria Mitola, del 19 febbraio 2001, a carico di Dalla Torre Franco e altri, ha fatto registrare interessanti aperture in termini di collaborazione da parte delle autorità elvetiche, che hanno consentito l'esecuzione di perquisizioni e di sequestri sul territorio della Confederazione.

3.2 *Importatori e concessionari: il direttivo internazionale del contrabbando.*

La fiorente disseminazione di dette società non deve trarre in inganno. In realtà, dietro le più disparate denominazioni sociali, emergono in modo pressoché sistematico sempre gli stessi personaggi, tutti appartenenti alla ristretta schiera di elementi che costituiscono il vertice direttivo dei grandi traffici internazionali di tabacchi lavorati. Sulla scorta del notevole patrimonio informativo acquisito dalle indagini della magistratura e della Guardia di Finanza, la definizione di una mappa delle organizzazioni contrabbandiere e del loro modus

(21) Cfr. Doc. n. 2158.

operandi deve tenere conto della particolare flessibilità di queste strutture, sicché il quadro della situazione è suscettibile di continui aggiornamenti. Ne consegue la necessità che, sul piano normativo e su quello operativo, le attività di contrasto mantengano altrettanta flessibilità per cogliere tempestivamente i mutamenti della realtà criminale.

Tra i soggetti storicamente riconosciuti quali « capi storici » del contrabbando internazionale, in grado di curare l'approvvigionamento di sigarette dalle case madri e di pilotare la distribuzione di t.l.e. a livello internazionale, possono essere citati, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Guardia di Finanza, confermate dalle indagini delle altre forze di polizia e della magistratura (22):

- Bianchi Corrado Giuseppe Tarik, nato a Lugano (CH) l'1.4.1924;
- Denz Martin, nato a Rheinfelden (CH) il 29.1.1959;
- Chiavi Guglielmo Ernesto, nato a Poschiavo (CH) il 21.7.1943;
- Llorens Gilbert, nato il 15.04.1940 a Aix en Provence (F) (verosimilmente deceduto nel corso del corrente anno in un incidente aereo in Sudamerica).

Gli stessi hanno da tempo stabilito basi operative e logistiche nella Confederazione Elvetica, da dove agiscono senza mai apparire in prima persona, attraverso società di comodo intestate a prestanome e/o a propri fiduciari. Le indicazioni provenienti dalle più recenti indagini (23) fanno ritenere che anche i seguenti personaggi siano in contatto con le multinazionali del tabacco e/o con i propri emissari, rifornendo poi le grosse organizzazioni contrabbandiere internazionali:

- Prudentino Francesco, nato ad Ostuni (BR) l'1.6.1948 — a lungo latitante, ha avuto la base logistica dapprima in Montenegro e poi in Grecia, nel cui territorio è stato catturato il 23 dicembre 2000;
- Cuomo Gerardo, nato a Gragnano (NA) il 4.11.1946; è stato tratto in arresto in Svizzera, in relazione a un provvedimento di cattura internazionale redatto su iniziativa della D.D.A. di Bari;
- Arcellaschi Augusto, nato a Corno l'1.8.1944;
- Perrella Gennaro, nato a Napoli il 10.07.1940 (24).

(22) Cfr. le indicazioni della Guardia di Finanza in Doc. n. 2158 citato, e i documenti citati nella nota che segue.

(23) Vedi comunicazione della Direzione Nazionale Antimafia doc. n.2244 nonché le informazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza (doc n. 2158) dei Carabinieri (doc n. 14566) e della Polizia di Stato (doc n. 14263).

(24) Il primo è stato tratto in arresto a Salonico (Grecia) il 22.12.2000 perché colpito da provvedimenti restrittivi di diverse Autorità giudiziarie italiane; il secondo è stato arrestato il 10. Maggio 2000, nell'ambito del procedimento penale N.17836/96 della DDA di Bari (c.d. operazione « Crna Gora ») comune a Prudentino.

Sempre alla stregua delle medesime fonti informative, devono considerarsi compresi nel livello direttivo dei traffici illeciti internazionali anche i seguenti soggetti, i quali tuttavia non appaiono in diretto contatto con le case madri:

- Garmendia Ondarra Manuel, nato il 20.10.1952;
- Mazzarella Alfonso, nato ad Ottaviano (NA) l'8.6.1943;
- Kolovos Stylianos, nato a Pireo (Grecia) il 6.3.1940;
- Varano Michele Antonio, nato a Centracche (CZ) il 13.7.1951;
- Grieco Luigi, nato a Napoli il 5.6.1948.

Ulteriori personaggi di primaria rilevanza nel settore in trattazione, con compiti logistici, finanziari ed organizzativi di grande rilievo, sono, tra gli altri:

- Bossert Alfred, nato a Mendrisio (Svizzera — Ticino) il 21.11.193;
- Cabassa Gennaro, nato a S. Pancrazio Parmense (PR) il 10.04.1943 (25);

Le persone sopra citate costituiscono i « vertici internazionali » del contrabbando di tabacchi lavorati esteri: alcuni di essi risultano, in relazione alle indagini nel tempo condotte, organicamente inseriti in consorterie criminali di tipo mafioso; altri operano in maniera contigua alle organizzazioni criminali mafiose, mantenendo comunque stretti « rapporti di affari » con tali organizzazioni. Va aggiunto che alcuni dei personaggi sopra indicati considerano il proprio operato alla stregua di una normale attività commerciale, poiché si limitano a curare gli aspetti amministrativi e commerciali del traffico delle sigarette.

Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. di Bari il 19 febbraio 2001, a carico di Dalla Torre Franco e altri, si individua lo snodo essenziale dei traffici illeciti di t.l.e., aventi base nel Montenegro, in un accordo intercorso fra « *esponenti di vertice delle organizzazioni criminali di stampo camorristico-mafioso operanti in Puglia ed in Campania, raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dalla Magistratura italiana* », rifugiatisi nel Montenegro, « *i quattro titolari delle licenze di importazione dei tabacchi lavorati esteri in Montenegro e Autorità pubbliche di quel Paese per il controllo mafioso dei traffici illeciti verso i litorali pugliesi (...) di armi, tabacchi lavorati esteri e sostanze stupefacenti ed il successivo finanziamento del circuito criminale* ». I soggetti in questione sono anzitutto « *Della Torre Franco, « titolare » della licenza (...) rilasciata dalle Autorità del Montenegro per l'importazione in quel Paese di 100.000 casse di T.L.E. , pari a 1000 tonnellate, al mese* », quindi « *Cuomo Gerardo, Varano Michele*

(25) Le informazioni provengono in particolare dal Comando Generale della Guardia di Finanza (v. doc n. 2158).

Antonio, Monnier Patrick coadiuvato da Llorens Gilbert e tale «Manolo», non ancora compiutamente identificato, in favore dei quali (Della Torre) suddivideva la licenza in parti uguali — con funzioni di promotori, organizzatori e dirigenti — (...) assicurando agli stessi la costante rifornimento in Montenegro di tabacchi lavorati esteri da reintrodurre in contrabbando, attraverso la Puglia, nell'Europa Comunitaria, il reimpiego dei proventi, esportati nella Confederazione Elvetica, delle attività illecite (estorsioni, spaccio di stupefacenti, contrabbando del T.L.E. ed altro) praticate nelle aree pugliesi e campane sottoposte al controllo «mafioso» dei gruppi di appartenenza degli esponenti criminali latitanti in Montenegro e la protezione istituzionale della latitanza di esponenti del «cartello criminale» in quel Paese . »

Della Torre è un personaggio significativo nello scenario criminale internazionale. Nel medesimo provvedimento si legge che egli «*risulta essere stato interessato anche all'indagine denominata Pizza connection.*» Nel dibattito svoltosi presso il Comando di Polizia Cantonale di Lugano dal 9.9.1985 al 25.9.1985 «*l'accusa (...) formulata agli imputati era quella di aver svolto il ruolo di intermediari consapevoli fra gruppi di crimine organizzato siciliani, nord americani e trafficanti di stupefacenti di nazionalità turca, fornitori di morfina base dei siciliani. Dalle contestazioni mosse agli imputati e successivamente dall'esame dei testi e degli stessi imputati emergeva che le organizzazioni mafiose operanti in Sicilia e negli Stati Uniti — all'epoca note con il nome di «Pizza Connection» - avevano incontrato non poche difficoltà nell'esportazione di capitali rivenienti dal traffico di sostanze stupefacenti dopo che la Polizia federale statunitense era riuscita ad individuare i «canali» usati dal noto Amendolito Salvatore. (...) Dopo la rottura dei rapporti tra l'organizzazione mafiosa ed i trafficanti di valuta, tali Tognoli Oliviero e Rotolo Antonino affidavano il compito dei trasferimenti di denaro al gruppo Palazzolo -Della Torre — Rossini, che curavano i trasferimenti tramite corrieri e «virtualmente» attraverso canali bancari, per somme intorno a 40 milioni di dollari U.S.A. Il Rossini nel dibattito dichiarava di aver maturato esperienza in ambienti bancari costituendo nel 1976 la Traex S.a., la cui attività era attinente il cambio e la gestione patrimoniale. Successivamente, dal 1979, iniziava ad effettuare tutte le operazioni possibili presso istituti bancari. Nello stesso periodo effettuava operazioni sui mercati di borsa di New York ed Hong Kong, di solito non effettuate dai normali istituti di credito svizzeri per ragioni di orario. Attraverso Mombelli Francesco, cambista presso il Credito Svizzero di Chiasso, entrava in contatto nel dicembre del 1981 con Della Torre Franco, persona interessata ad operare sul mercato borsistico di New York.*» Al termine del giudizio il «*Tribunale di Lugano il 26.9.1985 condannava (...) Della Torre (...) a 2 anni (...)* È quanto mai evidente che i «canali» di riciclaggio e di reinvestimento degli illeciti capitali utilizzati per i tabacchi lavorati sono analoghi a quelli utilizzati per altre specie delittuose. È emblematico che dopo circa 15 anni dall'esecuzione della citata operazione Pizza Connection e, quindi, dalla celebrazione dei dibattimenti emergono gli stessi personaggi di allora e le stesse modalità di raccolta e trasferimento dei capitali.» L'importanza del ruolo di Della Torre è confermata da

quanto dichiara Cuomo Gerardo. Interrogato il 27 luglio 2000 nell'ambito dell'indagine culminata con l'ordinanza del G.i.p di Bari più volte citata, egli «*delineava, per grandi linee, i flussi commerciali del traffico internazionale delle sigarette in arrivo nella Repubblica del Montenegro indicando che: in Montenegro l'unica ditta autorizzata ad importare sigarette era la Santa Monica, con sede forse a Panama, riconducibile alla persona di Franco Della Torre; Franco Della Torre aveva selezionato il tipo ed il numero delle ditte che potevano vendere tabacchi da importare in Montenegro scegliendo »Manolo«, lo stesso Cuomo Gerardo, Varano Antonio e Llorens Gilbert sul conto del quale circolavano voci che lo indicavano come deceduto, e sostituito negli affari dal suo sottoposto Monnier Patrick; attraverso questi ultimi quattro importatori, era possibile acquistare in Montenegro t.l.e.; prima di Franco Della Torre, l'unica persona autorizzata ad importare sigarette in Montenegro era un cittadino serbo, tale »Vania«, che dal 1994 al 1996 risiedeva in Grecia; tali procedure commerciali erano state adottate per eludere l'embargo commerciale ONU.*»

3.3 Il circuito finanziario.

L'attività delle forze di polizia e della Magistratura italiana ha consentito non soltanto il sequestro di ingenti somme di denaro (26) derivanti dalla commercializzazione dei t.l.e. di contrabbando ma, anche e soprattutto, la formazione di un bagaglio di conoscenze delle principali «*tecniche*» adottate dalle stesse organizzazioni criminali nella regolamentazione finanziaria dell'illecito commercio di tabacchi e nella successiva fase dei trasferimenti dei profitti.

L'analisi del fenomeno sul versante finanziario risulta utile al fine di comprendere i canali e i moduli operativi di circolazione dei capitali necessari al regolamento valutario delle partite trattate, che comunque avviene sempre estero per estero. Emerge con certezza che le varie organizzazioni contrabbandiere operano non all'interno di un'unica struttura criminale articolata, bensì secondo canali di attività parallele sia quanto alla fornitura sia quanto al sostegno finanziario sia quanto alla commercializzazione. Allo stesso modo non vi è un coordinamento unico delle società collegate con le organizzazioni criminali che fruiscono dei loro «*servizi*» finanziari: ciò che accomuna quelle società è la raccolta di denaro non documentabile quanto a provenienza (evasione fiscale, traffico di stupefacenti, contrabbando di t.l.e.) e la sua conseguente esportazione clandestina. Questi sodalizi corrispondono all'emanazione di società finanziarie prevalentemente svizzere, che ricevono e gestiscono tali somme (quindi non esclusivamente provenienti dal contrabbando di t.l.e.) per conto di una vasta e varia clientela italiana ed internazionale (27).

(26) Cfr le informazioni della DDA di Napoli, contenute nell'elaborato di risposta al questionario della Commissione (vedi doc. n.2284).

(27) Vedi doc. n.2245 (elaborato della DDA di Bari) e doc. n.2208 (elaborato del ROS dei Carabinieri, pag.27-28).

Gli ingenti capitali che la criminalità organizzata ricava dalla commercializzazione dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando necessitano di sicure forme di movimentazione che consentano agli imprenditori criminali di sottrarre tali capitali agli organi preposti al controllo e di intraprendere forme legali di investimento. A tale proposito in una recente riunione degli esperti del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), i rappresentanti di vari Stati partecipanti hanno sottolineato la crescente pericolosità e la capacità espansiva del contrabbando ed hanno confermato che quest'ultimo genera proventi rilevanti, che vengono successivamente riciclati. Le transazioni finanziarie relative alla compravendita dei t.l.e. vengono, di norma, regolate tramite società finanziarie attive nella Confederazione elvetica (28) che sono solite aprire, in qualità di fiduciarie, conti bancari presso i principali Istituti di credito elvetici per conto dei propri clienti operanti nel crimine. La società finanziaria costituisce un vero e proprio interfaccia tra i soggetti parti delle transazioni commerciali aventi ad oggetto i t.l.e., ricevendo dall'acquirente la somma dovuta e procedendo a versarla su conti fiduciari accesi presso Istituti di credito elvetici.

Tale attività consente di costituire uno doppio schermo tra l'acquirente e il venditore dei t.l.e., che in realtà non si incontrano e non scambiano direttamente il denaro, ma anche fra gli ulteriori soggetti che operano la transazione in denaro e gli Istituti di credito, che pure non vengono mai in contatto.

A ciò consegue che gli stessi Istituti di credito possono affermare di non conoscere i reali soggetti delle transazioni, anche in presenza di specifiche iniziative giudiziarie in materia di riciclaggio. Tutto il sistema ruota intorno all'attività condotta dal titolare della società finanziaria ed a quella posta in essere dagli « spalloni » che materialmente movimentano il denaro in entrata ed in uscita dalla Confederazione elvetica. Il titolare della società finanziaria gode della fiducia incondizionata dei soggetti attivi e passivi delle operazioni commerciali; ad esso è affidato il compito di regolare le partite, aprire conti fiduciari ove sono movimentati i capitali e dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere. Egli riceve gli ordini, impartisce disposizioni agli « spalloni » con cui mantiene continui contatti al fine di conoscere l'esito delle movimentazioni a questi affidate, opera vere e proprie « compensazioni » tra le partite accese ai diversi soggetti, applica una propria commissione fino al 3% del capitale movimentato sulle transazioni effettuate.

Tali attività, seppur sinteticamente descritte, lasciano intravedere la complessità delle « strutture » che sono deputate alla gestione dei flussi finanziari connessi al contrabbando di t.l.e.. Esse operano non solo per conto di quanti hanno parte nel contrabbando internazionale di t.l.e., ma di tutti coloro che desiderano movimentare capitali estero su estero, quale che sia la loro origine, così pervenendo al passaggio

(28) Tra tutte, basti ricordare la « Intercambi S.A. » di Lugano, gestita da BOSSERT Alfred detto « Freddy » (nato a Mandrisio il 21.11.1935), emersa anche nell'ambito delle indagini c.d. « Mani Pulite » per la sua attività di riciclaggio di proventi illeciti. Cfr. doc m. 2158.

di mano di migliaia di miliardi di lire all'anno. Perciò gli appartenenti alla criminalità organizzata si rivolgono a queste strutture, potendo confidare nel buon esito delle operazioni, nella riduzione al minimo di tutte le incombenze relative alle movimentazioni di denaro, nella conservazione dell'anonimato, nella garanzia della riservatezza: fattori indispensabili per assolvere al meglio anche gli obblighi assunti nei confronti dei propri clienti e/o fornitori.

È agevole concludere che, in assenza di attività tecniche di indagine che consentano di conoscere gli « spalloni » deputati alla materiale movimentazione del denaro contante e di individuare i loro movimenti, un punto sensibile per un'efficace azione di contrasto, oltre quello rappresentato dal momento del materiale attraversamento della frontiera italo-svizzera potrebbe essere individuato dal livello di collaborazione amministrativa e giudiziaria tra le Autorità italiane ed elvetiche, al fine di ottenere notizie di operazioni bancarie sospette, eventualmente poste in essere in Svizzera da soggetti notoriamente interessati al grande commercio di sigarette.

In tema di rapporti con le autorità elvetiche va rilevato come di recente esse abbiano manifestato una maggiore collaborazione, sia nei rapporti con organismi comunitari sia nell'ambito di specifiche inchieste giudiziarie, pur se permangono dei problemi (29). In tal senso è significativo quanto ha riferito il ten. col. Catania (OLAF), nel corso dell'audizione del 5 luglio 2000 (30): *« A seguito dei contatti organizzati dall'OLAF con le Autorità svizzere e la Direzione Nazionale Antimafia, siamo pervenuti a degli ottimi risultati di collaborazione con le autorità. Abbiamo avuto contatti con il ministero pubblico della Confederazione elvetica, che ci ha assicurato un'ottima collaborazione per l'esecuzione dell'attività giudiziaria. Vogliamo andare oltre, come Commissione europea: per il diritto cantonale svizzero, il reato di »contrabbando« non esiste; stiamo avendo contatti politici, di modo che adeguino la loro legislazione penale e prevedano, in breve tempo, il reato di contrabbando nella nuova legislazione. Vi sono infatti enormi problemi a livello legislativo e di collaborazione internazionale con la Svizzera. (...) abbiamo un accordo di mutua assistenza, siglato due anni fa, con la Commissione europea, ma privo di contenuto: ciascuna domanda che vada oltre la semplice documentazione doganale non viene eseguita e viene richiesta una commissione rogatoria ».*

Ciò rivela da un lato una più adeguata consapevolezza della gravità del fenomeno da parte degli interlocutori elvetiche, dall'altro un quadro legislativo della Confederazione che non è andato di pari passi alla sensibilità che muta, essendo ancorato alle logiche di un recente passato: il che continua a rendere problematica la piena collaborazione. Le dichiarazioni del ten. col. Catania sono in sintonia con quelle del dott. Scelsi, (D.D.A. di Bari), registrate nell'audizione del 13 luglio 2000 (31): *« Siamo all'inizio di una fase sicuramente nuova, quella di un'apertura dell'autorità giudiziaria elvetica, in particolare della Confederazione, che ha cominciato a fornire una serie di dati sui flussi finanziari perché effettivamente il problema di fondo è che i meccanismi di pagamento lasciano tracce soltanto negli istituti finanziari e bancari*

(29) Le indagini della D.D.A. di Bari, in particolare, segnalano questa evoluzione.

(30) Cfr. resoconto stenografico dell'audizione del 5.07.2000.

(31) Cfr. resoconto stenografico dell'audizione del 13.07.2000.

di paesi al di fuori dell'Italia. Da questo punto di vista, quindi, sicuramente va registrato un notevole passo in avanti, anche se non siamo ancora in una fase di piena conoscenza di tutti i flussi finanziari perché i meccanismi sono complessi e le attività che riguardano i flussi finanziari non si riferiscono solo al contrabbando, quindi è intuibile qualche resistenza da parte di alcuni settori del mondo bancario elvetico. »

L'elevato grado di collusionione con i vertici del contrabbando internazionale (Cuomo Gerardo) di esponenti di primo piano delle istituzioni giudiziarie elvetiche è emersa con chiarezza nel corso delle indagini dell'autorità giudiziaria di Bari, che ha rimesso alla magistratura elvetica, nel pieno rispetto delle prerogative di quello Stato, gli elementi di accusa accertati a carico del presidente del Tribunale Penale Cantonale del Ticino Gianfranco Carlo Verda, e del suo entourage (32). Le metodologie di pagamento dei tabacchi di contrabbando riguardanti il territorio nazionale saranno più avanti analiticamente descritte.

4. Le forme del contrabbando.

4.1 Il contrabbando intraispettivo.

L'afflusso di t.l.e. verso le località di stoccaggio avviene prevalentemente attraverso contratti conclusi in territorio elvetico. Le società di intermediazione prima descritte, a seguito del perfezionamento delle « trattative » con le multinazionali, di norma danno disposizioni affinché i tabacchi vengano inviati presso i porti di Anversa e Rotterdam oppure nei punti franchi elveticici di Buchs, Basilea o St. Margarethen a società di spedizioni internazionali, con incarico di lasciarli a disposizione presso depositi di proprietà delle stesse società di spedizione (33). Successivamente le ditte che figurano quali « acquirenti documentali » impartiscono direttive affinché i tabacchi vengano ulteriormente messi a disposizione di altre società di intermediazione e inviati, attraverso società di trasporto appositamente indicate, verso i depositi ubicati nei Paesi dell'Est europeo, o altre destinazioni (es. Montenegro, Cipro, Macedonia), da dove successivamente saranno dirottati in contrabbando nell'Unione Europea (34).

(32) Si tratta della c.d. operazione « Crna Gora », condotta dalla DIA di Bari e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di quella città con il coordinamento della DNA.

(33) Nel corso delle varie indagini ricorrono, con una certa frequenza, i nomi della « Mevi Shipping & Transport » di Rotterdam (NL), della « Van Bree di Rotterdam. (NL), della « Belgo Transport » di Anversa (B), della « Jan De Lely' di Geldemalsen (NL) e della « Belgian Pakhoed » di Anversa (B), etc. Eppure, sebbene non possa escludersi che esse siano di volta in volta al corrente dell'effettiva destinazione in contrabbando degli ingenti carichi di t.l.e. che movimentano da una parte all'altra del mondo, occorre considerare che — eccezion fatta per alcuni comprovati casi di complicità — svolgono la propria attività di trasporto internazionale in modo di per sé assolutamente legale e, comunque, nel rispetto di quella che risulta essere la normativa interna del Paese di appartenenza. Cfr. doc. nr. 2158.

(34) La maggior parte dei t.l.e. contrabbandati in Italia sono prodotti negli stabilimenti europei della Philip Morris ovvero negli stabilimenti statunitensi della stessa multinazionale.

Le numerose transazioni effettuate prima del dirottamento dei vari carichi al mercato illegale, sono effettuate, con tutta evidenza, al solo scopo di occultare i reali acquirenti dei tabacchi, i quali riforniscono le varie organizzazioni contrabbandiere. Tale realtà risulta tra l'altro confermata dall'esito di indagini condotte dalla Organizzazione per la Lotta antifrode della Commissione Europea che ha individuato l'esistenza di false fatturazioni per ingenti quantitativi di tle asseritamente diretti in Paesi dell'Est europeo (Lettonia, Lituania) e del Centro America (Aruba, Antille Olandesi) ove di fatto non risultano mai pervenuti.

Nelle indagine dell'OLAF l'effettiva destinazione dei carichi sarebbe stata, invece, la penisola balcanica, nelle località controllate da Francesco Prudentino, ove sono state impiantate stabili basi logistiche (35). Al riguardo è significativa la dichiarazione del Dott. Capoccia (D.D.A. di Lecce): *« il grande collettore è l'Olanda con i depositi franchi. Da lì partono sia le rotte per il Montenegro, sia quelle per i paesi dell'est, da dove poi partono per la Grecia. Per l'Olanda si ha qualche difficoltà al controllo, perché lì siamo in zona extraterritoriale. Come in ogni deposito doganale — lo abbiamo constatato nel corso di un interrogatorio in Svizzera — lo spostamento di merci per tante volte avviene in maniera virtuale, nel senso che restano lì depositate, come nel commercio internazionale, dove la merce non si sposta, ma viene soltanto passata di proprietario; molte volte le partite di sigarette rimangono ferme lì per essere acquistate dall'uno o dall'altro broker, ma in realtà senza essere mai spostate da quel deposito, fino a quando non si arriva all'acquirente finale, che dovrà poi destinarle ad un certo mercato; e a questo punto se ne perderanno le tracce grazie a bolle di accompagnamento che indicano destinazioni fra le più fantasiose, per esempio Sudafrica o Afganistan. In realtà accade invece che le navi o i camion si perdano per strada e prendano le rotte del contrabbando. »*

La reintroduzione del t.l.e. nel territorio dell'Unione Europea è realizzato con modalità sia « intranspettive » sia « extraispettive ».

Nel primo caso i t.l.e. vengono introdotti nel territorio italiano, e più in generale nel territorio dell'Unione Europea, attraverso i varchi doganali, a bordo di mezzi di trasporto scortati, in regime TIR, da documentazione doganale materialmente o ideologicamente falsa, attestante un trasporto di merce a bassa incidenza fiscale, ovvero in « regime di transito comunitario/comune » verso altri Paesi. In quest'ultima ipotesi, i carichi di t.l.e. vengono dirottati lungo il percorso nel territorio dell'Unione e la documentazione doganale viene successivamente appurata mediante l'apposizione di falsi timbri della dogana di destinazione; sovente si registra anche il mancato appuramento dei documenti di transito.

Più in particolare, le tecniche di frode utilizzate prevedono, nei casi di specie:

— l'accensione, presso una dogana di ingresso nel territorio comunitario ovvero presso una dogana comunitaria 'di partenza, di documenti in regime T1 (transito comunitario di merci non in libera pratica), attestanti il trasporto di tabacchi destinati cartolarmente verso Paesi terzi (Stati africani, Macedonia, Cipro, Tunisia, Malta etc.);

(35) Cfr. doc. N. 2175, elaborato inviato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in risposta al questionario della Commissione.

— l'utilizzo, nell'ipotesi di controlli all'atto dell'attraversamento del territorio nazionale, di lettere di vettura false, indicanti destinatari inesistenti ovvero non al corrente dei trasporti, nonché, in talune circostanze, di targhe di copertura all'uopo sostituite in itinere, al fine di annullare la notorietà degli autoarticolati presso gli Organismi deputati all'attività di vigilanza doganale;

— l'impiego di una o più autovetture « staffetta » e l'utilizzo di telefoni cellulari per la comunicazione agli autisti degli itinerari da seguire;

— il dirottamento del carico sul mercato clandestino nazionale;

— il mancato appuramento della documentazione doganale accompagnatoria, con conseguente perdita delle somme depositate, a titolo di cauzione, presso la dogana emittente, ovvero il falso appuramento della medesima.

Invero, per effetto dell'applicazione dell'istituto della « garanzia isolata » (misura che prevede una garanzia per ogni singola spedizione per l'intero ammontare dei dazi e degli altri oneri esigibili, applicata a partire dal 1° febbraio 1996), la mancata presentazione presso l'Ufficio doganale di destinazione è oggi divenuta un'ipotesi pressoché inattuabile. Di contro, già a far data dal 1° gennaio 1993, numerosi casi di « falso appuramento » sono stati scoperti — in occasione di spedizioni di t.l.e. dichiaratamente destinate verso Paesi extracomunitari, e per lo più, africani (Angola, Guinea, Marocco, Algeria, Nigeria, Tunisia e Mauritania) — presso gli uffici doganali di uscita spagnoli (Madrid, Malaga, Algeciras, Barcellona, Bilbao etc.), portoghesi (Porto e Viana do Castelo), svizzeri (Basilea) e austriaci (Karawanken).

Altro fenomeno di introduzione intranspettiva delle sigarette di contrabbando è il ricorso al sistema della « reimportazione fraudolenta » sul territorio dell'Unione Europea di ingenti partite di sigarette originariamente destinati verso i Paesi terzi, attraverso l'impiego di false « dichiarazioni di importazione » all'atto dell'ingresso nel territorio dell'Unione Europea (spedizione di t.l.e. dissimulata con carico di copertura, in particolare merci a bassa incidenza fiscale).

Nel territorio nazionale la reimportazione fraudolenta può essere attuata anche con modalità di contrabbando extraispettive, attraverso gli sbarchi sulle coste del medio-basso Adriatico (in particolare riguardanti t.l.e. provenienti dal Montenegro). Non si può escludere inoltre l'utilizzazione, all'atto della prestazione della garanzia da parte del principale obbligato, di « Falsi certificati di cauzione » (modalità che nel passato ha trovato casi di oggettivo riscontro presso le Dogane di Xabregas/Portogallo, Anversa/Belgio, Rotterdam/Olanda e Barcellona/Spagna).

All'indomani dell'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, il contrabbando di sigarette attraverso l'impiego di sistemi intranspettivi ha avuto, anche in ragione delle modalità fraudolente di cui si avvale, un aumento pericoloso. Se in precedenza il traffico di t.l.e. era essenzialmente connotato dall'uso dei container spesso muniti di sigle alfanumeriche, artatamente contraffatte impiegati nei regimi comuni-

tari (T1 e T2); dalla tendenza, da parte delle organizzazioni, a ricalcare classici e collaudati itinerari (via ordinaria e via ferrovia) già nel tempo utilizzati, con provenienza dall'est europeo; dal ricorrente impiego, quale carico di copertura, di merce a bassa incidenza fiscale (polistirolo, cartone da imballo, articoli in plastica, etc.); a partire dal 1° gennaio 1993 le organizzazioni contrabbandiere hanno potuto fruire di uno « spazio economico comunitario » entro il quale sviluppare la propria azione in maniera svincolata da interventi amministrativi e/o di polizia in qualche misura prevedibili e/o sistematici.

In considerazione, pertanto, dei flussi di origine di gran parte dei tabacchi posti sotto sequestro in ambito comunitario (Svizzera, USA, Paesi dell'ex Unione Sovietica, etc.) e dei principali mercati di destinazione all'interno dell'Unione (prima essenzialmente Italia e Spagna, ora altri Stati dell'Unione), è innegabile che il primo e in molti casi unico « momento di crisi » di una spedizione di tabacchi in regime di transito è dato dall'attraversamento della « frontiera comunitaria esterna », sia essa terrestre, portuale o aeroportuale. Solo in questa fase, vale a dire in corrispondenza dei punti di massima sensibilità rispetto agli interscambi con i Paesi terzi si registra, in via permanente e sistematica, un'attività ispettiva da parte delle apposite strutture di vigilanza dei singoli Stati membri.

La successiva circolazione, all'interno del territorio comunitario, di un carico illecito di t.l.e., originato da una qualsiasi dogana comunitaria, giunge a destinazione senza alcuna ulteriore formalità, sottraendosi a qualsiasi forma di vigilanza preventiva che non sia, il più delle volte, meramente occasionale.

4.2. *Il contrabbando extraispettivo.*

Nel contrabbando extraispettivo, invece, i t.l.e. vengono introdotti nel territorio nazionale passando al di fuori dei varchi doganali, essenzialmente per via marittima, a bordo di motoscafi veloci provenienti, principalmente, dalle coste adriatiche degli Stati della ex Jugoslavia; di mezzi navali — motoscafi o pescherecci — che ricevono l'illecito carico da « navi madre » stazionanti fuori delle acque territoriali per poi procedere allo sbarco sulle coste nazionali; di navi traghetto di tipo « Ro/Ro » (Roll on/Roll off), che sbarcano nelle strutture portuali numerosi autoarticolati carichi di t.l.e..

Il contrabbando di t.l.e. via mare ha interessato, a seconda delle fasi storiche, correlate all'alternanza delle vicende politico-economiche dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, indifferentemente, ora il versante tirrenico ora quello ionico, ora, infine, quello adriatico. Tale traffico ha fatto registrare, negli ultimi anni, sostanziali mutamenti nelle modalità operative poste in essere dalle organizzazioni.

Fino ad un recente passato (anni 1996/1997), era ampiamente diffuso l'impiego delle c.d. « navi — madre » che erano solite posizionarsi al di fuori delle acque territoriali nazionali mentre i t.l.e. presenti a bordo venivano trasbordati su motoscafi e/o motopescherecci per il

successivo trasporto sulla terraferma, in punti ove più scarsa o più difficoltosa era l'attività di vigilanza.

La maggior parte delle organizzazioni contrabbandiere, anziché utilizzare navi di grosso tonnellaggio con ingenti carichi di t.l.e. stazionanti a ridosso delle acque territoriali, si è poi orientata verso il frazionamento dei carichi, per ridurre i rischi di perdita dei tabacchi e per evitare l'impiego e i reiterati sequestri di « navi-madre » in acque internazionali, preferendo un sistema di gestione di « depositi » ubicati nei Paesi rivieraschi delle coste italiane, in particolare nel Montenegro.

Per tali ragioni i tratti costieri italiani maggiormente minacciati da sbarchi di t.l.e. di provenienza serbo-montenegrina sono stati (e sono tuttora, sia pure in misura minore) quelli del medio-basso Adriatico, ove, soprattutto lungo le coste pugliesi, prevale il contrabbando c.d. di « forzamento », attuato con motoscafi veloci che, dopo aver trasbordato i tabacchi da « navi-madre » stazionanti nelle acque territoriali montenegrine, o aver caricato le sigarette direttamente da depositi costieri in quel Paese, violavano, pressoché quotidianamente, le acque territoriali nazionali con la tecnica c.d. del « branco », investendo ripetutamente ampie fasce di litorale.

A ridosso degli anni 1993/1997 si è registrata una recrudescenza nell'operatività di navi traghetto tipo Ro/Ro (vere e proprie navi traghetto ovvero navi commerciali tipo « cargo », cui vengono apportate modifiche strutturali per essere specificamente impiegate nell'approdo, di norma, presso le banchine di basi nautiche minori non sottoposte a vigilanza, permettendo lo sbarco di autocarri che dirigono, poi, verso la propria destinazione finale), che, operanti con base logistica in Grecia, Ucraina, Gibilterra e Croazia, attuavano sbarchi di autoarticolati carichi di t.l.e. sul litorale nazionale.

Erano stati infatti acquisiti elementi che evidenziavano l'attuazione del seguente modus operandi: partenza di navi Ro/Ro, con a bordo autoarticolati vuoti, da porti della Grecia di non rilevante importanza (ad esempio Kalamata, Nauplion, Igoumenitsa e Volos), ovvero da Fiume (Croazia), Gibilterra, Odessa (Ucraina); affiancamento a esse, in alto mare, di altra nave commerciale — salpata da diverso porto del Mediterraneo — e successivo trasbordo da quest'ultima dei carichi di t.l.e. contenuti in container; approdo delle navi Ro/Ro in strutture portuali nazionali di scarsa rilevanza ai fini commerciali, e come tali non sottoposte a vigilanza, con rapido sbarco degli autoarticolati.

Le maggiori organizzazioni contrabbandiere che utilizzavano tale sistema erano poi solite predisporre, prima dell'inizio di un trasporto, idonea documentazione concernente la dismissione di bandiera ed il cambio di nome della nave.

In sintesi, quindi, nel quadriennio 1993/1997, il contrabbando di t.l.e. in forma extraispettiva si è articolato sui seguenti principali scenari:

— contrabbando di forzamento nello scacchiere del medio-basso Adriatico attuato a mezzo di motoscafi veloci, tipo « off-shore », con provenienza dalla Costa della ex Jugoslavia, principalmente dalla fascia costiera montenegrina;

— sbarchi sul litorale nazionale — presso strutture portuali non vigilate doganalmente — di autoarticolati trasportati a bordo di navi traghetto tipo Ro/Ro.

Pur se tale tendenza è continuata successivamente, nell'ultimo triennio si è registrato l'aumento del livello di pericolosità e aggressività delle organizzazioni contrabbandiere che, essendo restie ad abbandonare i preziosi carichi trasportati, sono ricorse frequentemente ad una strategia di tipo militare, con azioni ostative e di speronamento volte alla distruzione sistematica dei mezzi del Corpo della Guardia di Finanza. Nel 1998 si sono verificati 69 speronamenti, che hanno causato il ferimento di 52 militari; nel 1999 sono stati 54 con 30 militari feriti. Dall'inizio dell'anno 2000 si sono registrati 7 speronamenti, 8 feriti. Drammatico è stato, poi, l'evento, occorso nella notte tra il 23 ed il 24 febbraio, nel corso del quale hanno perso tragicamente la vita il vicebrigadiere De Falco Alberto ed il finanziere Sottile Antonio travolti da un automezzo blindato dei contrabbandieri. Una delle ragioni di tale escalation risiede nel cambiamento delle regole del traffico: con l'intervento delle organizzazioni mafiose nella gestione degli sbarchi sulle coste italiane e dei successivi trasporti la proprietà del carico si trasferisce ad ogni passaggio, così che ciascuna organizzazione che cura una fase della movimentazione rischia in proprio l'intero carico. Di qui la necessità di difendere la merce, anche a costo di uccidere i finanzieri.

Quanto alle rotte internazionali del tabacco (36) si possono considerare essenzialmente i seguenti itinerari:

Rotta mediterranea — Le sigarette vengono trasportate via mare o via aerea a Cipro ove vengono stoccate in depositi doganali. Le stesse, quindi, caricate in containers, lasciano Cipro con le più svariate destinazioni in transito:

— Medio Oriente: Mersin (Turchia), Haifa (Israele), Lattakia e Tartous (Siria), Giordania, Alessandria e Port Said (Egitto), Dubai (Emirati Arabi Uniti)

— Mar Nero: Illicevsk ed Odessa (Ucraina), Poti (Georgia), Burgas e Varna (Bulgaria)

— Mediterraneo centrale: Tunisia, Libia, Gioia Tauro (Italia), Capodistria (Slovenia)

— Africa: Guinea Equatoriale e Niger.

Sempre più spesso le sigarette lasciano Cipro come carico sfuso su piccole/medie imbarcazioni con destinazione dichiarata Paesi dell'Unione Europea dell'area mediterranea come il Portogallo, Paesi che si affacciano sul mar Nero oppure Paesi baltici come la Lettonia.

(36) Le informazioni al riguardo provengono dall'OLAF, doc. n.2175.

Rotta africana — Le sigarette lasciano via mare i depositi doganali in Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito con destinazione dichiarata Senegal, Mauritania, Niger, Guinea Equatoriale, Capo Verde, Sud Africa, Namibia.

Rotta baltica - Via mare o via terra le sigarette sono trasportate nei Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) e nei Paesi della ex Unione Sovietica (Russia, Bielorussia, Ucraina)

5. *L'area balcanica e il ruolo del Montenegro.*

Analizzando il quadro internazionale, particolare attenzione deve essere posta alla complessa realtà dell'area balcanica e al Montenegro per il loro ruolo centrale nel sistema delle rotte del contrabbando. Tale ruolo nel corso di questi anni è venuto modificandosi in conseguenza delle scelte alle quali le organizzazioni contrabbandiere sono state costrette dagli eventi socio politici di quell'area geografica. Infatti, successivamente al conflitto balcanico, l'embargo internazionale dei territori dell'ex-Jugoslavia e l'instabilità politica in Albania hanno modificato lo scenario socio- economico, causando il trasferimento dei grossi depositi di t.l.e. dai non più sicuri porti albanesi a quelli del Montenegro. Con riferimento all'Albania, giova evidenziare che quelle coste hanno costituito le principali basi di ricovero e partenza dei motoscafi contrabbandieri fino al 1991, allorquando i depositi situati nei porti di quel Paese vennero smantellati.

In applicazione del Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di cooperazione in materia di sostanze stupefacenti e contro la criminalità organizzata firmato dal Ministro dell'Interno italiano e quello dell'Ordine Pubblico albanese in data 24 agosto 1991, le Autorità albanesi assunsero misure coercitive nei confronti degli appartenenti alle associazioni delinquenziali che avevano stabilito in quelle località costiere le basi logistiche. Gli esiti di tale iniziativa politica e della conseguente fase di applicazione coincisero con l'inizio degli sconvolgimenti che hanno interessato quei territori; pertanto, le organizzazioni contrabbandiere, dovendo abbandonare gli insicuri porti albanesi, spostarono le proprie strutture logistiche in Montenegro, da dove, sino all'inizio del recente conflitto nell'area del Kosovo, quasi quotidianamente un rilevante numero di motoscafi ha fatto la spola verso le coste pugliesi.

Fin dalla metà degli anni '90 il Montenegro è diventato la principale base operativa del contrabbando nel Mediterraneo. Una moltitudine di latitanti della « sacra corona unita » brindisina, della camorra campana e dei clan criminali baresi hanno ivi costituito vere e proprie colonie criminali che, in accordo tra loro, avevano ripartito il territorio: a nord (Zelenica, fino a quando vi era stata attività portuale) i baresi e i napoletani a sud (Bar) i brindisini. È stata confermata, nel tempo, la presenza in Montenegro, in modo per alcuni saltuaria per altri costante, di personaggi noti per essere ai vertici delle organizzazioni contrabbandiere. Tra di essi si citano Prudentino Francesco, Armento Ciro, Grieco Luigi e Ciro, Mazzarella Alfonso,

Cuomo Gerardo ed Arcellaschi Augusto. Tali personaggi, in parte interessati da provvedimenti restrittivi della libertà personale hanno da tempo spostato — in alcuni casi anche definitivamente — dalla Confederazione Elvetica alla Repubblica del Montenegro l'epicentro delle attività delittuose, avvalendosi degli appoggi delle Autorità locali (37). Essi disponevano di una flotta di circa settanta motoscafi (appositamente costruiti da cantieri in Italia, Albania, e Grecia) e gestivano i connessi mercati dei rifornimenti e della manutenzione.

I motoscafi adibiti al trasporto dei tabacchi sono in grado di coprire in poco più di due ore la distanza che separa i porti rivieraschi (in special modo Bar, ma anche Ulcinij, Zelenika e Cattaro) dalle coste pugliesi. Il Montenegro era dunque diventato il principale luogo di stoccaggio di sigarette destinate al mercato europeo, provenienti direttamente dai luoghi di produzione sia dell'est europeo ma anche americani, trasportate in *container* dai porti del Nord Europa (Anversa e Rotterdam), dai porti greci di Patrasso, Corfú ed Igoumenitsa, dalla Croazia, nonché da Cipro, anche a bordo di aerei sulla rotta Paohos/Podgorica.

Nell'isola di Cipro hanno sede innumerevoli società « off-shore » domiciliate presso studi legali e notarili, costituite da altre società e/o personaggi per i quali viene garantito l'anonimato ed alle quali viene applicato un regime fiscale particolarmente vantaggioso. Per tale ragione quel Paese è da sempre centro di traffici illeciti di varia natura. Nell'attuale momento storico, anche alla luce della richiesta di adesione all'Unione Europea avanzata dalle autorità cipriote, il Servizio doganale di quello Stato ha intrapreso una collaborazione con la Commissione Europea e con i Servizi di ricerca doganale degli Stati membri per l'esecuzione di accertamenti concernenti casi di contrabbando, fornendo — anche di iniziativa — notizie in merito a spedizioni sospette di merci ad alta incidenza fiscale (sigarette ed alcool in particolare).

Su tale aspetto l'Ufficio Italiano Cambi (38) ha evidenziato consistenti movimentazioni in entrata e in uscita da varie regioni, tra cui la Puglia, per importi significativi e non giustificati, destinati a soggetti residenti a Cipro. Le banche di destinazione/provenienza dei fondi suddetti tra le parti pugliesi e cipriota sono situate in Svizzera. Lo stesso ufficio segnala come il GAFI ha valutato Cipro paese non cooperativo nella lotta al riciclaggio. Il nuovo assetto dell'attività contrabbandiera, restando inalterata la favorevole situazione geografica, si è giovato anche di una concomitante positiva convergenza di interessi: la tranquillità richiesta per lo svolgimento di tali traffici è stata infatti garantita dalle autorità centrali iugoslave e da quelle montenegrine, in particolare, che hanno avallato varie attività delittuose.

Tali compiacenze sono motivate dalle consistenti somme di denaro incassate a livello centrale per i diritti doganali sulle partite di sigarette in transito sul territorio, nonché per le ricadute positive sulle economie

(37) Cfr.doc. nr.2228, risposta al questionario da parte della DDA di Lecce.

(38) Cfr. doc. n.2287, Elaborato di risposta dell'UIC al questionario della Commissione.

locali determinate dalla presenza di numerosi appartenenti alle associazioni criminali italiane. Le investigazioni hanno permesso di delineare compiutamente l'esistenza di un assetto concordato di interessi tra promotori e dirigenti di organizzazioni criminali di tipo camorristico/mafioso italiane operanti in Montenegro ed Autorità centrali e locali montenegrine.

La massiccia provenienza di tabacchi lavorati dal Montenegro, che trae origine da ampi e diversificati canali di approvvigionamento e ha assunto un ruolo strategico in questo decennio, è confermata dalle numerose spedizioni di sigarette destinate a quel Paese, che appaiono del tutto sproporzionate rispetto alle capacità di consumo da parte del mercato interno (è superfluo ricordare che la popolazione montenegrina è di appena 640.000 abitanti).

Tale quadro è descritto nel rapporto dell'UCLAF (attuale O.L.A.F.), in esito alle due missioni effettuate in Montenegro negli anni 1996 e 1997 proprio al fine di acquisire elementi di riscontro alle ipotesi investigative formulate da varie Polizie di Stati dell'Unione. Le risultanze hanno, tra l'altro, evidenziato la perfetta « neutralità », da un punto di vista doganale, dei transiti di sigarette sul territorio montenegrino, stante il breve periodo di stoccaggio nei locali depositi prima del carico sui motoscafi veloci dichiaratamente destinati alla « Dogana di Bari ». In effetti, è stato possibile acquisire documentazione commerciale e/o doganale relativa all'introduzione per via aerea, marittima o stradale in quel Paese di 678.250 casse di sigarette nel periodo 01.01.1996/30.09.1997. Tali spedizioni avevano provenienze diversificate (Belgio, Olanda, Cipro, Bulgaria, Germania).

In particolare, è stato accertato che:

le sigarette, mai introdotte in libera pratica o in consumo nel territorio montenegrino, erano state successivamente esportate a bordo di motoscafi dichiaratamente verso l'Italia;

le operazioni di « entrata » ed « uscita » delle sigarette dal Montenegro erano state gestite dalla società « MT.T. » (non meglio identificata), consegnataria delle fatture emesse pro-forma dalle compagnie che ordinavano il transito delle sigarette attraverso il Montenegro verso l'Italia;

lo stoccaggio delle sigarette avveniva all'interno di depositi gestiti dalla società di diritto svizzera « Zetatrans », con sede a Podgorica, in diretto contatto con società elvetiche documentalmente acquirenti delle sigarette; per tale attività di deposito venivano imposte delle tasse ai proprietari delle sigarette, il cui importo non compariva nelle fatture.

Sulla scorta della documentazione acquisita venivano identificate ben 119 spedizioni di sigarette a mezzo motoscafi sulla tratta Bar/Bari nel periodo 01.08.1996 / 07.09.1997, per un totale di 31.665 casse documentalmente destinate alla « Dogana di Bari », pari convenzionalmente a kg. 316.650.

6. Riflessi sul contrabbando dei mutamenti politici nell'area montenegrina.

L'effettiva destinazione finale dei tabacchi è da individuare, come detto, nel mercato italiano e di altri Paesi dell'Unione Europea. In

particolare, i contrabbandieri operanti su mercati internazionali hanno « legalmente » esercitano le loro attività con licenza per l'import-export del t.l.e. rilasciata dal governo locale: dai depositi del Montenegro hanno rifornito le numerose organizzazioni che, a loro volta, curavano il trasporto e la vendita all'ingrosso delle sigarette. Al riguardo appaiono significative le dichiarazioni di Sarno Costantino, alias « zio Vincenzo », uomo di rilievo del contrabbando, collegato ad Armento Ciro e Gerardo Cuomo; nel periodo in cui collaborava con l'autorità giudiziaria italiana, ha riferito, nell'interrogatorio del 31.07.1997 alla D.D.A. di Bari: « *Voglio precisare che tutti questi acquirenti non pagavano la tassa di 5. 000 lire per ogni cassa, poiché questa gravava solo sui grandi contrabbandieri del Montenegro, quelli cioè che avevano le sigarette custodite all'interno dei depositi della Zeta Trans. Ribadisco: la predetta società, che ha sede in Svizzera si occupava di custodire in esclusiva le sigarette che gli esportatori svizzeri acquistavano per destinarle a noi contrabbandieri. Se per caso qualcuno di noi non pagava le sigarette acquistate, la Zeta Trans »sequestrava« le sigarette e faceva sequestrare gli scafi dalla polizia. La Zeta Trans pagava delle tasse regolari al Governo del Montenegro.*

La Zeta Trans percepiva da noi contrabbandieri una somma pari a circa due dollari per ogni cassa che aveva in deposito: somma che provvedeva a versare al Governo del Montenegro. Quest'ultimo prelevava questa tassa dalla « Zeta Trans per non far vedere che si prendeva i soldi direttamente dai contrabbandieri e per consentire lo svolgimento del contrabbando in territorio montenegrino. Preciso che questi due dollari a cassa erano, in realtà, una sopratassa che noi pagavamo nel caso che la giacenza delle sigarette in deposito superasse il mese. Dico »sopratassa « per la ragione che ora vi spiego: Sergio (alias Tony), lo Spagnolo, Raimondo ed il quarto di cui ora mi sfugge il nome, ora ricordo che si chiama Diego – cioè i quattro che hanno l'esclusiva per importare in Montenegro le sigarette dalla Svizzera – già pagano alla Zeta Trans, in Svizzera, una tassa di 55 dollari a cassa, che viene corrisposta al governo del Montenegro come tassa sull'importazione. L'importo di 55 dollari, viene poi caricato sul prezzo per cassa che noi paghiamo: ultimamente è pari a 750. 000 lire per le marche più ricercate. In effetti tutta l'attività di contrabbando si svolge sotto gli occhi compiacenti delle autorità governative, che prestano il loro ausilio soprattutto alla Zeta Trans. Ad esempio, all'interno dei depositi vi sono stabilmente dei poliziotti cioè quelli che poi – come ho detto – provvedono a sequestrare la merce e gli scafi nel caso in cui i grossisti non pagano.

Il governo del Montenegro percepisce mensilmente la tassa dei 55 dollari a cassa per 100. 000 casse, indipendentemente dalla effettiva importazione di tale quantitativo di casse. Ognuno dei quattro importatori di cui ho parlato ha un minimo garantito per il governo (ed obbligatorio per il contraente) di 25. 000 casse al mese.

Noi non abbiamo rapporti diretti con il governo del Montenegro. Il rapporto è gestito in esclusiva dalla Zeta Trans (39) ».

(39) Cfr. la comunicazione della DNA in risposta al questionario della Commissione parlamentare: doc. nr 2244.

Che non si tratti delle inattendibili dichiarazioni di un ex « pentito », bensì di una ricostruzione sostanzialmente adeguata alla realtà, al di là delle vicende soggettive del Sarno, si evince da una serie di riscontri oggettivi che altre indagini processuali hanno consentito di acquisire, nella direzione della consapevole partecipazione dei vertici istituzionali del Montenegro al sistema del contrabbando. Basta ricordare la vicenda di Perovic Branko, già Ministro degli Esteri del governo del Montenegro, indagato dall'A.G. di Napoli nel procedimento penale nr. 18177/94/RG per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e., con l'accusa di avere curato — allorché era dipendente della sede romana della compagnia aerea Jat — gli interessi in Montenegro di una grossa organizzazione di contrabbandieri, facente capo a Ciro Mazzeola. Tale circostanza non ha rappresentato una sorpresa per il governo del Montenegro — come sarebbe accaduto se Branko avesse agito a titolo e per iniziativa personale —: in occasione dell'udienza preliminare, lo stesso governo ha invocato per il suo ministro, con nota ufficiale, l'immunità derivante dal ruolo istituzionale che egli svolgeva! Altro episodio significativo è l'arresto del capo della Polizia di Sicurezza montenegrina in servizio a Bari, Baosic Vaso. In data 31 marzo 1998 ufficiali di P.G. della D.I.A. lo ponevano in stato di fermo presso l'aeroporto di Bari in occasione di un vertice con le autorità montenegrine, perché raggiunto dall'accusa di aver protetto, dietro pagamento di ingenti somme di denaro, latitanti italiani in Montenegro (in particolare, Stano Benedetto e Vantaggiato Santo), nascondendo gli stessi alle ricerche delle forze di polizia italiane e fornendo false informazioni all'Interpol. Nel corso degli interrogatori, il Baosic, pur tentando di respingere ogni accusa, dichiarava di aver agito nell'interesse del governo del Montenegro (successivamente, il Baosic, dopo aver patteggiato la pena, irrogata nella misura di anni 2 di reclusione, veniva espulso dal territorio italiano).

La politica del governo montenegrino ha di fatto agevolato la coalizione delle organizzazioni mafiose. L'ospitalità data a molti latitanti italiani ha facilitato l'incontro di rappresentanti di differenti organizzazioni criminali: costoro, accomunati dalla situazione logistica e dallo specifico interesse economico, hanno stretto accordi, progettato investimenti e affari, deliberato omicidi, in un clima di consociativismo criminale agevolato dall'ambiente. Il quadro di insieme della situazione in Montenegro fino all'inizio del conflitto nel Kosovo è ben sintetizzato nell'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Bari del 19 febbraio 2001, che a sua volta riprende il contenuto di precedenti provvedimenti restrittivi della libertà personale. Nell'ordinanza si descrive l'« *accordo stabile intercorso fra i quattro titolari delle licenze di importazione in Montenegro del tabacco lavorato estero, Autorità pubbliche del Montenegro ed i rappresentanti dei gruppi criminali pugliesi e campani latitanti in Montenegro costituiti in «cartello criminale» per l'introduzione di T.L.E. in contrabbando nell'Europa comunitaria per il tramite della Puglia centro-settentrionale, contraddistinto dai seguenti elementi costitutivi:*

a) la costituzione in « *cartello criminale* » degli italiani presenti in Montenegro;

b) *la suddivisione territoriale della comunità criminale italiana in Montenegro in funzione di un accordo per il controllo dei traffici illeciti secondo criteri mafiosi;*

c) *l'esercizio del comando mafioso nella composizione della comunità criminale italiana in Montenegro;*

d) *il ricorso alla pratica della violenza in Montenegro per regolare i rapporti nella comunità criminale italiana e nei confronti della criminalità locale;*

e) *la protezione dei latitanti italiani in Montenegro ed il ricorso alla pratica della corruzione in Montenegro;*

f) *il ricorso alla pratica delle affiliazioni in Montenegro;*

g) *la suddivisione delle coste e dell'entroterra pugliese in funzione di un accordo per il controllo dei traffici illeciti secondo criteri mafiosi;*

h) *il ricorso alla pratica della collusione con apparati istituzionali in Puglia ».*

A partire dall'autunno del 1999, qualche mese dopo la conclusione del conflitto nel Kosovo e nell'intera Federazione serba, il Montenegro ha perduto la centralità del ruolo svolto fino a quel momento. In realtà, la comunità internazionale, e in particolare gli Stati occidentali, conoscevano bene l'anomalia montenegrina nello scenario criminale europeo: tuttavia, una delle ragioni di freno a richiami più decisi nei confronti dei governanti di Podgorica è coincisa con la posizione dialettica assunta da costoro, nei limiti consentiti, verso il regime di Slobodan Milosevic. Non si entra nel merito della condivisione di una simile scelta politica: la si registra quale dato di fatto della *realpolitik* seguita, la quale immaginava che una pressione sul Montenegro, accompagnata da chiare e pubbliche prese di posizione, avrebbero indebolito la seconda componente della ex Jugoslavia, quella sulla quale l'Occidente poteva maggiormente contare all'interno della Federazione per contrastare la politica dell'ex presidente federale. L'esito delle elezioni politiche nella federazione e le ripercussioni a Belgrado hanno reso non più necessario per gli occidentali tale supporto; a ciò si accompagna la maggiore consapevolezza di una cooperazione fra gli Stati che parta dalla eliminazione di « zone franche » per il crimine organizzato. La necessità per il Montenegro di conseguire gli aiuti economici assicurati dall'UE richiede un diverso atteggiamento, che fornisca immediati segnali concreti: in tal senso va letta una apparente inversione di tendenza da parte del governo di Podgorica, da parte del quale giungono messaggi se non di freno per quelle attività illecite che finora hanno costituito la principale fonte di finanziamento dell'economia montenegrina, quanto meno di una cessazione della cooperazione attiva. Questo mutato contesto potrebbe rendere concretamente efficace l'accordo tra Italia e Montenegro, stipulato nell'ottobre del 1999, che ha portato alla espulsione e alla ricon-

segna all'Italia di circa 30 latitanti già facenti capo alla « sacra corona unita » (40).

La forte contrazione del traffico (41) risulta dai dati relativi al trasporto dei tabacchi lavorati esteri verso il Montenegro negli ultimi due anni (42): nel 1998 967.513 casse di sigarette (9.675 tonnellate) hanno lasciato il Belgio, i Paesi Bassi e la Grecia con destinazione Montenegro. Nel 1999 le casse si sono ridotte a 395.820 (3.958 tonnellate); nei primi sette mesi del 2000 il totale ammonta a 60.286 casse di sigarette, che su base annua significano 103.344 casse (1.033 tonnellate): dunque, poco più di un decimo rispetto al 1998. Sembra comunque doverosa la cautela, per scoraggiare facili illusioni; in proposito si riportano le osservazioni rese al Comitato dal dott. Scelsi (43): « *Vi è stata, soprattutto, una fase di rifacimento dell'immagine grazie anche ai consigli che ha saputo e ha voluto dare Cuomo Gerardo ad alti esponenti delle istituzioni del Montenegro, preoccupato della situazione dell'agosto e (44) del settembre 1999 quando, su settimanali come Panorama e L'Espresso, si insistette moltissimo sulla compartecipazione o comunque su qualche forma di connivenza di settori degli apparati pubblici del Montenegro. In quel momento, abbiamo potuto registrare, per un verso, una grande preoccupazione di settori più consapevoli e più attenti delle autorità montenegrine, e per altro verso anche di Cuomo Gerardo, per allontanare dal Montenegro il sospetto di un coinvolgimento pieno. (...) per il Montenegro abbiamo dei dati certi, anche intercettazioni telefoniche, che dimostrano come le espulsioni degli italiani siano frutto di un intervento di Cuomo Gerardo sulle autorità del Montenegro, per la Grecia questo è assolutamente da escludere.* ».

Dunque, da uno dei magistrati più impegnati nel contrasto alle grandi organizzazioni contrabbandiere, titolare di una indagine che ha condotto allo svelamento documentato di complicità internazionali anche in ambiti giudiziari, proviene una chiave di lettura dei più recenti atteggiamenti del governo montenegrino che richiama il concetto di « ritirata tattica », più che quello di una resipiscenza attiva: la flessibilità propria del sistema del contrabbando non fa escludere che il Montenegro possa tornare quanto prima al ruolo centrale di base strategica, svolto così a lungo in passato. Ciò accadrà tanto più

(40) Nel breve volgere di pochi mesi, sono stati espulsi dal Montenegro e catturati al loro approdo in Italia una trentina di latitanti (tra i quali i brindisini Francesco Sparaccio e Carmine Taurisano, arrestati con il barese Donato Laraspata ed il napoletano Enrico Rispoli il 2 ottobre 1999; Maurizio Coffa e Giuseppe Tedesco, arrestati il 17 ottobre; Erminio Cavaliere e Domenico Coluccello, arrestati con i napoletani Diego Vastarella e Fabio Riso il 29 ottobre; Leonardo Cucinelli, arrestato con il barese Giovanni Sardella in 20 novembre; Massimo Buccolieri, arrestato l'8 dicembre; Marcello Cincinnato, arrestato il 22 dicembre; Fausto Conte, arrestato il 13 marzo 2000; Rocco Conte, arrestato il 22 marzo; Giovanni Leone, arrestato il 28 aprile; Oranzo Di Tano, arrestato con il napoletano Ciro Migliardi il 30 giugno. (cfr. doc. n.2228 DDA Lecce).

(41) Nelle provincie di Lecce e Brindisi, anzi, è segnalata addirittura l'interruzione dell'attività (compreso il commercio al minuto) vedi nota 27 ottobre D.D.A. Lecce mentre si sono registrati casi, seppur limitati, di vera e propria riconversione della manovalanza criminale dall'attività contrabbandiera a quella di trasporto di clandestini o, comunque, di favoreggiamento della immigrazione).

(42) Cfr.doc nr 2157 – OLAF.

(43) Cfr. resoconto stenografico dell'audizione del 13.07.2000 (pagg. 18 e 20).

(44)

facilmente quanto più a Occidente, e in particolare nell'UE, soprattutto sul piano politico, ci si accontenterà dei primi segnali di mutamento di rotta, senza esigere che essi si consolidino in un contrasto coordinato e collaborativo e senza condizionare l'invio degli aiuti al rispetto da parte di autorità finora colluse con le grandi organizzazioni criminali della soglia minima di legalità. Quello che l'UE deve esigere dal Montenegro è anzitutto l'estromissione dal proprio territorio di tutti i latitanti (e non soltanto dei più noti, o di quelli che non è utile trattenerne); quindi una seria bonifica dei porti, a cominciare da quello di Bar; più in generale, l'impostazione dell'import-export dei tabacchi sulle effettive (e per questo circoscritte) esigenze del mercato montenegrino, senza che quel territorio continui a essere terreno di transito per l'intero Mediterraneo. È ovvio che tale rispetto sarà tanto più probabile quanto maggiore sarà l'insistenza dei partner occidentali, a cominciare dall'UE, in questa direzione.

La necessità di privilegiare questa forma di ineludibile contrasto « a monte », frutto di accordi concreti e costantemente verificabili col Montenegro e con l'intera Federazione ex jugoslava, deriva, ancora una volta, dalle prudenti considerazioni degli addetti ai lavori. Come ricorda il dott. Scelsi (45), *« l'operazione Primavera e per altro verso le contingenze politiche internazionali (hanno) costituito un fattore di grande contenimento del flusso del contrabbando di sigarette, che negli ultimi mesi ha interessato le coste pugliesi, e in generale il territorio italiano. C'è da domandarsi cosa potrà succedere adesso che queste contingenze internazionali stanno in parte modificandosi ed anche l'operazione Primavera si sta modificando soprattutto nei suoi aspetti più vistosi, cioè la presenza di posti di blocco lungo le coste e nell'immediato entroterra pugliese. È vero che in questi mesi, visto che tali aspetti hanno costituito una forte remora per il contrabbando dal Montenegro, vi è stata la ricerca di soluzioni alternative, tra cui sicuramente la via della Grecia attraverso il contrabbando intra-ispettivo gestito da uomini che hanno maturato la loro esperienza in Montenegro e che appartengono a gruppi criminali pugliesi o sono stati in contatto con essi in qualità di fornitori. Questa possibilità però incontra dei limiti fisiologici nella stessa circostanza che la Grecia, con tutti i limiti propri di tante organizzazioni statuali, fornisce comunque collaborazione, quindi non può essere un'alternativa praticabile.*

Le ultime informazioni in possesso della Procura di Bari portano a ritenere che il contrabbando tenda a riproporsi dal Montenegro attraverso una presenza di italiani più massiccia rispetto ai mesi scorsi; secondo i dati forniti dal nostro rappresentante diplomatico al governo

(45) Il dott. Scelsi, ha affermato, altresì, come la Cassazione abbia convalidato, in sede cautelare, l'ipotesi di accusa « che abbiamo formulato alla Procura di Bari che ipotizza un accordo mafioso fra i vertici delle istituzioni montenegrine, i 4 broker internazionali del contrabbando con licenza di importare in Montenegro e i capi delle associazioni mafiose baresi e brindisine latitanti in Montenegro, ovviamente per un certo periodo storico che arriva fino al 1999; un accordo mafioso per l'introduzione in Puglia, attraverso il controllo delle aree di sbarco e di stoccaggio provvisorio ed il finanziamento di questo circuito criminale con l'esercizio di una serie disparata di attività illecite fatte dalle associazioni mafiose. Non siamo noi a dirlo, è la Cassazione, vi è un accordo, fatto con piena consapevolezza, fra esponenti del governo e titolari delle licenze di importazione ».

del Montenegro, si parla di 200 italiani in Montenegro con un permesso di soggiorno rilasciato senza che questi soggetti fossero in possesso di passaporto ed è segnalata anche una presenza di scafi (50-60) nel porto di Bar sicuramente superiore a quella degli ultimi mesi. Tutto questo porta a ritenere che, cessata la contingenza internazionale — per cui vi era un certo interesse da parte dei Montenegro a presentarsi come interlocutore credibile, a fronte dell'interesse della Repubblica federale a mettere in difficoltà politica il governo del Montenegro mostrando il carattere contrabbandiere di molte sue articolazioni economiche — e cessato l'aspetto più vistoso dell'operazione Primavera, si riproporrà senz'altro il tema del contrabbando dal Montenegro verso le coste pugliesi, dove le associazioni mafiose da sempre presenti sul territorio assumono il ruolo centrale di intermediazione ed interposizione nella fase dell'introduzione nell'Europa comunitaria dei tabacchi destinati al consumo locale pugliese, ai mercati meridionali, alle piazze del nord Italia o alla Spagna ed alla Gran Bretagna. «

A conferma delle preoccupazioni espresse dai magistrati pugliesi giungono le dichiarazioni rese dal Ministro delle Finanze sen. Ottaviano Del Turco nella seduta del 15/11/2000 alla Commissione Parlamentare Antimafia « Faccio osservare che in queste ore si stanno manifestando grandi interessi in altri Governi perché tutti cominciano a scoprire che il contrabbando di sigarette non è più solo una maledizione italiana. So quello che dico quando affermo che dall'altra parte dell'Adriatico ci sono carichi di sigarette che stanno per partire e si tratta di sigarette non destinate al mercato italiano, perché non si consumano nel nostro Paese, sono marche che abitualmente non vengono consumate dai fumatori italiani. So quel che dico quando affermo che questi marchi sono abitualmente fumati in Spagna ed in Inghilterra e quando affermo che si tratta di carichi di una consistenza mai conosciuta prima, per esempio nelle zone del Montenegro. Mai prima d'ora si era osservato — da parte di chi osserva con attenzione questi movimenti un simile quantitativo di pacchetti e di casse di sigarette stoccate dall'altra parte dell'Adriatico ».

A distanza di qualche mese dalla registrazione di queste considerazioni, l'operazione Primavera — che ha interessato una fascia circoscritta del territorio nazionale, senza essere accompagnata da una parallela pressione sui partner internazionali, e talora istituzionali, del contrabbando — è conclusa. La DDA di Bari, nell'elaborato di risposta al questionario della Commissione (46) riferisce la presenza, nel porto di Bar, di circa 20 scafi Supercorbelli e Supertermoli da 18 metri, ormeggiati dietro le navi da guerra della Marina serba. Il riassetto dello scenario organizzativo, ricompattato dopo lo stallo determinato dall'arresto di Gerardo Cuomo, fa immaginare una ripresa del contrabbando extraspettivo, se la sensibilità per la prima volta manifestata sul piano internazionale non dovesse conoscere continuità nei confronti del governo di Podgorica.

Deve quindi registrarsi uno spostamento territoriale del traffico di tabacchi lavorati. Le organizzazioni contrabbandiere, interrotti i flussi

(46) Cfr. doc. n.2245, citato.

di approvvigionamento destinati al Montenegro ed esaurite le scorte ivi disponibili, hanno indirizzato i rifornimenti verso altre aree geografiche (Bulgaria, Macedonia e, in particolare, Grecia), per la perpetrazione del contrabbando in forma essenzialmente intranspettiva. Le nuove rotte utilizzano:

i Paesi nord africani (Marocco, Tunisia e, da ultimo, l'Egitto, precedentemente non interessati a operazioni del genere) come basi di stoccaggio e di partenza verso la Spagna, la Francia e il Portogallo, che sono i nuovi luoghi di introduzione, consumo e transito delle sigarette, opportunamente occultate in container (falsamente attestanti il trasporto di merce a bassa incidenza fiscale);

la Grecia e la Croazia per il trasferimento verso i mercati nord europei, attraverso i porti italiani di Ancona, Bari e Brindisi, a bordo di traghetti in partenza da Patrasso, Corfù, Igoumenitsa, Spalato e Ragusa. La Grecia poi viene segnalata quale luogo di stazionamento delle «navi madri» adibite al rifornimento dei motoscafi presumibilmente diretti verso le coste calabre e salentine, nonché sede di cantieri navali dediti alla costruzione di motoscafi destinati al contrabbandieri (o strutture di assemblaggio di scafi altrove prodotti);

la Turchia e Cipro quali paesi di transito verso l'Europa Comunitaria (in particolare Francia, Belgio, Gran Bretagna e Italia) di t.l.e. contraffatti di produzione, in special modo di origine cinese, non controllata dalle società multinazionali produttrici di tabacchi. Quest'ultimo fenomeno si diffonde con estrema rapidità e rappresenta un concreto pericolo, in quanto le sigarette di fabbricazione cinese contano su costi di produzione competitivi, grazie all'utilizzo di tabacchi scadenti e di manodopera a basso costo;

il porto di Gioia Tauro, quale luogo di transito e di trasbordo di tabacchi di ogni provenienza da navi porta container e da altre motonavi per il successivo trasferimento verso il porto di Capodistria (che comunque rappresenta un'altra destinazione intermedia), ed il trasferimento finale, a bordo di altre imbarcazioni, in Montenegro o in Grecia, da cui vengono introdotte nel territorio nazionale attraverso metodologie extraispettive.

7. La posizione della Grecia nel contrabbando intranspettivo.

L'attuale scenario italiano del contrabbando fa constatare una significativa contrazione nel settore extraispettivo. Il settore intranspettivo, pur non confermando i picchi raggiunti nei primi mesi del 2000, si attesta su livelli di rilievo e nel periodo preso agosto – ottobre, mostra una tendenza al rialzo. Il grafico che segue evidenzia la tendenza del fenomeno nell'anno 2000 (47).

(47) I dati sono forniti ed elaborati dallo SCICO della Guardia di Finanza.

INSERIRE GRAFICO (ORIG. 56)

Le organizzazioni contrabbandiere, pur avendo adottato, nel recente passato, il trasbordo da navi madri a motoscafi con la diversificazione delle vie di introduzione dei tabacchi lavorati esteri sia sulla rotta tirrenica sia su quella adriatica, oggi concentrano l'attenzione sul traffico in forma intranspettiva. Nel breve periodo luglio – settembre 2000, nei porti di Trieste, Venezia, Ancona e Bari, a seguito di più interventi repressivi operati soprattutto dalla Guardia di Finanza, sono state sequestrate oltre 30 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Prendendo spunto da una specifica attività d'analisi svolta dallo SCICO su una base dati riferita ai sequestri di t.l.e. effettuati dal luglio 1999 all'ottobre del 2000, si constata come su un totale di 122 interventi repressivi, per complessivi kg. 530.180.120 di t.l.e. sottoposti a sequestro, 79 interventi hanno fatto sequestrare kg. 319.379.620 di tabacchi lavorati esteri giunti in Italia con motonavi e/o traghetti di linea provenienti da porti greci, viaggiando con documentazione doganale di copertura avente come mittenti società e ditte greche.

INSERIRE GRAFICO (ORIG. 57)

In particolare, nel periodo preso in considerazione, gli elementi raccolti hanno confermato che nell'89% dei casi il t.l.e. sequestrato di provenienza greca è risultato avere come porti d'imbarco quelli di Igoumenitsa e Patrasso, come evidenziato nel seguente grafico.

INSERIRE GRAFICO (ORIG. 58)

Ha riferito sul punto il dott. Capoccia che « *al momento sembra che il contrabbando intranspettivo con la Grecia e attraverso la Croazia in periodi di crisi con il Montenegro venga praticato in maniera molto forte. Abbiamo avuto dei sequestri (...), per cui non stiamo ipotizzando qualcosa, stiamo verificando un fenomeno. Si tratta, peraltro, di un meccanismo che, a mio avviso, è il futuro di questa organizzazione. Infatti, il grande clamore creato dai gravissimi episodi luttuosi che hanno investito il Salento, la reazione molto forte delle forze dell'ordine che ne è seguita, i rischi che vi sono e — aggiungo io — la copertura di tipo militare che ormai vi è sulle coste, per cui gli scafi bene o male vengono visti dai radar, fanno sì che il meccanismo intranspettivo con i camion, sostanzialmente, sia sicuramente non violento e molto più tranquillo. Creare un carico di copertura non comporta grandi problemi, né è difficile trovare una ditta destinataria inesistente, almeno fino a quando i nostri porti non verranno dotati di un sistema che permetta al terminale di controllare se veramente esista una ditta a Pamplona o se, invece, sia solo una cartiera. Questo tipo di meccanismo è molto più facile e, probabilmente, meno dispendioso del tenere gli scafisti in Montenegro e del rimessaggio degli scafi.*

Questa evoluzione organizzativa era stata anticipata dall'attività di *intelligence* degli organi polizia nazionali, che già sul finire del 1999 segnalavano come:

nelle acque internazionali intorno a Corfù stazionavano alcune « navi-madre » adibite al rifornimento di motoscafi, presumibilmente diretti verso le coste calabresi e salentine;

dai porti greci di Patrasso e Igoumenitsa partivano motonavi cariche di tabacchi lavorati esteri destinate, in base alla documentazione doganale, in Albania o Montenegro, e in realtà affiancate in alto mare da motoscafi veloci su cui verrebbero trasbordati i tabacchi; tali

motoscafi stazionano in genere nel porto greco di Sivota e, probabilmente, anche in quello di Preveza;

diversi cantieri navali dediti alla costruzione di motoscafi destinati al contrabbando (o strutture di assemblaggio di scafi altrove prodotti), sono stati spostati dall'Albania alla Grecia;

alcuni motoscafi sono stati avvistati in porticcioli turistici greci, ove stazionano senza incontrare particolari ostacoli.

Anche l'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) è stato sollecitato nel denunciare lo sviluppo della via greca del contrabbando. A seguito di una prima missione comunitaria di controllo in Montenegro, effettuata dall'OLAF nel 1996, furono acquisiti elementi che resero necessaria, per l'organismo comunitario, una successiva missione in Grecia. In tale contesto fu riscontrato dall'OLAF il coinvolgimento, nei traffici di contrabbando di diverse società greche e del Liechtenstein. È stato altresì segnalato il sequestro della M/N Marina, battente bandiera Cambogiana, avvenuto il 28/8/2000 nelle acque territoriali dell'isola di Creta con un carico di 27 containers di sigarette (138,5 tonnellate): l'imbarcazione, di tipo Ro-Ro, aveva a bordo camion carichi di sigarette in procinto di essere illecitamente sbarcati sull'isola.

Recenti fatti di cronaca confermano il ruolo primario che la Grecia ha in questo momento per le organizzazioni criminali dedite al contrabbando: esse hanno infatti collocato in quel territorio propri elementi di rilievo, evidentemente allo scopo di curare la direzione e la gestione dell'illecito traffico. Il 12 agosto 2000 a Varkiza, vicino ad Atene, è stato ucciso Saverio Benvenuto, originario di Mesagne (BR), uno dei « ragionieri » di Francesco Prudentino; ad Atene è stato successivamente catturato il latitante di camorra Saverio Bacco, ritenuto in contatto con le organizzazioni contrabbandiere campane. Il 23 dicembre 2000 Francesco Prudentino è stato arrestato a Salonico, dove viveva in un appartamento della periferia cittadina (48).

Della Grecia ha riferito al comitato il dott. Bufo, il quale, nell'audizione del 13 settembre 2000, ha esposto i contenuti essenziali di una indagine da lui coordinata, che ha consentito di individuare la presenza di scafi contrabbandieri nell'isola di Corfù: « *Le indagini sono partite con una rogatoria che aveva per oggetto il sequestro di scafi situati a Corfù (sostanzialmente contro Corbelli, quale costruttore di questi scafi, e contro altri soggetti da identificare). L'identificazione dei soggetti ai quali appartengono questi scafi non è facile, però dalle indagini tecniche (condotte, si può dire, ormai da cinque anni in maniera continua) sono state ricavate conversazioni che facevano riferimento a quegli scafi. Mi riferisco in particolare a conversazioni riconducibili ad un latitante, Benvenuto Saverio (successivamente ucciso in Grecia, alla metà di agosto), il quale parlava di questi scafi. (...) Benvenuto Saverio*

(48) Si dirà in prosieguo del caso di Prudentino Albino arrestato a Patrasso nell'autunno del 1999, scarcerato a dicembre dello stesso anno e riarrestato sempre a Patrasso in data 10.01.2001.

era sicuramente un braccio destro, un collaboratore di Prudentino Francesco. Probabilmente rappresentava il trait d'union tra le organizzazioni prettamente contrabbandiere e la sacra corona unita. Quest'ultima riscuote tangenti sul traffico di sigarette. Sicuramente le organizzazioni contrabbandiere sono contigue, però svolgono un'attività peculiare (per quanto posso aver appreso dalle indagini); i contrabbandieri si considerano diversi dagli aggregati a formazioni mafiose: si ritengono imprenditori, per così dire. D'altra parte trattandosi di un'attività illecita, ovviamente è più facile riscuotere dai contrabbandieri una parte degli enormi proventi. Probabilmente Benvenuto Saverio era il tramite; forse l'esito della vicenda è dovuto ad un regolamento di conti per il mancato pagamento di qualche pendenza relativa a sbarchi. In certe intercettazioni si diceva che bisognava pagare per 120 sbarchi, il che significa che i conti vengono fatti in maniera molto precisa e attenta.»

Ma l'interesse del mondo del contrabbando per il territorio greco non è una novità. Sin dai primi anni '90, la Grecia e l'Albania erano utilizzate quali principali basi di partenza per il contrabbando extrai-spettivo. La Grecia, inoltre, costituisce da sempre territorio di transito di tabacchi lavorati provenienti, a mezzo container, direttamente da Cipro, ovvero, a bordo di camion, dalla confinante Bulgaria. Il suo territorio è particolarmente idoneo a fornire asilo ai trafficanti illegali di tabacco, a causa della caratteristica configurazione delle sue coste, ove sono presenti numerosi porti, anche di piccole dimensioni, e per la tradizione marinairesca di quel popolo, che continua a fornire un nutrito numero di comandanti di navi di esperienza, disposti ad operare per le organizzazioni delinquenziali specializzate nel contrabbando via mare. Si è già detto dello spostamento in territorio greco dei motoscafi prima stazionanti in Montenegro e, altresì, delle segnalazioni concernenti l'installazione di attività cantieristiche nei porti della Grecia ad opera di organizzazioni dedite a fornitura dei mezzi marini alle associazioni contrabbandiere. Osserva il dott. Scelsi: «*Probabilmente occorre insistere attraverso i nostri organi istituzionali ed anche attraverso l'OLAF per una più forte partecipazione delle autorità giudiziarie elleniche che hanno questa possibilità – credo che lo SDOE le abbia – nel comune contrasto alle attività di contrabbando, anche perché ci risulta che a queste attività in Grecia potrebbero essere interessate organizzazioni criminali dell'Est europeo, che non sono più a questo punto i montenegrini o soltanto loro, ma addirittura mafie più lontane, che forse anche per una comune conoscenza della lingua possono muoversi più agevolmente. Penso sia molto importante riuscire a convincere le autorità giudiziarie e di governo elleniche ad una maggiore collaborazione in questo settore».*

Qual è oggi lo stato della collaborazione offerta dalle autorità greche? A tale specifica domanda il dott. Bufo ha denunciato, in un quadro generale di soddisfazione per gli esiti di talune rogatorie, un supporto carente da parte della polizia di Patrasso: «*Abbiamo collaborato in particolare con le capitanerie di porto di Corfù e di Preveza. A Corfù la collaborazione è stata al massimo grado, anche da parte della polizia. Probabilmente sentono fortemente il problema: si vedono come la porta della Grecia ed hanno l'Albania a pochissimi chilometri. D'altra parte su un'isola è anche più facile riuscire ad individuare tutte le*

possibili infiltrazioni. La nostra richiesta di collaborazione è stata dunque ben accolta ed abbiamo collaborato molto positivamente: l'autorità giudiziaria ci ha fornito molte informazioni, consegnandoci atti relativi a sequestri e ad arresti avvenuti nei mesi precedenti (arresti anche di persone riconducibili agli scafi). Direi che altrettanto è accaduto con Preveza, anche se per ora dobbiamo ancora coltivare la rogatoria per acquisire altro materiale al fine di portare gli scafi in Italia. I primi quattro scafi si trovano già in Italia, a Marina di Carrara. (...) Devo dire invece che la polizia di Patrasso (dove sicuramente si trovano insediamenti di latitanti pugliesi o comunque di contrabbandieri) ha dato la sensazione di non voler collaborare per un'eventuale azione finalizzata all'individuazione di questi soggetti; quando siamo stati in loco non avremmo disdegnato di approfondire aspetti che potevano essere utili per altre situazioni ».

La realtà del porto di Patrasso è oggettivamente illustrata dai dati prima indicati: quel sito doganale rappresenta una delle principali vie d'introduzione dei tabacchi di provenienza greca o in transito per la Grecia nel mercato clandestino italiano ed europeo. È il caso di ricordare che la DDA di Ancona ha denunciato l'assenza di risposta alle rogatorie seguite ai quotidiani sequestri di tabacchi operati in quella sede, documentandola con la seguente tabella (49).

(49) Cfr. documento nr.2141 del 5 ottobre 2000.

INSERIRE TABELLA (ORIG. 62-64)
(G/INDESIGN/DOC23/DOC23N56/TABELLA62)

8. *Esiti della missione ad Atene del Comitato.*

Si è quindi resa opportuna una missione del Comitato in Grecia: essa si è svolta ad Atene il 20 e 21 novembre 2000. Al di là delle valutazioni di merito che saranno svolte in seguito, la Commissione segnala non solo l'ospitalità manifestata dalle varie istituzioni elleniche con le quali si sono svolti i colloqui, ma pure la disponibilità a discutere con franchezza dei problemi che hanno motivato la missione, e il livello autorevole degli interlocutori, ben oltre ciò che in un primo momento era stato concordato. La delegazione ha incontrato il Comandante della Guardia Costiera Ellenica, Ammiraglio Sirigos, il quale ha riferito dati che confermano il quadro delle valutazioni fin qui riassunte sull'argomento: nel 1998 c'è stato il sequestro di 1.260.000 pacchetti di sigarette, 3 navi, un veicolo, con 22 persone arrestate. Nel 1999 sono stati sequestrati 7.600.000 pacchetti, 12 navi e 6 veicoli, e arrestati 84 mercanti di sigarette. Nella sola prima parte del 2000 i pacchetti sequestrati ammontano addirittura a 15.300.000, le navi salgono a 17, due i TIR sequestrati e 130 i contrabbandieri arrestati. Peraltro, l'intercettazione delle navi è avvenuta interrompendo rotte verso l'Italia, come ha dichiarato lo stesso Ammiraglio Sirigos.

Quanto alle rotte del contrabbando, ben note all'autorità ellenica, l'Ammiraglio Bovulgaris, Direttore del dipartimento di sicurezza della Guardia Costiera, ha riferito che « le sigarette vengono caricate nei porti della Bulgaria per poi essere scaricate in Grecia e Italia. Si tratta, per la precisione, di sigarette greche che vengono trasportate in Bulgaria da dove partono per Grecia e Italia, con navi battenti bandiera ucraina e con equipaggio ucraino. Tutti questi carichi sono a prima vista legali. Abbiamo esempi a Patrasso e Igoumenitza di carichi legalmente dichiarati riferibili ad una impresa di Bar nel Montenegro. Queste navi lasciano i suddetti porti per andare a Nord, a Bar e in Albania, pur non arrivando mai a destinazione in quanto in acque internazionali c'è lo scambio della merce con altre imbarcazioni ».

La « debolezza » dei porti di Igoumenitza e Patrasso è stata confermata dalla stessa Guardia Costiera, i cui comandanti hanno ammesso l'impossibilità di sottoporre a verifica globale i TIR in partenza da Patrasso, anche per l'utilizzo di complesse metodologie d'occultamento delle merci oggetto dei traffici illeciti. Vi è da aggiungere con una certa preoccupazione quanto hanno dichiarato in proposito i deputati ellenici incontrati dalla delegazione della Commissione nella sede del Parlamento: i deputati, della maggioranza e delle opposizioni, Markoianakis, Regouzas, Ioannidis, Kanelli, Innakis e Thomopoulos. Alla esposizione dei dati forniti dalla DDA di Ancona, a titolo esemplificativo della carenza di controlli nei porti appena menzionati, più d'un parlamentare ha osservato che ciò che rende competitivo il porto di Patrasso — e rappresenta al tempo stesso fonte di introiti per quel polo di interscambio e per l'importante realtà economica che ruota attorno a esso — è costituito dal fatto che un TIR è in grado di uscire dall'autostrada che lambisce il porto e di arrivare sul traghetto nel giro di pochi minuti. Sottoporre a controllo, anche solo per campione, gli autocarri equivarrebbe a provocare attese e file

2 chilometriche. È una logica stringente, che ha il solo limite di adoperare criteri di valutazione riferiti esclusivamente al vantaggio economico; poiché, anche in coerenza con questa logica, i carichi di t.l.e. di contrabbando arrivano in Italia (e non solo in Italia) nei quantitativi che la tabella riportata in precedenza — riferita al solo porto di Ancona — denunciano, viene da chiedersi se la comune appartenenza all'UE non debba spingere le autorità e le istituzioni elleniche a considerazioni ulteriori, rispettose anzitutto della sicurezza all'interno dell'Unione, oltre che mirate a garantire gli interessi finanziari dell'intera Comunità. Non si comprende, in altri termini, per quale ragione sia del tutto ammissibile che la Guardia di Finanza impieghi uomini, mezzi ed energie in attività di controllo nei porti italiani di arrivo, provocando inevitabilmente ritardi nella circolazione delle merci di ogni singolo porto italiano, e invece ciò non debba avvenire a monte, nei principali porti greci (50).

L'assenza di una seria cooperazione su questo fronte rischia di indebolire fortemente qualsiasi azione coordinata di contrasto, finisce per gravare soltanto su taluni dei partner, e — in presenza di controlli attenuati derivanti dalla comune appartenenza all'area Schengen — favorisce le organizzazioni criminali, le quali non a caso hanno individuato non più in uno Stato extra UE come il Montenegro, bensì in uno dei 15 Stati aderenti all'Unione, una sorta di « ventre molle », che ben si presta alle nuove strategie di immissione dei t.l.e. di illecita provenienza.

L'incontro fra la delegazione della Commissione antimafia e la delegazione del Parlamento ellenico si è comunque rivelata utile, perché ha fatto constatare negli interlocutori una limitata coscienza della gravità del fenomeno del contrabbando e della centralità della Grecia nell'attuale contesto internazionale, nel quadro di una valutazione non decisamente preoccupata della consistenza e della pericolosità delle associazioni criminali operanti in Grecia. I parlamentari greci hanno fatto riferimento alla severità del loro quadro normativo in tema di repressione del contrabbando, aggiungendo che un progetto di legge, attualmente all'esame del Parlamento, imporrà alle case produttrici l'obbligo di indicare gli estremi identificativi di ciascuna partita di sigarette commercializzata. Secondo il deputato Kanelli, poiché la Philip Morris è in Grecia uno dei maggiori sponsor di manifestazioni culturali e sportive, vi è una certa difficoltà a convincere l'opinione pubblica della pericolosità del contrabbando: per questo non deve meravigliare se la Grecia rappresenta per molti un « paradiso » utile per accumulare ricchezza.

La delegazione parlamentare ha inoltre fornito dati di particolare interesse in relazione ai volumi della produzione e della commercia-

(50) La stessa occasionale attività di cooperazione con la Guardia di Finanza attraverso l'invio di informazioni relative alle liste di imbarco dei traghetti provenienti dalla Grecia, propedeutiche ad un'analisi preventiva, (c.d. risk analysis), conferma un livello di collaborazione poco efficace. Tali procedure, volte ad intensificare i controlli dei traghetti di linea utilizzati per il trasporto di camion, sono state attuate esclusivamente in sette occasioni, nel corso dell'esecuzione della c.d. operazione pilota, svoltasi dal 12 al 17 luglio 1999.

lizzazione del tabacco lavorato: è così emerso che in Grecia esistono cinque grandi industrie di tabacco che lavorano anche su licenza della Philip Morris. Il consumo interno è per il 66% di marche greche e per il restante 34% di marche straniere. All'esportazione è destinato il 75% delle marche straniere prodotte in Grecia e il 35% di marche greche. Quanto ai sequestri effettuati, a fronte di un 7% (51) sequestrato su strada, vi è un 93% sequestrato in mare su mezzi battenti bandiera straniera. Il dato delle esportazioni è particolarmente significativo: come risulta dalle tabelle (52) fornite dalle Autorità greche, nel periodo 1999-2000 il totale esportato verso paesi della U.E ammonta a circa 21.500.000 pacchetti, contro i circa 790.000.000 pacchetti esportati nello stesso periodo verso paesi terzi. La notevole sproporzione lascia fondatamente ipotizzare che gran parte delle sigarette formalmente dirette a paesi terzi raggiunga in realtà in modo illegale i più ricchi paesi europei; l'ipotesi assume consistenza di realtà se si pensa che fra gli Stati destinatari delle Marlboro fabbricate in Grecia compaiono il Bourghina Fasou o l'Arzebaigian (ciò è stato riferito dall'on. Kanelli), il cui consumo di tabacco è presumibilmente minimo rispetto al quantitativo che appare essere diretto loro.

Va infine rilevato che nessuno dei parlamentari incontrati ha mostrato di conoscere l'iniziativa giudiziaria promossa dalla Commissione Europea contro la Philip Morris e la Reynolds, per il loro presunto coinvolgimento diretto nella illecita attività del contrabbando: eppure l'iniziativa, ampiamente pubblicizzata dai mezzi di comunicazione di tutta Europa, risale ad appena due settimane prima dell'incontro fra le delegazioni italiana e greca, e risulta adottata dalla Commissione UE, al cui interno è rappresentata pure la Grecia. La sorpresa cresce allorché si scopre che né il Ministro per l'Ordine Pubblico e i suoi più stretti collaboratori, né il Segretario generale del Ministero della giustizia Assimadis, né il procuratore generale Nikouloudis, Presidente della Commissione sul riciclaggio e il crimine organizzato e delegato ai rapporti con l'Italia, che sono stati incontrati dalla delegazione della Commissione antimafia, si sono mostrati informati dell'iniziativa della Commissione UE.

Giorgios Kannelopoulos, responsabile del Dipartimento contro la criminalità economico-finanziaria (SDOE) (53), ha ribadito alla delegazione italiana i termini della collaborazione offerta dalle autorità greche, e ha illustrato il quadro normativo ivi vigente, sottolineandone l'estrema rigidità, e segnalando uno specifico progetto di legge, attualmente in discussione presso il Parlamento ellenico, teso a inasprire ulteriormente il regime sanzionatorio. L'alto funzionario ha riconosciuto la rilevanza strategica della Grecia e dell'Italia quali principali paesi di transito dei flussi di tabacchi di contrabbando diretti verso i

(51) Significativo della non particolare efficacia dei controlli su strada: eppure le rotte segnalate dalle stesse Autorità greche indicano percorsi che prima di giungere ai porti percorrono lunghi tragitti nel territorio della Grecia (ad es. dalla Bulgaria).

(52) Vedi la documentazione di cui al prot.14896 del 30 novembre 2000.

(53) Tale organismo ha fra i suoi obiettivi la lotta all'evasione fiscale ed al contrabbando, per tali specifici aspetti collabora con Polizia, Guardia Costiera, Europol, taluni Ministeri greci e Istituzioni comunitarie.

mercati del Nord Europa, confermata — quanto alla Grecia — dalla presenza, nella parte settentrionale del territorio, di depositi clandestini di sigarette provenienti dalla Bulgaria, e ha invocato un più diretto coinvolgimento finanziario dell'Unione europea nei programmi di potenziamento dei mezzi di contrasto. Tale ultima considerazione, che è stata esposta anche dai parlamentari ellenici, per i quali è necessario potenziare con tecnologie moderne le strutture di controllo dei porti greci, appare alla Commissione condivisibile sul piano teorico, ma da verificare sul terreno dei fatti: in altri termini, un conto è avviare un contrasto continuativo e coordinato con gli altri Stati interessati dal fenomeno; un conto è rinviare l'azione di qualsiasi provvedimento che abbia caratteri di organicità e di articolazione territoriale non occasionale, in attesa degli aiuti provenienti da Bruxelles. Dai colloqui intercorsi la seconda opzione appare essere la più verosimile. Kannellopoulos ha anche illustrato i dati relativi ai sequestri di tabacchi effettuati in Grecia, precisando che rappresentano il frutto di un incremento dei traffici ma anche di una più severa azione di contrasto (54).

Il Ministro dell'Ordine pubblico ha illustrato i risultati delle iniziative contro il contrabbando di quella Amministrazione. Confermando l'esistenza di magazzini di sigarette nel nord della Grecia, in prossimità del confine con la Bulgaria, egli ha condiviso la necessità di un maggiore impegno, esistendo problemi di corruzione della polizia del nord della Grecia. Il sequestro dei mezzi nella Grecia del nord ha evidenziato un contrabbando verso l'interno esercitato prevalentemente da greci di origine russa. Nel corso dell'incontro, collaboratori del ministro hanno riferito dell'arresto presso il porto di Patrasso, nel novembre 1999, di Albino Prudentino, un latitante italiano. Per l'estradizione le procedure prevedono un periodo massimo di 40 giorni per proporre la relativa richiesta: ciò non è avvenuto nel caso di Albino Prudentino, che pertanto è stato scarcerato dalle Autorità greche.

Giova soffermarsi su tale vicenda, in ordine alla quale il Comitato ha chiesto e ottenuto documentazione dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Lecce e dal Ministero della giustizia. Da essa si ricava che Prudentino Albino, arrestato a Patrasso il 10.01.2001, era già stato tratto in arresto dall'Interpol, sempre a Patrasso, in via provvisoria, ai fini della estradizione, il 16.11.1999. Il primo arresto era avvenuto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi il 15.1.1998, in quanto indagato di aver organizzato un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, di corruzione e di contrabbando di ingenti quantitativi di t.l.e.. Il 16.11.1999, l'Interpol aveva sollecitato al Ministero della Giustizia italiano l'invio per via diplomatica, nei prescritti 40 giorni dall'arresto, della documentazione necessaria per definire l'estradizione. Il Ministero della Giustizia aveva però inviato la domanda di estradizione

(54) In Grecia, secondo lo SDOE, nei primi 10 mesi del 2000 sono state sequestrate 9 navi; mentre in tutto il 1999 sono state 7. Quanto ai corpi di polizia impegnati nella materia sono stati indicati le Dogane, lo SDOE, la Guardia Costiera e la Polizia, tutti coordinati dall'autorità doganale.

all'Ambasciata italiana di Atene (dopo averne fatto eseguire la traduzione), perché a sua volta la consegnasse all'Autorità greca, soltanto il 21.12.1999: l'inoltro era stato disposto — come ha precisato il ministero in una nota alla Commissione antimafia — « a mezzo corriere privato (DHL), come avviene nei casi di urgenza quando non è disponibile il corriere diplomatico, in quanto detto corriere si impegna a consegnare il plico in Europa entro ventiquattro ore ». La domanda e la relativa documentazione sono state effettivamente consegnate alla nostra Ambasciata di Atene il 29.12.1999. Ma il 27.12.1999 la Corte di Patrasso aveva liberato Prudentino Albino per decorrenza dei termini previsti dalla Convenzione europea di estradizione. Prudentino Albino si era immediatamente dato alla latitanza, terminata il 10.1.2001. Il fatto è di particolare gravità, perché — di fronte a quello che è ritenuto uno dei più pericolosi organizzatori del traffico internazionale di tabacchi — il ministero della Giustizia ha impiegato ben 34 giorni per formulare la richiesta di estradizione, poi disinteressandosi delle sorti della stessa. L'importanza della richiesta avrebbe preteso che il relativo iter fosse seguito fino alla conclusione: che, quindi, lo stesso ministero si fosse assicurato dell'avvenuta ricezione — nelle 24 ore assicurate dal corriere privato — del plico da parte della nostra Ambasciata, tanto più che mancavano appena 5 giorni alla scadenza del termine e si era in periodo prefestivo, con facile previsione di ritardo nelle consegne.

L'episodio va richiamato perché oggi è indispensabile assicurare i tempi più celeri per non ripetere la stessa vicenda con il medesimo Prudentino Albino.

Ma è contestualmente necessario accertare le ragioni del colpevole ritardo di un anno fa e capire se il o i responsabili all'interno del ministero della Giustizia sono stati individuati — il che non dovrebbe essere difficile — e sanzionati per la loro condotta. Tale accertamento è tanto più opportuno in quanto i mass media (come la Repubblica dell'11.01.2001) hanno dato notizia, sia pure senza avere a disposizione tutti gli elementi del caso, di ipotesi di corruzione, ricavabili da verbali di intercettazione telefoniche, da parte dei Prudentino nei confronti di autorevoli esponenti delle istituzioni.

PARTE SECONDA***Il contrabbando in Italia****1. Costi e guadagni, leciti e illeciti.*

In Italia i tabacchi sono gravati da un'imposta di consumo, che prende il nome di « accisa » ed è conglobata nel prezzo finale di vendita al pubblico. Il costo finale per il consumatore è, inoltre, influenzato dall'imposta sul valore aggiunto e dall'aggio spettante al rivenditore. In tal modo il prezzo richiesto dal produttore, compresi gli oneri di distribuzione, ammonta a circa il 12% del prezzo di vendita al pubblico. Aggiungendo l'aggio del tabaccaio che è pari al 10%, il restante 78% è costituito dal carico fiscale, a sua volta ripartito tra l'accisa — che incide per il 58% — e l'I.V.A. con aliquota al 20%. Un chilogrammo convenzionale di sigarette, corrispondente a 50 pacchetti, vendute al pubblico al prezzo di 5.500 lire il pacchetto, ammonta a 275.000 lire, di cui 214.500 lire rappresentano la fiscalità applicata (159.500 lire di accisa + 55.000 lire di I.V.A.), 27.500 lire l'aggio del rivenditore e 33.000 lire il prezzo richiesto dal fornitore: oltre i tre quarti del prezzo pagato dal consumatore è incamerato a titolo di imposte dallo Stato.

Sul mercato clandestino il chilogrammo convenzionale ha un costo d'acquisto, presso i depositi esteri, oscillante tra le 45.000 e le 78.000 lire, cui corrisponde un prezzo al minuto, per il consumatore finale, compreso tra le 150.000 e le 175.000 lire (3.000/3.500 lire al pacchetto). Dunque, la differenza tra i due valori — quello di acquisto e quello di vendita — sul mercato clandestino varia in una forbice compresa tra 130.000 lire/kg. (vendita a lire 175.000/kg. — acquisto a lire 45.000/kg.) e 72.000 lire/kg. (vendita a lire 150.000/kg. — acquisto a lire 78.000/kg) (55). L'alta incidenza fiscale renderebbe quindi inutile l'abolizione del monopolio per arginare il contrabbando (56), proprio perché la forbice tra prezzo legale e illegale — così elevata da incoraggiare l'acquisto di t.l.e. di contrabbando — è conseguenza del carico fiscale e non del monopolio.

Solo una defiscalizzazione dei prodotti, tale da rendere non più giustificati dal punto di vista economico i costi delle organizzazioni criminali, potrebbe eliminare il contrabbando: il che non vuol dire che un'ipotesi del genere sia facilmente praticabile. Le imposte gravanti sulle sigarette, in tutte le nazioni del mondo assolvono a funzioni distinte, di carattere economico e di natura sociale: i tabacchi sono beni di largo consumo, in grado di fornire un elevatissimo gettito per le casse dello Stato; al tempo stesso, si tratta di beni non di prima necessità, anzi dannosi per la salute, sì che l'elevata tassazione viene giustificata come strumento di dissuasione dal consumo (57). Nell'ul-

(55) Cfr. Doc. Nr. 2158.

(56) Cfr. DOC N. 2244 Risposta al questionario della DNA.

(57) L'organizzazione mondiale della Sanità spinge in modo autorevole a che i Governi usino la leva fiscale per limitare i consumi di tabacco ma i risultati non sempre sono corrispondenti ai desiderata. In Inghilterra le sigarette, proprio in conseguenza dell'alta incidenza fiscale, hanno raggiunto un prezzo così elevato da scoraggiare i consumi e da favorire il contrabbando, esercitato — manco a dirlo — dalle organizzazioni italiane.

timo decennio, a fronte di un calo dei consumi del 10%, l'importo delle vendite di tabacchi lavorati, al netto dell'aggio spettante alle rivendite, è aumentato di circa il 90% (a valori correnti), grazie a un aumento dei prezzi al dettaglio, che, per le due marche di sigarette di riferimento — MS e Marlboro — si è tradotto in un innalzamento del prezzo rispettivamente del 110% e del 90%.

Quanto ai consumi illegali, non esistono ovviamente dati obiettivi. Secondo stime congiunte della Guardia di Finanza, dei Monopoli e della Federazione Italiana Tabaccai, che tengono conto del dato statistico che i sequestri giudiziari colpiscono solo il 10% del prodotto statistico che i sequestri giudiziari colpiscono solo il 10% del prodotto contrabbandato, il quantitativo di t.l.e. illecitamente immesso, nel 1997, sul mercato italiano sarebbe stato pari a circa 11 milioni di chilogrammi di sigarette: esso rappresenterebbe il 5% del consumo globale e il 15% di quello legale.

Tenuto conto che per ogni chilogrammo di tabacchi di contrabbando l'erario viene danneggiato per 214.500, mentre l'esercente (tabaccaio) subisce un mancato ricavo di 27.500, è semplice rilevare, ad esempio, che i quantitativi sequestrati nel corso del 1998 dalla Guardia di Finanza — circa 1.700.000 kg — hanno evitato un danno erariale di circa 350 miliardi ed un danno commerciale di oltre 45 miliardi lire. Per il 1998 il volume di affari del contrabbando è stato stimato dalla Direzione dei Monopoli in 3.800 miliardi: dunque, le minori entrate fiscali sono quantificabili in lire 3300 miliardi. Nel 1999 le entrate derivanti dalla tassazione dei tabacchi sono aumentate di 1.203 miliardi, rispetto ai quali 300 miliardi provengono dall'aumento dei prezzi ma ben 900 miliardi sono dovuti all'incremento del volume delle vendite legali (5,5% in più, pari a 5 milioni di chilogrammi). Il maggiore incremento nel 1999 è avvenuto in coincidenza della guerra dei Balcani, che ha reso più difficili le rotte sull'Adriatico. Nei primi mesi del 2000 l'andamento positivo delle vendite legali è continuato, pur non raggiungendo i livelli del primo semestre 1999: vi sono state maggiori vendite per 2,2 milioni di chilogrammi con un maggiore gettito di 385 miliardi.

Complessivamente negli ultimi diciotto mesi il mercato legale in Italia ha recuperato al contrabbando oltre 7 milioni di chilogrammi, con una maggiore entrata di circa 1300 miliardi, ed ha comportato la sottrazione di risorse alla criminalità per circa 1500 miliardi (58).

L'ammontare dei tributi annui complessivamente evasi è, comunque, elevato. Inoltre, dall'esame statistico dei sequestri eseguiti, compreso il consumato in frode (59), deriva che il contrabbando di sigarette alimenta una enorme economia sommersa. La gran parte dei profitti derivanti dal traffico di t.l.e. finisce, comunque, nelle mani degli organizzatori di primo e di secondo livello (60), i quali d'altro

(58) I dati sono contenuti in uno studio consegnato alla Commissione dal Direttore dei Monopoli Dott. Vittorio CUTRUPI, all'esito della sua audizione dinanzi al Comitato in data 19 luglio 2000. Sugli stessi risultati si è ampiamente soffermato il Ministro delle Finanze Ottaviano Del Turco nel corso della sua citata audizione davanti al plenum della Commissione.

(59) Per consumato in frode si intende il quantitativo di sigarette immesso illegalmente in consumo nel territorio dello Stato, nei casi in cui il sequestro in flagranza di reato non sia stato possibile.

(60) Vedi quanto esposto nella prima parte della Relazione.

canto devono provvedere anche al pagamento di una quota alle associazioni criminali mafiose che consentono il regolare andamento dei traffici. Analizzando i compensi all'interno dell'organizzazione contrabbandiera, sulla scorta delle informazioni delle forze di Polizia, risulta una distribuzione, per ogni carico di circa due miliardi, dai cinque milioni a viaggio per lo scafista alle 800.000 lire per il conduttore dei blindati (il doppio in caso di speronamento), alle 150.000 lire per lo scaricatore, fino alle 100.000 lire per la sentinella lungo la strada (61). Proprio gli interessi economico-finanziari rendono il settore del contrabbando di sigarette particolarmente « appetibile » per le organizzazioni criminali e, principalmente, per quelle al cui vertice si collocano i nostri connazionali. Tali motivazioni hanno spinto sin dalle origini la criminalità organizzata a interessarsi di questo settore, trovandovi una importante fonte di finanziamento. Il contrabbando in Italia è diffuso e ramificato, anche se assume connotazioni diverse secondo le aree geografiche e le relative situazioni economiche.

Nell'Italia settentrionale, pur raggiungendo volumi di traffico ragguardevoli, coinvolge un numero limitato di cittadini e impiega una nutrita schiera di extracomunitari nel settore della vendita al dettaglio. Nell'Italia Meridionale, invece, gli addetti sono molto più numerosi, e in talune zone, come la città e la provincia di Brindisi e la città di Napoli, arrivano a coinvolgere intere famiglie, che trovano in tale attività l'unico mezzo di sostentamento (62): nel 1995, nella sola provincia di Brindisi, il contrabbando sosteneva oltre cinquemila famiglie, con un giro di affari di circa 1000 miliardi di lire, cifra ragguardevole, considerato che il PIL della provincia ammontava a 7000 miliardi.

Le ragioni dell'incremento del contrabbando in Italia sono molteplici. L'attività delinquenziale nella fase della vendita al dettaglio si svolge, spesso, sotto l'occhio indulgente della collettività: il reato di contrabbando, affondando le proprie radici storiche, economiche e sociali in un contesto evolutivo tipicamente meridionale, ha rappresentato per anni una sorta di « professione onesta », che non suscita riprovazione morale, dettata dalla « necessità » di assicurare la sopravvivenza o il mantenimento della famiglia. Tale concezione è stata amplificata dai ricorrenti cicli di crisi economica (della Puglia e della Campania, in particolare), che hanno esasperato i già gravi problemi legati all'occupazione, diffondendo un senso di sfiducia nelle istituzioni, e nel contempo investendo il contrabbando di sigarette di un ruolo para-assistenziale, surrogatorio delle annose carenze dello Stato. A ciò ha corrisposto la forte domanda di sigarette di contrabbando, per la convenienza economica di un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello legale. Queste forme di consenso oggi appaiono in calo, anche perché emerge l'osmosi, consolidata nel tempo, tra il mondo del contrabbando e quello della criminalità organizzata.

(61) Ciò trova conferma, oltre che nelle informazioni della DDA di Bari, anche in quanto dichiarato dal Dott. Capoccia (D.D.A. di Lecce): « Questo è un dato che per noi emerge chiarissimo. Il meccanismo finanziario del basso livello distributivo delle sigarette è elementare: troviamo somme anche ingentissime in contanti di piccolissimo taglio, perché realtà il denaro proviene dalla vendita per strada; ci sono buste di plastica e contengono anche 300-400 milioni banconote da 5 mila e da 10 mila lire ».

(62) Così, la Relazione della Commissione presieduta dall'On. Tiziana Parenti, redatta in seguito al sopralluogo effettuato in Puglia nei giorni 31 maggio 1 giugno 1995.

L'azione quotidiana di contrasto nei confronti del contrabbando è stata in passato troppo spesso distratta, disarticolata e incapace di cogliere la portata complessiva del fenomeno. Troppo spesso le forze di polizia, anche per le incalzanti emergenze criminali, si sono accontentate del sequestro di t.l.e., rinunciando a cercare a ritroso i canali di distribuzione. Troppo spesso l'autorità giudiziaria considera i contrabbandieri come delinquenti poco pericolosi. Le sanzioni, irrogate dopo anni dai fatti, difficilmente vanno di là da una pena pecuniaria, di regola inevasa. L'inasprimento delle pene per i fatti più gravi, voluto dalla legge 18 gennaio 1994 n. 50, non ha determinato un significativo mutamento applicativo: assai raramente un soggetto sorpreso con di chilogrammi di t.l.e. viene sottoposto a una misura cautelare coercitiva. Emblematico il caso del contrabbandiere di Torre Annunziata che, nel settembre 1999, con la vettura carica di t.l.e., ha travolto sull'autostrada Bari-Napoli due sposi che procedevano a bordo di una motocicletta: è stato subito posto agli arresti domiciliari, nonostante la gravità del fatto, i suoi precedenti e il clamore destato nell'opinione pubblica.

Vi è pure un deficit nell'utilizzazione degli strumenti offerti dal legislatore per contrastare le organizzazioni criminali di stampo mafioso. L'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e lo svolgimento di accertamenti bancari a carico di personaggi o sodalizi malavitosi attivi nel settore del t.l.e. sono infrequenti (63).

Le risposte che gli uffici giudiziari hanno fornito al questionario proposto dal Comitato conferma la esiguità delle iniziative in questo settore e la diffusa sottovalutazione del problema: esattamente il contrario di ciò che ci si attende in presenza dell'alta redditività del contrabbando e della consistenza delle ricchezze costituite con i suoi proventi.

2. I personaggi.

Nel trasporto e nella vendita all'ingrosso di t.l.e. nel territorio dello Stato sono impegnate numerose organizzazioni criminali. Una « mappa » aggiornata delle stesse deve tenere conto della loro particolare flessibilità. Il traffico di tabacchi verso l'Italia viene organizzato da dieci figure principali, alcune delle quali già citate in quanto protagoniste del traffico a livello internazionale:

— Prudentino Francesco, nato ad Ostuni (BR) l'1.6.1948, detto « Zavorra » o « Cicco la busta », catturato a Salonicco il 22.12.2000, che, finché era latitante, ha avuto base dapprima in Montenegro e quindi in Grecia: i suoi carichi arrivano spesso dalle isole caraibiche; ha collegamenti con varie organizzazioni criminali presenti in Puglia;

— Cuomo Gerardo, nato a Gragnano (NA) il 4.11.1946, arrestato in Svizzera nell'agosto 2000, in esecuzione di relazione una ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Bari, a seguito di indagini svolte dalla D.D.A. della stessa città;

(63) In tal senso le valutazioni espresse dalla DNA, v. doc. n.2244.

- Arcellaschi Augusto, nato a Corno l'1.8.1944, avente basi in Slovenia e Montenegro;
- Perrella Gennaro, nato a Napoli il 10.07.1940;
- Mazzarella Alfonso, nato ad Ottaviano (NA) l'8.6.1943 detto « il Presidente »;
- Kolovos Stylianos, nato a Pireo (Grecia) il 6.3.1940: per breve periodo collaboratore di giustizia, è collegato con la famiglia mafiosa siciliana dei Vernengo, e ha basi in Ucraina, Liberia e Cipro;
- Varano Michele Antonio, nato a Centracche (CZ) il 13.7.1951, detto « Filippo », « Antonio » o « Antonino »: opera in Svizzera in contatto con gruppi criminali italiani;
- Grieco Luigi, nato a Napoli il 5.6.1948: si occupa dei traffici tra la Puglia e la Campania;
- Cabassa Giuseppe, nato a S. Pancrazio Parmense il 10.04.1943, detto « Pino » o « Joseph »: ha basi in Ucraina e nella Lettonia;
- Severin Romano, nato a Pramaggiore (VE) il 19.02.1942: ha basi in Slovenia e nella Repubblica Ceca;

Vi è poi un gruppo c.d. di « secondo livello », costituito da vari sodalizi criminali dediti alla raccolta materiale degli ordinativi ed alla effettiva distribuzione — sui singoli mercati comunitari — dei tabacchi di contrabbando, mediante una capillare rete in Italia e in altri Paesi comunitari. Tali sodalizi hanno un elevato indice di mobilità, sia in ordine alla composizione della struttura sia in ordine alle aree di influenza. Mutevoli sono pure i rapporti di collegamento con i personaggi che compongono il livello direttivo dei traffici internazionali.

In tale gruppo, sulla base delle informazioni fornite al Comitato (64), operano i seguenti personaggi (ovviamente la lista non è esaustiva):

- Corti Mario Donato, nato a Nibionno (CO) il 6.10.1944, e Corti Luigi, nato a Nibionno (CO) il 1° 9.1950: entrambi controllano i traffici in Lombardia, in Piemonte e al confine con la Svizzera;
- Manara Gianfranco, nato a Como il 2.6.1956;
- Conti Germano, nato a Gravedona (CO) l'8.10.1942: controlla i traffici in Lombardia, in Piemonte e al confine con la Svizzera;
- D'onofrio Giuseppe, nato a Fasano (BR) il 22.7.1954: controlla parte della costa adriatica;
- Perrella Renato, nato a Napoli l'1.9.1947: controlla i traffici in Toscana;
- Carossino Pio, nato a Sant'Olcese (GE) il 14.1.1941: controlla i traffici in Liguria;

(64) Cfr. doc. n.2158 (elaborato della G. di F.), doc. 2220 (elaborato del Comando Generale dei Carabinieri), doc. n. 2189 (elaborato della DIA).

- Langella Matteo, nato a Torre Annunziata (NA) il 12.2. 1959: controlla i traffici in Lombardia, in Piemonte e al confine con la Svizzera;
- Pesenti Michelangelo, nato a Musso (CO) il 27.6.1943: controlla i traffici in Veneto;
- Petrini Guerrino, nato a Civitella di Romagna (FO) il 27.6.1943: controlla parte della costa adriatica;
- Potenza Mario, nato a Napoli l'8.8.1931: si occupa dei traffici tra la Puglia e la Campania;
- Tinniriello Gaspare, nato a Palermo il 26.10.1943;
- Morleo Bruno, nato a Brindisi il 29.7.1959: controlla parte della costa adriatica;
- Prudentino Albino, nato a Ostuni (BR) l'1.3.1951;
- De Tommaso Giuseppe, nato a Napoli l'1.1.1947;
- Gionta Valentino, nato a Torre Annunziata (NA) il 14.01.1953;
- Grisoni Giancarlo, nato a Tradate (VA) il 15.01.1954.

Appare utile citare alcuni soggetti che, soprattutto nell'ambito delle organizzazioni operanti in territorio elvetico e che costituiscono il livello direttivo/organizzativo del traffico, sono spesso utilizzati a vario titolo dai sodalizi criminosi per taluni aspetti organizzativi (65):

- Horn Rodolfo Gino Edoardo, nato a Genova il 22.8.1931;
- Bernasconi Angelo, nato a Balerna (Svizzera) il 12.7.1943;
- Giorgetti Demetrio, nato ad Agevo (CH) l'11.10.1933;
- Pozzi Giorgio, nato a Lugano (Svizzera) l'8.5.1942.

Per quanto riguarda più specificatamente l'area pugliese, le informazioni (66) fanno riferimento anche ad un livello relativo alle « squadre pugliesi », dedite all'acquisto dai « contrabbandieri internazionali », al trasporto via mare dei tabacchi, allo scaricamento a terra lungo le coste pugliesi ed al deposito in magazzini per la successiva rivendita ai « colleghi » napoletani e pugliesi.

Le « squadre pugliesi » di maggiore importanza, sul piano organizzativo e per quantità di uomini e di mezzi, sono quelle operanti nei territori di Bari e di Brindisi. Esse fanno capo alle seguenti organizzazioni criminali:

- clan Parisi, attualmente diviso nei gruppi Fortunato, Palermiti e Barbaro (Bari);
- clan Stranaglia, collegato al clan Parisi (Torre a Mare, Mola di Bari);

(65) cfr. DOC. nr 2158(Comando Generale GDF e DOC. N.2245(DDA Bari).

(66) Le informazioni provengono dalla DIA v. doc. N.2189 e dalla DDA di Bari, da quella di Lecce e di Napoli.

- gruppi Colagrande/Colella, collegato al clan Parisi (Polignano);
- clan Pastore (Barletta/Margherita di Savoia);
- gruppo Rillo (Brindisi/Carovigno);
- gruppo Sabatelli (Fasano);
- gruppo Lcatena (Fasano);
- clan Strisciuglio/D'Ambrogio (Bari);
- clan Diomede/Mercante/Catacchio (Bari);
- clan Laraspata/Loseto (Bari);
- clan Libergolis/Primosa, Alfieri/Basta E Romito (Foggia);
- clan Capriati/Maisto/Giammaria/Casucci (Bari nord);
- clan Schino/Zaccaria/Marzulli (Bari);
- gruppi Rispoli, Anemolo (Bari nord, Trani);
- gruppi Navarra, Lalario, Rosato, Susca, Quaranta, Buongiorno, Grassi, Cofano, Carsomo (Bari sud, Torre a Mare, Polignano, Cozze, Mola, Fasano, Ostuni, Savellettri, Carovigno);
- clan De Pace (Brindisi, Lecce).

Tali squadre (circa 50 complessivamente) acquistano sulla base degli ordinativi ricevuti dagli stessi contrabbandieri locali.

3. *Le forme del contrabbando in Italia.*

Attualmente le forze di polizia, in particolare la Guardia di Finanza, segnalano, quanto agli itinerari e alle modalità attuative del contrabbando:

- la tendenza, da parte delle organizzazioni criminali contrabbandiere, a diversificare repentinamente rotte e basi logistiche;

- la continua ricerca, da parte delle organizzazioni contrabbandiere, di nuovi e più appetibili mercati, a cominciare da quello britannico e da quello spagnolo, caratterizzati da un minore margine di rischio e da un maggiore guadagno. A proposito dell'aumento del contrabbando in Inghilterra, il Ten. Col. Catania dell'Olaf , ha riferito che «Le liste di fornitura che vengono attualmente chieste non più solo ai fornitori italiani che sono Montenegro, ma a quelli che sono in Grecia, non corrispondono alle marche richieste del mercato italiano. Ciò significa, probabilmente, che si tratta di sigarette che non restano in Italia o che non passano in Italia, ma che vanno verso la Spagna o l'Inghilterra. A Dover, qualche tempo sono stati arrestati due cittadini pugliesi ed un cittadino napoletano a seguito del sequestro di un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri (67).

(67) Cfr. resoconto stenografico del 5.7.2000 pag. 13.

— la potenziale « attenzione » rivolta dalle organizzazioni contrabbandiere nei confronti dei porti della dorsale tirrenica e l'importanza « nodale » assunta dall'area portuale di Gioia Tauro;

— un preoccupante interesse manifestato dalle cosche della 'ndrangheta verso una attività storicamente di appannaggio delle organizzazioni pugliesi e campane, con conseguenti « possibili alleanze » in termini di « business » tra le cosche calabresi e le altre organizzazioni criminali.

Quanto all'andamento del fenomeno, si registra un aumento dei sequestri effettuati nelle regioni del medio-alto Adriatico e una sensibile flessione di quelli effettuati nell'area pugliese, con una ripresa nel trimestre agosto-ottobre 2000, indicativa della maggiore incisività del contrasto negli ultimi mesi e della conseguente diversificazione del *modus operandi* delle organizzazioni contrabbandiere. Queste ultime mostrano una elasticità spesso superiore a quella delle forze di polizia, con troppa frequenza obbligate a una ricorsa che esige tempi tecnici di adattamento. Proprio per questo è illusorio immaginare il carattere risolutivo di interventi come quello denominato Operazione Primavera: ostacolare il contrabbando in una determinata zona del territorio nazionale (certamente quella più esposta a questo tipo di aggressione criminale) consente di conseguire risultati nel breve periodo e nella pur significativa, ma circoscritta, area oggetto dell'intervento. Ma induce i sodalizi criminali a diversificare i fronti degli sbarchi, ovvero a praticare differenti modalità di acquisizione dei tabacchi: durante l'Operazione Primavera si sono moltiplicate le rapine ai tabaccai, ma soprattutto ai treni che trasportano carichi di sigarette, in zone della Puglia, come il foggiano, non interessate dall'azione delle unità di polizia; in seguito il bilancio registra un ampliamento del fronte degli sbarchi e, anche per cause assolutamente diverse, collegate alle mutate condizioni politiche del Montenegro, delle modalità di introduzione dei tabacchi.

A titolo esplicativo si rappresenta graficamente un quadro generale dei sequestri effettuati nell'area pugliese-adriatica (68):

INSERIRE GRAFICO (ORIG. 82)

(68) Fonte : SCICO della Guardia di Finanza Cfr. Doc. nr 2133.

4. Il porto di Gioia Tauro.

Insieme con l'incremento del contrabbando intraispettivo nei porti dell'Adriatico, va approfondita l'evoluzione dei traffici lungo la dorsale tirrenica. Il Tirreno, infatti, da sempre al centro di scambi destinati all'intero bacino del Mediterraneo, offre per conformazione naturale alcuni siti portuali di importanza strategica, che non sono sfuggiti all'attenzione delle organizzazioni contrabbandiere, come Livorno, La Spezia, Genova e Gioia Tauro, attraverso i quali è possibile approvvigionare i mercati clandestini del centro e nord Europa.

Fra tali porti ha assunto un ruolo preminente Gioia Tauro, nonostante abbia avviato l'attività solo nel 1995. Sono significativi i risultati segnalati dalla Guardia di Finanza:

— nel febbraio del 2000, presso il porto di Livorno, militari della Guardia di Finanza, unitamente a personale della locale dogana, hanno sottoposto a sequestro due container, con oltre 12 tonnellate di sigarette, destinati in Inghilterra: erano stati sbarcati dalla m/n Amer-sham, proveniente da Gioia Tauro;

— il 21 giugno 2000, nell'ambito di un'operazione condotta nei confronti di un'organizzazione criminale calabrese, il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria Calabria e la Compagnia di Gioia Tauro hanno sequestrato un container con circa 5 tonnellate di t.l.e. proveniente da Port Said (Egitto), documentalmente destinato a società di import-export della zona, ma presumibilmente a depositi clandestini siti nel napoletano. Ulteriori sviluppi investigativi hanno permesso di trarre in arresto otto soggetti, tra cui Piromalli Gioacchino, nato e residente in Gioia Tauro e già segnalato nella mappa sulla criminalità organizzata relativa all'anno 1998, per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e.;

— nel luglio 2000 i militari della Compagnia di Gioia Tauro hanno sequestrato in distinti interventi:

— oltre 5 tonnellate di sigarette occultate in un container sbarcato dalla motonave Sealand Intrepid, proveniente da Jebel Ali (Dubai) e con destinazione Port Said (Egitto);

— oltre 10 tonnellate di sigarette stivate in un container sbarcato da una motonave proveniente da Xiamen (Cina), con destinazione dichiarata Kumport (Turchia);

— il 9 ottobre 2000 la Compagnia di Gioia Tauro ha sequestrato oltre 9 tonnellate di t.l.e., occultate in un container sbarcato dalla citata Sealand Intrepid, proveniente da Fuzhou (Cina) e diretta ad Iljichevsk (Ucraina). Dalla documentazione riguardante il carico di copertura, si è potuto constatare che mittente di tale merce era una società di Xiamen.

Particolare attenzione merita la Cina: tutti i carichi di t.l.e. sottoposti a sequestro nel porto di Gioia Tauro nel corso del 1999 avevano come origine comune la Repubblica popolare cinese che, secondo l'OLAF, rappresenta il più grande produttore a livello mon-

diale di sigarette contraffatte. Le due provincie di Guangdonc e Fujan sarebbero i punti chiave di tale produzione e, per la relativa esportazione sarebbero utilizzati i porti di Xiamen, Shenzen, Yantian, Shanwei e Fuzhou. Per avere un riscontro dell'importanza della Cina nei traffici internazionali di tle, è sufficiente esaminare le seguenti segnalazioni pervenute, per il tramite del Comando Generale della Guardia di Finanza da organi collaterali esteri:

— oltre 10 tonnellate di sigarette sottoposte a sequestro presso Le Havre (F), rinvenute in un container spedito dalla Golden Gate Enterprises LTD e proveniente da Xiamen — Cina (novembre 1999);

— oltre 10 tonnellate di sigarette sottoposte a sequestro presso Southampton (UK), rinvenute in un container spedito dalla Fujian Ongda Import Export — Fuzhou e proveniente da Xiamen — Cina (novembre 1999);

— 16 tonnellate di sigarette sottoposte a sequestro presso Felixtowe (GB), rinvenute in un container spedito dalla Fujian Cereals Oils and Foodstuffs e proveniente da Fuzhou — Cina (dicembre 1999);

— oltre 3 tonnellate di sigarette sottoposte a sequestro presso Blansko (Rep. Ceca), rinvenute in un autoarticolato proveniente da Amburgo, dove era giunto da Xiamen — Cina (dicembre 1999).

In tema di « rotta cinese » giova sottolineare che il porto di Xiamen riveste per la Cina, al pari di Igoumenitsa e Patrasso — per la Grecia — un ruolo di assoluta rilevanza, in quanto collocato in un'area geografica considerata ad alto rischio per detti traffici. La conferma di tale ipotesi è fornita dai fatti di cronaca avvenuti proprio a Xiamen, dove uno scandalo di vaste proporzioni ha visto coinvolte numerose persone, tra cui doganieri e funzionari di polizia, in un giro di contrabbando per un valore di 10.000 miliardi di lire.

Da Xiamen spesso vengono spedite merci « alla rinfusa » da parte di più mittenti, che una volta giunte nei porti di stoccaggio vengono convogliate, con il c.d. sistema « groupage », verso una unica destinazione, a mezzo di apposito container. In seguito, la merce giunta nel porto di destinazione, viene suddivisa ed inviata ai diversi destinatari.

Uno dei porti di stoccaggio, funzionali a tale tecnica e, quindi a maggior rischio per le illecite importazioni di tle provenienti dalla Cina e, più in generale, dall'Estremo Oriente è quello di Dubai sul Mar Rosso — Emirati Arabi Uniti.

In particolare, da Dubai le merci stoccate con il metodo « groupage » a mezzo di navi di linea giungono nel nostro Paese, facendo rotta verso i porti dell'area tirrenica e, spesso avendo come scalo finale Gioia Tauro e La Spezia (69).

Dunque, l'area doganale di Gioia Tauro, la cui movimentazione per il 2001 è prevista in 2,4 milioni di containers, è piazza primaria di transito e di stoccaggio tanto per i carichi di t.l.e. destinati al mercato

(69) Fonte SCICO, doc. nr.2129.

nazionale quanto per quelli diretti ai mercati clandestini internazionali. Il porto è oggi lo scalo comune a più rotte contrabbandiere, ed è inserito in un contesto particolarmente a rischio, per la sua collocazione in un territorio storicamente controllato dalla 'ndrangheta.

Sono significativi in proposito alcuni passaggi dell'audizione del dottor Costa (70): « Per la prima volta è emerso un rapporto con un personaggio storicamente importante, appartenente ad una delle famiglie più importanti della piana e cioè la famiglia Piromalli. Attraverso le indagini siamo riusciti a capire che l'interessamento della famiglia Piromalli — cioè solo di questo personaggio che ha operato anche in conflitto con un suo nipote che si era occupato insieme con Rinaldo di altri trasferimenti di container — era dovuto ad un contatto avuto con un certo »Oro Lieto« di Napoli (si tratta di un soprannome, n.d.r.), persona abbastanza conosciuta perché, oltre ad occuparsi di traffico di tabacchi lavorati esteri, si occupa anche di traffico di sostanze stupefacenti. Infatti nell'indagine ha cercato di inserirsi anche il collega della D.D.A., dal momento che era venuto a conoscenza del passaggio dei container e pensava che in esso potessero esservi anche sostanze stupefacenti. L'apertura del container ha consentito di accertare che si trattava soltanto di tabacchi lavorati esteri. Anche in questo caso siamo riusciti ad emettere delle misure cautelari. Il fatto non si è concluso, perché io credo che l'organizzazione avesse l'intenzione di introdurre tre o quattro container a settimana da Porto Said. La provenienza dei container la dice lunga sull'imponenza della diramazione delle organizzazioni: esistono container che provengono dalla Cina con destinazioni cambiate durante il tragitto proprio per impedire che possano essere scoperte; altri provengono da Miami, altri da Port Said, altri ancora da Dubai. In un solo caso abbiamo trovato un collegamento con la Slovenia, con la parte orientale, ma non con la parte confinante con l'Albania. Abbiamo visto che esiste un raccordo con la Jugoslavia ma non con il Montenegro. » Sugli strumenti tecnici da adoperare per rendere effettivo il contrasto in porti come quello di Gioia Tauro, cfr. oltre, nella parte III.

5. La rotta croata.

Completa il panorama delle rotte attraverso cui le organizzazioni contrabbandiere fanno giungere il tabacco in Italia il ruolo della Croazia. Fattori determinanti ad elevare tale Stato a punto di riferimento per le organizzazioni contrabbandiere sono la favorevole posizione geografica e la cronica instabilità politica dell'intera area balcanica. A titolo esemplificativo ed a riscontro di quanto anzi detto, si consideri che:

— il 26.04.2000 militari del Corpo della Compagnia di Ferneti hanno sequestrato oltre kg 900 di t.l.e., di provenienza intranspettiva,

(70) Cfr. resoconto stenografico dell'audizione del 13.09.2000.

arrestando due cittadini tedeschi che, secondo quanto da loro dichiarato, alcuni giorni prima si erano recati a Zagabria per ritirare un autocarro presso un deposito sito a circa 30 km dalla città; successivamente avevano intrapreso il viaggio per l'Italia seguendo l'itinerario Zagabria-Rjeka-Pasiak-Pograd-Obrov-Kozina-Ferneti;

— il 30.06.2000 militari del Nucleo Polizia Tributaria di Brescia hanno sequestrato circa 700 kg di t.l.e. e arrestato due cittadini croati;

— il 28.07.2000 militari della Guardia di Finanza presso l'aeroporto di Ferneti hanno sequestrato oltre kg. 2.300 di t.l.e., di provenienza intraspettiva, arrestando due soggetti. La partita di t.l.e., proveniente dalla Croazia, era destinata al mercato britannico;

— il 29.09.2000 la Compagnia di Ancona ha sequestrato oltre 2.300 kg di t.l.e., di provenienza intraspettiva, arrestando due soggetti croati, di cui uno residente in provincia di Teramo. L'autocarro che trasportava il t.l.e. era sbarcato nel porto di Ancona dalla M/N Dubrovnik proveniente dal porto di Spalato.

Tali elementi, se rapportati al mutato contesto greco-montenegrino, segnalano la possibilità che la Croazia costituisca la nuova e più sicura frontiera del contrabbando. Allo stato è ipotizzabile l'allocatione di basi logistiche contrabbandiere in Croazia, nonché una sorta di consenso sociale e l'adesione da parte di cittadini slavi al business del contrabbando — il tutto certamente favorito dalle disagiate condizioni socio-economiche in cui versa il Paese —, a fronte dei facili proventi che le organizzazioni criminali sono in grado di garantire. Quanto esposto è indicativo della tendenza da parte delle multinazionali del contrabbando a percorrere la via croata, via terra e anche via mare, tramite l'utilizzo dei porti dell'Adriatico, così diversificando le vie di « importazione » dei t.l.e (71).

6. *Le modalità di pagamento dei tabacchi.*

I pagamenti da parte delle organizzazioni contrabbandiere nazionali avvengono prevalentemente con denaro contante, ovvero — in forma minore — ricorrendo a operazioni bancarie. La movimentazione dei flussi finanziari con il contante rappresenta una metodologia che, semplice sul piano concettuale e al tempo stesso articolata nelle procedure, pone gli operatori al riparo da rischi, poiché non lascia traccia dei trasferimenti. Il ricorso ad operazioni bancarie, anche con idonee coperture (prestanome, società di comodo, utilizzo di conti correnti di soggetti ignari, complicità bancarie, libretti al portatore...), non è mai in grado di garantire la medesima sicurezza, essendo possibile, anche a distanza di tempo, ricostruire i differenti movimenti.

(71) L'allarme per la Croazia, oltreché dalle audizioni dei magistrati delle D.D.A. auditi dal Comitato emerge anche da una specifica analisi dello SCICO della G.di F. (cfr. doc. n.2232).

L'uso del contante tra venditori, acquirenti e finanziatori di partite di tabacchi oggetto di contrabbando conosce ordinariamente i seguenti passaggi (72):

— gli aspetti contabili sono curati dai vertici dei sodalizi criminali, i quali svolgono il ruolo di cassieri: dopo aver raccolto il contante dagli acquirenti a mezzo di corrieri (con automezzi veloci dotati di doppi fondi, o addirittura con taxi), ne autorizzano, a mezzo di altri corrieri, il trasferimento ai fornitori dei t.l.e., ovvero il deposito presso istituti bancari svizzeri, non appena gli importi raggiungono una certa consistenza (circa 400/500 milioni di lire);

— in altri casi il contante relativo al pagamento dei t.l.e. viene girato direttamente dagli acquirenti ai fornitori internazionali, i quali provvedono successivamente a compensare le provvigioni dovute ai venditori per le attività di sbarco, stoccaggio e trasporto dagli stessi effettuate.

Quando invece si ricorre alle banche, è possibile rilevare le tracce finanziarie dei flussi di denaro provenienti dal contrabbando di t.l.e. nel momento più delicato del riciclaggio, quando cioè i capitali illeciti realizzati, destinati da un lato al rifinanziamento del traffico di t.l.e. e dall'altro al deposito da parte dell'organizzazione, hanno bisogno di schermature tecniche al fine di impedire la diretta imputazione dei proventi alla organizzazione criminale.

Il sistema maggiormente adottato è quello della accensione di conti correnti intestati a prestanome, utilizzati per il prelievo delle somme destinate alla regolazione finanziaria del commercio di t.l.e., e successivamente rimpinguati della necessaria provvista. Periodicamente tali rapporti vengono estinti e ne vengono attivati degli altri. Le operazioni avvengono con la necessaria complicità di funzionari interni alle agenzie bancarie, per la frequenza delle operazioni sospette e la conoscenza dei reali soggetti che movimentano i conti. La complicità di personale deviato del sistema bancario non si limita, peraltro, a non osservare la deontologia professionale e le norme in vigore, con particolare riferimento alla legge n. 197/91, ma costituisce un elemento accessorio tecnico raffinato, interno al sistema, utile per effettuare ulteriori operazioni contabili e manomissioni di conti correnti.

A tal fine vengono utilizzati con artifici i conti correnti di clienti della Banca, ignari di ciò che accade, i cui saldi sono fatti transitare sui conti della organizzazione, tramite temporaneo appoggio su conti di corrispondenza interna alle agenzie bancarie. Successivamente si ricontabilizzano le somme a favore dell'ignaro cliente, facendo in modo che non rimanga alcuna traccia elettro-contabile dei movimenti finanziari.

Non è da escludere che incaricati dei pagamenti dalle organizzazioni, avendo possibilità di accesso al più avanzati metodi di movimentazione elettronica dei fondi (internet, e-commerce), ricorrano a

(72) Le informazioni al riguardo provengono dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Comando Generale dei Carabinieri (v. Doc nr.2220).

tecniche di trasferimento del denaro particolarmente veloci ed affidabili sotto il profilo della riservatezza. È il caso della recente diffusione dei c.d. « money transfer », i quali, attraverso una fitta rete di società mandatarie e sub – mandatarie operanti in tutto il mondo, garantiscono l'invio di fondi in Italia ed all'estero senza particolari presupposti, costituiti, per esempio, dalla titolarità di un conto corrente da parte dei clienti, ovvero dal possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei responsabili della società.

Tra i nuovi sistemi di pagamento vanno ricordati pure quelli basati su « carte che incorporano valore », utilizzate per eseguire transazioni che vengono successivamente compensate attraverso una struttura centrale, e quelli « on line » (c.d. crittografia), ove gli utilizzatori di personal computer generano un codice numerico che ha funzioni equivalenti ad una banconota (73).

Particolare attenzione andrà posta, a partire dal 2002, in coincidenza con l'avvio pieno ed esclusivo della moneta unica europea: i vantaggi sul piano degli scambi derivanti dalla diffusione dell'Euro all'interno dell'UE saranno affiancati da un abbassamento dei controlli. Ciò impone alla rete degli istituti di credito un supplemento di responsabilità sul terreno della prevenzione: quand'anche per assurdo non venissero prese in adeguata considerazione le esigenze di contrasto alla criminalità e alle sue fonti finanziarie, per le banche sarebbe comunque più conveniente rafforzare la vigilanza interna, in assenza della quale si moltiplicherebbe l'attività di risposta alle richieste di atti e di informazioni provenienti dall'autorità giudiziaria.

7. I mezzi di trasporto utilizzati per il contrabbando.

L'utilizzo dei mezzi di trasporto per il trasferimento dei t.l.e. è strettamente connesso alla destinazione geografica del tabacchi. Su di essi si è concentrata l'analisi delle forze dell'ordine e della magistratura, in base alla quale i cosiddetti « lunghi tragitti » esigono l'utilizzazione di semirimorchi, trattori stradali, camion frigoriferi. In alcuni casi i mezzi sequestrati risultano privi di documenti di circolazione e di proprietà ignota; in altri, invece, sono intestati a prestanome, a società di trasporto italiane e/o estere, talvolta anche noleggiati. Per i « brevi tragitti » vengono preferiti fuoristrada blindati dai punti di sbarco ai depositi temporanei, e autovetture di elevata cilindrata e furgoni vari dal territorio pugliese in direzione del mercato campano. Dall'esperienza operativa maturata emerge che la titolarità dei mezzi è spesso soltanto formale: titolari di veri e propri parchi autovetture in realtà sono privi di redditi e i loro veicoli sono nella disponibilità delle organizzazioni contrabbandiere.

Come si documentava prima, il contrabbando avviene per la quasi totalità attraverso il trasporto dei tabacchi dalle coste balcaniche e greche a quelle pugliesi, mediante imbarcazioni veloci, il cui assemblaggio (scafi, motori, attrezzature tecniche e carene rinforzate) viene

(73) Cfr. doc.nr.2158 e doc. nr.2245 D.D.A. Bari.

effettuato in cantieri situati in Grecia (ovvero sulle coste croate, albanesi e montenegrine) controllati da personaggi italiani (o, in misura minore, stranieri) collusi e/o collegati con organizzazioni contrabbandiere italiane, in particolare pugliesi. Le imbarcazioni sono poi intestate a società di comodo aventi sede soprattutto in territorio maltese ma, di fatto, nella disponibilità delle organizzazioni contrabbandiere italiane, per lo più pugliesi.

I natanti utilizzati sono del tipo Supercorbelli o Supertermoli, con scafi di 18-20 metri, capaci di raggiungere anche velocità di 70 nodi. Le motorizzazioni fino a 500 CV di potenza e le parti meccaniche sono fornite dalle seguenti società:

- Marine power Italia S.p.a, di Milano, importatore esclusivo per l'Italia di motori Mercury (USA) e Mercruiser (USA);
- Isotta Fraschini s.p.a., di Bari;
- Seatek s.r.l., di Annone Brianza (CO).

Concessionario per l'Italia Meridionale della Marine Power era la Marine Service Center S.r.l. di Monopoli (BA), i cui titolari (F.lli Saponaro) sono stati destinatari di ordinanze di custodia cautelare per concorso in contrabbando nel mese di gennaio 2000, a seguito di specifiche indagini condotte dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari (operazione « Bob Tail »), con le quali è stato dimostrato che la Marine Service Center S.r.l. ha fornito dolosamente motori marini alle organizzazioni contrabbandiere. In tale occasione sono stati sottoposti a sequestro anche i due cantieri della predetta società, siti a Monopoli (BA) e a Pescara (74). Una recente indagine della Direzione distrettuale antimafia di Potenza ha individuato una organizzazione di svariate decine di componenti, dedita al trasporto di tabacchi di contrabbando dalla Puglia e dalla Calabria verso la Campania, attraversando la Basilicata, il cui territorio rappresenta zona di transito per le rotte interne.

8. Aggiornamento sulle connessioni tra contrabbando e criminalità organizzata.

Il contrabbando di t.l.e. offre da sempre punti di contatto con le organizzazioni criminali di tipo mafioso, in quanto rappresenta per esse una delle più importanti fonti di accumulazione della ricchezza illecita (75). Fin dagli anni 50 « Cosa Nostra » monopolizzava l'acquisto delle sigarette con due organizzazioni facenti capo rispettivamente a

(74) Il Col. Renato Zito Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza della Puglia ha riferito della importante a indagine condotta dalla Dott.ssa Anna Maria Tosto della D.D.A. di Bari.

(75) Cfr. la Relazione 15.01.1976 « Traffico Mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché sui rapporti e gangsterismo italoamericano » redatta dal Sen. Michele Zuccalà nel corso della sesta legislatura e altresì la Relazione 13.07.1999 sullo stato della criminalità nella provincia di Brindisi redatta dal Sen. Ottaviano Del Turco nel corso di questa legislatura.

Pietro Davì e a Salvatore Greco. Già in tale epoca erano attivi personaggi divenuti « storici » come Vincenzo Spadaro, Salvatore Adelfio e Tommaso Buscetta (76). Per il triennio 1952-1954 la Guardia di Finanza aveva calcolato in 300 tonnellate il tabacco introdotto in Italia con profitti di circa 500 milioni di lire, su un ricavo lordo di un miliardo e mezzo.

In particolare, in tale fase, sulla base dei dati tratti da indagini di polizia giudiziaria e da rapporti informativi del Corpo, fu possibile ricostruire una mappa aggiornata dei collegamenti tra mafia siciliana e contrabbandieri campani (77). Il legame tra siciliani e napoletani diventò più stretto quando i primi avvertirono la necessità di servirsi della consolidata rete contrabbandiera dei secondi per importare dal Medio Oriente morfina base, da raffinare ed esportare negli USA.

Il contrabbando di t.l.e. a Palermo risultava gestito in prevalenza da associazioni facenti capo a Tommaso Spadaro, Nunzio La Mattina e Pino Savoca, e a Napoli da associazioni facenti capo a Michele Zaza, Lorenzo Nuvoletta e Antonio Bardellino. Quando « Cosa Nostra » si rese conto che la collaborazione dei contrabbandieri era essenziale per sviluppare anche il traffico di stupefacenti, procedette all'inserimento organico degli stessi nell'organizzazione, affiliando i palermitani La Mattina, Savoca e Spadaro, nonché i napoletani Zaza, Nuvoletta e Bardellino: questi ultimi, non avendo un quartiere palermitano di radicamento, entrarono nella « famiglia » di Michele Greco, a quell'epoca capo riconosciuto della « cupola », poiché disponevano di ciò che era necessario per acquistare e importare morfina base. La « dote » per la collaborazione con « Cosa Nostra » era costituita da ingenti capitali, collegamento con i grandi intermediari e riciclatori elvetici, navi e flotte pescherecce, nonché da contatti con altri contrabbandieri greci, turchi, albanesi, jugoslavi, bulgari, egiziani, strategicamente dislocati lungo rotte collaudate e sicure.

A partire dagli anni '80, a margine di talune inchieste — incentrate principalmente su personaggi svizzeri e sulle relative compagnie concessionarie multinazionali di sigarette — iniziano a comparire dei pugliesi (78). Va detto in proposito che per un lungo periodo la criminalità pugliese — strutturalmente dedita al contrabbando di tabacchi — non ha rivestito un ruolo nazionale di primo piano nel settore, muovendosi in una posizione subordinata rispetto a quella siciliana e a quella campana. La svolta operata dai pugliesi verso forme organizzative mutate — con i necessari adattamenti — dalle altre organizzazioni tradizionali si è avuta verso la fine degli anni 70 per varie ragioni, alcune esterne al territorio pugliese e collegate alle

(76) Cfr. Saverio Lodato (intervista a Tommaso Buscetta) « La mafia ha vinto ».

(77) Uno di questi, Tommaso Spadaro di Palermo, avrebbe continuato ad operare nel duplice settore dei t.l.e. e degli stupefacenti, fino all'arresto e alla condanna di 26 anni di reclusione, inflitta sia a lui che allo svizzero George Kastl, dal Tribunale di Firenze, nel giugno del 1984 per concorso nel traffico di 82 Kg. di eroina.

(78) Un primo episodio degno di nota è quello relativo all'arresto a Barletta, il 22 marzo 1985, per detenzione di un chilogrammo di eroina, insieme ad altri complici siciliani, di Matteo Albano. In particolare, da indagini tecniche, si apprese che la sostanza sequestrata era parte di un quantitativo complessivo di 50 chilogrammi che Filippo Messina (« uomo d'onore », contrabbandiere e trafficante d'eroina del gruppo di Pino Savoca) doveva fornire ai pugliesi.

dinamiche del contrabbando internazionale di tabacchi. In quegli anni le organizzazioni camorriste campane — essendo stato pressoché bloccato il contrabbando sulle coste del Tirreno (79) col sequestro delle flottiglie contrabbandiere (i cosiddetti « scafi blu ») — ebbero la necessità di trovare sbocchi alternativi sulle coste adriatiche prospicienti l'Albania, che ben si prestavano all'approdo di piccole imbarcazioni adatte al trasbordo delle casse di sigarette dalle grandi navi, unitamente a sostanze stupefacenti e ad armi.

L'utilizzazione delle coste pugliesi per il contrabbando si estendeva al traffico di stupefacenti, con la conseguente « invasione » nel territorio della regione delle organizzazioni criminali tradizionali, da sempre interessate a tali traffici. Nacque in tal modo una solida relazione criminosa con la criminalità pugliese: relazione articolata nel senso che ai contrabbandieri pugliesi spettava il compito di fornire la manovalanza (scafisti e scaricatori), mentre ai contrabbandieri campani spettava garantire il capitale, ossia il denaro e gli scafi per i trasbordi delle casse di sigarette dalle navi emporio che stazionavano al margine delle acque territoriali italiane, ovvero direttamente dalle coste albanesi.

In questo periodo (a partire dal 1983) taluni gruppi criminali pugliesi, in particolare brindisini, sotto la guida di Pino Rogoli da Mesagne, si organizzarono nella « sacra corona unita » sul modello federativo della « ndrangheta » calabrese, cui alcuni erano già affiliati, più adeguato alla loro tradizione di autonomia territoriale e senza strutture verticistiche. Espandendosi dall'entroterra verso Brindisi, la « sacra corona unita », ordinariamente dedita a reati ben più gravi del contrabbando, è entrata sempre più in conflitto con i gruppi contrabbandieri, anche perché l'espansione territoriale mirava ad acquisire i grandi profitti di tale attività. In un primo momento la « sacra corona unita » si è inserita nel contrabbando di tabacchi con squadre di suoi affiliati. Successivamente ne ha assunto il controllo monopolistico in sostituzione dell'attività delle altre organizzazioni, imponendo una tangente sui tabacchi sbarcati sulle coste di sua pertinenza, contrastando l'espansionismo dei contrabbandieri campani (80). In tal modo, grazie alla sottovalutazione « culturale » del fenomeno, relegato per troppo tempo nell'area « romantica » dei reati finanziari, adatti a trovare collocazione occupazionale a fasce di marginalità sociale, taluni criminali pugliesi si sono trasformati da contrabbandieri in mafiosi.

(79) Con la chiusura del porto franco di Tangeri — che dalla fine della II Guerra Mondiale in poi era stato il centro di tutti i traffici illeciti — e con il passaggio (1959-1960) di tale sito sotto il controllo della monarchia marocchina, le multinazionali del tabacco avevano trasferito i depositi nei porti olandesi e jugoslavi. Ciò aveva favorito l'abbandono, da parte dei contrabbandieri napoletani, della « via tirrenica », e un maggior interesse per la cosiddetta « via adriatica », che vedeva la Puglia luogo ideale per lo sbarco delle sigarette, destinate, all'epoca, al mercato campano.

(80) Durante la seconda metà degli anni '80, il processo di « affermazione » della criminalità di tipo mafioso in talune aree della Puglia poteva dirsi ormai avviato. Tuttavia l'esistenza della Sacra Corona Unita e il riconoscimento giurisdizionale del suo carattere di associazione di tipo mafioso si ebbe, per la prima volta nella storia giudiziaria attraverso la sentenza del 26 marzo 1990 della Corte d'Appello di Lecce, presieduta dal dott. Mario Buffa.

Oggi la criminalità organizzata pugliese, dopo una energica ed efficace risposta giudiziaria che ne ha disarticolato la struttura fortemente unitaria e centralizzata, è connotata, più che da grossi gruppi egemoni, da un reticolo eterogeneo di formazioni delinquenziali, che talora — ma non necessariamente — interagiscono secondo intese di rispetto reciproco. Accanto al cartello della « nuova sacra corona unita » (ridenominata « sacra corona libera », con una leadership composta da elementi emergenti del brindisino, in stretto contatto con malavitosi tarantini e leccesi), che appare sempre più frammentato a « macchia di leopardo », sono attivi altri sodalizi (clan urbani nel barese, « la società » nel foggiano, i gruppi contrabbandieri), le cui azioni spesso violente fanno ritenere di particolare pericolosità.

L'interesse della malavita pugliese per i traffici illeciti che sfruttano la rotta adriatica, estesi dal contrabbando dei tabacchi al traffico degli stupefacenti e delle armi fino all'immigrazione clandestina, comporta rapporti più saldi con le altre organizzazioni — specialmente con la camorra per il contrabbando di t.l.e. — e con le centrali albanesi e montenegrine. Nel contrabbando operano « squadre contrabbandiere » sia autonome che subordinate a organizzazioni di tipo mafioso. Anche la camorra è caratterizzata dall'assenza di una struttura verticistica e da perduranti conflitti tra i clan, specialmente nelle province di Napoli (ove, allo stato, la c.d. « alleanza di Secondigliano » — costituita dalle famiglie Contini/Licciardi/Mallardo — sembra aver fallito il sanguinoso tentativo di ricondurre i vari gruppi criminali sotto un'unica direzione), di Caserta (ove nel corso del 1999, si è verificata una frattura all'interno del cartello, già dominante, dei « casalesi », che raccoglieva le famiglie criminali più importanti della zona) e di Salerno (ove emergono nuovi clan, attivi nell'agro nocerino — sarnese). A ciò si somma una sorta di « polverizzazione » dei gruppi minori, che coinvolgono, talora, verso forme di gangsterismo. Non è ben chiaro se il rapporto tra l'organizzazione camorristica e le varie organizzazioni contrabbandiere sia di collaborazione inter pares o di soggezione dei contrabbandieri con pagamento di tangenti estorsive: i fenomeni si intrecciano, coesistono e soprattutto si sovrappongono nell'ambito di una progressione cronologica.

In proposito il dott. Russo (D.D.A. di Napoli) ha riferito che « L'interesse per il contrabbando della criminalità organizzata campana e napoletana in particolare ha radici lontanissime nel tempo. L'attività di contrabbando, che ha richiesto sempre delle capacità e delle conoscenze specifiche, era rimessa a soggetti estranei alle organizzazioni criminali in senso stretto, mentre queste percepivano una sorta di quota su questa attività illecita che veniva benevolmente lasciata correre. Nell'ultimo decennio si è avuta un'inversione culturale, perché la camorra ha intuito che invece di stare alla finestra e guardare questo fenomeno che si svolgeva liberamente, era più opportuno parteciparvi direttamente; siccome i traffici avevano come epicentro della movimentazione delle merci le zone costiere dell'Adriatico del Nord (ovviamente non del nostro paese), un lungimirante « imprenditore » camorrista decise di collocarsi fisicamente in alcune zone del Montenegro per controllare questo transito alla fonte, laddove queste merci venivano smistate e destinate agli scafisti per il trasporto

sulle coste soprattutto pugliesi. Era così in condizioni di verificare la quota che spettava alla camorra ed effettuare questo prelievo a monte, direttamente in zona extranazionale. I mutamenti interni nelle lotte tra i vari clan in competizione sul territorio campano presto hanno acceso l'interesse relativamente a questa intelligente intuizione (siamo negli anni tra il 1995 ed il 1997) ed altri si sono mossi per diventare competitori di questi soggetti già stanziali nel Montenegro e per contendere loro il controllo del traffico delle sigarette di contrabbando. L'ovvia ripercussione è stata una serie di omicidi, alcuni dei quali in danno di familiari di coloro che erano stati inviati come emissari nel Montenegro, per regolare nella sanguinaria maniera camorristica il controllo di questo fenomeno assai lucroso. Adesso con l'Operazione Primavera ci si è accorti che è difficile controllare e gestire gli sbarchi e l'immissione nel nostro territorio stando in Montenegro e continuando ad alimentare i canali sul versante adriatico; i controlli delle forze dell'ordine e l'interesse per altri fenomeni, come l'immigrazione clandestina, rendono infatti molto difficile questa rotta. Si sono quindi sperimentate rotte alternative, come quella tirrenica, che trova approdi sulle coste campane o in Calabria, e ci sono segnali anche di rotte provenienti dal Nord Africa. Questo significa che vi è, se non una mente, perlomeno una sinergia di menti in grado di individuare di volta in volta delle strade alternative, in considerazione della presenza di forze dell'ordine o di fenomeni dissuasivi rispetto all'utilizzazione di un certo canale. Vi è una mente in grado di realizzare un'attività di contrabbando senza che neanche una sigaretta passi per il nostro paese, sfruttando i canali consolidati con i centri finanziari elvetici (...), saltando del tutto il territorio nazionale e prevedendo, per esempio, che le sigarette stoccate nel Montenegro o altrove transitino direttamente via terra o attraverso altri canali verso le destinazioni finali, Spagna o Inghilterra. Il tutto gestito dalla criminalità organizzata napoletana. Questa è la nuova dimensione internazionale: il contrabbando è internazionale non solo perché una merce attraversa i confini di più nazioni, ma perché, indipendentemente dal luogo in cui le varie fasi avvengono, rimane unitario il centro di effettuazione del reato, che ha maturato una sua esperienza specifica ».

E ancora: « Per un certo periodo di tempo è prevalsa la neghittosità dell'organizzazione camorristica, in senso proprio, ad occuparsi del contrabbando, per cui guardava e lasciava fare a chi aveva acquisito una specializzazione in questo settore. Nei momenti successivi, visto il minimo rischio connesso a questo tipo di attività criminale e la grossa redditività, l'organizzazione camorristica ha cominciato a investire in proprio, addirittura — come ho detto all'inizio — inviando degli emissari in Montenegro, dove hanno contrattato alla pari imponendo, per esempio, il rifornimento assoluto presso Gerardo Cuomo. Quindi, diventa una cointeressenza dei gruppi camorristici a questo determinato fenomeno. Si è passati dalla regalia di 500 o 600 milioni, che veniva fatta al cartello vincente in occasione delle festività pasquali o natalizie, ad una vera e propria lotta tra l'alleanza di Secondigliano, che ora ha la prevalenza nell'ambito delle lotte tra clan napoletani, e quelli che storicamente erano più vicini ai Mазzarella, che si erano occupati del contrabbando. Da questa lotta è uscita la famosa im-

sizione della tassa, prelevata in Montenegro, da 5 mila fino a 10 mila lire a cassa, per un esborso che ascende a decine di miliardi al mese da dividere tra i vari clan napoletani ».

Ciò rappresenta l'ennesima conferma del collegamento organico fra il contrabbando di t.l.e. e le organizzazioni criminali di tipo mafioso. Gli interessi economici connessi con il contrabbando di t.l.e. hanno portato le organizzazioni mafiose ad interessarsi sempre di più a tale fenomeno, monopolizzando i territori dove quest'ultimo risulta più fertile. Contrabbando e criminalità organizzata mostrano reciproci e organici collegamenti, spesso diretti, quando l'organizzazione, i vincoli interni e la condotta di entrambi i fenomeni si fondano integralmente; talora indiretti, attraverso la sovrapposizione o l'affiancamento di una serie di attività illegali (stupefacenti, immigrazione clandestina, armi) (81) ai tipici canali (finanziari e geografici) utilizzati e percorsi dal contrabbando; infine, attraverso un rapporto di protettorato mafioso tipico della realtà napoletana e pugliese, che consente alle organizzazioni contrabbandiere di operare sul territorio controllato dalla criminalità organizzata.

Va ricordato in proposito che sono in corso numerosi procedimenti per associazione a delinquere di tipo mafioso, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia della Puglia, della Campania e di altre Procure del Nord che, pur comprendendo imputazioni per contrabbando di sigarette, riguardano tuttavia soggetti aderenti alla camorra o alla sacra corona unita.

9. 2001: la ripresa degli « scafi blu ».

Sulla scorta di informazioni fornite dallo SCICO, il mese di gennaio 2001 fa emergere segnali di « ripresa » del fenomeno del contrabbando extraspettivo, pur se al di sotto dei livelli espressi nello stesso periodo dell'anno precedente. In Puglia si segnalano sbarchi di t.l.e. con metodi differenti rispetto al passato. Gli scafi contrabbandieri non giungono più sulle rive pugliesi, ma si fermano in mare aperto, ad alcune miglia dalla costa, in attesa di « barchini » che, effettuato il trasbordo di tabacchi dallo « scafo blu », tornano a terra per dare seguito al vero e proprio scarico.

Tale metodo consente maggiori possibilità di fuga agli scafi, poiché possono manovrare con facilità ed estrema rapidità in acque libere, e inoltre comporta per le organizzazioni minori margini di rischio, in considerazione del fatto che i « barchini » caricano un quantitativo di t.l.e. minore; sono più facilmente manovrabili e occultabili nelle insenature e negli anfratti della costa pugliese; in caso di sequestro hanno comunque un minore valore intrinseco.

(81) Il dott. Capoccia (D.D.A. di Lecce), ha riferito che nel Salento, « probabilmente per un fatto storico, cioè di non risalenza nel tempo delle organizzazioni criminali, una strutturazione molto rigida com'è nel napoletano non esiste. Da noi il gruppo criminale (...) fa indifferentemente qualunque attività. Non c'è una ripartizione rigida. Fanno sigarette, fanno droga, attentati, omicidi quando c'è la necessità ».

I dati relativi ai sequestri sull'intero territorio nazionale non evidenziano sostanziali differenze fra il contrabbando in forma intraspettiva e quello perpetrato nella forma extraspettiva. Mentre quest'ultima è rilevata quasi esclusivamente in Puglia, il contrabbando intraspettivo si manifesta anche in zone non « storicamente » interessate dal fenomeno: il 17.01.2001 la Guardia di Finanza ha sequestrato a Bergamo oltre 3 tonnellate di sigarette di provenienza intraspettiva, di marche con consumo prevalente nel territorio del Regno Unito, quali Regal e Superkings. Di seguito si riporta la rappresentazione grafica del fenomeno, con riferimento alla Puglia, aggiornato al 31 gennaio 2001:

INSERIRE GRAFICO (ORIG. 100)

Il dato singolare, che conferma tendenze già descritte in questo documento, è che nel mese di gennaio 2001 si è registrata una percentuale di sequestri pari nell'86% di sigarette non presenti sul mercato clandestino italiano: si tratta di marche quali West, Regal, Super King, Benson & Hedges, notoriamente consumate sui mercati esteri, come quello inglese, dove, in ragione dei più alti ricarichi sul prezzo di vendita finale, sono possibili maggiori « utili » per le organizzazioni contrabbandiere.

Quanto sopra porta ragionevolmente a ritenere che, allo stato attuale, è in atto un vero e proprio « contrabbando in transito », che vede il territorio italiano interessato al fenomeno quale terra di confine comunitario e/o luogo di stoccaggio per quantitativi di t.l.e. destinati ai mercati esteri.

PARTE TERZA

Il contrasto al contrabbando: prevenzione e repressione

1. Il contrasto a livello comunitario.

Un ruolo strategico nell'azione di contrasto è riservato all'Ufficio europeo per la lotta alla frode (OLAF). Tale organismo, prima denominato UCLAF, dal giugno 1999 è stato dotato di nuovi poteri di controllo, di verifica e di indagine per tutti i settori di sua competenza, tant'è che i suoi atti hanno piena valenza giuridica nei procedimenti amministrativi e penali degli Stati membri. All'interno dell'OLAF l'unità che si interessa del coordinamento, a livello comunitario, della lotta al contrabbando di sigarette è la « Task group cigarettes »; il coordinamento avviene, in base a precise disposizioni del regolamento del 1997, con uno scambio continuo di informazioni con gli Stati membri e con i Paesi terzi. Le informazioni vengono acquisite sia sulla base di un sistema informatico denominato « SCIENT » (in grado di monitorare ogni transazione di tabacchi che interessi il territorio dell'Unione), sia in relazione alle missioni comunitarie organizzate ordinariamente dall'OLAF. Le informazioni, una volta elaborate, vengono trasmesse agli Stati membri per la repressione dei traffici illeciti.

L'OLAF ha efficacemente contribuito, in sinergia con gli organismi di contrasto nazionali, a individuare le vie e le modalità di introduzione dei carichi di tabacchi lavorati di contrabbando. L'organismo europeo ha svolto inoltre un ruolo importante nel denunciare l'allargamento della sfera d'azione delle organizzazioni contrabbandiere sull'intero territorio dell'Unione, individuando nel differente livello di rischio connesso al regime sanzionatorio vigente in ciascuno Stato membro e nel margine di guadagno legato alla più o meno elevata fiscalità gravante sul bene contrabbandato, i due parametri fondamentali sulla base dei quali le stesse organizzazioni selezionano i propri mercati. Attualmente il Regno Unito si colloca subito dopo l'Italia, insieme alla Spagna e al Portogallo, fra le principali piazze di consumo.

Al riguardo appare emblematico quanto riferito dal ten. col. Catania (OLAF) (82): « Vorrei porre l'attenzione sui traffici. Cosa sta succedendo attualmente? L'organizzazione contrabbandiera, come si sa, è strutturata a livello di multinazionali. Vi è un incremento notevolissimo di traffici, che conosciamo in relazione ai sequestri, verso il mercato britannico. Ciò tutto in relazione al prezzo del pacchetto di sigarette, che in paesi come l'Italia, la Francia o quelli del centro Europa costa 6 mila lire, rispetto alle 12 mila della Gran Bretagna. Dunque, per l'organizzazione contrabbandiera sono duplicati i profitti. Questo spiega la recrudescenza enorme del traffico e dei sequestri verso la Gran Bretagna, dove risulta, dalle nostre statistiche, che sono aumentati nove volte nel 1999 rispetto al 1997. Quindi il

(82) Cfr. resoconto stenografico del 5.07.2000.

nostro target è il mercato irlandese e quello della Gran Bretagna... »

Un ulteriore elemento, posto in risalto dall'azione dell'OLAF e dalle indagini della magistratura italiana, è quello relativo alla corruzione degli appalti istituzionali di taluni paesi terzi, che invece di contrastare il fenomeno ne agevolano il perfezionamento. Diverse indagini coordinate dall'OLAF / Task Group Cigarettes hanno rivelato collusioni delle organizzazioni contrabbandiere con la criminalità organizzata e autorità di elevato livello di Stati quali l'Ucraina, la Romania, l'Estonia e la Svizzera. Il profilo della corruzione emerge in modo chiaro anche nelle indagini condotte dalla magistratura italiana in particolare delle D.D.A. di Bari e Napoli, come in precedenza evidenziato. Appare utile riportare in proposito le considerazioni espresse dal rappresentante dell'OLAF in sede di audizione: « (...) ci scontriamo con realtà di corruzione nei paesi terzi, a proposito delle quali bisogna essere molto chiari. Abbiamo verificato, in prima persona, l'implicazione di autorità ad alto livello in paesi terzi in contrabbando di sigarette. Cito due brevissimi esempi ». Il primo si riferisce a una « operazione di sequestro di un aereo di fabbricazione sovietica, un Ilyuschin 76, coordinata, in prima persona, dal Task group cigarettes, che aveva caricato 18 tonnellate di sigarette all'aeroporto di Ostenda, dove vi sono grossissime attività, sotto il nostro costante controllo, di trasporto di sigarette dichiarato verso le repubbliche dell'ex Unione Sovietica. Abbiamo selezionato alcuni traffici, e appurato che questo aeroplano, in particolare, aveva per destinazione Belgrado. Con l'aiuto di corrispondenti sul posto e con le torri di controllo di vari stati membri, siamo riusciti a seguirlo in tempo reale: dopo gli scali tecnici, senza scaricare le sigarette a Sofia, arriva a Belgrado (...); dichiara destinazione Marocco durante la notte; cambio del piano di volo; atterraggio in un aeroporto delle provincie basche; scarico delle sigarette illecitamente, sotto il controllo occulto delle autorità di polizia locali; sequestro dell'aeroplano e delle sigarette; arresto dell'equipaggio, il quale dichiara che l'aeroplano appartiene al ministero della difesa dell'Ucraina (!). Le autorità dell'Ucraina, su protesta della Commissione europea, hanno giustificato ciò con la necessità finanziaria di dare a noleggio i loro aeroplani militari a società private (!). Altro esempio in Romania lo scorso anno con l'arresto del capo dei servizi segreti di quel paese per contrabbando di sigarette. Personalmente ho effettuato una missione perché le sigarette provenivano dalla Grecia; l'aereo era sempre di società ucraina, dichiarato vuoto mentre le sigarette erano a bordo, proveniente da Ostenda; falsificazione del piano di volo dichiarato da Mombasa; durante la notte l'aeroplano è stato trasportato nella parte militare dell'aeroporto e dichiarato trasporto speciale, cioè come prodotti sensibili (armamenti); durante la notte le sigarette sono state illecitamente scaricate sotto il controllo del capo dei servizi segreti rumeni e di altri ufficiali. Poi notizia e successivo arresto della Procura militare di Bucarest per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. (...) Abbiamo anche la possibilità, a livello di Commissione europea, con il nostro peso politico, di fare pressioni effettive sulle autorità di governo in questo senso. Abbiamo in corso azioni politiche verso la Repubblica di Macedonia per il contrabbando di sigarette, a

seguito di recenti articoli di giornale sull'implicazione del governo nel contrabbando di sigarette. Precisazione e disponibilità immediata data alla Commissione europea dal primo ministro macedone per le indagini ».

Condividendo la necessità, rilevata dal rappresentante dell'OLAF, che l'UE eserciti ogni forma di legittima pressione sui governi di altri Stati per un più efficace contrasto alla criminalità, e in particolare ai traffici del contrabbando, è appena il caso di osservare che analoga, e anzi più incisiva pressione ci si attende che l'Unione adoperi nei confronti di quegli Stati membri, come la Grecia, che non mostrano particolare impegno su questo versante, nonché nei confronti di Stati che, pur non appartenendo all'UE, hanno ripetutamente manifestato l'intenzione di entrarvi. Sempre a proposito degli Stati membri, va segnalata la costante operatività di talune individuate « società di spedizione », per lo più localizzate in Olanda ed in Belgio, che oggettivamente concorrono ad alimentare i grandi flussi internazionali di t.l.e.. (83) Nei confronti degli Stati membri, come nei confronti di coloro che intendono fare ingresso nell'UE, va attivata una procedura di fissazione di obiettivi da conseguire e di verifica dei risultati.

Significativo, quanto al rilievo della corruzione per il disinnescamento dei meccanismi di cooperazione internazionale, è quello che ha dichiarato il dott. Vito Vespa, Dirigente di una divisione del II reparto investigazioni giudiziarie della DIA: « *Due precisazioni, la prima riguardante il Montenegro, di cui è stato citato l'attuale presidente: le nostre risultanze non sono molto lontane dal suo ambito familiare, a livello di corruzione. La seconda precisazione è che il problema non è soltanto il Montenegro, ma anche la Svizzera: in questo momento abbiamo due magistrati svizzeri che sono indagati a seguito delle nostre attività investigative, perché avrebbero favorito le attività di Cuomo Gerardo in vari episodi, due in particolare.* »

Va ancora una volta sottolineato come lo scenario determinatosi con l'eliminazione delle frontiere interne all'Unione Europea costituisca terreno fertile per lo sviluppo di attività fraudolente particolarmente insidiose. Alla totale irrilevanza, sotto il profilo doganale, di qualsiasi punto del territorio comunitario, consegue un regime di libera circolazione per le merci che risultano introdotte nel territorio dell'Unione — sotto vincolo doganale o in libera pratica — attraverso qualsiasi frontiera esterna (terrestre, marittima o aeroportuale). Per esse rilevano soltanto gli uffici doganali di origine e di destinazione del trasporto, che rappresentano altresì gli unici punti in cui l'operatore e le sue merci vengono assoggettati — con carattere di sistematicità — all'azione degli Organi amministrativi e di controllo.

Cadute le barriere interne, i controlli in itinere rimangono affidati ad attività di tipo occasionale ed estemporaneo (ad esempio, i pattugliamenti su strada condotti da unità mobili), peraltro neanche praticate da tutte le Autorità doganali dell'Unione. La straordinaria ampiezza del mercato e le residue compartimentazioni esistenti tra le

(83) Vedi la specifica trattazione nella prima parte della presente Relazione.

diverse Amministrazioni nazionali, spesso restie ad attuare particolari strategie di coordinamento dell'azione di contrasto, costituiscono punti di forza del sistema del contrabbando. Ma quei punti possono essere superati a patto che i singoli Stati membri affrontino la situazione attraverso un'intelligente strategia di contrasto che muova principalmente da una visione comunitaria del problema, e che sfrutti in pieno lo strumento della cooperazione internazionale.

Particolare attenzione dovrà essere riposta all'attività di intelligence. È infatti auspicabile che l'attività di ricerca informativa sia diretta prevalentemente verso quei presidi da cui, per effetto del ruolo di interfaccia con i Paesi terzi, partono le direttrici del traffico commerciale interno, nel tentativo di acquisire la disponibilità di dati e notizie di base, su cui effettuare elaborazioni e analisi di rischio con il massimo anticipo rispetto al sorgere della minaccia potenziale per le finanze dell'Unione. Tali informazioni potranno quindi essere efficacemente utilizzate da tutti i Paesi dell'U.E. interessati, sia nella fase di attività « operativa », sia nella successiva fase di analisi documentale. In tale ottica riveste un ruolo di rilievo la procedura in corso relativa all'informatizzazione delle procedure di transito.

La disomogeneità delle legislazioni è ancora più evidente negli ordinamenti giuridici di Stati esterni all'UE. Le larghe maglie normative consentono il proliferare di numerose « società di intermediazione », prevalentemente ubicate nei « paradisi fiscali », e agevola la gestione operativa e finanziaria, pressoché indisturbata, delle attività illecite di un nucleo circoscritto di trafficanti internazionali di rilevante statura. La maggiore incidenza negativa si registra nelle legislazioni della Confederazione Elvetica, di Cipro e del Montenegro: in nessuno di tali ordinamenti figura la fattispecie penale del contrabbando di t.l.e.. Il che, tra l'altro, è un comodo schermo nei casi in cui vi è l'assoluta esigenza di collaborazione internazionale.

Gli strumenti di cooperazione con taluni Stati sono assolutamente inadeguati: l'assenza di specifici accordi rende impossibile esperire richieste di « mutua assistenza », amministrativa o penale. Non è un caso che le organizzazioni contrabbandiere insedino le loro basi logistico-operative proprio in quegli Stati ove, a motivo di tali oggettive difficoltà, gli organi preposti al contrasto ed alla repressione del fenomeno trovano difficoltà di « penetrazione » informativa (84).

2. *Il contrasto al contrabbando extraispettivo: l'« Operazione Primavera ».*

Il 28 febbraio 2000 un piano di intervento noto come « Operazione Primavera » ha determinato, anche attraverso l'impiego massiccio di personale e mezzi, un potenziamento del dispositivo di controllo del territorio in Puglia, con l'invio di 1900 unità delle Forze dell'ordine, di cui 700 della Polizia di Stato (tra funzionari ed agenti), 700 dell'Arma dei Carabinieri (in parte del Battaglione Paracadutisti « Tu-

(84) In tal senso cfr. le valutazioni espresse dal Comando Generale Cfr. n. 2158.

scania » già impiegato in altre operazioni di polizia sul territorio) e 500 della Guardia di Finanza (85).

Il piano straordinario, protratto fino al 30 giugno 2000, ha avuto come finalità il controllo nelle zone interessate agli sbarchi e lungo le direttrici seguite dai contrabbandieri per rifornire il mercato locale e quello campano, l'identificazione degli appartenenti ai gruppi di contrabbandieri e dei nascondigli dei blindati usati dalle organizzazioni criminali. Il programma è stato predisposto su tre diversi livelli di intervento: servizi anticontrabbando sulla costa; servizi di pattugliamento; rastrellamento di zone di particolare interesse. Pur se i risultati hanno fatto registrare un regresso del contrabbando nella zona interessata dall'Operazione, va segnalato che in coincidenza della cessazione della stessa, il contrabbando — in particolare quello infraispettivo, è ripreso. Parallelamente sono aumentate in Puglia le rapine di tabacchi ai danni delle rivendite di tabacchi, con modalità particolarmente violente verso gli esercenti. Il Procuratore nazionale antimafia dott. Piero Luigi Vigna ha detto in proposito che « *la stessa Operazione Primavera ha avuto effetti estremamente positivi e ha consentito di sequestrare armi, esplosivi, mezzi blindati, latitanti, ha determinato un ritiro dalla zona pugliese e la conseguente deviazione delle rotte altrove* ». Segue un riepilogo dei risultati conseguiti dal 28 febbraio al 15 giugno 2000.

Persone arrestate	537
Persone denunciate	461
T.l.e. sequestrati (tonnellate)	32,286,32
Armi sequestrate:	
Armi corte	54
Armi lunghe	71
Munizionamento	6804
Giubbotti antiproiettile	2
Stupefacenti sequestrati (Kg.)	
Eroina;	45,810
Cocaina;	13,806
Hashish — Marijuana;	5045,655
Esplosivo sequestrato (Kg.)	502,070

(85) Sul territorio pugliese, tra l'altro, la Guardia di Finanza già impiegava 1500 unità dei propri reparti territoriali nella tradizionale attività di contrasto al contrabbando di tle.

Veicoli sequestrati:	
Fuoristrada blindati;	47
Autovetture;	223
Motocicli;	42
Autocarri;	21
Natanti	20
Depositi t.l.e. scoperti	24
Ricetrasmittenti sequestrate	119

Al fine di meglio comprendere gli effetti dell'operazione si riporta quanto dichiarato dal Col. Zito (Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Puglia):

...« Questo piano ha visto un rafforzamento quasi militare della costa; si è creato un vero e proprio sbarramento con la frapposizione di ostacoli agli sbarchi di sigarette, in un contesto che vedeva l'opinione pubblica molto turbata da quanto accaduto. Abbiamo così assistito quasi immediatamente alla rarefazione degli sbarchi lungo le coste pugliesi. A proposito di tali coste devo precisare che il tratto da sud di Bari a nord di Brindisi è quello maggiormente interessato dal fenomeno; a nord di Bari i fenomeni sono più rarefatti, come sul Gargano, mentre Lecce è per lo più interessata da fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il primo effetto dell'Operazione Primavera è stato dunque quello della rarefazione degli sbarchi. Il nucleo di Polizia Tributaria, che da un anno e mezzo o due ha assunto un ruolo di polo investigativo per la Guardia di finanza in Puglia, ha svolto una serie di attività tecniche, anche di intercettazione, che hanno consentito di tenere d'occhio l'evoluzione della situazione. Nei mesi successivi all'Operazione Primavera abbiamo assistito ad un tentativo dell'organizzazione di spostare materialmente gli sbarchi sul territorio nelle zone del Molise e dell'Abruzzo. Vari sono stati i tentativi. In collaborazione con i colleghi che operano in quelle regioni abbiamo effettuato operazioni finalizzate alla repressione; operazioni che non si sono materializzate proprio perché le stesse organizzazioni, dovendosi spostare a molti chilometri dai territori a loro conosciuti (la conoscenza del territorio è importante perché li preserva dall'azione, delle forze di polizia), hanno finito per abbandonare il tentativo. Si è così incentivato il contrabbando intraispettivo, ossia quello che viene praticato attraverso le vie legali con automezzi e carichi di copertura. Un'azione di contrasto più intensificata nei porti di Bari e Brindisi ha portato al sequestro di numerosi autocarri che provenivano dalla Grecia. Ricordo che il sequestro di una cisterna carica di sigarette di contrabbando è avvenuto proprio durante la visita del ministro delle Finanze a Bari. La strada scelta dalle organizzazioni, dunque, è soprattutto quella dei contrabbando intraispettivo. »

All'aumento dei sequestri effettuati nelle regioni del medio-alto Adriatico e a una sensibile flessione di quelli effettuati nell'area pugliese, in coincidenza dell'Operazione Primavera, è seguita una ripresa nel trimestre agosto-ottobre 2000, indicativa della diversificazione del *modus operandi* delle organizzazioni contrabbandiere, pronte ad adattarsi alle mutate circostanze. Va inoltre ricordato che, pur non negando l'efficacia dei controlli nel dettaglio sulle strade (i dati appena riassunti rappresentano un bilancio non trascurabile), la presenza sul territorio e l'acquisizione di dati restano fini a sé stessi se le informazioni non vengono centralizzate e « trattate » per lo svolgimento di indagini giudiziarie e/o per l'avvio di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione.

Se connotata da minore occasionalità e coordinata con l'attività di prevenzione, un tipo di intervento come l'Operazione Primavera può costituire un modello rapido nei punti critici del territorio, ogni volta che, per effetto del contrasto da parte delle forze di polizia in una zona determinata o per altre circostanze, cambiano i flussi del contrabbando.

3. Il contrasto al contrabbando intraispettivo: le nuove tecnologie.

Sul contrabbando intraispettivo deve segnalarsi la costituzione di un apposito servizio in seno al dipartimento delle Dogane del Ministero delle Finanze: si tratta dei cosiddetti SVAD (Servizio Vigilanza Antifrode delle Dogane), attivi nei porti dell'Adriatico, ma con nuclei operativi anche nei porti di Genova e di Gioia Tauro. Sul punto magistrati inquirenti e ufficiali di polizia giudiziaria hanno sottolineato davanti al Comitato la necessità di dotare i porti di apparecchiature radiografiche — i cosiddetti scanner — in grado di verificare, in modo non invasivo, il contenuto dei container, nei quali siano state occultate le merci di contrabbando. Strumenti simili sono già installati nei porti del nord Europa, a cominciare da quello di Rotterdam. In base a verifiche effettuate dal Comitato, l'Amministrazione delle Dogane non ha ancora a disposizione alcuno scanner. È illusorio immaginare una seria e duratura azione di contrasto in assenza degli strumenti necessari per svolgerla: affidare oggi i controlli alle tecniche tradizionali è sterile e defaticante, soprattutto in realtà strutturalmente imponenti come il porto di Gioia Tauro. Acquistare questo tipo di mezzi non rappresenta per l'amministrazione un costo non recuperabile, bensì un investimento, i cui vantaggi possono adeguatamente quantificarsi a medio e a lungo termine.

Condivide questa logica il dott. Costa, secondo il quale « (...) sono stati individuati sistemi abbastanza validi e sia la Guardia di finanza sia la direzione generale delle Dogane hanno proceduto all'acquisto. Si tratta di sistemi complessi che possono essere portati a mano o possono essere fissi, nel senso che il container deve passarvi all'interno. È stato deciso di acquistare alcuni di questi strumenti, ma il porto di Gioia Tauro ancora non ne è dotato ». E il Col. Suppa, Comandante del III Reparto del Comando Generale, ha riferito che « la Guardia di Finanza sta anche utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Comunità economica

europa nell'ambito del progetto sicurezza per il Mezzogiorno; i blindati che all'inizio dell'anno erano 4 o 5, ora sono 35 e a fine anno arriveremo a 45. Abbiamo già acquisito 7 van per il controllo non invasivo delle merci che utilizzeremo a Gioia Tauro, ai porti di Brindisi e Bari, fuori dai porti, sulle rotabili; si tratta infatti di strumenti mobili che possono consentirci di sfruttare la sorpresa; sono di facile gestione e verranno collocati nelle rotabili che provengono dai porti; operano a flussi di densità, per cui siamo in grado di individuare i carichi di copertura; uno dei problemi infatti non è tanto l'individuazione (...) delle fonti di origine, cioè da dove partono le sigarette, ma il fatto che le sigarette sfuggono al controllo di partenza, iniziale; ci sono i carichi di copertura e quindi un controllo non invasivo dei container e dei TIR consente con una certa rapidità di vedere se ci sono questi carichi di copertura. »

La Direzione Generale delle Dogane ha confermato al Comitato che nessuno strumento di controllo radiografico dei *container* è in funzione e che l'Amministrazione è intenzionata ad acquistare apparecchiature mobili denominate *Silhouette Scan*, montate su furgoncini Fiat Iveco, del costo di un miliardo ciascuna, e non già i portali fissi — il cui costo è di 20 miliardi ciascuno — sotto cui far passare i container, come avviene nei porti del Nord Europa. L'efficacia dei portali fissi è ovviamente non comparabile con quella delle apparecchiature mobili: l'attraversamento obbligatorio dei primi da parte di tutti i container in entrata e in uscita dai porti italiani costituirebbe un sicuro deterrente ai traffici illeciti. Spiace constatare che il programma delle Dogane preveda l'acquisto soltanto di sei apparecchiature mobili *Silhouette Scan*, a fronte dei dieci grandi porti ubicati in Italia, i quali nel 1997 (anno con gli ultimi dati a disposizione) hanno movimentato complessivamente circa cinque milioni di container (86). Si provi a pensare quale tipo di verifiche potrà essere praticato nel porto di Gioia Tauro avendo a disposizione nella migliore delle ipotesi una *Silhouette Scan*, a fronte dei circa 2,4 milioni di container previsti per il 2001 (nel 1997 ne sono stati movimentati 1.448.531, mentre nel 1995 erano solo 16.048): si tratta di stabilire se il contrasto al crimine debba coincidere col clamore degli annunci e delle iniziative estemporanee, ovvero se possa tradursi in comportamenti efficaci. E, una volta che lo si sia stabilito — il che compete alle scelte politiche di un governo —, è indispensabile fare seguire i fatti concreti: cioè gli investimenti adeguati alle esigenze.

Questo vuol dire anzitutto dotare i dieci porti italiani più importanti di apparecchiature fisse e mobili, con precedenza per i portali fissi. È necessario potenziare la dotazione di radar mobili e di autovetture corazzate, ma anche l'intero dispositivo aeronavale terrestre della Guardia di finanza, perché il contrasto nell'Adriatico non sia limitato ai punti di arrivo dei carichi sulle nostre coste (anche quelle ioniche e tirreniche), bensì operato sulle basi di partenza. In questa prospettiva, va data attuazione al progetto che il Ministero delle Finanze, nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa del Sud Est ha

(86) Cfr Doc. 2093.

trasmesso al Ministero degli esteri, e superati gli impedimenti di ordine finanziario alla sua fattibilità, evidenziati quando lo stesso fu presentato nell'ambito dell'« iniziativa adriatica ». (87)

(87) In un quadro internazionale contraddittorio, segnato da difformità tra gli Stati nella legislazione, nell'organizzazione operativa della lotta al contrabbando, nei rapporti con i grandi produttori e con le organizzazioni contrabbandiere, l'Italia ha dato un contributo all'Unione europea e agli altri Stati. Con un orientamento diverso dalla depenalizzazione, che avrebbe poi portato alle attuali iniziative legislative, nel 1996 il Ministero delle Finanze ha costituito un gruppo di lavoro per rivedere la normativa sulla repressione del contrabbando e per studiare più efficaci modalità operative, nonché per predisporre un accordo di cooperazione con i grandi produttori di tabacchi lavorati finalizzato ad una sinergica attività di contrasto del contrabbando. Nel luglio 1997 una riunione interministeriale (Finanze – giustizia – interni) con i responsabili delle forze di polizia ed i prefetti delle zone più investite dal contrabbando, inaugurava un dialogo ed un circuito tra le diverse istituzioni competenti nella repressione. Il seminario operativo tenuto a Napoli nel novembre 1997, registrando nuove convergenze sulla gravità del fenomeno e sulla più efficace azione di contrasto, definì i contenuti del salto di qualità necessario alla politica anti contrabbando. Si stabilirono verifiche fiscali da parte della Guardia di finanza nei confronti di soggetti classificati come contrabbandieri abituali (potenzialmente evasori totali o parziali), verifiche nei confronti di soggetti che vivono con più proventi di attività illecite, su soggetti già sottoposti a misure di prevenzione personali e patrimoniali, o condannati per mafia o appartenenti ad organizzazioni mafiose, e su soggetti indiziati di reati di corruzione o concussione.

Nel settembre 1997 fu avviata una « riflessione interministeriale » al Ministero degli esteri per la definizione della strategia di contrasto all'illegalità in Adriatico: da tale « riflessione interministeriale » è scaturito un dettagliato « piano di azione » (« nazionale », « bilaterale », « multilaterale ») per la lotta ai traffici illeciti dell'area in cui alcuni paesi costieri (in particolare l'Albania e il Montenegro) avevano assunto il ruolo di base di partenza o di ponte per il transito di merci « sensibili » che attraverso le vie del mare entrano nello spazio della comunità europea.

Gli interventi sul piano nazionale venivano orientati al potenziamento dei dispositivi di prevenzione e repressione dei traffici adriatici, e allo sviluppo della attività di « intelligence » nei confronti delle centrali criminali dei mercati illeciti. Gli interventi « bilaterali » venivano orientati all'aggiornamento e alla stipula di accordi tra l'Italia e gli altri paesi costieri per la cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale e di azione anti contrabbando. Gli interventi « multilaterali » venivano orientati ad azioni delle istituzioni internazionali mirate allo sviluppo della cooperazione e dell'assistenza nella costruzione di un sistema di sicurezza nell'intera area adriatica, con benefici evidenti non solo per i paesi costieri ma per tutta l'Unione Europea e per gli stessi paesi dell'entroterra centro europeo e balcanico.

Per quanto riguarda in particolare la Repubblica Federale di Jugoslavia e il Montenegro si ritenne opportuno sostenere l'impegno dell'OLAF, promotore di una iniziativa dell'Unione Europea mirata ad impegnare tali stati a reprimere i traffici che attraverso il Montenegro investono i territori comunitari. Tra le proposte del Ministero delle Finanze particolarmente significativa quella relativa alla costituzione di una Task force per il pattugliamento delle acque nazionali e internazionali prospicienti il territorio Montenegrino, sulla base delle esperienze della missione CAM/SEA. Una delegazione del Ministero degli Esteri presso i Paesi adriatici illustrò il « piano d'azione » e il programma della conferenza internazionale di Ancona: i rappresentanti del Ministero delle Finanze svilupparono i contatti con le autorità serbe e montenegrine per lo scambio di informazioni anticorabbando. Fu anche esaminata la possibilità di rinegoziare l'Accordo di Mutua Assistenza Amministrativa di prevenzione delle frodi doganali, concluso tra l'Italia e la Repubblica Socialista federale di Jugoslavia nel novembre 1965. La Commissione ritiene che a distanza di più di 35 anni la rinegoziazione dell'accordo possa costituire uno strumento essenziale per un nuovo impegno internazionale contro il contrabbando. Le proposte del gruppo di lavoro sono state esaminate dalla Conferenza Internazionale di Ancona nel maggio 2000, dove sono

4. Modifiche alla legislazione nazionale.

Il contrasto sul versante nazionale deve incrementare la ricerca informativa, estendendo tale azione all'estero, lungo i percorsi del contrabbando. Obiettivo strategico altrettanto importante è l'intensificazione delle indagini e degli accertamenti di natura patrimoniale, per individuare le ricchezze accumulate dai sodalizi criminali e i canali di riciclaggio, sfruttando al massimo gli strumenti previsti dalla normativa antimafia e da quella antiriciclaggio. Allo stesso modo, vanno maggiormente utilizzate le indagini patrimoniali, su delega del Procuratore della Repubblica o del Questore, nei confronti di coloro che, per condotta e per tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente con i proventi dell'attività di contrabbando. Deve segnalarsi ancora una volta l'insufficiente ricorso alle misure di prevenzione,

state concordati interventi comuni di contrasto ai traffici illeciti in Adriatico. Le elezioni del Parlamento di Belgrado svoltesi nel dicembre 2000 e il conseguente cambiamento della direzione politica del paese costituiscono da una parte un rimedio alla mancata partecipazione della Serbia alla conferenza di Ancona e dall'altra parte il presupposto di una nuova ed effettiva cooperazione, come del resto è stato già dichiarato dal nuovo governo. Nel marzo 1998 il Ministro delle Finanze, con il commissario europeo Monti e il Ministro delle Finanze albanese ha firmato un protocollo d'intesa nell'ambito del programma CAM/Albania per il pattugliamento, da parte di unità navali della guardia di finanza, delle acque territoriali e internazionali prospicienti il territorio albanese, finalizzato alla repressione e alla prevenzione del contrabbando e dei traffici illeciti. Questa intesa tuttora in corso ha portato a sequestri assai significativi di tabacchi e di altre merci di contrabbando.

Nel 1999 una missione in Montenegro del Ministero dell'Interno con la partecipazione di rappresentanti del ministero delle finanze lavorò alla stipula di accordi per la cattura e l'estradizione in Italia di elementi della criminalità organizzata impegnati nel contrabbando e da tempo latitanti in quel Paese. Si concordò di istituire ufficiali di collegamento in Italia e in Montenegro per lo scambio di informazioni sui contrabbandi. Nella riunione di Berlino del G8 gruppo di Lione, il 16 novembre 1999 la proposta della delegazione italiana, su iniziativa del Ministero delle Finanze, di inserire nell'ordine del giorno il problema del contrabbando, e del ruolo in esso della criminalità organizzata, fu condivisa dalle altre delegazioni e innanzitutto dagli inglesi. Ne scaturì il documento di un progetto, illustrato a Londra l'11 gennaio 2000 al direttore del Criminal Intelligence Service, e ai rappresentanti delle dogane inglesi. Il progetto, condiviso integralmente da questi e inviato alla commissione europea, fu unanimemente approvato dal G8 gruppo di Lione nella riunione di Tokio del 7-9 febbraio 2000 come una delle priorità lì individuate per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale. Al progetto il rappresentante della Commissione Europea ha assicurato il proprio sostegno e ha offerto di fornire adeguato supporto in termini di coordinamento e di intervento finanziario attraverso l'OLAF. Il progetto prevede la raccolta, da una parte, delle norme legislative, delle regole e delle sanzioni che informano il controllo e il contrasto, e, dall'altra parte, di tutte le informazioni relative alla produzione, ai fabbricanti e al commercio di sigarette. E prevede inoltre contrassegni fiscali e codici identificativi che consentano di ripercorrere tutto l'itinerario delle merci sequestrate e dei soggetti coinvolti nel finanziamento, nello stoccaggio e nel riciclaggio dei proventi dei traffici. Sul progetto è tornata la riunione di Kyoto del G8 gruppo di Lione, il 22-24 maggio 2000. Nelle successive riunioni, a Killarney in Irlanda nel giugno 2000 e a Hiroshima nel novembre 2000, il « piano operativo » volto ad individuare il coinvolgimento della criminalità transnazionale nel contrabbando, ha proposto di affrontare gli ostacoli alla collaborazione tra le diverse amministrazioni nell'opera di contrasto. Le modalità di esecuzione del « piano operativo »

dell'impegno di indagine rivolto al sequestro e alla confisca delle ricchezze di origine illecita (88). Il quadro insoddisfacente delle iniziative e dei risultati in questo settore emerge anche dalla lettura delle risposte fornite dagli uffici giudiziari interessati al fenomeno alle specifiche domande rivolte per iscritto dal Comitato. I procedimenti penali per riciclaggio e reimpiego delle illecite risorse derivanti dal contrabbando di tabacchi lavorati non sono stati oggetto di molte segnalazioni e indicazioni nelle informative inviate dalle Autorità Giudiziarie delle aree geografiche più interessate al fenomeno, con qualche lodevole eccezione.

Giova infine ricordare l'iniziativa assunta nel 1999 dalla Direzione Nazionale Antimafia per un « polo investigativo » composto da magistrati della stessa D.N.A., delle varie Direzioni Distrettuali, nonché da appartenenti alla Guardia di Finanza (il Capo del II Reparto), relativamente agli aspetti di carattere informativo e di cooperazione internazionale, e nel personale del Comando Investigazioni Economico Finanziario per i profili connessi al coordinamento operativo. Questo polo investigativo avrà il compito di rendere più efficace il coordinamento informativo e la cooperazione internazionale e potrà avvalersi del diretto raccordo con l'Ufficio per la Lotta Antifrode presso la Commissione Europea (OLAF).

Sul piano normativo sta per essere definitivamente varato dal Senato il disegno di legge « Modifiche alla normativa concernente la personali e soprattutto patrimoniali, e il carattere spesso residuale

vengono presentate in questi giorni nella riunione di Roma. Particolare importanza sarà attribuita alla elaborazione di un sistema di analisi dei rischi per il supporto all'attività di controllo delle movimentazioni commerciali utilizzate per occultare le sigarette di contrabbando, nonché alla intensificazione del dispositivo aeronavale e terrestre di contrasto nei paesi colpiti dal contrabbando operato via mare o nell'attraversamento dei confini terrestri.

Per la migliore attuazione del « patto di stabilità per l'Europa del sud-est » approvato il 30 luglio 1999 alla conferenza di Sarajevo, il Ministero delle Finanze ha trasmesso al Ministero degli Esteri alcuni progetti: a) di una iniziativa per l'armonizzazione doganale e la lotta al contrabbando nell'area balcanica; b) per missioni di assistenza bilaterale a livello dei ministeri delle finanze (con una componente navale); c) per la costituzione di una unità di polizia specializzata nella prevenzione e nel contrasto della criminalità economico-finanziaria; d) per il potenziamento del dispositivo di contrasto aereo navale terrestre della guardia di finanza nell'adriatico. Molto proficua si è rivelata la collaborazione avviata dal 1996 tra il ministero delle Finanze e l'Ufficio Europeo per la Lotta contro le Frodi (UCLAF e poi OLAF) della Commissione Europea. In questo ambito si sono avuti sin dall'ottobre '99 da parte del Ministero delle Finanze e dell'OLAF contatti con rappresentanti di uno studio legale americano per una proposta alla Commissione Europea di azioni legali negli Stati Uniti contro i grandi produttori di tabacchi: azioni legali per frode ai danni dell'Unione Europea consumata attraverso il contrabbando e il connesso riciclaggio dei suoi proventi. La proposta è di richiedere una condanna penale, da parte del Gran Giurì, per violazione al tit. IX dell'Organized Crime Control Act, conosciuto come RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization) per « connivenza » dei grandi produttori con la criminalità organizzata che gestisce i traffici di contrabbando. Verificate la fondatezza e la praticabilità dell'azione legale veniva deciso che la Commissione Europea avrebbe adito la giustizia statunitense sulla base di un « mandato » degli stati membri dell'Unione Europea più investiti dal contrabbando, e, su richiesta dell'OLAF, il 17 febbraio 2000, il Ministro delle Finanze a nome del governo italiano dava alla Commissione europea « mandato politico » di agire davanti alle competenti giurisdizioni degli Stati Uniti.

(88) In tal senso si vedano le indicazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza DOC.

repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri» (A.C. n. 6333), dopo l'approvazione da parte dell'Aula della Camera. Esse prevede nuove misure di contrasto, fra le quali:

— la facoltà per gli ufficiali di polizia giudiziaria di penetrare nelle organizzazioni malavitose, mediante istituti quali l'acquisto simulato e il ritardo in atti, al pari di quanto già disciplinato per il contrasto al riciclaggio ed al traffico di stupefacenti;

— la distruzione, in sostituzione dell'attuale vendita all'asta sui mercati extracomunitari, dei tabacchi sequestrati, una volta divenuto definitivo il provvedimento di convalida del sequestro;

— l'inasprimento delle sanzioni nei casi di contrabbando aggravato dall'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato ovvero al verificarsi di altre circostanze aggravanti specificatamente previste, nonché nel caso in cui, nel commettere il reato, il colpevole ha utilizzato automezzi o natanti che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche tali da costituire maggiore ostacolo all'intervento degli organi di polizia;

— la previsione di una fattispecie associativa specifica in tema di contrabbando, con conseguente attribuzione di competenza alle Direzioni Distrettuali Antimafia a modifica dell' articolo 51 co 3 bis CPP.

5. Il rapporto con le multinazionali: l'illusione degli accordi di collaborazione.

Parlare del contrasto in chiave preventiva significa parlare del ruolo delle multinazionali del tabacco. Come si è visto, le grandi industrie che curano e controllano la produzione e la lavorazione del tabacco sono meno di dieci in tutto il mondo. Philip Morris e Reynolds da sole detengono una fetta consistente del mercato. A differenza di altri settori di attività criminale — quelli che trattano le armi e gli stupefacenti —, l'intero sistema mondiale del contrabbando fa capo a poche società: le stesse che operano legalmente e sono in rapporti economici e di affari con gli Stati.

Un agevole strumento di contrasto è quello che punta al controllo alla fonte, con l'apposizione di idonei codici identificativi all'atto della produzione; ciò consente, nell'ipotesi della destinazione delle sigarette al mercato illegale, di risalire ai responsabili della deviazione del prodotto. A tale meccanismo di prevenzione si oppone l'interesse economico delle multinazionali, che lamentano l'eccessivo costo dei sistemi di identificazione, i quali per essere efficaci devono riguardare il confezionamento in stecca, se non il singolo pacchetto. La ragione è però un'altra: vi è l'interesse economico a non perdere gli introiti del contrabbando, pari a un terzo del volume del commercio mondiale. La linea della collaborazione con i produttori di sigarette per una comune azione di contrasto è stata avviata in Italia da quasi un decennio: accordi di cooperazione sono stati elaborati al fine di attuare le disposizioni della Legge 6 febbraio 1992 nr.66 e dalla Legge 18 gennaio 1994 nr. 50.

A poco meno di dieci anni dall'avvio di questa linea i risultati non sono incoraggianti. A una mirata politica di contrasto alle multinazionali (partita nel 1991) si è affiancato un auspicio di collaborazione, che in realtà le medesime multinazionali non hanno mai attuato. Con l'articolo 6 del decreto legge 31 ottobre 1991, n. 348, si obbligava il Ministro delle Finanze a disporre, con proprio decreto, la sospensione dell'importazione, distribuzione e vendita nel territorio italiano delle marche di sigarette per le quali fossero stati sequestrati, nel corso dell'anno solare, quantitativi superiori a Kg 5.000. In esecuzione di ciò, il decreto ministeriale del 12 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991, sospendeva per 30 giorni l'importazione, distribuzione e vendita delle marche di sigarette Marlboro - Filare, Murati Ambiassero Filare e Merita ilter. K.S.. La disposizione contenuta nell'articolo 6 del d.l. n. 348/91, che non è stato convertito in legge, veniva reiterata con altro decreto legge (n. 417 del 30 dicembre 1991), che confermava espressamente l'efficacia sospensiva del menzionato d.m. ministro delle Finanze del 12 Dicembre 1991.

La legge 6 febbraio 1992 n. 66 convertiva in legge il d.l. n. 417/1991, modificando i quantitativi di sequestri necessari e sufficienti per azionare la « sospensione » della commercializzazione per le marche interessate (dovevano essere superiori a 500 kg. e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della stessa marca nell'anno precedente ovvero comunque superiore a 12.000 kg).

Il 17 gennaio 1992 la Philip Morris International, principale produttore internazionale, sottoscriveva un formale impegno di collaborazione col Governo italiano ai fini di combattere il contrabbando di sigarette. Tale impegno, in particolare, prevedeva:

- 1) l'apposizione su tutte le produzioni di sigarette della stamigliatura indicante lo stabilimento di produzione;
- 2) l'apposizione sui singoli scatoloni di sigarette vendute per l'esportazione in esenzione di imposta di una numerazione che rendesse possibile la identificazione dei « primo acquirente » di ogni scatolone;
- 3) l'indicazione sui documenti di vendita e di circolazione degli elementi di identificazione dei singoli scatoloni per tutti i propri « primi acquirenti »;
- 4) ogni collaborazione per individuare il primo acquirente dei prodotti sequestrati e, nel caso in cui i sequestri di una marca fossero risultati superiori allo 0,18 per mille dell'intero quantitativo delle sigarette della stessa marca venduto in Italia nell'anno solare precedente, l'immediata interruzione delle forniture a tale « primo acquirente »;
- 5) di stabilire un continuo flusso di informazioni e di incontri per la migliore collaborazione nel settore.

Con decreti ministeriali del ministro delle Finanze del 12 giugno 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 13 giugno 1992,

venivano sospese per 30 giorni l'importazione, distribuzione e vendita, delle marche di sigarette Gallant Filter, Kent E Kent De Luxe 100's.

A partire dal 1993 di fatto si è attenuata la funzione di deterrenza economica e di perdita di immagine per le imprese internazionali, derivante dalla sospensione temporanea della vendita legale. Con l'articolo 27, comma 7, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, l'obbligo giuridico del ministro delle Finanze di sospendere la commercializzazione dei marchi di sigarette sequestrate in quantitativi superiori al limite legale veniva trasformato in semplice facoltà. Con la legge 18 gennaio 1994 n. 50 la sospensione della commercializzazione per i marchi interessati è stata soppressa, mentre per tutti i produttori era riaffermato l'obbligo di vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale, con la previsione di specifiche modalità — poi fissate con d.m. — sulla stampigliatura e contabilizzazione dei prodotti sequestrati, nonché di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla nuova disciplina anticontrabbando. Questa normativa non ha trovato piena attuazione perché il Direttore Generale dei Monopoli di Stato non ha mai inviato ai produttori internazionali interessati le lettere di contestazione per le violazioni di legge. A tal proposito Vittorio Cutrupi, Direttore dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ha riferito che a suo avviso *« il problema (è) nel fatto che nel codice non sono stati mai inseriti gli elementi identificativi del primo acquirente perché è tradizione, direi anche necessità operativa, che nei codici ci sia scritta la manifattura ed il periodo di produzione, ma tutta la materia relativa al contrabbando non verte su questo. Una volta identificati i prodotti, sapere da quale fabbrica vengono ed in quale periodo sono stati prodotti non serve a niente, serve solamente ad identificare grosso modo i volumi di provenienza o le ipotesi di provenienza. Sarebbe invece importante sapere qual è stato il primo acquirente per andare poi a definire, attraverso un'attività di intelligence, i traffici del contrabbando. Questo manca perché in quel benedetto provvedimento legislativo di riferimento (...) c'era scritto »sentiti i produttori« e questi all'epoca non furono mai sentiti; hanno sempre sostenuto di non essere mai stati interpellati per stabilire le modalità. Ci siamo cioè trovati con una norma che pure rappresentava una possibilità di intervento, per la quale però non si erano seguiti pedissequamente tutti i passaggi che la norma stessa prevedeva. In questa situazione siamo ancora oggi. »* Sembra di trovarsi di fronte al più classico rimpallo di responsabilità, il cui inevitabile esito è la concreta assenza di responsabilità.

Nella primavera del 1999 il principale produttore internazionale (la Philip Morris) e l'Amministrazione Finanziaria hanno sottoscritto l'accordo di cooperazione oggi vigente, (89) che tuttavia, sulla base delle valutazioni di coloro che, sul piano politico e delle forze di polizia, hanno responsabilità di prevenzione e di repressione, non ha consentito di ottenere l'effettiva limitazione del contrabbando. Anzi, esso attenua la portata imperativa e sanzionatoria delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 50/1994: in particolare, non risulta che i

(89) Il testo di tale accordo è allegato alla presente relazione.

all'articolo 1 della legge n. 50/1994: in particolare, non risulta che i produttori internazionali abbiano adempiuto all'obbligo (di cui ai punti 1 e 2 del d.m. del ministro delle Finanze del 23 giugno 1995) di « apporre su ogni singola unità di condizionamento di tabacco lavorato, con eccezione del condizionamento minimo destinato alla vendita, un contrassegno costituito da una timbratura a secco o a stampa che consenta di identificare direttamente il primo acquirente o di individuarlo sulla base di proprie procedure amministrative e contabili o che siano stati assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6 comma 2-quater, del decreto-legge n.417/1991, come modificato dall'articolo 1 della legge n.50/1994 » (90).

Lo stesso ministro delle Finanze sen. Ottaviano Del Turco, nel corso dell'audizione dinanzi a questa Commissione Parlamentare del 15 novembre 2000, ha comunicato che secondo gli uffici ministeriali esso « non ha funzionato ». La Direzione Nazionale Antimafia (91) afferma come la scarsa collaborazione che le multinazionali offrono alle indagini per accertare, attraverso i codici a barre, la provenienza della merce in occasione dei sequestri di grossi quantitativi di tabacchi, è indicativa del loro atteggiamento nei confronti del contrabbando.

Nell'audizione dinanzi al Comitato (92) il Col. Cosimo Sasso, Comandante del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha riferito che « (...) dell'accordo di cooperazione non siamo soddisfatti quanto a risultati fino alla data odierna, perché in molti casi, a seguito delle ispezioni che sono state chieste, la Philip Morris ci ha comunicato soltanto (...) il nominativo di un solo primo acquirente. In molti casi ha riferito che si trattava di sigarette contraffatte senza spiegarci come (...). Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, penso sia stato notato come nel corso dei sequestri non vi era più la presenza dei cartoni, vi erano soprattutto stecche sfuse, questo perché il codice di identificativo dalla casa produttrice veniva e viene tuttora apposto sui cartoni ». Sul punto specifico il ten. col. Salvatore Catania, dell'OLAF, ha precisato che « effettivamente riceviamo sempre più notizie e informazioni dai nostri collaterali ciprioti di carichi di sigarette sfuse (...) per centinaia di tonnellate ».

Ma dall'OLAF viene segnalato un altro profilo specifico di debolezza del contrasto, in particolare in Belgio e in Olanda: ciò che impone una adeguata iniziativa sul piano europeo. Il ten. col. Catania ha infatti dichiarato che una « questione che vanifica le indagini è quella dei codici a barre sui cartoni di sigarette, dai quali si può risalire al produttore, al luogo di produzione, alla data di partenza ed essenzialmente al primo acquirente della partita, a chi ha passato l'ordine. Ora, mentre la gestione nazionale prevede l'interdizione dell'asportazione del codice a barre come violazione amministrativa della legge in materia, in alcuni Stati molto sensibili, che ho già citato in precedenza, come il Belgio e l'Olanda, dove si trovano i più grossi depositi doganali, questa è una pratica ammessa dalle autorità doganali; praticamente l'aspor-

(90) In un documentato esposto inviato alla commissione, l'ex Ministro delle Finanze Rino Formica ricostruisce l'intera vicenda della disciplina sugli accordi di collaborazione v. Doc. N. 1804 una cifra elevatissima per pochi secondi di lavoro,

(91) Cfr. la comunicazione della DNA in risposta al questionario della Commissione Parlamentare: Doc. nr. 2244

(92) Vedi Commissione Parlamentare Antimafia – Resoconto stenografico della seduta del 5 luglio del comitato di lavoro sul fenomeno del contrabbando.

tazione dei codice a barre, sotto corresponsione, di 8 dollari, per ragioni commerciali. Questo provoca negli investigatori degli Stati membri l'impossibilità di risalire indietro nella catena, cioè a chi ha passato l'ordine per l'acquisto della partita in seguito sequestrata.»

Contro la soluzione prevista dal c.d. «decreto Formica», che sanzionava le multinazionali con la sospensione delle vendite sul mercato legale, il direttore generale dei Monopoli dott. Cutrupi, nell'audizione del 5 luglio 2000, ha ricordato che *«in quel periodo i sequestri furono due e due furono le sospensioni. Successivamente non si è più adottata quella misura perché in realtà gli effetti sul mercato operativo hanno comportato solo un innalzamento del costo del mercato illegale; in pratica ha fatto arricchire notevoli contrabbandieri perché diminuendo la quantità legate sul mercato si aumentano le vie dei contrabbando. Nel momento in cui intervennero i sequestri e fu quindi interdotta la vendita di prodotti Philip Morris e della Marlboro in modo particolare, chi fumava quelle sigarette poteva procurarsele sul mercato illegale. La norma, quindi, ha avuto un effetto boomerang. Devo aggiungere che oggi sarebbe anche inapplicabile per quello che dicevo e cioè che di frequente vengono rintracciati, nei canali dei sequestri ordinari, prodotti italiani contraffatti e sarebbe veramente comico se lo Stato avesse dovuto adottare norme di questo tipo contro se stesso. C'è invece il discorso del primo acquirente. (...) so benissimo come in qualsiasi azienda, una qualunque quantità di prodotto che esce è chiaramente identificata e si sa a chi la si vende. Su questo i contrasti (...) sono notevoli. Ci si propone per il futuro di adottare questi sistemi e di adottarli — ecco la polemica — sulla cassa e non come noi vogliamo, sulla stecca. Sulla cassa ci si dice di sì, ma sulla cassa è facile asportarli ancorché non siano visibili, basta che il venditore dica dove ha apposto il codice perché con una mano di vernice lo si possa cancellare. Il codice deve essere apposto almeno sulla stecca e poiché questo obbligo oggi non c'è nella legislazione attuale rischiamo di continuare una querelle che dura da anni. Dobbiamo arrivare a una normativa che imponga questo obbligo, costi quel che costi. (...) bisogna sostenere i costi necessari per identificare stecca per stecca il primo acquirente».*

È evidente che puntare ad una collaborazione spontanea delle multinazionali è illusorio. L'oggettivo interesse delle case produttrici è di mantenere ed estendere il mercato illegale, posto che esso rappresenta il 30 % circa del volume mondiale delle vendite. La dimensione stessa della quota di contrabbando è tale da fare fondatamente ritenere che esse sappiano e, anzi, organizzino, linee parallele per il traffico illecito, come è detto in numerosi atti giudiziari e parlamentari e come vuole dimostrare l'Unione Europea con una recente iniziativa (*amplius infra*) dinanzi all'autorità giudiziaria degli USA. Occorrono meccanismi che obblighino le multinazionali alla collaborazione: tali meccanismi, necessariamente sanzionatori, devono rintracciarsi nel mercato legale. Le società produttrici devono essere indotte ad avere concreto interesse aziendale ad applicare sistemi identificativi alle stecche di sigarette prodotte ed altrettanto interesse a fornire all'Autorità i nomi del primo acquirente dei tabacchi illegali sequestrati e a interrompere le relative forniture. Tale interesse può derivare soltanto dalla necessità di garantire come intatte le quote del mercato legale.

L'obiettivo politico da raggiungere è quello di indurre le multinazionali del tabacco alla «collaborazione conveniente»: tra le strade

che possono condurre a questo risultato vi è quella delle sanzioni commerciali sul mercato legale. Sul punto le posizioni, anche all'interno della Commissione, non sono univoche: alla ipotesi della sospensione delle vendite sul mercato legale si obietta che tale soluzione rischia di incrementare ulteriormente il consumo illegale.

Il direttore generale dei Monopoli Dott. Cutrupi ha spiegato ai Commissari che « *sul mercato vi sono le sigarette anche nazionali contraffatte (nella penisola balcanica vi sarebbero infatti macchine dismesse in grado di produrre tabacchi lavorati) sicché anche il produttore nazionale potrebbe incorrere nella sanzione della sospensione* ». Sul problema delle sigarette contraffatte il Ten. Col. Catania, dell'OLAF, ha richiamato la responsabilità delle multinazionali che « *non comunicano i risultati degli esami organolettici. Il sospetto esclusivamente livello di ipotesi, non suffragata attualmente da elementi documentali — è che le stesse multinazionali, essendo attualmente nell'occhio del ciclone di tutta la stampa mondiale ed anche dell'Unione europea e dei vari Stati, abbiano un cosiddetto mercato parallelo; adesso molto probabilmente c'è una azione dell'OLAF con incarico ad un laboratorio privato per effettuare l'analisi del tabacco. A detta di molti il tabacco delle sigarette dichiarate contraffatte è molto simile a quello delle sigarette cosiddette ufficiali o originali. C'è però questo fenomeno inquietante in cui noi assolutamente non possiamo chiedere nessun tipo di informazione sulla vendita e sul luogo di produzione alle multinazionali, perché queste dicono che le sigarette non provengono dalle loro manifatture ufficiali e non hanno quindi alcun problema di collaborazione giuridico-legale con le autorità di polizia e doganali, in particolare con l'OLAF. Questo è un fenomeno che ha una recrudescenza in modo esponenziale* ». Il problema si sposta alla individuazione delle fabbriche abusive.

È certo che l'afflusso nel nostro Paese e in Europa di quantitativi ingenti di tabacchi di contrabbando non può costituire ancora una variabile indipendente del sistema. La sospensione delle vendite sul mercato legale, qualora fosse presa in considerazione per tradurla in una concreta misura sanzionatoria, dovrebbe accompagnarsi, nel periodo specifico di sospensione, con una seria e incisiva azione di contrasto e di repressione nei porti e sul territorio, sì da indurre finalmente le multinazionali a valutare non più conveniente il rifornimento dei contrabbandieri. Ciò non esclude il percorso degli accordi di collaborazione, che, integrando l'accordo del 1999, prevedano l'obbligo dei codici sulle stecche e, in prospettiva, sui pacchetti di sigarette, per identificare il primo acquirente e il mercato finale di destinazione.

6. Multinazionali e contrabbando: l'esempio della Commissione europea

È sempre più diffusa la consapevolezza della complicità delle multinazionali del tabacco, pur essendo obiettivamente difficile per gli investigatori risalire dai vertici internazionali delle organizzazioni dedite al contrabbando alle società di intermediazione, e quindi alle stesse multinazionali. Inchieste amministrative hanno tuttavia accertato che in varie occasioni i dirigenti delle società del tabacco sapevano benissimo che i trader avrebbero canalizzato i loro prodotti sul

mercato nero. (93) Alcuni mediatori lo ammettono, e sostengono di non commettere alcunché d'illecito: « *Michael Hanggi, un grande mediatore con sede in Svizzera, ha riconosciuto di aver comprato sigarette come grossista e di averle rivendute sapendo della loro destinazione verso il mercato nero: ma non ritiene di aver fatto nulla di male, dal momento che sarebbero le stesse società del settore a fare business attraverso mediatori per spingere le vendite e senza preoccuparsi troppo della destinazione finale del prodotto.* » (94)

Le indagini giudiziarie attualmente in corso in Italia hanno individuato società e persone che fungevano da intermediari e da collegamento tra le associazioni contrabbandiere e le multinazionali. La D.N.A. a tal proposito riferisce di rogatorie già inoltrate alle autorità degli USA e confida nella collaborazione con le agenzie investigative americane per sviluppare questo aspetto molto delicato delle indagini.

L'auspicio della DNA è per un ulteriore sviluppo delle conoscenze e delle indagini, soprattutto sul versante finanziario, a seguito dell'arresto in Svizzera di Cuomo Gerardo. Allo stato assume particolare importanza la procedura di estradizione in Italia del Cuomo, procedura che appare ritardata dalla pendenza in Svizzera di indagini su fenomeni corruttivi, posti in essere dal Cuomo nei confronti di ambienti istituzionali di alto livello, indagini che sono state innescate proprio dalla comunicazione da parte italiana di informazioni alla A.G. elvetica.

Il ten. col. Catania (OLAF) ha riferito di una iniziativa giudiziaria di denuncia della collusione con il contrabbando delle multinazionali. « *Recentemente (...) alcune regioni di uno Stato dell'America del sud hanno presentato un ricorso in sede civile contro una multinazionale del tabacco per contrabbando di sigarette, chiedendo il risarcimento danni. Si tratta di una notizia per noi fondamentale perché è il secondo esempio, supportato dall'Unione Europea, di un procedimento penale attuale presso una società collegata alla O.J. Reynolds per quanto riguarda il contrabbando di sigarette Winston in Spagna. L'OLAF è assolutamente attento a questa attività. Adesso cerchiamo di arrivare alle multinazionali, cerchiamo di metterle con le spalle al muro nel senso che dobbiamo costringerle a non vendere i prodotti ai contrabbandieri, perché sicuramente le multinazionali conoscono il mercato e a chi vendono i loro prodotti.* » La lenta marcia di avvicinamento al cuore del problema ha segnato un importante passo in avanti, molto significativo dal punto di vista politico e istituzionale, con l'iniziativa adottata dalla Commissione europea.

Con atto del 3 novembre 2000 l'UE ha denunciato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti – distretto orientale di New York, le multinazionali Philip Morris e Reynolds-Nabisco. L'atto di accusa è grave (95). Afferma esplicitamente che dalla fine degli anni '70 fino a oggi Philip Morris e Reynolds hanno condotto una campagna costante

(93) Il dato è comunicato dalla Direzione Nazionale Antimafia.

(94) Il virgolettato è tratto da « Stefano Carrer: Triplicato il contrabbando di sigarette. Nuove accuse all'industria del tabacco, in »Il Sole-24 ore«, 26.8.1997.

(95) In allegato è riportato il testo integrale dell'atto di denuncia, acquisito presso il Ministero delle Finanze.

e concordata per aumentare la loro quota di mercato nei paesi in cui i loro prodotti sono commercializzati. Per raggiungere tale obiettivo si sono attivamente impegnate nel contrabbando ed hanno celato tale comportamento con atti illegali, compreso il riciclaggio di denaro, nonché altre violazioni della legge degli USA. Vendendo sigarette a persone ed enti che sapevano, o avevano motivo di sapere, essere contrabbandieri, hanno perseguito uno schema per contrabbandare i tabacchi a livello mondiale, UE inclusa.

In particolare, in base all'atto di citazione, le citate multinazionali:

— hanno contezza che il loro prodotto viene canalizzato nel circuito clandestino in quanto le stesse sono a conoscenza — sulla base dei propri studi di mercato — che la domanda legale del prodotto non potrebbe mai giustificare gli attuali volumi di produzione;

— etichettano falsamente o omettono di etichettare le loro sigarette, in modo da facilitare ed accelerare le attività dei contrabbandieri;

— forniscono le informazioni di vendita ai distributori e ai contrabbandieri in modo che gli stessi ordinino, comprino, vendano e distribuiscano il prodotto nelle aree di consumo finale oggetto di maggiore richiesta;

— emettono fatture, polizze di carico, documenti di spedizione ed altri documenti falsi o ingannevoli, che accelerano le procedure di contrabbando;

— spediscono le sigarette indicate verso un determinato porto pur sapendo che le sigarette saranno deviate ad un altro porto per essere contrabbandate;

— prendono accordi affinché le sigarette siano pagate in modo da essere virtualmente non rintracciabili, ovvero siano pagate in conti stranieri, comprese società svizzere e/o conti bancari svizzeri, nel tentativo d'utilizzare impropriamente le leggi svizzere sulla privacy e sul segreto bancario come schermo per proteggere dalle indagini;

— attuano pressioni sui governi a livello mondiale, anche a mezzo di continue campagne di pubbliche relazioni, affinché riducano od eliminino le imposte sui tabacchi, individuando nell'elevata tassazione l'origine del contrabbando.

Con tale atto la Comunità europea, perseguendo la via di far accertare giudizialmente la collusione delle multinazionali con il contrabbando, si pone all'avanguardia nel panorama delle istituzioni impegnate nell'azione di contrasto, dimostrando — per la qualità e lo spessore dell'iniziativa — consapevolezza piena del ruolo delle multinazionali nel complesso sistema del contrabbando. Il sostegno e la condivisione da parte dei paesi membri possono rivelarsi decisivi. È necessario che la politica dell'Italia su questo versante prosegua con rigore e coerenza, per imporre alle società multinazionali del tabacco condotte di reale collaborazione.

Va sottolineato il sostegno dell'Italia per l'iniziativa della Commissione europea. Il ministro delle Finanze, che ha fornito, nell'ambito

delle competenze del suo dicastero, un importante contributo al lavoro della Commissione antimafia riassunto in questa relazione, si è recato a Bruxelles il 27 novembre 2000, unitamente a una delegazione della Commissione antimafia, composta dal Presidente on. Lumia e dagli onn. Vendola e Curto, per rappresentare al Presidente Prodi la piena condivisione della linea intrapresa. L'unità di intenti sul fronte del contrasto al contrabbando può trarre auspicio favorevole dalle più recenti decisioni delle istituzioni italiane ed europee.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

**RICORSO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
CONTRO LE COMPAGNIE MULTINAZIONALI DEL TABACCO**

PAGINA BIANCA

CORTE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI
DISTRETTO ORIENTALE DI NEW YORK

LA COMUNITÀ EUROPEA,
agendo a proprio favore:
ed a favore degli Stati Membri
che ha il potere di rappresentare,:

Attore,:

- contro -:

JR NABISCO, INC., : Denuncia
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY,
R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. : Richiesto
NABISCO GROUP HOLDINGS CORP., processo con
RJR NABISCO HOLDINGS CORP. partecipazione
R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., della giuria
JAPAN TOBACCO, INC., individualmente e:
come successore della R.J. Reynolds Tobacco
International, Inc.:
ed i relativi enti affiliati, N. di Registro:

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.,
PHILIP MORRIS COMPANIES, INC.,
PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come
PHILIP MORRIS U.S.A.,
PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. e
PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC.

Convenuti.

L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, agendo a proprio favore ed a favore degli Stati Membri che ha il potere di rappresentare (qui di seguito chiamata « COMUNITÀ EUROPEA » o « ATTORE »), tramite ed attraverso i relativi avvocati sottoscritti, per la sua denuncia nei confronti dei Convenuti, RJR NABISCO, INC., R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC., NABISCO GROUP HOLDINGS CORP., RJR NABISCO HOL-

DINGS CORP., R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., JAPAN TOBACCO, INC., individualmente e come successore della R.J. Reynolds Tobacco International, Inc. ed i relativi enti affiliati (qui di seguito denominati collettivamente « CONVENUTI RJR » o « RJR »), PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC., PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come PHILIP MORRIS U.S.A., PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. e PHILIP MORRIS DUTY FREE, inc. (qui di seguito denominati collettivamente « Convenuti PHILIP MORRIS » o « PHILIP MORRIS »), dichiara quanto segue:

I. INTRODUZIONE

1. La presente costituisce un'azione dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, nei confronti dei Convenuti per le violazioni della Legge del 1970 sulle Organizzazioni Corrotte ed Influenzate Illegalmente, Titolo IX della Legge sul Controllo della Criminalità Organizzata del 1970, pubblicazione L. no. 91-452, 84 Stat. 922, codificato nel 18 U.S.C. §§ 1961-68 (« RICO »), scaturente dal coinvolgimento dei Convenuti in criminalità organizzata tesa a realizzare un grosso schema di contrabbando, tuttora in corso. I Convenuti hanno posto in essere attività illegali (racketeering), che includono ma non si limitano al riciclaggio, frode via filo, frode postale, nonché atti in violazione della Legge sugli spostamenti e, con tale condotta, sono coinvolti nel tipo di criminalità organizzata che la normativa RICO si prefigge di estirpare. Inoltre, i Convenuti hanno e continuano a commettere atti costituenti negligenza, frode, arricchimento illecito, danno pubblico, dichiarazione falsa negligente e concerto di azione. La denuncia cerca di ottenere i danni in denaro, in qualità di indennizzo ingiuntivo e giusto.

2. I Convenuti hanno, direttamente ed indirettamente, contrabbandato sigarette illegalmente in modo continuativo nella COMUNITÀ EUROPEA in violazione della legge degli Stati Uniti e common law, così come degli accordi doganali fra gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA, allo scopo di danneggiare gli interessi economici della COMUNITÀ EUROPEA, aumentando nel contempo i loro profitti e la quota di mercato nella COMUNITÀ EUROPEA, aumentando il valore delle loro operazioni del tabacco ed espandendo il mercato mondiale per le sigarette di contrabbando.

3. I Trattati e gli accordi fra LA COMUNITÀ EUROPEA e gli Stati Uniti, compreso l'accordo fra gli Stati Uniti d'America e la Comunità Europea in materia di cooperazione doganale e la mutua assistenza in materia doganale (1997), in modo specifico confermano che ci sarà cooperazione reciproca fra gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA per quanto riguarda gli sforzi governativi per combattere la criminalità transnazionale e la frode doganale. Questi trattati ed accordi inoltre confermano che gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA hanno una comunione di intenti nell'assicurare l'accurata valutazione ed esazione dei dazi doganali ed altre tariffe e tributi relativi. Gli Stati Uniti e LA COMUNITÀ EUROPEA hanno determinato che le operazioni di contrabbando in violazione degli accordi doganali e della legge esistente

sono nocive agli interessi economici, fiscali e commerciali sia degli Stati Uniti che della COMUNITÀ EUROPEA e, di conseguenza, eliminare e rimediare gli effetti di tali operazioni è a loro mutuo beneficio.

4. Come risultato diretto degli atti e della condotta illegali dei Convenuti, LA COMUNITÀ EUROPEA ha riportato danni relativi al settore commerciale ed alla proprietà. LA COMUNITÀ EUROPEA ha perso e continua a perdere, miliardi di dollari, compresa la privazione dei dazi doganali, compensi, tasse, denaro e proprietà a causa degli schemi dei Convenuti per contrabbandare ingenti spedizioni di sigarette di contrabbando e di altri prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Questi schemi inoltre danneggiano LA COMUNITÀ EUROPEA soppiantando le vendite delle sigarette vendute legittimamente sulle quali sarebbero stati pagati alla COMUNITÀ EUROPEA i dazi, denaro ed imposte.

5. Con le azioni intraprese negli Stati Uniti ed altrove, i Convenuti hanno concepito, diretto, controllato ed hanno implementato una associazione a delinquere internazionale per defraudare l'Attore e per privarlo del denaro e della proprietà, per aumentare i propri profitti e la propria quota di mercato, aumentare il valore delle loro operazioni del tabacco, ed espandere il mercato mondiale per le sigarette di contrabbando. Per mezzo di azioni in questo distretto ed altrove, i Convenuti hanno generato e sfruttato un'impresa di contrabbando specializzata e clandestina per le loro rispettive marche di tabacco, che opera in tutto il mondo ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Questo schema internazionale ha danneggiato, e continua a danneggiare, gli interessi economici di molti governi, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA.

II. PARTI

6. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è un organismo di governo creato come risultato della collaborazione fra la maggior parte delle nazioni dell'Europa occidentale, più specificamente, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Conformemente al Trattato di Amsterdam che emenda il Trattato sull'Unione Europea (1999), Articolo 2, LA COMUNITÀ EUROPEA è investita della responsabilità « di promuovere in tutta la Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un livello elevato di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, l'innalzamento dello standard della vita e di qualità di vita e la coesione e la solidarietà economiche e sociali fra gli Stati Membri. » LA COMUNITÀ EUROPEA ha determinati diritti legali e responsabilità. Conformemente all'articolo 281 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA ha personalità giuridica. Conformemente all'articolo 282 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA possiede la capacità legale più vasta concessa alle persone legali secondo le leggi degli Stati Membri e può, in particolare, acquisire o disporre della proprietà e può costituire una parte nelle azioni giudiziarie. In tali casi, LA COMUNITÀ EUROPEA è rappre-

sentata dalla Commissione Europea. Conformemente all'articolo 280 del Trattato di Amsterdam, LA COMUNITÀ EUROPEA ha il dovere di contrastare la frode e tutte le altre attività illegali che colpiscono gli interessi finanziari della COMUNITÀ EUROPEA con misure che fungano da deterrente e siano tali da permettere un'efficace protezione negli Stati Membri. Fra i diritti legali della COMUNITÀ EUROPEA vi è il diritto di detiene un interesse legale o beneficiario nella proprietà e ricevere il denaro in seguito alla vendita dei prodotti del tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Più precisamente, la COMUNITÀ EUROPEA ed i suoi Stati Membri richiedono agli importatori di sigarette di versare diritti doganali nonché l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'ambito delle importazioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Tali diritti doganali, nonché il diritto a riscuotere gli stessi, costituiscono una proprietà della COMUNITÀ EUROPEA. Le imposte sul valore aggiunto (IVA), nonché il diritto a riscuotere le stesse, costituiscono una proprietà della COMUNITÀ EUROPEA e dei suoi Stati Membri. Il contrabbando è uno strumento con cui evitare il versamento di questi pagamenti previsti per legge, così arrecando un danno alla proprietà della COMUNITÀ EUROPEA e dei suoi Stati Membri. LA COMUNITÀ EUROPEA è rappresentata negli Stati Uniti da una delegazione a Washington, DC, con gli uffici al 2300 M Street, NW, Washington, DC 20037. La delegazione ha privilegi ed immunità diplomatici completi ed al capo della delegazione è concesso lo status completo di ambasciatore. LA COMUNITÀ EUROPEA ha inoltre costituito un ufficio a New York, che funge da delegazione presso le Nazioni Unite dal 1974 ed è situata a 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, New York, New York 10017.

7. La RJR NABISCO, INC. era una società del Delaware e, secondo i pubblici registri, ha mantenuto la propria sede commerciale principale al 1301 Avenue of the Americas, New York, New York 10019-6013. Durante i periodi interessati, la RJR NABISCO, INC. era la società madre della R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed ha partecipato alla vendita ed alla fabbricazione delle sigarette e di altri prodotti del tabacco sia individualmente che con i relativi agente ed ente semi-pubblico, il convenuto R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed enti ed imprese relativi. La RJR NABISCO, INC. ha assunto un ruolo attivo nel commercio del tabacco ed ha trattato il commercio del tabacco come un reparto o divisione della RJR NABISCO, Inc. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la RJR NABISCO, INC., individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende affiliate, o imprese, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione di impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Sulla base delle informazioni, si ritiene che, come risulta dalla documentazione pubblica della RJR, la RJR NABISCO, INC., veniva ridenominata R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDING, inc., una società del Delaware ed ora è una filiale diretta ed interamente di proprietà della NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. Durante i periodi interessati qui, la RJR

NABISCO, inc., ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici dei propri e delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

8. R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY è una società del New Jersey la cui sede commerciale principale è situata al 401 North Main Street, Winston – Salem, Carolina del nord 27102. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione di impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante i periodi interessati qui, R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza i propri uffici e quelli delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

9. La R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è Chemin Rieu 14, CH-1211, Ginevra, 17 Svizzera. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, la R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC., individualmente ed attraverso i relativi agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, ha partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione dell'impresa di contrabbando della RJR ed ha materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante tutti i periodi interessati, R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantenuto una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, ha utilizzato uffici propri e delle relative società affiliate a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

10. RJR NABISCO HOLDINGS CORP. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è 1301 Avenue of the Americas, New York, New York 10019-6013. Durante tutti i periodi interessati, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. era la società madre della RJR NABISCO, inc. Il 14 giugno 1999, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. ha cambiato il proprio nome in NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. NABISCO GROUP HOLDINGS CORP. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è 7 Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054-0311.

11. Il 14 giugno 1999, RJR NABISCO HOLDINGS CORP. ha distribuito tutti i titoli ordinari della propria filiale, R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., agli azionisti della RJR NABISCO HOLDINGS CORP.

12. a) Durante tutti i periodi interessati, queste società holding hanno partecipato, direttamente ed indirettamente, alla vendita ed alla fabbricazione di sigarette e di altri prodotti del tabacco con il loro agente ed ente semi-pubblico Convenuto, R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY ed enti ed imprese affiliate. Queste società holding hanno assunto un ruolo attivo nel commercio del tabacco ed hanno trattato il commercio del tabacco come un reparto o divisione. Nei periodi interessati dalla presente denuncia, queste società holding, individualmente ed attraverso i loro agenti, filiali, divisioni, o aziende o imprese affiliate, hanno partecipato materialmente all'operazione ed all'amministrazione dell'impresa di contrabbando della RJR ed hanno materialmente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato il commercio straniero e da uno stato all'altro. Durante i periodi interessati qui, queste società holding hanno condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantenuto una notevole presenza finanziaria propria e delle relative società affiliate a New York e sono altresì soggette alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

b) I Convenuti RJR sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati coinvolti nella direzione, gestione e controllo delle operazioni di contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. In tutti i periodi interessati dalla presente denuncia, i Convenuti RJR, individualmente ed attraverso i loro impiegati, agenti, associati, corresponsabili, filiali, divisioni, o aziende affiliate, hanno attivamente diretto, controllato e gestito l'impresa di contrabbando della RJR ed hanno attivamente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato e continua ad interessare il commercio straniero e da uno stato all'altro negli Stati Uniti.

c) I Convenuti RJR sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati responsabili degli atti e delle omissioni dei loro impiegati, degli atti intrapresi all'interno del settore generale della loro autorità ed a favore dei Convenuti RJR. Come dichiarato qui, i Convenuti RJR erano figure centrali nell'associazione a delinquere generale che ha attivamente intrapreso ed ha estensivamente partecipato allo schema fraudolento. Per mezzo di politiche corporative che hanno messo le risorse e la strategia dei Convenuti RJR al cuore dell'associazione a delinquere, i Convenuti RJR erano enti aggressori che hanno agito per danneggiare gli interessi economici dell'Attore.

d) I Convenuti RJR, durante i periodi interessati, hanno adottato una politica « mondiale » che si prefiggeva di esercitare il controllo delle attività dei relativi impiegati, così come quelli delle relative filiali dirette ed indirette. Nell'ambito di questa politica, che sarebbe controllata e fatta rispettare dal comitato di verifica della RJR, i Convenuti RJR hanno assunto la responsabilità degli atti degli impiegati dei Convenuti RJR, dovunque verificatisi, compresi gli atti relativi alle attività di contrabbando all'interno dell'Europa.

13. Le precedenti società della RJR, così come i loro enti affiliati, imprese e successori, compresa la JAPAN TOBACCO, INC., sono ed erano, durante tutti i periodi interessati, affiliate, consolidate, unite ed enti unitari allo scopo delle operazioni del tabacco e delle attività relative. Le operazioni del tabacco erano reparti all'interno della famiglia corporativa della RJR. I Convenuti RJR mantengono il controllo delle operazioni del tabacco a livello mondiale con una rete di enti affiliati e delle joint ventures. Questa struttura corporativa era un aspetto essenziale degli sforzi riusciti della RJR a dirigere surrettiziamente il contrabbando di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

14. La JAPAN TOBACCO, INC. è una società giapponese con la sede commerciale principale a 2-2-1 Toranomom, Minatoku, Tokyo, Giappone.

15. Intorno al 9 marzo 1999, la JAPAN TOBACCO ha stipulato un accordo di acquisto con le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e RJR NABISCO, INC. e la stessa ha acquistato determinati beni e proprietà dalla RJR, comprese determinate operazioni internazionali. Secondo l'accordo di acquisto, le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e RJR NABISCO, INC. stabilivano, solidalmente ed individualmente, di indennizzare la JAPAN TOBACCO, INC. per la responsabilità scaturente da incidenti o istanze per il recupero di, tra l'altro, diritti doganali o addebiti simili derivanti da procedimenti nei confronti degli enti della RJR. L'accordo è stato negoziato e concluso a New York City e la JAPAN TOBACCO, INC. è soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

16. La PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. è una società del Delaware la cui sede commerciale principale è situata al 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York 10573. La PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. è una filiale delle PHILIP MORRIS COMPANIES, inc. Il convenuto, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., è un cittadino dello Stato di New York. Durante i periodi interessati, la PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. ha agito con e attraverso il relativo ente ed ente semi-pubblico affiliati, PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC. La PHILIP MORRIS DUTY FREE, INC. è una società del Delaware con la relativa sede commerciale principale al 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York 10573-1301.

17. La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. è una società della Virginia la cui sede commerciale principale è situata al 120 Park Avenue, New York, New York 10017. Il convenuto, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., è un cittadino dello Stato di New York. La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. è la società madre delle PHILIP MORRIS INC. e PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. Durante tutti i periodi interessati qui, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, mantiene una presenza finanziaria notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici a New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

18. La PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come « PHILIP MORRIS U.S.A. », una filiale della PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., è una società della Virginia con la relativa sede commerciale principale situata al 120 Park Avenue, New York, New York 10017.

Come tale, il convenuto, PHILIP MORRIS INCORPORATED, è un cittadino dello Stato di New York. La PHILIP MORRIS INCORPORATED effettua operazioni commerciali col nome di « PHILIP MORRIS U.S.A. » ed è attiva, con le relative filiali e sussidiarie, nella fabbricazione e nella vendita di sigarette. È la più grande azienda di tabacco negli Stati Uniti e possiede sette impianti di produzione e lavorazione negli Stati Uniti.

19. La PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC., una filiale della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., è una società della Virginia con la relativa sede commerciale principale al 2001 East Walmsley Boulevard, Richmond, Virginia 23234. Durante tutti i periodi interessati qui, la PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. ha condotto il commercio continuo e sistematico nello Stato di New York, ha mantenuto una presenza notevole nello Stato di New York, utilizza gli uffici nello Stato di New York ed è altresì soggetta alla giurisdizione delle corti nello Stato di New York.

20. a) Le precedenti società della PHILIP MORRIS, così come i loro enti affiliati, imprese e successori, sono ed erano, durante tutti i periodi interessati, affiliate, consolidate, unite ed enti unitari allo scopo delle operazioni del tabacco ed attività relative. Le operazioni del tabacco erano reparti all'interno della famiglia corporativa della PHILIP MORRIS. I Convenuti PHILIP MORRIS mantengono il controllo delle operazioni del tabacco a livello mondiale con una rete di enti affiliati e di joint ventures. Questa struttura corporativa era un aspetto essenziale degli sforzi riusciti dei Convenuti PHILIP MORRIS a dirigere surrettiziamente il contrabbando di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Tale consolidamento è stato raggiunto mediante direttive societarie impartite dai massimi livelli della PHILIP MORRIS COMPANIES, INC., che includono, ad esempio, una direttiva a mezzo fax di Geoffrey Bible trasmessa, e fatta trasmettere, a diversi dirigenti della PM negli anni '90 indicante che la « PM USA » e la « PMI » avrebbero operato unitamente quale singolo gruppo in relazione alla vendita di sigarette Marlboro.

b) I Convenuti PHILIP MORRIS sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati coinvolti nella direzione, gestione e controllo delle operazioni di contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. In tutti i periodi interessati dalla presente denuncia, i Convenuti PHILIP MORRIS, individualmente ed attraverso i loro impiegati, agenti, associati, corresponsabili, filiali, divisioni, o aziende affiliate, hanno attivamente diretto, controllato e gestito l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS ed attivamente partecipato, cospirato, aiutato, incoraggiato ed altresì aiutato ed incoraggiato uno o più degli altri Convenuti nel comportamento illegale e fraudolento dichiarato qui, che ha interessato e continua ad interessare il commercio straniero e da uno stato all'altro negli Stati Uniti.

c) I Convenuti PHILIP MORRIS sono e, durante tutti i periodi interessati, sono stati responsabili degli atti e delle omissioni dei loro impiegati, degli atti intrapresi all'interno del settore generale della loro autorità ed a favore dei Convenuti PHILIP MORRIS. Come dichiarato qui, i Convenuti PHILIP MORRIS erano figure centrali nell'associa-

zione a delinquere generale che ha attivamente intrapreso ed ha partecipato estensivamente allo schema fraudolento. Per mezzo di politiche corporative che hanno messo le risorse e la strategia dei Convenuti PHILIP MORRIS al cuore dell'associazione a delinquere, i Convenuti PHILIP MORRIS erano enti aggressori che hanno agito per danneggiare gli interessi economici dell'Attore.

d) La PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha adottato una politica « mondiale » che si prefigge di esercitare il controllo delle attività dei relativi impiegati, così come quelli delle relative filiali dirette ed indirette. Nell'ambito di questa politica, che sarebbe controllata e fatta rispettare dal relativo comitato di verifica, la PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. ha assunto la responsabilità degli atti degli impiegati dei Convenuti PHILIP MORRIS, dovunque verificatisi, compresi gli atti relativi alle attività di contrabbando all'interno dell'Europa.

III. GIURISDIZIONE

21. La giurisdizione è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. H 1331, 1337 perché questa questione coinvolge le accuse di comportamento illegale secondo le leggi degli Stati Uniti, comprese le violazioni della RICO. La giurisdizione è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1332 perché la questione in controversia eccede la somma o il valore di \$ 75.000 e coinvolge parti di cittadinanza varia. Inoltre, la giurisdizione in questa corte è adeguata conformemente al RICO 18 U.S.C. H 1964 (a), (c). I Convenuti sono « persone » nell'ambito del significato del 18 U.S.C. § 1961 (3). L'Attore è « una persona » nell'ambito del significato del 18 U.S.C. § 1961 (3). Per concludere, questa corte può esercitare la giurisdizione sulle istanze non-federali dell'Attore conformemente al 28 U.S.C. § 1367 poiché questa corte possiede sia competenza federale che non.

IV. SEDE

22. La sede è adeguata in questa corte conformemente al 18 U.S.C. (a) 1965 perché i Convenuti risiedono, si trovano, hanno un agente, o trattano gli affari in questo distretto. La sede è inoltre adeguata in questa corte conformemente al 18 U.S.C. (b) 1965 perché, per quanto qualsiasi convenuto possa risiedere al di fuori di questo distretto, i fini della giustizia richiedono che tali convenuto o Convenuti siano condotti dinanzi alla corte. La sede risiede correttamente in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1391(b)(2). La sede è inoltre adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. § 1391(d) perché una società straniera può essere citata in tutto il distretto. Inoltre, la sede è adeguata in questa corte conformemente al 28 U.S.C. 1391(a)(2).

V. LO SCHEMA DI CONTRABBANDO INTERNAZIONALE

23. Cominciando verso la fine degli anni 70 e continuando fino ad oggi, le società convenute, nella conduzione di una delle loro principali attività commerciali di vendita dei prodotti del tabacco a livello mondiale, hanno lanciato e condotto una campagna costante e concordata per aumentare la loro quota di mercato nei paesi in cui i loro prodotti sono venduti.

24. Per raggiungere tale obiettivo, i Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS si sono attivamente impegnati nelle attività di contrabbando ed hanno celato tale comportamento con atti illegali, compreso il riciclaggio di denaro, frode via cavo, frode postale ed altre violazioni della legge degli Stati Uniti. I Convenuti hanno controllato, diretto, incoraggiato, sostenuto ed hanno facilitato le attività dei contrabbandieri. I Convenuti hanno collaborato con i contrabbandieri, incoraggiato i contrabbandieri e, direttamente ed indirettamente, venduto sigarette a persone ed enti che sapevano, o avevano motivo di sapere, essere contrabbandieri. Da tali atti, tra l'altro, i Convenuti hanno intrapreso ed hanno perseguito uno schema per contrabbandare le sigarette a livello mondiale, incluso all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, per privare l'Attore del denaro e della proprietà, aumentando nel contempo le vendite dei loro prodotti, profitti e quota di mercato ed aumentando il valore delle loro operazioni del tabacco. I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS si sono impegnati e continuano a impegnarsi negli schemi di contrabbando con cui i contrabbandieri ed i responsabili del riciclaggio di denaro in Europa, Panama, Caraibi, Colombia e Stati Uniti collaborano con i Convenuti allo scopo di contrabbandare le sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

25. Dirigendo, incoraggiando, sostenendo, facilitando e controllando le attività dei contrabbandieri impegnati nella vendita, commercializzazione e distribuzione delle sigarette di contrabbando in tutta LA COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti hanno tratto molteplici benefici, includenti ma non limitati a quanto segue:

a) I Convenuti hanno aumentato le loro vendite di sigarette perché hanno nuovi ed ulteriori clienti, vale a dire, i contrabbandieri e i loro clienti.

b) Aiutando nell'evasione fiscale e dei dazi, i Convenuti hanno aumentato le loro vendite di sigarette ed altresì hanno ottenuto profitti illeciti.

c) I Convenuti hanno aumentato la loro quota di mercato mettendo a disposizione le loro sigarette al grande pubblico all'interno della COMUNITÀ EUROPEA a prezzi inferiori a quelli che potrebbero essere richiesti dai loro concorrenti i cui prodotti sono venduti legittimamente e, pertanto, sono più costosi.

d) I Convenuti hanno utilizzato l'esistenza del contrabbando in America del Nord, Europa e Sudamerica come un veicolo di pubbliche relazioni ed attrezzo politico con cui esercitare pressioni sulla COMUNITÀ EUROPEA ed i governi degli Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA, del congresso degli Stati Uniti e delle legislature di vari

Stati degli Stati Uniti per ridurre o eliminare le imposte sulle sigarette col pretesto che le elevate imposte sulle sigarette promuovono il contrabbando ed altri crimini. Le PHILIP MORRIS e RJR hanno intrapreso individualmente e di concerto tali azioni sotto gli auspici di gruppi costituiti e gestiti dai maggiori produttori di tabacco, al fine di bloccare le iniziative connesse al tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA comprese quelle che riguardano il cosiddetto mercato « Duty Free ». I gruppi industriali includevano, senza limitazione: (a) il Comitato internazionale degli argomenti connessi al fumo (« ICOSI ») (successivamente rinominato INFOTAB); (b) la « Task Force CEE sul consumismo »; (c) la Confederazione internazionale sul Duty Free (« IDFC »); (d) la « Confederazione dei produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. » (« CECCM »); e (e) il Gruppo di studio della CECCM sul Duty Free, costituito interamente dai rappresentanti di aziende, comprendenti le PHILIP MORRIS e RJR. In conseguenza delle rappresentazioni dirette ed indirette dei Convenuti all'Attore, i governi a livello mondiale, compresi gli Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA sono stati fuorviati riguardo alla causa diretta del contrabbando — il comportamento dei Convenuti. I Convenuti hanno impiegato questo schema di pressioni negando e celando la loro complicità nelle attività di contrabbando.

e) I Convenuti hanno aumentato il valore di mercato delle loro operazioni del tabacco, facendo diminuire il valore del mercato dei loro concorrenti.

f) I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS ed altre aziende del tabacco a livello mondiale, condividono un interesse ed un obiettivo comune di implementare uno schema per promuovere le attività dei contrabbandieri in quanto coordinano i loro sforzi di pubbliche relazioni ed insieme finanziano i loro mezzi di pubbliche relazioni come campagna congiunta continua per ottenere una maggiore richiesta per le loro sigarette a livello mondiale. La PHILIP MORRIS e la RJR hanno intrapreso individualmente e di concerto tali azioni sotto gli auspici dei gruppi costituiti dai produttori di tabacco allo scopo di bloccare le iniziative connesse al tabacco all'interno della COMUNITÀ EUROPEA compresi, ad esempio, la « Task Force CEE sul Consumismo » e la « Confederazione produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. » L'esistenza del contrabbando, controllato, diretto, incoraggiato, sostenuto e facilitato dai Convenuti, ha costituito « la profezia a proprio vantaggio » che le elevate imposte sulle sigarette potranno soltanto comportare il contrabbando. I Convenuti, attraverso i suddetti veicoli di pubbliche relazioni, utilizzano i dati relativi al contrabbando, ai rischi del contrabbando ed ai redditi persi connessi al contrabbando, come metodo con cui incoraggiare o esercitare pressione sui governi a livello mondiale, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri, per ridurre o eliminare le loro imposte sulle sigarette. I Convenuti conducono questa campagna di pubbliche relazioni e di pressione senza rivelare al pubblico o all'Attore la loro complicità continua nel contrabbando.

26. Inoltre, i Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS individualmente e/o di concerto operano con diversi distributori, che

i Convenuti sanno, o hanno motivo di sapere, essere contrabbandieri su grande scala delle sigarette al fine di assicurare che i Convenuti realizzino gli obiettivi suddetti.

27. I Convenuti RJR e i Convenuti PHILIP MORRIS, insieme o quali società individuali, controllano, dirigono, incoraggiano, sostengono, promuovono e facilitano il contrabbando delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA in diversi modi, includenti ma non limitati a quanto segue:

a) I Convenuti vendono le sigarette direttamente alle persone o agli enti che sanno, o hanno motivo di sapere, essere contrabbandieri, o ai distributori che sanno, o hanno motivo di sapere, vendono le sigarette ai contrabbandieri.

b) I Convenuti vendono grandi quantità di sigarette agli enti e/o alle località anche se i Convenuti sanno, sulla base dei propri studi di mercato, che la richiesta legittima di sigarette da parte di quegli enti e/o località non può possibilmente giustificare le ordinazioni effettuate ed i voluminosi quantitativi consegnati. In queste circostanze, i Convenuti sanno che le loro sigarette vengono vendute per scopi illegali.

c) I Convenuti deliberatamente etichettano, etichettano falsamente, o omettono di etichettare le loro sigarette in modo da facilitare ed accelerare le attività dei contrabbandieri.

d) I Convenuti forniscono le informazioni di vendita ai distributori ed ai contrabbandieri in modo che i contrabbandieri ordinino, comprino, vendano e distribuiscano le sigarette prodotte dai Convenuti che sono oggetto di maggiore richiesta nell'area del consumo finale delle sigarette contrabbandate.

e) I Convenuti emettono fatture, polizze di carico, documenti di spedizione ed altri documenti falsi o ingannevoli che accelerano la procedura di contrabbando.

f) I Convenuti si impegnano in un modello di attività con cui spediscono le sigarette indicate verso un porto sapendo che in effetti le sigarette saranno deviate ad un altro porto in modo da essere contrabbandate.

g) I Convenuti prendono accordi tramite cui le sigarette in questione possono essere pagate in modo da essere virtualmente non rintracciabili.

h) I Convenuti prendono accordi affinché le sigarette contrabbandate siano pagate in conti stranieri comprese società svizzere e/o i conti bancari svizzeri nel tentativo d'utilizzare impropriamente le leggi svizzere sulla privacy e sul segreto bancario come schermo per proteggere i contrabbandieri dalle indagini di governo riguardo alle loro attività.

i) I Convenuti hanno formato, finanziato e diretto le attività dei gruppi industriali, per diffondere informazioni false ed ingannevoli all'Attore ed al pubblico.

j) Le poste ed i mezzi di comunicazione via cavo sono stati usati, o ne è stato causato l'utilizzo, nella prosecuzione delle suddette azioni e dello schema illegale per defraudare l'Attore.

28. I Convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere che i contrabbandieri stavano comprando direttamente o indirettamente sigarette in grande quantità, per contrabbandare le stesse nella COMUNITÀ EUROPEA.

29. I Convenuti dirigevano, incoraggiavano, sostenevano e facilitavano le operazioni di contrabbando, impartendo istruzioni ai distributori, agli spedizionieri marittimi, alle aziende di trasporto, ai rivenditori e/o ai vari mediatori, nonché ai contrabbandieri, in modo da effettuare la vendita di grandi quantitativi di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

30. Se non fosse stato per l'assistenza attiva dei Convenuti, i contrabbandieri non avrebbero potuto ottenere, contrabbandare e vendere grandi quantitativi di sigarette di contrabbando così come hanno fatto con successo per molti anni. Se non fosse stato per l'assistenza attiva dei Convenuti, i proventi dello schema di contrabbando non avrebbero potuto essere riciclati e consegnati ai Convenuti per il loro uso nell'impresa di contrabbando.

31. Questo gruppo piramidale, costituito dai Convenuti, dai distributori, dagli spedizionieri marittimi, dai contrabbandieri, dai mediatori di valuta e dagli agenti e dalle filiali dei Convenuti che hanno ricevuto il pagamento per le sigarette, ha operato insieme per lo scopo comune di privare l'Attore del denaro e della proprietà, ed impegnarsi in una condotta per guadagnare ingenti profitti dalla vendita delle sigarette che sono state vendute illegalmente nella COMUNITÀ EUROPEA mentre danneggiavano gli interessi economici dell'Attore. Le attività di questo gruppo costituiscono una associazione a delinquere di diritto e di fatto.

32. I Convenuti RJR sono stati attivamente coinvolti nel contrabbando di sigarette per molti anni e questo schema è stato perpetrato per mezzo di attività condotte in questo distretto e in questo Stato. Gli esempi dei metodi e dei mezzi con cui i Convenuti RJR hanno controllato, diretto ed hanno facilitato il contrabbando delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA includono quanto segue:

a) I Convenuti RJR, attraverso il loro impiegato, Richard Larocca ed attraverso vari impiegati, hanno contribuito a stabilire una rete di contrabbando con cui le sigarette della RJR e, in particolare, le sigarette Winston, sono state contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA e, più specificamente, in Spagna. I Convenuti RJR, con il loro uso di distributori, fornitori marittimi e contrabbandieri, hanno stabilito gli itinerari ed i meccanismi con cui le sigarette venivano contrabbandate in Europa. Richard Larocca in modo specifico è stato reclutato dalla RJR perché aveva un'ottima conoscenza del mercato in Spagna. Richard Larocca ha ricevuto disposizioni di incrementare la quota di mercato dei Convenuti in Spagna con qualsiasi mezzo necessario, compreso il contrabbando. Richard Larocca forniva informazioni dettagliate alla RJR riguardo al potenziale di vendita in

Spagna per le sigarette Winston che sarebbero state trasportate sia legalmente che illegalmente in Spagna. Il sig. Larocca ha inoltre fornito informazioni di mercato ed altre informazioni pertinenti ai contrabbandieri in modo che le sigarette potessero essere contrabbandate efficacemente in Spagna. Il suddetto programma è stato avviato da tutti i Convenuti RJR e, in particolare, dalle R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, inc.

b) Nel 1994, i Convenuti RJR hanno avviato una procedura con cui i loro quadri dirigenti avrebbero potuto ottenere ingenti premi se avessero raggiunto specifici obiettivi di prestazioni. Queste indennità potevano raggiungere da due a tre milioni di dollari per un dirigente che avrebbe conseguito determinati obiettivi. Motivati da questo incentivo, questi quadri dirigenti hanno raggiunto gli obiettivi di mercato ed hanno ricevuto questi premi aumentando drasticamente le vendite attraverso il contrabbando. Questa procedura è continuata per parecchi anni e, sulla base delle informazioni, si ritiene che continui ancora tutt'oggi. LA COMUNITÀ EUROPEA ha notato un notevole incremento nel contrabbando dei prodotti della RJR nel 1996, che sulla base delle informazioni, si ritiene fosse direttamente conseguenza di quel programma di premi adottato dalla RJR. Il programma suddetto di premi è stato avviato da tutti i Convenuti RJR e, in modo particolare dalle RJR NABISCO, INC., NABISCO GROUP HOLDINGS CORP., R.J. REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS, INC., R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY e R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL, inc.

c) I Convenuti RJR, attraverso il proprio personale e consulenti esterni, hanno analizzato gli itinerari con cui grandi quantità di sigarette della RJR venivano contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA. Da questa indagine, la RJR è stata resa edotta ed ha sfruttato gli itinerari del contrabbando verso la COMUNITÀ EUROPEA. Per esempio, il Regno di Spagna ha costituito per molti anni una destinazione primaria per le sigarette Winston di contrabbando. I consumatori finali in Spagna richiedevano sigarette della massima qualità e volevano essere sicuri che stavano ricevendo le sigarette americane autentiche. Inoltre, vari quadri dirigenti della RJR ricevevano denaro dai contrabbandieri per assicurare che questi contrabbandieri particolari di sigarette non avrebbero subito interferenze territoriali da parte di altri contrabbandieri. All'aumento della richiesta di sigarette Winston in Spagna durante gli anni 90, vi è stato un incremento di sigarette Winston di qualità inferiore contrabbandate in Spagna provenienti da altre fonti, quindi interferendo con il contrabbando autorizzato e diretto dai Convenuti RJR. Per sfalsare ed impedire il contrabbando non autorizzato, i Convenuti RJR hanno adottato determinate misure. In primo luogo, hanno sviluppato una presentazione particolare delle sigarette Winston nota al consumatore spagnolo come « patanegra. » Tra l'altro, la presentazione patanegra si distingueva dalle sigarette normali Winston in quanto conteneva determinate marcature distintive e non conteneva un autoadesivo blu che si trovava sulla maggior parte delle sigarette Winston. I Convenuti RJR hanno prodotto la presentazione « patanegra » in modo specifico per i loro migliori clienti contrabbandieri in modo da assicurare che potessero

mantenere il loro vantaggio competitivo sugli altri contrabbandieri e i Convenuti RJR potessero aumentare la loro quota di mercato. La presentazione « patanegra » è stata elaborata in modo specifico per il mercato spagnolo ed è stata venduta soltanto in Spagna.

d) Uno dei modi con cui le sigarette della presentazione « patanegra » venivano contrabbandate in Spagna è il seguente: grandi quantitativi della presentazione « patanegra » venivano venduti dall'ufficio della RJR situato a Miami, Florida. Un cliente principale per le sigarette Winston patanegra era un'azienda nota come Copaco situata nel Panama. La Copaco ordinava le sigarette dall'ufficio a Miami tramite l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo e/o della posta degli Stati Uniti. La Copaco pagava alla RJR le sigarette tramite trasferimenti via filo ed altre comunicazioni che hanno coinvolto l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo e della posta degli Stati Uniti. La RJR allora spediva le sigarette dai relativi impianti di produzione in Carolina del Nord alla Copaco. Una volta che le sigarette venivano ricevute dalla Copaco, le stesse venivano quindi rispedite a Rotterdam nei Paesi Bassi. Al fine di spedire legalmente le sigarette da Rotterdam all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, era necessaria l'emissione di un documento di transito. Questo documento era noto come « T1. » Vari spedizionieri marittimi a Rotterdam, per un prezzo adeguato, ottenevano i necessari documenti di transito e spedivano fisicamente le sigarette. Durante i primi anni di questa procedura, non erano necessarie elevate cauzioni per assicurare la consegna del prodotto alla destinazione reale. All'epoca, il documento di transito T1 indicava che la destinazione finale di queste sigarette era nelle Canarie. Le sigarette Winston venivano poi consegnate in camion da Rotterdam a Barcellona e quindi venivano contrabbandate in Spagna. Le sigarette non proseguivano per le Canarie come indicato sui documenti di spedizione. Negli anni successivi, si sono rese necessarie cauzioni più ingenti per assicurare la consegna del prodotto. Quando queste si sono trasformate in un requisito, la procedura di trasporto è stata modificata. Piuttosto che indicare come destinazione le Canarie, i documenti indicavano come destinazione finale la Jugoslavia o un altro paese dell'Est europeo. Le sigarette allora venivano consegnate da Rotterdam a Barcellona in camion dove venivano scaricate e vendute. I container che avevano precedentemente contenuto le sigarette allora venivano caricati con un altro prodotto ed i camion andavano da Barcellona in Europa Orientale trasportando l'altro prodotto. Una volta che il carico arrivava in Europa Orientale, i documenti di trasporto venivano firmati come se il prodotto fosse stato ricevuto in Jugoslavia o in un altro paese dell'Est europeo. In effetti, tuttavia, le sigarette erano state contrabbandate in Spagna.

La suddetta procedura era ben nota ai Convenuti RJR, ed è stata incoraggiata dagli stessi. I singoli quadri dirigenziali della RJR richiedevano una tangente da cinque a quindici dollari per cassa in cambio del servizio di vendere queste molto apprezzate sigarette Winston nella rete di contrabbando. Questi quadri dirigenti incoraggiavano ulteriormente i contrabbandieri e/o i loro soci a comprare più sigarette e praticavano loro « uno sconto » sulla tangente se gli stessi avessero acquistato maggiori quantitativi di sigarette. Con queste procedure, i

singoli distributori come la Copaco compravano e vendevano fino a diecimila casse di sigarette al mese. La suddetta procedura ha avuto luogo durante gli anni 90 fino almeno al 1999. Verso la fine degli anni 90, sono state implementate variazioni a questo schema di contrabbando, comprese le spedizioni a Madera o nelle Canarie. Il suddetto schema di contrabbando non avrebbe potuto aver luogo senza la complicità dei Convenuti RJR. Se non fosse stato per la creazione della presentazione « patanegra » per la Spagna, questo lucrativo contrabbando non avrebbe potuto aver luogo. Allo stesso modo, a meno che i Convenuti RJR non fornissero grandi quantitativi di sigarette al loro ufficio di Miami per la vendita, i contrabbandieri nel Panama ed altre parti dei Caraibi non avrebbero avuto la disponibilità di queste sigarette per l'acquisto e la distribuzione all'interno della COMUNITÀ EUROPEA.

e) I Convenuti RJR controllavano e verificavano con attenzione tutte le vendite delle loro sigarette in Spagna, sia contrabbandate che vendute legalmente. A causa del modo in cui i Convenuti RJR contrassegnavano ed etichettavano le loro sigarette, i Convenuti RJR identificavano le sigarette della RJR che erano sul mercato e che erano contrabbandate nel paese da persone senza l'autorizzazione dei Convenuti RJR. I Convenuti RJR inoltre identificavano il distributore dal quale erano state comprate quelle sigarette. I Convenuti RJR controllano la distribuzione delle sigarette contrabbandate sul mercato e richiedono ai loro distributori di assicurare che le sigarette contrabbandate siano distribuite soltanto nei mercati designati dalla RJR. Per esempio, qualora i Convenuti RJR avessero rilevato un grande quantitativo di sigarette contrabbandate « non autorizzate » sulle strade in Spagna, i Convenuti RJR avrebbero acquistato l'intero carico di sigarette non autorizzate dalla RJR. Allora avrebbero restituito le sigarette al distributore che le aveva vendute e avrebbero richiesto allo stesso di rimborsare i Convenuti RJR per l'importo che avevano dovuto pagare sulle strade per le sigarette. I distributori allora rivendevano le sigarette ad un acquirente che avrebbe garantito di contrabbandare le sigarette verso una destinazione autorizzata. In alcuni casi, le sigarette contrabbandate venivano sequestrate dalle autorità spagnole. Se queste sigarette contrabbandate « non autorizzate » fossero state sequestrate dalle autorità e fossero state vendute all'asta, i Convenuti RJR avrebbero acquistato le stesse all'asta. I Convenuti RJR allora avrebbero richiesto ai contrabbandieri di rimborsare i Convenuti RJR per il cinquanta per cento del prezzo che i Convenuti RJR avevano pagato per le sigarette all'asta. Questo era uno dei modi in cui i Convenuti RJR punivano i contrabbandieri per le sigarette non autorizzate contrabbandate in Spagna e quindi controllavano il mercato di contrabbando. I Convenuti RJR allora detenevano quelle sigarette che erano state rese legittime dall'acquisto all'asta e le vendevano in Spagna attraverso rivenditori legittimi. I contrassegni dei container hanno permesso che i Convenuti RJR identificassero a quali contrabbandieri il prodotto era stato sequestrato. Se un contrabbandiere si fosse rifiutato di rimborsare i Convenuti RJR del cinquanta per cento richiesto in tali casi, i Convenuti RJR avrebbero tagliato la fornitura di sigarette a quel contrabbandiere. Le comunicazioni riguardo a

queste questioni venivano effettuate con l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo internazionali e degli Stati Uniti.

f) I Convenuti RJR hanno sollecitato contatti con aziende ed individui in America Centrale e nei Caraibi che i Convenuti sapevano, o avevano motivo di sapere, essere responsabili di riciclaggio di denaro. Sulla base delle informazioni, si ritiene che Richard Larocca, in particolare, instaurava rapporti diretti con individui in America Centrale e nei Caraibi che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, essere attivamente coinvolti nel riciclaggio dei proventi delle vendite illecite di stupefacenti. I quadri dirigenti e gli impiegati dei Convenuti RJR si recavano nei Caraibi ed in America Centrale in numerose occasioni al fine di incontrare e negoziare accordi di affari con individui che i Convenuti RJR sapevano, o avrebbero dovuto sapere, essere coinvolti nel riciclaggio dei proventi degli stupefacenti. Inoltre, nei loro tentativi di sviluppare e costituire un mercato per i loro prodotti del tabacco, i Convenuti RJR, attraverso i loro agenti ed impiegati, hanno sviluppato rapporti di affari con individui in Colombia che i Convenuti RJR sapevano, o avrebbero dovuto sapere, essere direttamente coinvolti nel traffico di stupefacenti. Intorno all'inizio degli anni 90, i conti bancari a Miami, Florida, intestati a vari distributori di sigarette RJR, sono stati congelati da funzionari di Polizia degli Stati Uniti perché i fondi accreditati su quei conti rappresentavano denaro riciclato derivante dal traffico di stupefacenti. Il congelamento di questi conti era ben noto ai Convenuti RJR. In virtù di questo evento, i Convenuti RJR erano coscienti o avrebbero dovuto essere coscienti del fatto che i loro distributori erano stati coinvolti nella gestione dei proventi riciclati degli stupefacenti. Malgrado il fatto che il comportamento di questi individui fosse noto a Richard Larocca ed alla RJR, i Convenuti RJR hanno attivamente sviluppato questi rapporti in modo da vendere grandi quantitativi di sigarette a questi responsabili del riciclaggio di denaro. Una parte notevole delle sigarette comprate dai responsabili del riciclaggio di denaro è stata contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti RJR da molto tempo sanno che le attività di contrabbando di sigarette sono collegate al mercato nero del cambio del peso ed ai trafficanti colombiani di cocaina. Intorno al 1994, la Coalizione Nazionale contro il Crimine ed il Contrabbando del Tabacco, finanziata dalla RJR e da altre aziende del tabacco, ha assunto la Linqvist Avey Macdonald Baskerville, Inc. (« Linqvist ») al fine di, tra l'altro, indagare ed analizzare il contrabbando di sigarette negli Stati Uniti. Nel suo rapporto del 15 agosto 1994, la Linqvist osservava che: « vi sono indicazioni che alcuni baroni colombiani della cocaina ancora gestiscono sigarette [di contrabbando], ma per uno scopo differente. Si crede, in alcuni casi, che »rimpatriassero« i profitti della cocaina guadagnati negli Stati Uniti attraverso gli acquisti di sigarette. Queste sigarette sono importate in Colombia e sono vendute lì, fornendo ai trafficanti di cocaina un alibi apparentemente legale per la fonte della loro ricchezza ».

g) Almeno dal 1991 al 1997, una grande percentuale delle sigarette che dovevano infine essere contrabbandate è stata spedita da New York ai Caraibi per la distribuzione in Europa e Sudamerica. Nel 1991

circa, i distributori della RJR comunicavano alla stessa che avevano ricevuto reclami dai contrabbandieri poiché le casse di cartone in cui le sigarette erano imballate erano troppo deboli e, pertanto, le sigarette si danneggiavano. Il contrabbando di sigarette è effettuato in modo tale che esiste un maggiore rischio di danneggiamento del prodotto e di conseguenza i contenitori per le sigarette devono essere rinforzati. In risposta a queste informazioni, la RJR ha aumentato la resistenza delle casse di cartone per le sigarette che dovevano essere dirette nei canali di contrabbando. Le casse rinforzate sono state spedite dalla RJR dai porti di New York ai Caraibi almeno dal 1991 al 1997. La conferma che le casse sarebbero state rinforzate è stata inviata tramite i mezzi di comunicazione via cavo degli Stati Uniti in lettere inviate via fax dagli uffici della RJR a Miami ai quadri dirigenti ed ai clienti della RJR nel 1991 e nel 1992.

h) I Convenuti RJR deliberatamente ed intenzionalmente spedivano grandi quantitativi di sigarette agli individui ed alle società in determinate zone di libero scambio quale la zona di libero scambio di Colon nel Panama. Queste vendite sono state effettuate alle aziende che erano noti contrabbandieri e/o responsabili di riciclaggio di denaro. Sebbene la destinazione finale di queste sigarette fosse tutt'altro che vicina a Panama, la RJR ha spedito queste sigarette direttamente nel Panama in modo che i responsabili del riciclaggio di denaro potessero usare le leggi sulla segretezza della Repubblica di Panama come schermo, tramite cui deviare le sigarette alle loro destinazioni finali senza essere controllate dalle agenzie e dai governi a cui erano dovuti i dazi doganali su queste sigarette. Una notevole percentuale di queste sigarette infine è stata contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti RJR hanno tentato di celare la vendita dei loro prodotti nei canali del contrabbando trasferendo le sigarette a numerose destinazioni prima dell'ultima consegna al cliente finale.

i) Almeno dall'ottobre del 1995 all'aprile del 1997, i Convenuti RJR fornivano deliberatamente grandi quantitativi di sigarette ad un gruppo di contrabbandieri nel Regno Unito che successivamente contrabbandava quelle sigarette in Spagna. Una delle aziende addette all'operazione di contrabbando era la Entire Warehousing. Inoltre, vi erano almeno altre sei aziende collegate che erano impegnate in un'ingente operazione di contrabbando di sigarette — riciclaggio di denaro. Nel periodo dal 1995 al 1997, le suddette aziende hanno contrabbandato migliaia di casse di sigarette prodotte dai Convenuti RJR in Spagna. I Convenuti RJR hanno venduto le sigarette ai « distributori » nel Panama ed altrove con la piena consapevolezza che l'acquirente reale delle sigarette era questo gruppo di contrabbandieri. Le sigarette erano vendute « ai distributori » intermedi nel Panama ed altrove in modo da celare alle autorità di Polizia il fatto che i Convenuti RJR stavano vendendo le sigarette a questo gruppo di contrabbandieri. I contrabbandieri emettevano documenti falsi in modo da defraudare i funzionari doganali europei e generare la falsa apparenza che le sigarette venivano esportate in destinazioni al di fuori della COMUNITÀ EUROPEA come il Marocco. Ai contrabbandieri, per comprare questi grandi quantitativi di sigarette, veniva richiesto dalla

RJR di informare i Convenuti RJR della località verso cui intendevano esportare le sigarette. I Convenuti RJR, in virtù della loro rete di personale sia in Spagna che in Marocco sapevano che le sigarette non arrivavano né venivano vendute in Marocco, ma piuttosto venivano contrabbandate in Spagna per la vendita. Nonostante la conoscenza dei Convenuti RJR che queste sigarette venivano contrabbandate in Spagna, i Convenuti RJR continuavano a vendere sigarette ai contrabbandieri e, in effetti, incoraggiavano i contrabbandieri a comprare più sigarette. Le sigarette in questione erano prodotte negli Stati Uniti e le ordinazioni per le sigarette venivano inviate ai Convenuti RJR negli Stati Uniti tramite posta e/o mezzi di comunicazione via cavo degli Stati Uniti. Il pagamento per le sigarette in questione veniva effettuato ai Convenuti RJR tramite i mezzi di comunicazione via cavo e/o la posta.

Le spedizioni che sono state contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA con lo schema suddetto includono, ad esempio, le seguenti:

	Data	Descrizione	Destinazione Dichiarata	Destinazione Reale
1.	23/11/95	1.136 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
2.	27/11/95	1.136 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
3.	28/11/95	1.056 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
4.	30/11/95	1.056 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
5.	01/12/95	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
6.	04/12/95	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
7.	05/12/95	1.136 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
8.	06/12/95	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
9.	05/1/96	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
10.	11/1/96	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
11.	19/1/96	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna

	Data	Descrizione	Destinazione Dichiarata	Destinazione Reale
12.	26/1/96	1.100 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
13.	02/2/96	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
14.	12/2/96	1.150 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
15.	22/2/96	1.100 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
16.	20/3/96	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
17.	30/4/96	1.200 casse Sigarette Winston	Marocco	Spagna
18.	16/5/96	1.200 casse Sigarette Winton	Marocco	Spagna

j) Al fine di condurre efficacemente il contrabbando di sigarette, determinate procedure di etichettatura e stampigliatura devono essere condotte presso la fabbrica in cui le sigarette sono prodotte. Determinate etichette, avvisi sanitari e la lingua in cui l'imballo è stampato hanno un effetto significativo sul valore delle sigarette alla loro ultima destinazione. Inoltre, per contrabbandare le sigarette in determinate nazioni, i contrassegni fiscali sono spesso affissi sulle sigarette presso la fabbrica al momento dell'imballaggio. I Convenuti RJR, periodicamente, imballavano i loro prodotti in modo specifico per soddisfare le esigenze dei loro clienti contrabbandieri. Inoltre, costituiva una prassi fissare i contrassegni fiscali o, in molti casi, contrassegni fiscali falsificati sul prodotto presso la fabbrica. Un'inchiesta ragionevole quanto alla fonte dei contrassegni fiscali, da parte dei Convenuti RJR e/o dai loro concessionari, o un esame ragionevole dei contrassegni fiscali falsificati avrebbe rivelato facilmente che le sigarette in questione venivano comprate per scopi di contrabbando. Tuttavia, i Convenuti e/o i loro concessionari appongono deliberatamente contrassegni impropri alle loro sigarette o chiudono un occhio sulla questione dei bolli falsificati in modo da massimizzare la vendita dei loro prodotti, consapevoli del fatto che un utilizzo indebito di contrassegni fiscali facilitava l'attività di contrabbando a pregiudizio dell'Attore.

k) Durante gli anni 90, i Convenuti RJR sapevano che le loro sigarette venivano contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA. Uno degli agenti principali dei Convenuti RJR per lo stoccaggio e la gestione delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA era un'azienda denominata Belgium Pakhoed N.V. Il 26 maggio 1997, la Belgium Pakhoed N.V. ha inviato una lettera ai Convenuti RJR informando gli stessi che un numero notevole di clienti dei Convenuti RJR stava contrabbandando le sigarette ed « erano coinvolti in una grossa frode comunitaria. » La

Belgium Pakhoed N.V. inoltre riferiva ai Convenuti RJR che alla luce di questa frode condotta dai clienti della RJR, la Belgium Pakhoed N.V. non avrebbe più caricato sigarette sulle navi operate da questi clienti. La risposta dei Convenuti RJR non è stata quella di interrompere la fornitura di sigarette a questi clienti, ma piuttosto reindirizzare la loro fornitura di sigarette a questi clienti attraverso Cipro, che non è membro della COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti RJR continuano a fornire le sigarette a questi clienti tre anni dopo che alla RJR veniva comunicato che questi clienti erano coinvolti in una frode comunitaria.

l) Approssimativamente nel mese di novembre 1997, i Convenuti RJR hanno prodotto, imballato e venduto una spedizione di ottanta milioni di sigarette che sono state spedite dagli impianti della RJR negli Stati Uniti in Europa dopo essere state caricate su navi a Charleston, Carolina del Sud e Savannah, Georgia. I Convenuti RJR avevano redatto i documenti di spedizione indicanti che le sigarette erano destinate ad un cliente in Grecia. In effetti, tuttavia, il cliente dichiarato in Grecia era niente più che un negozio di facciata che i Convenuti RJR sapevano o avrebbero dovuto sapere non avere né l'intenzione né la capacità di vendere le suddette sigarette in Grecia. Piuttosto che essere consegnate in Grecia, le sigarette sono state scaricate su un'altra nave in mare e sono state contrabbandate a Barcellona, Spagna. Le ordinazioni per le sigarette in questione sono state inviate ai Convenuti RJR nei loro uffici negli Stati Uniti tramite mezzi di comunicazione via cavo e/o della posta degli Stati Uniti. I documenti di trasporto e l'altra documentazione necessaria per completare la transazione sono stati trasmessi dai Convenuti RJR per mezzo dei mezzi di comunicazione via cavo e/o della posta degli Stati Uniti. Veniva ordinato in modo specifico che sulle polizze di carico emesse dai Convenuti RJR o dai loro agenti per loro conto non venisse fatto riferimento ai contrassegni o ai numeri delle sigarette né alcuna menzione della marca delle sigarette spedite. I documenti preparati dai Convenuti RJR o dai loro agenti per loro conto, registrati presso l'ufficio degli Stati Uniti per l'alcool, il tabacco e le armi da fuoco, intenzionalmente dichiaravano falsamente la destinazione prevista delle sigarette in modo da fuorviare lo stesso ufficio.

m) In un altro episodio nel mese di aprile 1997, i Convenuti RJR hanno prodotto, imballato, venduto e spedito centoventi milioni di sigarette Winston. Queste sigarette sono state imballate ed apparentemente spedite in località fuori dalla COMUNITÀ EUROPEA. In effetti, tuttavia, le sigarette dovevano essere contrabbandate in Spagna. Circa ventidue milioni di sigarette sono state sequestrate dalle autorità doganali spagnole. Circa novantotto milioni di sigarette sono state contrabbandate in Spagna. I Convenuti RJR, in virtù del metodo con cui giustificano le vendite delle loro sigarette, sapevano o avevano ogni motivo di sospettare che le sigarette in questione, in effetti, venivano vendute ai contrabbandieri. Le ordinazioni per le sigarette in questione sono state inviate ai Convenuti RJR nei loro uffici negli Stati Uniti coi mezzi di comunicazione via cavo e/o dalla posta degli Stati Uniti. I documenti di trasporto, i documenti di fatturazione e l'altra documentazione necessaria per completare la transazione sono stati inviati

dai Convenuti RJR ai destinatari tramite i mezzi di comunicazione via cavo e/o la posta degli Stati Uniti. Quando i funzionari della COMUNITÀ EUROPEA hanno tentato di ottenere le informazioni dai Convenuti RJR riguardo a questa spedizione di sigarette, i Convenuti RJR hanno inviato una lettera alla COMUNITÀ EUROPEA rifiutando di aderire alla richiesta con l'argomentazione che cooperare con LA COMUNITÀ EUROPEA avrebbe costituito una violazione della legge svizzera.

n) Per mantenere ed esercitare il controllo dell'impresa di contrabbando, i Convenuti RJR, così come Richard Larocca ed altri, richiedevano ai contrabbandieri di mantenere nota dei loro carichi, per rimanere informati su dove i carichi venivano consegnati e per registrare il prezzo al quale le sigarette venivano vendute. Ciò ha permesso ai Convenuti RJR di mantenere un controllo diretto sull'intera procedura di contrabbando. I Convenuti RJR hanno persino minacciato i contrabbandieri che, se non avessero tenuto adeguati registri della loro attività di contrabbando, i Convenuti RJR avrebbero trattato con altri clienti contrabbandieri.

o) Dalla metà alla fine degli anni 90, i Convenuti RJR hanno implementato una politica secondo la quale non avrebbero venduto sigarette ad alcun distributore a meno che il distributore non avesse comunicato esattamente ai Convenuti RJR chi fosse il cliente finale. Se il distributore avesse omesso di informare esattamente i Convenuti RJR su chi doveva essere l'ultimo acquirente delle sigarette, i Convenuti RJR non avrebbero fornito sigarette al distributore o gli avrebbero soltanto fornito una frazione del quantitativo richiesto dallo stesso. La destinazione finale di tutte le sigarette della RJR vendute a livello mondiale era nota ai Convenuti RJR.

p) Per molti anni, la RJR ed altri produttori di tabacco hanno cospirato, con concerto di azione, al fine di fuorviare ed ostruire gli sforzi all'interno della COMUNITÀ EUROPEA tesi ad affrontare il fenomeno del contrabbando e problemi connessi. (i) Sulla base delle informazioni, si ritiene che il 19 e 20 gennaio 1978, la PHILIP MORRIS, la RJR ed altri produttori costituivano la « Task Force CEE sul consumismo. » Lo scopo dell'organizzazione era, nelle parole delle relative minute « riservate » « inibire completamente o parzialmente le attività della burocrazia di Bruxelles in tutte le questioni riguardanti la pubblicità e la distribuzione del tabacco e questioni sanitarie e connesse al fumo. » L'organizzazione ha stabilito di considerare la proposta di mettere « i bastoni tra le ruote di Bruxelles sfruttando le divergenze di opinioni e di competenze (sic) nei diversi servizi. » (ii) la PHILIP MORRIS, la RJR ed altri hanno costituito e finanziato la Confederazione produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. (CECCM) per lo scopo, tra l'altro, di rappresentare gli interessi pubblici commerciali dei propri membri all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Nel marzo del 1995 nella pubblicazione « Equilibrium » della CECCM, che agiva a nome dei relativi membri comprese la PHILIP MORRIS e la RJR, si asseriva che le elevate imposte generavano un enorme mercato nero ma si ometteva di rivelare la responsabilità delle

aziende del tabacco per il problema del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA (iii) I Convenuti RJR, con le parole e le azioni dei loro agenti ed impiegati, hanno falsamente rappresentato alle agenzie preposte all'applicazione della legge di vari governi, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA, che stavano tentando di combattere il contrabbando quando, in effetti, controllavano, dirigevano, incoraggiavano, sostenevano e facilitavano il contrabbando. Mentre celavano la loro complicità nel contrabbando, i Convenuti RJR si impegnavano in una diffusa campagna di pubbliche relazioni tesa a condannare le « elevate imposte » quale la causa del contrabbando.

q) Per dirigere, controllare e facilitare il contrabbando, gli agenti ed impiegati dei Convenuti RJR fornivano informazioni specifiche di mercato ai contrabbandieri, inclusi i dettagli di quali prodotti venivano richiesti ed i quantitativi di sigarette necessari per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti dei contrabbandieri. I contrabbandieri inoltre ricevevano da parte della RJR informazioni sui prezzi in modo da poter avere una base certa su cui fissare il prezzo delle loro sigarette contrabbandate.

r) I Convenuti RJR in modo specifico disegnavano e/o ridisegnavano gli imballaggi delle loro sigarette in modo da rendere difficile per i funzionari doganali in diversi paesi identificare le sigarette contrabbandate.

s) I Convenuti RJR hanno organizzato una procedura con cui le sigarette acquistate dai contrabbandieri potevano essere pagate con pagamenti effettuati a favore di società svizzere e/o conti bancari svizzeri in modo da rendere difficile o impossibile alla COMUNITÀ EUROPEA rintracciare le sigarette contrabbandate o ricostruirne il pagamento. La decisione di provvedere al pagamento da parte dei contrabbandieri nei conti svizzeri era una decisione presa a livello esecutivo dai Convenuti RJR. Infatti, la RJR ha spostato i registri relativi a quasi tutte le loro attività illegali a livello mondiale a Ginevra, Svizzera, in modo da eludere la sorveglianza dei governi colpiti dalle attività illegali della RJR.

t) I Convenuti RJR hanno, per gli ultimi quindici anni, avuto un cliente di nome Michael Haenggi. Il Sig. Haenggi ha ammesso pubblicamente alla stampa di aver fornito frequentemente sigarette Winston ai contrabbandieri che a loro volta le contrabbandavano in Spagna. Il sig. Haenggi ha ammesso pubblicamente che in un'occasione ha venduto centosessanta milioni di sigarette ad un'azienda nel Panama che a sua volta ha contrabbandato quelle sigarette in Spagna. Inoltre ha ammesso che in un'altra occasione ha fornito duecentoventi milioni di sigarette ad un'azienda registrata nei Caraibi che ha anche contrabbandato quelle sigarette in Spagna. La maggior parte delle sigarette in entrambi tali casi è stata prodotta dai Convenuti RJR. I Convenuti RJR, ad oggi, continuano a fornire le sigarette al sig. Haenggi, anche se lo stesso ha ammesso apertamente che almeno una parte dei suoi acquisti dai Convenuti RJR è a scopo di vendita ai contrabbandieri. Nelle transazioni fra i Convenuti RJR ed il sig. Haenggi, i Convenuti RJR hanno sistematicamente utilizzato la posta

ed i mezzi di comunicazione di via cavo allo scopo di accelerare le ordinazioni, la spedizione e la consegna delle sigarette, la verifica della consegna, il pagamento e la verifica del pagamento per le sigarette vendute come parte dell'impresa.

u) I Convenuti RJR hanno avuto rapporti d'affari con individui in Spagna che sapevano o avrebbero dovuto sapere essere stati identificati dalle autorità legali spagnole poiché coinvolti nel traffico di stupefacenti. Per parecchi anni, un determinato individuo era un cliente importante dei Convenuti RJR in quanto comprava grandi quantitativi di sigarette RJR e le contrabbandava in tutta la Spagna. Durante tutto o parte del tempo che l'individuo contrabbandava le sigarette, lo stesso era anche sospettato di traffico di stupefacenti da parte dei funzionari di Polizia spagnoli. La partecipazione presunta di questo individuo nel traffico di stupefacenti era nota ai Convenuti RJR o avrebbe dovuto essere loro nota se non fosse stato per la loro cieca indifferenza in quanto questo individuo aveva avuto parecchi scontri pubblicizzati con le agenzie preposte all'applicazione della legge in Spagna relativamente ai suoi presunti traffici di stupefacenti. Nell'episodio più recente nel mese di ottobre del 1999, lo stesso è sfuggito alle autorità di Polizia mentre queste erano in procinto di arrestarlo sulla base di un'accusa di traffico di hashish.

v) I Convenuti RJR hanno stipulato un'intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, la RJR e la PHILIP MORRIS hanno costituito, gestito e diretto gli affari di diversi gruppi, senza limiti: (a) il Comitato internazionale degli argomenti connessi al fumo (« ICOSI »); (b) la « Task Force CEE sul consumismo »; (c) la Confederazione internazionale sul Duty Free (« IDFC »); (d) la « Confederazione dei produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. » (« CECCM »); e (e) il Gruppo di studio della CECCM sul Duty Free, costituito interamente dai rappresentanti di aziende, comprendenti le PHILIP MORRIS e RJR.

La RJR e la PHILIP MORRIS, agendo per il tramite dei suddetti gruppi, hanno ostruito la panoramica dei Governi riguardo al settore, ed hanno rappresentato sia all'Attore sia al pubblico che la causa del « mercato nero » era da ricercarsi nelle elevate imposte, mentre — di fatto — la condotta delle società di tabacco, comprese la PHILIP MORRIS e la RJR, era la causa diretta del « mercato nero », nonché dei danni subiti dallo stesso Attore. Le rappresentazioni distorsive congiunte della PHILIP MORRIS e della RJR nella prosecuzione della loro associazione a delinquere celevano il loro coinvolgimento nelle attività di contrabbando, oltre ad aver ingannato l'Attore. Tali condotte hanno costituito, tra l'altro, frode, negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore come sopra esposto. Inoltre, nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode,

negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per tali azioni, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per gli atti illeciti e condotta illegale esposta nel presente documento. I Convenuti RJR erano cospiratori e partecipanti diretti agli affari dell'impresa di contrabbando ed ogni partecipante all'associazione a delinquere è responsabile delle azioni degli altri nel perseguimento dello schema di contrabbando. Agendo a favore dei Convenuti RJR e con la conoscenza e l'autorizzazione dei quadri corporativi di grado elevato dei Convenuti RJR, i Convenuti RJR, agendo di concerto con, e attraverso i loro cospiratori, agenti ed impiegati, hanno posto in essere le predette attività per facilitare lo schema di contrabbando.

w) Gli atti e le omissioni degli individui impiegati dai Convenuti RJR sono addebitati ai Convenuti RJR secondo le dottrine della responsabilità delegata e del « respondeat superior ». I Convenuti RJR hanno realmente tratto giovamento dalle prestazioni degli atti prodromici con l'aumento delle vendite, dei profitti, il riconoscimento del nome-marca e della quota di mercato. I Convenuti RJR ed i loro impiegati erano figure centrali ed aggressori nello schema fraudolento ed il personale della RJR, compreso Richard Larocca ed altri quadri dirigenti della RJR, hanno posto in essere i loro atti fraudolenti a nome dei Convenuti RJR nell'ambito e nel corso del loro rapporto di impiego con la RJR. I funzionari e gli amministratori dei Convenuti RJR, compreso il presidente Steven F. Goldstone della RJR, sapevano, o erano irresponsabilmente indifferenti verso, l'attività illegale. Per esempio, nel 1998 e nel 1999, gli azionisti della RJR hanno proposto di prendere in considerazione delle soluzioni in occasione dell'incontro annuale della RJR, mettendo il consiglio d'amministrazione della RJR a conoscenza del fatto che la RJR stava facilitando il contrabbando di sigarette e stava intrattenendo rapporti commerciali con noti contrabbandieri; tuttavia, i Convenuti RJR non hanno fatto nulla per porre fine alla partecipazione della RJR con i contrabbandieri.

x) Lo schema per contrabbandare le sigarette dei Convenuti RJR nella COMUNITÀ EUROPEA è stato concepito ed eseguito da ciascuno dei detti CONVENUTI RJR. Quando il convenuto, JAPAN TOBACCO, INC., ha acquistato la R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., il convenuto, JAPAN TOBACCO, INC. ha continuato con la politica del contrabbando in atto prima dell'acquisto. Anche dopo l'acquisto della R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., i metodi, mezzi e procedure del contrabbando hanno continuato ad esistere sotto la proprietà del JAPAN TOBACCO, INC. almeno sino al 1999. Richard Larocca è attualmente impiegato della JAPAN TOBACCO, INC. ed attualmente riveste praticamente lo stesso ruolo per la JAPAN TOBACCO, INC. che rivestiva per i Convenuti RJR prima del 1999.

y) I Convenuti RJR sono responsabili sotto i principi dell'agenzia. Ciascuno dei Convenuti RJR è responsabile del comportamento dei

relativi impiegati dipendenti, compreso Richard Larocca, che ha intenzionalmente ignorato la legge o ha agito con completa indifferenza o cecità ostinata alle disposizioni di legge.

z) Durante tutti i periodi interessati, i Convenuti RJR comunicavano a vicenda e con i loro corresponsabili pressoché quotidianamente, con i mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro ed internazionali, per ricevere le ordinazioni delle sigarette, organizzare la vendita e la spedizione delle sigarette di contrabbando ed organizzazione e ricevere il pagamento per le sigarette in questione. Secondo i principi dell'associazione a delinquere e del concerto di azione, i Convenuti RJR sono solidalmente ed individualmente responsabili per le azioni dei loro corresponsabili nella prosecuzione dello schema di contrabbando.

aa) I Convenuti RJR ed i loro corresponsabili hanno utilizzato la posta ed i mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro ed internazionali e gli altri mezzi di comunicazioni, per redigere e trasmettere i documenti che intenzionalmente dichiaravano falsamente la destinazione finale delle sigarette in questione in modo da fuorviare le autorità all'interno degli Stati Uniti e della COMUNITÀ EUROPEA in merito alla destinazione reale delle sigarette trasportate nella COMUNITÀ EUROPEA. LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri hanno ragionevolmente fatto affidamento su tali dichiarazioni false nella contabilizzazione delle sigarette in questione e nella valutazione dei dazi doganali sulle sigarette che entravano nella COMUNITÀ EUROPEA, subendo e continuando a subire un danno da tale fiducia.

bb) I Convenuti, le loro società sussidiarie ed i loro corresponsabili usano, su base quotidiana, la posta e forme telefoniche ed altri mezzi di comunicazione via cavo per fatturare e pagare le sigarette contrabbandate, nonché confermare la fatturazione ed il pagamento per le sigarette contrabbandate, per contabilizzare il pagamento delle sigarette contrabbandate ai Convenuti ed alle loro filiali, e per tenere una contabilità dei proventi ricevuti dai Convenuti dalla vendita delle sigarette illegali, con tali proventi che vengono infine rinviati ai Convenuti stessi negli Stati Uniti.

cc) I corresponsabili dei Convenuti, i distributori e contrabbandieri, utilizzano — su base continua — la posta e le comunicazioni a mezzo cavo per determinare le strategie di mercato, ordinare le sigarette, organizzare la vendita e distribuzione delle sigarette, nonché il pagamento delle stesse sigarette e sostenere altri aspetti dello schema di contrabbando.

dd) Dato che la vendita illegale delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA è un'attività quotidiana che ogni anno frutta diversi miliardi di dollari, è poco pratico ed impossibile, precedentemente alla scoperta, delineare ogni comunicazione fraudolenta nell'ambito di un uso continuo della corrispondenza e dei mezzi di comunicazione via cavo nella prosecuzione delle attività di contrabbando. Conducendo alcune delle loro attività in paesi noti per il segreto bancario, i Convenuti RJR

hanno adottato misure propositive per impedire alle vittime della loro frode e comportamento illecito di scoprire gli esatti particolari dell'elevato numero di comunicazioni postali e via cavo che sono state strumentali agli aspetti centrali dello schema, comprese le ordinazioni per i prodotti del tabacco di contrabbando e il « rimpatrio » dei proventi dello schema di contrabbando negli Stati Uniti.

ee) I Convenuti RJR, oltre che usando essi stessi le comunicazioni via cavo e postali, hanno generato l'uso delle comunicazioni via cavo in quanto hanno agito con la consapevolezza che l'uso delle comunicazioni via cavo e/o postali avrebbe avuto luogo nel corso normale del commercio e/o poteva ragionevolmente essere previsto come conseguenza delle loro attività; e la spedizione o l'uso delle comunicazioni via cavo aveva lo scopo di perpetrare lo schema, ovvero, le attività di contrabbando. Le suddette trasmissioni via cavo e postali hanno sviluppato lo schema ed erano essenziali allo schema in quanto le comunicazioni suddette erano necessarie per i corresponsabili, che erano separati da grandi distanze e frontiere nazionali, per raggiungere i loro comuni obiettivi in seno all'impresa di contrabbando.

IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DELLA PHILIP MORRIS NEL CONTRABBANDO

33. I Convenuti PHILIP MORRIS sono stati attivamente coinvolti nel contrabbando di sigarette per molti anni e questo schema è stato perpetrato per mezzo di attività condotte in questo distretto e in questo Stato. Gli esempi dei metodi e dei mezzi con cui i Convenuti PHILIP MORRIS hanno facilitato il contrabbando delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA includono quanto segue:

a) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno, per parecchi anni, venduto sigarette Marlboro ad un individuo noto come Corado Baianchi. Il sig. Baianchi ha ammesso apertamente alla stampa di aver venduto le sigarette PHILIP MORRIS ai contrabbandieri in modo che quelle sigarette potessero essere contrabbandate in Italia. Nonostante l'ammissione pubblica del sig. Baianchi, che è stato un intermediario fra i Convenuti PHILIP MORRIS ed i contrabbandieri per la distribuzione e la vendita delle sigarette di contrabbando in Europa occidentale, sulla base delle informazioni, si ritiene che i Convenuti PHILIP MORRIS continuino a vendere le sigarette allo stesso, anche se lui ha ammesso che almeno una parte dei suoi acquisti dai Convenuti PHILIP MORRIS è a scopo della vendita ai contrabbandieri. Andrew Reitman, il vice presidente superiore per la filiale PHILIP MORRIS in Europa, ha riconosciuto che la PHILIP MORRIS, in effetti, sa che le proprie sigarette vengono vendute come prodotto di contrabbando dai contrabbandieri nella COMUNITÀ EUROPEA. Nelle loro transazioni fra i Convenuti ed il sig. Baianchi, i Convenuti hanno continuativamente utilizzato la posta ed i mezzi di comunicazione via cavo allo scopo di accelerare le ordinazioni delle sigarette, la spedizione e la consegna delle sigarette, la verifica della consegna, il pagamento e la verifica del pagamento per le sigarette vendute quale parte dell'impresa.

b) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno creato una catena di distribuzione complessa e clandestina per la vendita delle sigarette al fine di facilitarne il contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti PHILIP MORRIS possiedono, interamente o parzialmente e/o operano e/o autorizzano gli impianti negli Stati Uniti che producono le sigarette Marlboro ed altre marche possedute dai Convenuti PHILIP MORRIS. Queste sigarette sono prodotte sia per il consumo nazionale che per l'esportazione. Le sigarette prodotte per l'esportazione recano contrassegni distintivi in quanto negli Stati Uniti sono esenti da tasse e sono specificamente prodotte per l'esportazione. Queste sigarette Marlboro vengono poi vendute ai distributori affiliati o interamente posseduti nel Belgio ed in altri paesi che, a loro volta, vendono le sigarette ai distributori in Europa ed anche ai distributori nei Caraibi ed in America Centrale che allora restituiscono le sigarette in Europa. Lo scopo di questa struttura di distribuzione a labirinto è vendere, o causare la vendita, ai distributori che sono noti contrabbandieri o soci in affari dei contrabbandieri all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, celando nel contempo tali vendite dalle autorità di governo. La decisione di instaurare e mantenere questa catena di distribuzione è stata presa ai massimi livelli esecutivi dei Convenuti PHILIP MORRIS.

c) Intorno al 1997, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno riorganizzato le operazioni internazionali di vendita in modo tale che la maggior parte di tutte le sigarette, sia legali che contrabbandate, vendute in Europa, America Centrale e Sudamerica veniva indirizzata attraverso il Belgio. Venivano scelti i distretti portuali ed i magazzini del Belgio perché erano difficili da controllare da parte dei funzionari doganali. Indirizzando miliardi di dollari di sigarette attraverso i porti nel Belgio, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno incoraggiato lo sviluppo di un sistema tramite cui quei porti si sono trasformati in un centro di attività di contrabbando. Gli impiegati dei Convenuti PHILIP MORRIS visitavano i moli ed i magazzini nel Belgio regolarmente allo scopo di incontrare i clienti, mantenere i rapporti con i clienti e promuovere la vendita di nuovi prodotti. In virtù della loro presenza in questi impianti ed in virtù delle discussioni che intrattenevano sistematicamente, gli impiegati e i quadri dirigenziali dei Convenuti PHILIP MORRIS erano ben consapevoli dell'elevato livello di attività di contrabbando che circondava la distribuzione e la vendita del loro prodotto.

d) La vendita illegale delle sigarette è diventata uno dei veicoli primari con cui i contrabbandieri di stupefacenti riciclano i loro profitti illeciti. La PHILIP MORRIS è diventata un principale destinatario di questa attività. I mediatori di denaro acquistano di routine grandi quantitativi di sigarette PHILIP MORRIS con il denaro che rappresenta i proventi delle vendite illecite di stupefacenti. I rappresentanti della PHILIP MORRIS conoscono o dovrebbero conoscere la fonte di questi fondi ma continuano a ricevere questi fondi ed a vendere le sigarette a queste persone.

e) Le attività di contrabbando dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno permesso ai signori della droga di riciclare i loro profitti illeciti.

Proventi derivanti dal traffico di narcotici alimentano i fondi per la movimentazione di merce di contrabbando statunitense ed estera, comprese le sigarette, in tutto il mondo, la COMUNITÀ EUROPEA compresa, per un valore di diversi miliardi di dollari. In breve, ciò che nasce come valuta della droga sulle strade delle città degli Stati Uniti finisce per diventare merce di contrabbando, comprese le sigarette, sulle strade dell'Europa occidentale. I rappresentanti dei Convenuti PHILIP MORRIS sanno realmente che la fonte dei fondi usati per comprare le loro sigarette è il traffico di stupefacenti, tuttavia continuano a ricevere questi fondi ed a vendere le sigarette a queste persone. A causa di questo comportamento, i Convenuti PHILIP MORRIS aiutano, incoraggiano e agiscono di concerto con i signori della droga per riciclare i loro guadagni di origine illecita. I Convenuti hanno saputo per lungo tempo che le attività di contrabbando di sigarette sono collegate al riciclaggio di denaro. All'incirca nel 1994, la Coalizione Nazionale Contro il Crimine ed il Contrabbando di Tabacco, che era finanziata dalla RJR e da altre aziende del tabacco, ha assunto la Lindquist Avey Macdonald Baskerville Inc. (« Lindquist ») al fine di, tra l'altro, indagare ed analizzare il contrabbando di sigarette negli Stati Uniti. Nel suo rapporto del 15 agosto 1994, la Lindquist osservava che: « vi sono indicazioni che alcuni baroni colombiani della cocaina ancora gestiscono sigarette [di contrabbando], ma per uno scopo differente. Si crede, in alcuni casi, che »rimpatriassero« i profitti della cocaina guadagnati negli Stati Uniti attraverso gli acquisti di sigarette. Queste sigarette sono importate in Colombia e sono vendute lì, fornendo ai trafficanti di cocaina un alibi apparentemente legale per la fonte della loro ricchezza ».

f) Intorno all'inizio degli anni 90, i conti bancari a Miami, intestati a vari distributori di sigarette dei Convenuti PHILIP MORRIS, sono stati congelati dai funzionari di Polizia degli Stati Uniti perché i fondi accreditati su quei conti rappresentavano denaro riciclato derivante dal traffico di stupefacenti. Il congelamento di questi conti era ben noto ai Convenuti PHILIP MORRIS. In virtù di questo evento, i Convenuti PHILIP MORRIS erano coscienti o avrebbero dovuto essere coscienti del fatto che i loro distributori erano coinvolti nella gestione dei proventi derivanti da attività illecite.

g) Almeno a partire dal 1991, i Convenuti PHILIP MORRIS vendevano sigarette agli individui che sapevano essere noti contrabbandieri di stupefacenti. A partire dal 1994, gli atti giudiziari che erano disponibili ai Convenuti PHILIP MORRIS dimostrano che uno di quegli individui aveva in effetti dichiarato ad informatori del governo degli Stati Uniti di essere coinvolto nel traffico di stupefacenti. In modo specifico, dichiarava ad agenti di Polizia degli Stati Uniti di essere coinvolto nel « sistema calderone » del traffico di stupefacenti secondo il quale lo stesso avrebbe unito il suo carico di stupefacenti con quelli di altri commercianti di stupefacenti in una singola grande spedizione destinata agli Stati Uniti. Ha continuato a spiegare che i singoli trafficanti negli Stati Uniti ricevevano gli stupefacenti e li vendevano per valuta statunitense. I trafficanti quindi consegnavano i contanti ai corrieri approvati dai signori della droga che avrebbero convertito i

contanti in assegni circolari resi pagabili alle specifiche imprese di proprietà di questo individuo. Le società a cui questi fondi della droga venivano consegnati sono identificate per nome nei documenti della corte. Di conseguenza, il fatto che questo individuo fosse un trafficante di stupefacenti e l'identità delle aziende che utilizzava per riciclare il denaro erano note o avrebbero dovuto essere note ai Convenuti PHILIP MORRIS. Nonostante ciò, i Convenuti PHILIP MORRIS continuavano a vendere grandi quantitativi di sigarette a questo individuo in modo che potesse contrabbandarle ed usare quelle vendite per riciclare il denaro della droga.

h) Gli impiegati dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno personalmente effettuato viaggi internazionali per riscuotere i proventi derivanti dallo schema di contrabbando, che facilitava il riciclaggio dei proventi delle vendite illecite di stupefacenti.

i) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno avuto rapporti di lunga data con vari agenti e distributori in America Centrale e nei Caraibi. È pubblicamente noto che alcuni di questi agenti e distributori sono stati oggetto di indagini e/o sono stati accusati negli Stati Uniti di riciclaggio di denaro. Quando i Convenuti PHILIP MORRIS hanno saputo che i loro agenti o distributori erano stati accusati di attività illegali, i Convenuti PHILIP MORRIS non hanno concluso i loro rapporti con gli agenti o i distributori. Invece, gli stessi hanno stabilito un itinerario segreto e complesso con cui avrebbero potuto vendere sigarette a tali enti senza essere scoperti dalle autorità preposte all'applicazione della legge. Negli ultimi anni e fino ad oggi, sulla base delle informazioni, si ritiene che i Convenuti PHILIP MORRIS hanno implementato una politica e una procedura con cui determinati clienti erano tenuti ad acquistare sigarette soltanto attraverso ordinazioni inviate in uffici isolati come uno nell'Uruguay. Solitamente, le ordinazioni inviate ad un tale ufficio potevano essere disposte soltanto verbalmente o telefonicamente. Spesso, qualsiasi comunicazione scritta con un tale ufficio era proibita. Quando le ordinazioni di sigarette sono inviate attraverso un tale ufficio, passano alla Maraval, un'azienda con sede a Basilea, Svizzera. Gli agenti ed i distributori devono pagare alla Maraval le sigarette. La consegna delle sigarette è organizzata da un'altra azienda denominata Weitnauer, anch'essa con sede in Svizzera. Il solo scopo di questa complessa procedura relativamente alle ordinazioni, pagamenti e la consegna segreta delle sigarette era di celare alle autorità preposte all'applicazione della legge il fatto che i Convenuti PHILIP MORRIS stavano vendendo consapevolmente le loro sigarette ai distributori che vendevano le stesse ai canali del contrabbando che raggiungevano, tra l'altro, LA COMUNITÀ EUROPEA. Tuttavia, nonostante sembrassero apparentemente estranei a questa transazione, i Convenuti PHILIP MORRIS realmente controllavano la vendita di tutte le sigarette vendute da questi agenti e distributori, comprese quelle vendute per il contrabbando. Anche per quanto riguardava le sigarette di contrabbando, i Convenuti PHILIP MORRIS stabilivano un prezzo al quale le sigarette dovevano essere vendute. Se gli agenti, distributori, o contrabbandieri non avessero venduto le sigarette ai prezzi stabiliti dai Convenuti PHILIP MORRIS, questi

ultimi avrebbero intrapreso un'azione punitiva contro gli agenti, distributori e/o contrabbandieri. La richiesta dei Convenuti PHILIP MORRIS di non far comparire nella contabilità degli uffici remoti le ordinazioni è un ulteriore tentativo da parte della PHILIP MORRIS di celare la propria partecipazione alle attività illegali. Una notevole quantità di sigarette comprate con la procedura suddetta è stata contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA.

j) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno avuto rapporti di vecchia data con diversi dei loro distributori. I Convenuti PHILIP MORRIS promuovevano il contrabbando delle sigarette attraverso questi distributori in due modi. In primo luogo, quando era imminente un aumento dei prezzi del prodotto, i Convenuti PHILIP MORRIS ordinavano in anticipo ingenti quantitativi di sigarette al vecchio prezzo, più basso, in modo tale che i distributori preferenziali avrebbero tratto beneficio dai vecchi prezzi, quindi aumentando i loro profitti. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS concedevano condizioni particolarmente favorevoli di finanziamento a questi distributori. Per esempio, mentre la maggior parte degli acquirenti era tenuta a pagare le loro sigarette in contanti alla consegna, ad alcuni distributori veniva permesso un programma di finanziamento che consentiva loro un periodo da sessanta a settantacinque giorni per pagare le sigarette. Se consideriamo i tempi complessivi di consegna per le sigarette, questi periodi di rinvio da sessanta a settantacinque giorni permettevano che questi distributori mantenessero da due a tre volte più sigarette « in ballo » rispetto alla quantità possibile se i pagamenti fossero stati effettuati in contanti all'atto della consegna delle sigarette. I Convenuti PHILIP MORRIS concedevano queste condizioni favorevoli di finanziamento a questi distributori in modo da massimizzare la quantità di sigarette che era disponibile per la vendita e l'immissione nei canali del contrabbando.

k) La PHILIP MORRIS contattava, dirigeva ed ospitava i loro cosiddetti « clienti esentasse » negli Stati Uniti. Per esempio, nel mese di ottobre del 1990, la PHILIP MORRIS invitava i loro clienti importanti, compresi quelli implicati nel contrabbando, ad una Conferenza a Scottsdale, Arizona chiamata « Arizona 90. » I membri superiori dell'amministrazione della PHILIP MORRIS hanno coordinato e partecipato alla Conferenza, inclusi: Marc S. Goldberg, vice presidente superiore della PHILIP MORRIS COMPANIES, INC. e Hal Quick, direttore, vendite duty free, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL. L'incontro è stato coordinato con l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo e/o delle poste da uno stato all'altro ed esteri. Alla Conferenza ed in altre occasioni, la PHILIP MORRIS ha aiutato ed attivamente promosso le azioni dei contrabbandieri fornendo informazioni dettagliate riguardo la Task Force di Marketing per l'America Latina della PHILIP MORRIS; Iniziative Del Nuovi Prodotti U.S.A. Della PM; Obiettivi Strategici Regionali; e Panoramica internazionale di Marketing della PM.

l) I quadri dirigenti dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno intenzionalmente creato un itinerario complesso con cui la maggior parte

delle sigarette acquistate per la vendita in Europa o in Sudamerica deve essere pagata in Svizzera e viene spedita da grandi magazzini usati dalla PHILIP MORRIS nel Belgio o in altri paesi europei. Lo scopo primario della PHILIP MORRIS relativamente a questo complesso sistema di distribuzione era di rendere più difficile agli investigatori distinguere le sigarette legittimamente vendute da quelle vendute illecitamente, e rendere difficile o impossibile alle competenti autorità ricostruire il pagamento per le sigarette e la destinazione finale delle sigarette. I Convenuti PHILIP MORRIS intraprendevano deliberatamente questa procedura perché ottenevano enormi benefici finanziari dalle loro vendite delle sigarette ai contrabbandieri. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS conseguono la massima penetrazione del mercato e la massima quota di mercato immettendo miliardi di sigarette di contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA ed altri mercati a prezzi significativamente inferiori al prezzo al quale possono essere vendute le sigarette vendute legittimamente. All'inizio degli anni 90, i distributori nei Caraibi ed in America Centrale che desideravano vendere sigarette Marlboro ai contrabbandieri potevano ordinare le sigarette e farle spedire direttamente da Richmond, Virginia, a Miami, Florida, al distributore. Tuttavia, all'inizio del 1997 circa, i Convenuti PHILIP MORRIS, nel tentativo di celare i loro rapporti con i distributori ed i contrabbandieri, mettevano in atto un itinerario più complesso con cui le sigarette sarebbero state spedite ad Anversa e consegnate alla Weitnauer. Le sigarette allora sarebbero state trasportate a mezzo camion da Anversa a Rotterdam. Le sigarette allora venivano spedite da Rotterdam al distributore nei Caraibi o in America Centrale da dove sarebbero state sovente spedite di nuovo nella COMUNITÀ EUROPEA. Il pagamento per le sigarette quindi veniva effettuato alla Maraval. Malgrado il fatto che il percorso delle sigarette ora includeva la partecipazione di altre due aziende e malgrado il fatto che la distanza percorsa dalle sigarette veniva drasticamente aumentata, i distributori nei Caraibi ed in America Centrale non subivano nessun aumento di prezzi. I margini di profitto, le spese di gestione e le spese supplementari di trasporto sono stati assorbiti dai Convenuti PHILIP MORRIS in modo da poter assicurare che il flusso delle loro sigarette nei paesi obiettivo continuasse come previsto e che non ci sarebbe stata riduzione della quota di mercato associata ad un aumento dei prezzi. Il programma strategico per lo schema sopra descritto è stato elaborato da tutti i Convenuti della PHILIP MORRIS nominati ed, in particolare, dai Convenuti PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. e PHILIP MORRIS INCORPORATED, in attività come PHILIP MORRIS U.S.A.

m) I Convenuti PHILIP MORRIS consapevolmente ed intenzionalmente spedivano ingenti quantitativi di sigarette agli individui ed alle società in determinate zone di libero scambio quale la zona di libero scambio di Colon nel Panama. Queste vendite sono state effettuate alle aziende che erano noti contrabbandieri e/o responsabili del riciclaggio di denaro. Anche se la destinazione finale di queste sigarette non era il Panama, i Convenuti PHILIP MORRIS spedivano queste sigarette nel Panama in modo che i responsabili del riciclaggio di denaro potessero usare le leggi di segretezza della Repubblica di

Panama come schermo da cui deviare le sigarette alle loro ultime destinazioni senza essere controllate dalle agenzie e dai governi ai quali erano dovuti i dazi doganali sulle stesse. Una percentuale notevole di queste sigarette infine è stata contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA. Le spedizioni di questo tipo hanno avuto luogo durante gli anni 90. Le spedizioni di questo tipo continuano fino ad oggi. Al fine di attuare lo schema di contrabbando, le sigarette devono essere appositamente imballate ed etichettate ed i documenti di spedizione redatti per la presentazione alle autorità governative dei paesi in cui le sigarette sono inviate. L'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti in questione e la preparazione dei documenti suddetti è organizzata dal convenuto, PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC., presso i suoi uffici a Richmond, Virginia.

n) Durante gli anni 90 e fino ad oggi 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno continuato a vendere deliberatamente le sigarette ai contrabbandieri, o ai distributori che vendono ai contrabbandieri e si sono oltremodo impegnati a celare questo fatto alle varie agenzie preposte all'applicazione della legge ed alle agenzie doganali in tutto il mondo incaricate del monitoraggio delle vendite delle sigarette. Per esempio, durante il 1999 e fino al 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS in diverse occasioni hanno informato i magistrati ed i funzionari doganali all'interno del governo del Panama che non vi è attualmente un rivenditore autorizzato nella zona di libero scambio di Colon nel Panama per i prodotti del tabacco dei Convenuti PHILIP MORRIS. Tuttavia, i Convenuti PHILIP MORRIS continuano a vendere i loro prodotti a persone nella zona di libero scambio di Colon ed a celare queste attività. Per esempio, il 17 gennaio 2000, la PHILIP MORRIS WORLD TRADE S.A., un ente semi-pubblico dei Convenuti PHILIP MORRIS, ha venduto 440 casse di sigarette Marlboro Lights e Marlboro alla Weitnauer Services Ltd. di Basilea, Svizzera. I Convenuti PHILIP MORRIS sostengono di non sapere che fine abbiano fatto le sigarette dopo la vendita alla Weitnauer. Tuttavia, in effetti, la nota di consegna relativa alla spedizione di tali sigarette è stata inviata via fax tramite i mezzi di comunicazione via cavo degli Stati Uniti ad un tale Marco Shrem, nella zona di libero scambio di Colon. Marco Shrem è proprietario d'un'azienda denominata Marksman Latin America S.A nella zona di libero scambio. Malgrado il fatto che la conferma della vendita sia stata inviata al Sig. Shrem, la Weitnauer non ha venduto apparentemente le sigarette al Sig. Shrem o ad alcuna azienda di cui lui è un funzionario. Piuttosto, la Weitnauer ha venduto apparentemente le sigarette ad un'azienda denominata Interduty Free Tulcan per la consegna ad un magazzino ad Anversa, Belgio. La Interduty Free Tulcan ha spedito apparentemente le sigarette alla Interduty Free Panama Inc., situata nel Panama. Tuttavia, l'avviso di spedizione includeva la notifica ad un'azienda nota come J. F. Hillebrand, U.S.A., Inc., situata a Hollywood, Florida. Le polizze di carico ed altri documenti pertinenti riguardanti questa spedizione sono stati consegnati alla Hillebrand U.S.A., Inc. tramite i mezzi di comunicazione via cavo e/o poste degli Stati Uniti intorno al 17 febbraio 2000. Le sigarette in questione erano apparentemente destinate all'Ecuador e le dichiarazioni di movimento commerciale indicavano che le sigarette dove-

vano essere spedite attraverso il canale di Panama senza essere scaricate e consegnate direttamente nell'Ecuador. Tuttavia, quando le sigarette sono arrivate nel Panama, sono state scaricate e disposte in un magazzino senza che venissero redatte le dovute dichiarazioni. Come conseguenza dello scarico illegale delle sigarette, le stesse sono state sequestrate dalle autorità doganali del Panama. All'atto del sequestro delle sigarette, le autorità doganali panamensi hanno scoperto che gli impiegati di Marco Shrem stavano rimuovendo i numeri e contrassegni dalle casse di sigarette Marlboro. Anche se tutti i documenti indicano che le sigarette sono di proprietà della Interduty Free Panama Inc., Marco Shrem si è presentato alle autorità doganali panamensi con prove documentali dei Convenuti PHILIP MORRIS attestanti che le sigarette appartenevano a lui ed alla Marksman Latin America S.A. Poiché i Convenuti PHILIP MORRIS hanno fornito la prova che le sigarette appartenevano alla Marksman Latin America S.A., le sigarette infine sono state restituite a quell'azienda. Allora le stesse, sotto l'occhio vigile delle autorità doganali panamensi, sono state vendute ad individui che si ritiene le abbiano trasferite in Colombia. Poiché le sigarette in questione sono state sequestrate, non è possibile conoscere quale sarebbe stata la loro reale destinazione nel caso in cui non fossero state sequestrate. Tuttavia, le annotazioni di spedizione relative alla Marksman Latin America S.A. dimostrano che una grande parte dei prodotti comprati e venduti da questa azienda è contrabbandata illegalmente nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno senza dubbio conoscenza circa il reale acquirente delle sigarette in virtù del fatto che i Convenuti PHILIP MORRIS hanno inviato i documenti relativi alla consegna a Marco Shrem. La conoscenza che le sigarette venivano vendute nei canali del contrabbando è dimostrata dalla complessa procedura con cui i Convenuti PHILIP MORRIS vendevano le sigarette in modo da celare l'identità dell'acquirente finale alle agenzie preposte all'applicazione della legge.

o) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno preso accordi tramite cui i contrabbandieri e coloro che distribuivano ai contrabbandieri potevano pagare le loro sigarette in Svizzera in modo da evitare la rilevazione di questi pagamenti. Infatti, la PHILIP MORRIS ha spostato i registri riguardo alla maggior parte delle proprie attività illegali a livello mondiale in Svizzera al fine di eludere la sorveglianza dei governi che sono colpiti dalle attività illegali della PHILIP MORRIS.

p) Per molti anni, la PHILIP MORRIS ed altri produttori di tabacco hanno cospirato, con concerto di azione, al fine di fuorviare ed ostruire gli sforzi all'interno della COMUNITÀ EUROPEA tesi ad affrontare il fenomeno del contrabbando e problemi connessi. (i) Sulla base delle informazioni, si ritiene che il 19 e 20 gennaio 1978, la PHILIP MORRIS, la RJR ed altri produttori costituivano la « Task Force CEE sul consumismo. » Lo scopo dell'organizzazione era, nelle parole delle relative minute « riservate » « inibire completamente o parzialmente le attività della burocrazia di Bruxelles in tutte le questioni riguardanti la pubblicità e la distribuzione del tabacco e questioni sanitarie e connesse al fumo. » L'organizzazione ha stabilito di considerare la

proposta di mettere i bastoni tra le ruote di Bruxelles sfruttando le divergenze di opinioni e di competenze (sic) nei diversi servizi.» (ii) la PHILIP MORRIS, la RJR ed altri hanno costituito e finanziato la Confederazione produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. (CECCM) per lo scopo, tra l'altro, di rappresentare gli interessi pubblici commerciali dei propri membri all'interno della COMUNITÀ EUROPEA. Nel marzo del 1995 nella pubblicazione «Equilibrium» della CECCM, che agiva a nome dei relativi membri comprese la PHILIP MORRIS e la RJR, si asseriva che le elevate imposte generavano un enorme mercato nero ma si ometteva di rivelare la responsabilità delle aziende del tabacco per il problema del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA (iii) I Convenuti PHILIP MORRIS, con le parole e le azioni dei loro agenti ed impiegati, hanno falsamente rappresentato alle agenzie preposte all'applicazione della legge di vari governi, compresa LA COMUNITÀ EUROPEA, che stavano tentando di combattere il contrabbando quando, in effetti, controllavano, dirigevano, incoraggiavano, sostenevano e facilitavano il contrabbando. Mentre celavano la loro complicità nel contrabbando, i Convenuti PHILIP MORRIS si impegnavano in una diffusa campagna di pubbliche relazioni tesa a condannare le « elevate imposte » quale la causa del contrabbando. Questa campagna era e continua a formare parte di una politica aziendale a lungo termine attuata da, tra gli altri, il Gruppo per gli Affari Esterni della PHILIP MORRIS, che ha cercato di « minimizzare le imposte e l'interferenza governativa nella produzione e commercializzazione di sigarette ». Intorno al 1992, la PHILIP MORRIS ha utilizzato i mezzi via filo inter-statali ed internazionali per far circolare una politica aziendale intitolata: «Affari Esterni, la Tutela dei Capitali del Marchio, 1993-1997» . Al fine di minimizzare le imposte ed ostruire la panoramica governativa del settore, la PHILIP MORRIS ha dato attuazione al proprio piano allo scopo di «aggiornare e sviluppare gli studi che illustrano le problematiche connesse alle vendite transfrontaliere/contrabbando» . (iv) Nel 1999 circa, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno stipulato accordi scritti con uno o più Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA in cui i Convenuti PHILIP MORRIS promettevano di adottare una serie di misure per combattere il contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno eseguito questi accordi in modo da ingannare LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri per far loro credere che i Convenuti PHILIP MORRIS non erano coinvolti nel contrabbando e che i Convenuti PHILIP MORRIS, in effetti, avrebbero contribuito a combattere il contrabbando. LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri hanno comprensibilmente fatto affidamento sulle rappresentazioni scritte dei Convenuti PHILIP MORRIS, secondo cui questi ultimi avrebbero aiutato a combattere il contrabbando, e quindi hanno subito il danno economico.

q) I Convenuti PHILIP MORRIS in modo specifico disegnavano e/o ridisegnavano gli imballaggi delle loro sigarette in modo da rendere difficile per i funzionari doganali in diversi paesi identificare le sigarette contrabbandate.

r) Al fine di condurre efficacemente il contrabbando di sigarette, determinate procedure di etichettatura e stampigliatura devono essere condotte presso la fabbrica in cui le sigarette sono prodotte. Determinate etichette, avvisi sanitari e la lingua in cui l'imballo è stampato hanno un effetto significativo sul valore delle sigarette alla loro ultima destinazione. Inoltre, per contrabbandare le sigarette in determinate nazioni, i contrassegni fiscali sono spesso affissi sulle sigarette presso la fabbrica al momento dell'imballaggio. I Convenuti PHILIP MORRIS, periodicamente, imballavano i loro prodotti in modo specifico per soddisfare le esigenze dei loro clienti contrabbandieri. Inoltre, costituiva una prassi fissare i contrassegni fiscali o, in molti casi, contrassegni fiscali falsificati sul prodotto presso la fabbrica. Un'inchiesta ragionevole quanto alla fonte dei contrassegni fiscali, da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS e/o dai loro concessionari, o un esame ragionevole dei contrassegni fiscali falsificati avrebbe rivelato facilmente che le sigarette in questione venivano comprate per scopi di contrabbando. Tuttavia, i Convenuti e/o i loro concessionari appongono deliberatamente contrassegni impropri alle loro sigarette o chiudono un occhio sulla questione dei bolli falsificati in modo da massimizzare la vendita dei loro prodotti.

s) Durante gli anni 90, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno facilitato e controllato le attività di contrabbando fissando i prezzi sulle sigarette contrabbandate in tutto il mondo. Il fissaggio dei prezzi è essenziale per mantenere il controllo dei Convenuti sull'operazione di contrabbando, in quanto una distribuzione illimitata di sigarette di contrabbando a basso prezzo potrebbe comportare una riduzione nelle vendite dei modesti quantitativi di sigarette PHILIP MORRIS importati legalmente. Una associazione a delinquere fra i Convenuti PHILIP MORRIS e un altro produttore di tabacco per fissare i prezzi sulle sigarette contrabbandate ebbe inizio in occasione di un incontro all'aeroporto John F. Kennedy International nel Queens, New York, il 14 febbraio 1992. A quell'incontro parteciparono Peter Schreer e Fred Hauser, in rappresentanza dei Convenuti PHILIP MORRIS. A quell'incontro, per quanto a conoscenza dell'Attore, i Convenuti PHILIP MORRIS e l'altro produttore si incontravano per la prima volta per elaborare una strategia per coordinare il fissaggio dei prezzi nonché il coordinamento del contrabbando delle rispettive marche. A quell'incontro, è stato stabilito che ci sarebbero stati incontri futuri. Questo incontro, così come altri tra le stesse parti, fu organizzato e condotto dai Convenuti, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro e/o stranieri e le poste, poiché era abitudine e prassi dei Convenuti coordinare, organizzare e prenotare tali incontri con l'uso dei mezzi di comunicazione via cavo e le poste poco prima dell'incontro e distribuire le minute degli incontri attraverso le poste e/o le trasmissioni a mezzo di comunicazioni via cavo di messaggi fax subito dopo l'incontro.

t) In conseguenza dell'incontro all'aeroporto John F. Kennedy International nel mese di febbraio del 1992, un incontro di aggiornamento si è svolto il 5 agosto 1992, fra i rappresentanti dei Convenuti PHILIP MORRIS ed i rappresentanti d'un altro produttore di sigarette.

In occasione di tale incontro, i rappresentanti della PHILIP MORRIS hanno discusso non soltanto di uno schema di fissaggio del prezzo per le sigarette vendute legalmente, ma anche uno schema di fissaggio del prezzo per le sigarette contrabbandate. Le minute di quell'incontro in modo specifico si riferiscono al fissaggio di un prezzo sulle sigarette « DNP ». « DNP » corrisponde a « dazio non pagato » ed è l'eufemismo industriale per le sigarette contrabbandate. I rappresentanti dei Convenuti PHILIP MORRIS che hanno assistito ed hanno diretto questo incontro erano Peter Schreer, presidente della regione Latino-Americana per la PHILIP MORRIS, Rafael Arguelles, vice presidente per la regione Latino-Americana per la PHILIP MORRIS e Fred Hauser, vice presidente per l'America Centrale, il Porto Rico e la Repubblica Dominicana per la PHILIP MORRIS. Questo incontro è stato organizzato dai partecipanti con l'uso di mezzi di comunicazione via cavo e/o poste degli Stati Uniti, comprese le comunicazioni fra Peter Schreer a New York ed altri individui il 18 giugno 1992. Infatti, gli accordi fra i Convenuti PHILIP MORRIS ed altri produttori sul fissaggio del prezzo delle sigarette proseguivano durante gli anni 90 malgrado il fatto che fosse noto a questi Convenuti che il fissaggio dei prezzi era illegale. In quanto una percentuale notevole di sigarette vendute ai distributori ed ai contrabbandieri nell'America Centrale e nel Sudamerica viene infine contrabbandata nella COMUNITÀ EUROPEA, il predetto accordo di fissaggio dei prezzi ha avuto l'effetto di fissare i prezzi per le sigarette che infine venivano contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA. Esistono accordi di coordinamento simili fra i Convenuti PHILIP MORRIS ed altre aziende di sigarette per controllare i prezzi delle sigarette contrabbandate in tutto il mondo, inclusa la COMUNITÀ EUROPEA.

u) Almeno dall'ottobre del 1995 all'aprile del 1997, i Convenuti PHILIP MORRIS fornivano deliberatamente grandi quantitativi di sigarette ad un gruppo di contrabbandieri nel Regno Unito che successivamente contrabbandava quelle sigarette negli Stati membri della Comunità Europea, compreso il Portogallo. Una delle aziende addette all'operazione di contrabbando era la Entire Warehousing. Inoltre, vi erano almeno altre sei aziende collegate che erano impegnate in un'ingente operazione di contrabbando di sigarette — riciclaggio di denaro. Nel periodo dal 1995 al 1997, le suddette aziende hanno contrabbandato migliaia di casse di sigarette prodotte dai Convenuti PHILIP MORRIS nella COMUNITÀ EUROPEA. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno venduto le sigarette ai « distributori » con la piena consapevolezza che l'acquirente reale delle sigarette era questo gruppo di contrabbandieri. I contrabbandieri emettevano documenti falsi in modo da defraudare i funzionari doganali europei e generare la falsa apparenza che le sigarette venivano esportate in destinazioni al di fuori della COMUNITÀ EUROPEA come il Marocco, Mozambico ed Angola. Tuttavia, in effetti, le sigarette venivano contrabbandate negli Stati Membri della COMUNITÀ EUROPEA, compreso il Portogallo. Ai contrabbandieri, per comprare questi grandi quantitativi di sigarette, veniva richiesto dalla PHILIP MORRIS di informare i Convenuti PHILIP MORRIS della località verso cui intendevano esportare le sigarette. I Convenuti PHILIP MORRIS, in virtù della loro rete di

personale sia in Europa che in Africa sapevano che le sigarette non arrivavano in Africa, ma piuttosto venivano contrabbandate negli Stati membri della Comunità Europea. Nonostante la conoscenza dei Convenuti PHILIP MORRIS che queste sigarette venivano contrabbandate nella Comunità Europea, i Convenuti PHILIP MORRIS continuavano a vendere sigarette ai contrabbandieri e, in effetti, incoraggiavano i contrabbandieri a comprare più sigarette. Una notevole percentuale delle sigarette in questione veniva prodotta negli Stati Uniti e le ordinazioni per le sigarette venivano inviate ai Convenuti PHILIP MORRIS negli Stati Uniti tramite la posta e/o mezzi di comunicazione via cavo degli Stati Uniti.

Le spedizioni che sono state contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA con lo schema suddetto includono, ad esempio, le seguenti:

Data	Descrizione	Destinazione Dichiarata	Destinazione Reale
1. 10/1/96	300 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
2. 12/1/96	200 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
3. 17/1/96	50 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
4. 16/2/96	300 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
5. 18/4/96	600 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
6. 25/4/96	500 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
7. 29/5/96	425 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
	225 casse Sigarette Merit	Marocco	Spagna
8. 30/5/96	425 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
	225 casse Sigarette Merit	Marocco	Spagna
9. 15/7/96	425 casse Sigarette Marlboro	Marocco	Spagna
	200 casse Sigarette Merit	Marocco	Spagna
	100 casse Sigarette PHILIP Morris	Marocco	Spagna

34. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno stipulato un'intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti,

agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, la PHILIP MORRIS e la RJR hanno costituito, gestito e diretto gli affari di diversi gruppi, senza limiti: (a) il Comitato internazionale degli argomenti connessi al fumo (« ICOSI ») (successivamente rinominato INFOTAB); (b) la « Task Force CEE sul consumismo »; (c) la Confederazione internazionale sul Duty Free (« IDFC »); (d) la « Confederazione dei produttori di sigarette della Comunità Europea Ltd. » (« CECCM »); e (e) il Gruppo di studio della CECCM sul Duty Free, costituito interamente dai rappresentanti di aziende, comprendenti le PHILIP MORRIS e RJR.

La PHILIP MORRIS e la RJR, agendo per il tramite dei suddetti gruppi, hanno ostruito la panoramica dei Governi riguardo al settore, ed hanno rappresentato sia all'Attore sia al pubblico che la causa del « mercato nero » era da ricercarsi nelle elevate imposte, mentre — di fatto — la condotta delle società di tabacco, comprese la PHILIP MORRIS e la RJR, era la causa diretta del « mercato nero », nonché dei danni subiti dallo stesso Attore. Le rappresentazioni distorsive congiunte della PHILIP MORRIS e della RJR nella prosecuzione della loro associazione a delinquere celevano il loro coinvolgimento nelle attività di contrabbando, oltre ad aver ingannato l'Attore. Tali condotte hanno costituito, tra l'altro, frode, negligenze rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore come sopra esposto. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode, negligenze rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illegali esposte nel presente documento.

a) I Convenuti PHILIP MORRIS erano cospiratori e partecipanti diretti agli affari dell'impresa di contrabbando ed ogni partecipante all'associazione a delinquere è responsabile delle azioni degli altri nel perseguimento dello schema di contrabbando. Agendo a favore dei Convenuti PHILIP MORRIS e con la conoscenza e l'autorizzazione dei quadri corporativi di grado elevato dei Convenuti PHILIP MORRIS, i Convenuti PHILIP MORRIS, agendo di concerto con e attraverso i loro cospiratori, agenti ed impiegati, hanno posto in essere le predette attività per facilitare lo schema di contrabbando.

b) Gli atti e le omissioni degli individui impiegati dai Convenuti PHILIP MORRIS sono addebitati ai Convenuti PHILIP MORRIS secondo le dottrine della responsabilità delegata e del « respondeat superior ». I Convenuti PHILIP MORRIS hanno realmente tratto giovamento dalle prestazioni degli atti prodromici con l'aumento delle vendite, dei profitti, il riconoscimento del nome-marca e della quota di mercato. I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro impiegati erano

figure centrali ed aggressori nello schema fraudolento ed il personale della PHILIP MORRIS, ed altri quadri dirigenti della PHILIP MORRIS, hanno posto in essere i loro atti fraudolenti ed altri atti illegali per conto dei Convenuti PHILIP MORRIS nell'ambito e nel corso del loro rapporto di impiego con i Convenuti PHILIP MORRIS.

c) I Convenuti PHILIP MORRIS sono responsabili sotto i principi dell'agenzia. Ciascuno dei Convenuti PHILIP MORRIS è responsabile del comportamento dei relativi impiegati che hanno intenzionalmente ignorato la legge o agito con completa indifferenza o cecità ostinata alle disposizioni di legge.

d) Durante tutti i periodi interessati, i Convenuti PHILIP MORRIS comunicavano a vicenda e con i loro corresponsabili pressoché quotidianamente, con i mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro ed internazionali, per ricevere le ordinazioni delle sigarette, organizzare la vendita e la spedizione delle sigarette di contrabbando ed organizzazione e ricevere il pagamento per le sigarette in questione. Secondo i principi dell'associazione a delinquere e del concerto di azione, i Convenuti PHILIP MORRIS sono solidalmente ed individualmente responsabili per le azioni dei loro corresponsabili nella prosecuzione dello schema di contrabbando.

e) I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili hanno utilizzato la posta ed i mezzi di comunicazione via cavo da uno stato all'altro ed internazionali e gli altri mezzi di comunicazione, per redigere e trasmettere i documenti che intenzionalmente dichiaravano falsamente la destinazione finale delle sigarette in questione in modo da fuorviare le autorità all'interno degli Stati Uniti e della COMUNITÀ EUROPEA in merito alla destinazione reale delle sigarette trasportate nella COMUNITÀ EUROPEA. LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri hanno ragionevolmente fatto affidamento su tali dichiarazioni false nella contabilizzazione delle sigarette in questione e nella valutazione dei dazi doganali sulle sigarette che entravano nella COMUNITÀ EUROPEA, subendo e continuando a subire un danno da tale fiducia.

f) I Convenuti, le loro società sussidiarie ed i loro corresponsabili usano, su base quotidiana, la posta e forme telefoniche ed altri mezzi di comunicazione via cavo per fatturare e pagare le sigarette contrabbandate, nonché confermare la fatturazione ed il pagamento per le sigarette contrabbandate, per contabilizzare il pagamento delle sigarette contrabbandate ai Convenuti ed alle loro filiali, e per tenere una contabilità dei proventi ricevuti dai Convenuti dalla vendita delle sigarette illegali, con tali proventi che vengono infine rinviati ai Convenuti stessi negli Stati Uniti.

g) I corresponsabili dei Convenuti, i distributori e contrabbandieri, utilizzano — su base continua — la posta e le comunicazioni a mezzo cavo per determinare le strategie di mercato, ordinare le sigarette, organizzare la vendita e la distribuzione delle sigarette, nonché il pagamento delle stesse sigarette e sostenere altri aspetti dello schema di contrabbando.

h) Dato che la vendita illegale delle sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA è un'attività quotidiana che ogni anno frutta diversi miliardi di dollari, è poco pratico ed impossibile, precedentemente alla scoperta, delineare ogni comunicazione fraudolenta nell'ambito di un uso continuo della corrispondenza e dei mezzi di comunicazione via cavo nella prosecuzione delle attività di contrabbando.

i) I Convenuti PHILIP MORRIS, oltre che usando essi stessi le comunicazioni via cavo e postali, hanno generato l'uso delle comunicazioni via cavo in quanto hanno agito con la consapevolezza che l'uso delle comunicazioni via cavo e/o postali avrebbero avuto luogo nel corso normale del commercio e/o poteva ragionevolmente essere previsto come conseguenza delle loro attività; e la spedizione o l'uso delle comunicazioni via cavo aveva lo scopo di perpetrare lo schema, ovvero, le attività di contrabbando. Le suddette trasmissioni via cavo e postali hanno sviluppato lo schema ed erano essenziali allo schema in quanto le comunicazioni suddette erano necessarie per i corrispondenti, che erano separati da grandi distanze e frontiere nazionali, per raggiungere i loro comuni obiettivi in seno all'impresa di contrabbando.

j) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno usato e continuano ad usare, i mezzi di comunicazione via cavo, postali ed internet per proseguire il loro schema per defraudare l'Attore e privarlo del denaro e della proprietà, tentando nel contempo di celare la loro complicità nello schema di contrabbando.

I Convenuti PHILIP MORRIS hanno falsamente negato la loro complicità nelle attività di contrabbando. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno falsamente negato la partecipazione al contrabbando ed hanno sostenuto che il contrabbando veniva « ingiustamente » condotto da « qualcuno che tratta i prodotti [Philip Morris]. » Lettera di Elizabeth Cho, portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000; (ii) I Convenuti PHILIP MORRIS dichiaravano falsamente: « non perdoneremo, non faciliteremo o non sosterranno il contrabbando o il riciclaggio di denaro, » ma omettevano di rivelare che i Convenuti PHILIP MORRIS hanno controllato, diretto e tratto profitto dalle attività di contrabbando per molti anni. Lettera di Elizabeth Cho, portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000.

k) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno falsamente dichiarato che il contrabbando era ed è al di fuori del loro controllo. In modo specifico, all'incirca nel gennaio o febbraio 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS asserivano che gli sforzi « anti-contrabbando » erano di competenza « dell'amministrazione doganale, forze di sicurezza della frontiera o dei reparti preposti all'applicazione della legge » di altri paesi, ma omettevano di rivelare che i Convenuti PHILIP MORRIS sono e sono stati coinvolti nella distribuzione al mercato nero e che i Convenuti controllano tale distribuzione. Lettera di Elizabeth Cho,

portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000.

I Convenuti PHILIP MORRIS asserivano falsamente di aver cooperato con gli sforzi governativi per porre fine al contrabbando. All'incirca nel gennaio 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS asserivano falsamente di « essere stati attivamente impegnati a sostenere i programmi anti-contrabbando dei governi in molti paesi di tutto il mondo. » I Convenuti omettevano di rivelare che i Convenuti PHILIP MORRIS sono e sono stati coinvolti nella distribuzione al mercato nero nella COMUNITÀ EUROPEA ed altrove, e che i Convenuti hanno fatto tutto il possibile per ostacolare gli sforzi governativi tesi a porre fine al contrabbando. Lettera di Elizabeth Cho, portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000.

l) I Convenuti PHILIP MORRIS dichiaravano falsamente che il contrabbando è causato dalle elevate imposte. All'incirca nel gennaio o febbraio 2000, i Convenuti PHILIP MORRIS asserivano falsamente che il contrabbando derivava « dai livelli estremamente elevati dell'imposizione fiscale » e, in alcuni casi, dalle « limitazioni commerciali. » I Convenuti omettevano di rivelare che il contrabbando era causato dalle procedure e dalle politiche dei Convenuti PHILIP MORRIS. I Convenuti omettevano inoltre di rivelare che i Convenuti PHILIP MORRIS sono e sono stati impegnati nella distribuzione « al mercato nero. » Lettera di Elizabeth Cho, portavoce della PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC., al Centro per l'Integrità Pubblica, Washington, DC, inviata con trasmissione fax verso la fine di gennaio o nel febbraio 2000.

m) La PHILIP MORRIS adottava un piano aziendale per usare « il problema del contrabbando » quale strumento per ridurre o neutralizzare le imposte e quindi per incrementare il reddito. L'8 giugno 1994, la PHILIP MORRIS annunciava che la sua strategia principale, per la sua cosiddetta « regione CEE » per i periodi dal 1995 al 1997 era « ridurre/neutralizzare le minacce delle accise alla crescita/IFO. » Si ritiene che « IFO » sia un acronimo per « reddito da operazioni. » Inoltre, la PHILIP MORRIS adottava, come componente del suo piano quinquennale (1994-1998) per la sua regione CEE, l'obiettivo di minimizzazione « dell'incidenza » dell'imposizione fiscale. In tale programma, la PHILIP MORRIS dichiarava che « nel lungo termine, i nostri sforzi si incentreranno ad esercitare pressioni al fine di ottenere una specifica ristrutturazione dell'imposizione, evidenziando i problemi sociali e fiscali connessi al contrabbando. » Tramite « l'esercizio di pressioni » all'interno della COMUNITÀ EUROPEA, la PHILIP MORRIS usava « un problema » dalla stessa creato — il contrabbando — per aumentare il reddito, celando nel contempo di essere la causa scatenante « del problema » e rappresentando falsamente che « il problema » non era di sua responsabilità.

n) Negli anni '90, la PHILIP MORRIS ha distrutto documenti relativi ai suoi cosiddetti « clienti esentasse », quindi celando la sua

partecipazione e promozione delle attività di contrabbando. Dal 29 novembre 1988 al 3 dicembre 1988, Geoffrey Bible della Philip Morris ha convocato una serie di incontri a Boca Raton, Florida, al fine di dare attuazione ad un'azione aggressiva contro le minacce che si percepivano nei confronti degli affari mondiali della PHILIP MORRIS nel settore dei tabacchi. Detti incontri si sono conclusi con la creazione del cosiddetto « Piano di Azione Boca Raton ». Una componente chiave del predetto piano era il « Piano di Ritenzione Documenti » che, come dimostrato da documenti della stessa PHILIP MORRIS, era un piano teso a « mandare in quiescenza » dei documenti con spedizione. Il programma è stato attuato attraverso una serie di azioni della PHILIP MORRIS svoltesi presso i propri uffici siti in 120 Park Avenue, New York City. Il personale legale internazionale della PHILIP MORRIS, compreso Bradley Brooks a New York e Steve Parrish in Svizzera, era incaricato dell'implementazione del programma che prevedeva programmi di formazione a livello regionale curati dalla PM International, nonché la creazione di una Task force capeggiata dal più importante legale della PHILIP MORRIS, Murray Bring, al fine di elaborare una politica per tutte le società operative. Nello strascico del periodo che ha seguito l'implementazione del programma, e in conformità con la politica societaria, la PHILIP MORRIS ha distrutto numerosi scatoloni contenenti documenti relativi all'azione in argomento. Gli atti della stessa PHILIP MORRIS dimostrano che negli anni '90 i Convenuti PHILIP MORRIS hanno distrutto diversi registri, compresi corrispondenza e fascicoli di ordinazioni relativi alla « Zeinal », « Mansur Trading » ed altri soggetti — tutti enti apertamente descritti dalla PHILIP MORRIS come suoi clienti « tax-free » (esentasse, *n.d.t.*). Quale ulteriore esempio, in un solo giorno (8 gennaio 1991), la PHILIP MORRIS, sulla base di un ordine trasmesso alla Gestione per la Supervisione degli Atti della PM, ha distrutto almeno 43 scatoloni di documenti relativi a vendite all'esportazione, che includevano alcuni documenti descritti quali: (a) « Vendite Duty-Free », (b) « Spedizioni Zona franca Mansur Trading/Corr, Misc (varia documentazione, *n.d.t.*), (c) »Spedizioni Zona franca Mansur Trading (sic) & Misc.«, e (d) « Salas Int'l ». Tale distruzione ad opera della PHILIP MORRIS è stata autorizzata ai massimi livelli societari, compresi ordini multipli impartiti da Fred Hauser, presso il Quartier-Generale della PHILIP MORRIS di New York, al magazzino per il deposito dei documenti sito a Carlstadt, New Jersey. Oltre alla predetta distruzione di atti, secondo quanto riportato su appunti manoscritti di alcuni dipendenti PHILIP MORRIS, diversi fascicoli PHILIP MORRIS »sono stati spediti in Ecuador«, quale ad esempio la consegna di 11 fascicoli in Ecuador in base ad un'autorizzazione di Fred Hauser, la cui disposizione è stata confermata a mezzo trasmissione fax da Carlstadt, New Jersey alla PHILIP MORRIS-New York in data 27 marzo 1991. Il programma »mandare in quiescenza« la documentazione è proseguito nel corso degli anni '90 in quanto la PHILIP MORRIS comunicava ai « coordinatori di registri » nonché ai « dipartimenti per i sistemi informativi » in tutta la società che non c'era motivo per sospendere l'eliminazione dei documenti relativi alle vendite di tabacchi al di fuori degli Stati Uniti. Sulla scorta di informazioni e pareri, basati su rapporti pub-

blicati inerenti la PHILIP MORRIS, la società ha agito sin dagli anni '70 in modo tale da « distruggere » e « seppellire » i documenti PM. L'epurazione dei documenti presso la PHILIP MORRIS, nonché l'invio di documenti in Ecuador, sono stati eseguiti con l'utilizzo di sistemi via filo internazionali ed inter-statali, e costituiscono prova del diretto coinvolgimento della PHILIP MORRIS con i contrabbandieri nel tentativo di celare tale coinvolgimento. Le azioni e politiche della PHILIP MORRIS hanno impedito all'Attore di rappresentare le totali dimensioni dello schema fraudolento.

35. a) L'impresa di contrabbando della RJR, che è un'associazione di fatto, ha prodotto centinaia di milioni di dollari in profitti illegali per i Convenuti RJR. Una grande parte di questi profitti illegali è stata restituita ai Convenuti nei loro uffici ed impianti negli Stati Uniti. I Convenuti RJR hanno ricevuto il reddito ed i proventi dello schema di contrabbando ed usato ed investito tali reddito e proventi, o una parte di essi, per acquisire un interesse in, per costituire e gestire l'operazione di contrabbando.

b) L'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che è un'associazione di fatto, ha prodotto centinaia di milioni di dollari in profitti illegali per i Convenuti PHILIP MORRIS. Una gran parte di questi profitti illegali è stata restituita ai Convenuti nei loro uffici ed impianti negli Stati Uniti. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno ricevuto il reddito ed i proventi dello schema di contrabbando ed usato ed investito tali reddito e proventi, o una parte di essi, per acquisire un interesse in, per costituire e gestire l'operazione di contrabbando.

36. Il contrabbando di sigarette si è così trasformato in una così importante attività che i criminali sia negli Stati Uniti che nella COMUNITÀ EUROPEA sono stati attivamente coinvolti in queste attività. I Convenuti sapevano o hanno coscientemente evitato la conoscenza e/o avrebbero dovuto sapere che le attività illegali di contrabbando che i Convenuti stanno sostenendo sono condotte da e/o sono a beneficio dei suddetti criminali. Per esempio, (a) il presidente della RJR, Steven Goldstone, ha riconosciuto che « la criminalità organizzata ha già profonde radici nel commercio di contrabbando di sigarette e che i sodalizi criminali russi, mediorientali e dell'Asia centrale sono anch'essi coinvolti » e « sono coinvolti nel traffico di armi da fuoco e stupefacenti, immigrazione clandestina ed altre attività illegali. » (b) Il Sig. Goldstone ha inoltre riconosciuto i metodi pericolosi con cui opera « il mercato nero » del tabacco: « Le imprese criminali organizzate investono immediatamente in un'infrastruttura completa e specializzata per la distribuzione illegale. Le navi sono noleggiate; gli autoarticolati sono noleggiati; i magazzini vengono acquisiti nei dintorni dei principali mercati al minuto. * * * Per la vendita al dettaglio, le organizzazioni si rivolgono in primo luogo ai gruppi di strada già esistenti qui, così come hanno fatto in Europa. I membri del gruppo che vendono marijuana trovano il commercio di sigarette più redditizio e meno rischioso. I gruppi cominciano vendendole agli angoli delle strade, alle uscite delle metropolitane ed

intorno alle scuole. * * * Il mercato illegale diventa così efficiente e solido che ogni ladro vede un pacchetto di sigarette come contanti facili. I ladri cominciano ad irrompersi nei negozi per rubare le sigarette. I negozi hanno bisogno di guardie armate per impedire le irruzioni. I camion che trasportano il prodotto legittimo diventano camion blindati, con guardie armate munite di fucile da caccia per evitare gli attacchi. »

In effetti, dal periodo delle dichiarazioni del Sig. Goldstone, la situazione è precipitata. Nei primi mesi del 2000, almeno due finanziari (Guardia di Finanza) sono stati uccisi dai contrabbandieri di sigarette intercettati nell'atto di contrabbandare le sigarette prodotte dai Convenuti. In tutta Europa, sigarette e stupefacenti vengono sistematicamente contrabbandati insieme, e l'incidenza della violenza connessa con il contrabbando di sigarette sta aumentando velocemente. I quadri dirigenti di grado elevato della RJR e della PHILIP MORRIS sapevano o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che i loro prodotti del tabacco venivano venduti a noti contrabbandieri con modalità pericolose ed omettevano di agire con ragionevole attenzione per indagare e ridurre le attività di contrabbando o altrimenti agire per prevenire i danni subiti dall'Attore.

37. Tutte le attività suddette hanno avuto luogo sia con la consapevolezza che attraverso la gestione di personale di medio-alto rango appartenente alle aziende dei Convenuti. La maggior parte delle sigarette utilizzate in questa impresa è spedita dagli Stati Uniti. La maggior parte delle attività dei Convenuti RJR oggetto di questa denuncia, comprese le decisioni, direttive ed la direzione dell'impresa vengono condotte dai Convenuti negli Stati Uniti e, più specificamente, dagli uffici dei Convenuti nello Stato di New York. La maggior parte delle attività dei Convenuti PHILIP MORRIS oggetto di questa denuncia, comprese le decisioni, direttive ed la direzione dell'impresa vengono condotte dai Convenuti negli Stati Uniti e, più specificamente, dagli uffici dei Convenuti nello Stato di New York.

38. La maggior parte del comportamento dei Convenuti che è determinante per il presente caso è condotta dai Convenuti negli Stati Uniti. Si è notato un notevole effetto negli Stati Uniti ed in questo distretto come conseguenza delle imprese oggetto di questa denuncia, in quanto:

a) Questo Distretto, nonché le sue strutture di trasporto, sono stati utilizzati dai Convenuti quale trampolino di lancio per le loro attività contrabbandiere transnazionali, ed è stato presso l'aeroporto internazionale JFK che i Convenuti PHILIP MORRIS ed un altro produttore di tabacco hanno concordato di fissare i prezzi delle sigarette di contrabbando.

b) I Convenuti ricevono, ed hanno ricevuto, i profitti di detta impresa negli Stati Uniti, e tali fondi sono stati rimpatriati in questo paese attraverso il riciclaggio ed altri atti di dissimulazione, ciascuno dei quali rappresenta una minaccia per l'integrità del sistema finanziario statunitense.

c) Lo schema di contrabbando si rende complice della condotta dei narcotrafficcanti negli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro Statuni-

tense ha descritto il Mercato Nero dello Scambio di Peso come, probabilmente, il più pericoloso schema di riciclaggio mai scoperto, ed i proventi delle operazioni di narcotici effettuate sulle strade di questo paese vengono riciclati attraverso l'acquisto di sigarette, che, a loro volta, sono spedite di contrabbando all'estero.

d) Gli Stati Uniti e la COMUNITÀ EUROPEA hanno riconosciuto, per mezzo di Convenzioni internazionali, che è nel loro reciproco interesse porre fine a questi schemi di contrabbando transnazionali, e la condotta dei Convenuti è in violazione dell'essenziale interesse pubblico che vuole stroncare una tale condotta illecita.

e) Lo schema di contrabbando trova attuazione mediante atti costituenti una frode via filo nonché frode postale, e questa condotta danneggia gli interessi degli Stati Uniti a prevenire schemi attuati attraverso il sistema delle telecomunicazioni statunitense, nonché il sistema postale.

f) Ingenti volumi di documenti falsi sono stati registrati presso il servizio doganale degli Stati Uniti e « l'Ufficio per l'alcool, il tabacco e le armi da fuoco », in modo da ingannare il servizio doganale degli Stati Uniti e il predetto ufficio, e consentire la prosecuzione del contrabbando.

g) Gli schemi del contrabbando sono interconnessi con la criminalità organizzata di New York. Alcuni dei principali e più pericolosi contrabbandieri di sigarette/stupefacenti nel mondo risiedono e conducono le proprie attività nel distretto orientale di New York. I Convenuti sono stati per lungo tempo coscienti che le attività di contrabbando di sigarette sono condotte dal crimine organizzato, comprese le operazioni a Brooklyn e nel Queens. All'incirca nel 1994, la Coalizione Nazionale contro il Crimine ed il Contrabbando del Tabacco, che è stato finanziato dalla RJR e da altre aziende del tabacco, ha assunto la Lindquist Avey Macdonald Baskerville inc. (« Lindquist ») al fine di, tra l'altro, indagare ed analizzare il contrabbando di sigarette negli Stati Uniti. Nel suo rapporto del 15 agosto 1994, la Lindquist osservava che « gli investigatori di New York hanno anche scoperto che il sodalizio russo era attivo nel contrabbando di sigarette a Brooklyn » e « ci sono almeno quattro contrabbandieri ... che servono ... le Comunità a Brooklyn e nel Queens. » Inoltre, determinati individui che lavorano e risiedono nel distretto orientale di New York hanno costituito un'industria del valore di molti milioni di dollari all'interno del distretto orientale di New York per riciclare i proventi delle vendite illegali di sigarette. Sono stati acquistati beni immobili del valore di milioni di dollari all'interno del distretto orientale di New York come mezzi di riciclaggio del denaro che rappresenta i proventi delle vendite illegali di sigarette in Europa.

h) L'esistenza del contrabbando è stata utilizzata come uno strumento di pubbliche relazioni e per esercitare pressioni con cui i Convenuti hanno cospirato per impedire che gli Stati Uniti ed i singoli Stati degli Stati Uniti innalzassero le imposte sulle sigarette minacciando che se fossero state innalzate le tasse si sarebbe verificato un

incremento del contrabbando e dei relativi problemi economici che hanno flagellato altri paesi per l'ultimo decennio. I Convenuti ed altre aziende di sigarette forniscono finanziamenti per organizzazioni quali la Coalizione Nazionale contro il Crimine ed il Contrabbando del tabacco che apparentemente dichiara di essere un gruppo sociale finalizzato alla riduzione del crimine attraverso mezzi legittimi quando, in effetti, altro non è che uno strumento di pubbliche relazioni e di pressione per l'industria del tabacco.

i) Una grande percentuale delle operazioni e dei registri bancari ed economici pertinenti a questo caso è in possesso della CitiBank di New York. I registri in questione sono immagazzinati o sono accessibili attraverso il centro elaborazione dati della CitiBank nel Queens, New York.

j) I Convenuti PHILIP MORRIS e RJR hanno stipulato un accordo, espressamente o tacitamente, al fine di intraprendere azioni finalizzate al contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA, ed ostruire gli sforzi dei Governi tesi ad affrontare il problema del contrabbando. Nell'attuazione dell'accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS e la RJR, agendo di concerto con altre società del tabacco, hanno finanziato organizzazioni « di facciata » ed hanno promosso iniziative di pubbliche relazioni e politiche per rappresentare sia all'Attore sia al pubblico che la causa del « mercato nero » era da ricercarsi nelle elevate imposte, mentre — di fatto — la condotta delle società di tabacco, compresi i Convenuti della PHILIP MORRIS e della RJR, era la causa diretta del « mercato nero », nonché dei danni subiti dallo stesso Attore. Le rappresentazioni distorsive congiunte dei Convenuti PHILIP MORRIS e RJR, nella prosecuzione della loro associazione a delinquere, celevano il loro coinvolgimento nelle attività di contrabbando, e tali condotte hanno costituito, tra l'altro, frode, negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore come sopra esposto. Come tutti gli atti presupposti delineati nel presente documento, gli stessi avevano il medesimo obiettivo e la medesima vittima, segnatamente, la COMUNITÀ EUROPEA.

VI. DANNEGGIAMENTO CONTINUO SUBITO DALL'ATTORE ED ESIGENZA IMPERATIVA DI INDENNIZZO INGIUNTIVO ED EQUO

39. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, esiste allo scopo di promuovere la stabilità ed il benessere economico dei relativi Stati Membri. Come conseguenza delle attività illegali dei Convenuti, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, compresi i relativi Stati Membri, è stato privato del denaro e della proprietà che avrebbe ottenuto dall'importazione e dalla vendita legale delle sigarette. Questo denaro e queste proprietà includono, ma non sono limitate a quanto segue: (a) Dazi doganali imposti esclusivamente a favore della COMUNITÀ EUROPEA; (b) Imposta sul valore aggiunto sulle sigarette. Questa tassa è condivisa fra LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri.

LA COMUNITÀ EUROPEA ha l'autorità legale per richiedere un indennizzo per la perdita dell'imposta sul valore aggiunto dovuta non soltanto alla stessa, ma anche agli Stati Membri. Gli interessi richiesti, segnatamente, l'imposta sul valore aggiunto, sono intrinseci all'obiettivo della COMUNITÀ EUROPEA.

40. Come risultato diretto e immediato delle attività di contrabbando che sono condotte, aidate ed incoraggiate dai Convenuti, LA COMUNITÀ EUROPEA attualmente sta perdendo centinaia di milioni di dollari all'anno. In questo modo LA COMUNITÀ EUROPEA è stata privata del denaro e della proprietà durante gli anni 90 e sino al giorno d'oggi. Se le attività di contrabbando dei Convenuti non verranno fermate, LA COMUNITÀ EUROPEA continuerà nell'avvenire a perdere denaro e proprietà. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA è stata costretta a spendere ingenti somme di denaro nei propri sforzi tesi a contrastare il contrabbando e recuperare i fondi persi come conseguenza delle attività dei Convenuti. Tutte queste perdite continueranno nel futuro, in assenza di un giudizio a favore dell'Attore e di un indennizzo ingiuntivo ed equo, che comprenda:

A. « *Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della normativa RICO* ». Ai sensi del 18 U.S.C. § 1964 (a) della normativa RICO, e dei poteri conferiti alla Corte, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti ha il potere di prevenire e reprimere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1962 emettendo specifici ordini, comprendenti, ma non limitati a: l'ordine diretta ad una persona fisica di spogliarsi di qualunque interesse, diretto o indiretto, in qualsiasi impresa commerciale; imporre ragionevoli restrizioni alle attività od investimenti futuri di qualsiasi persona includendo, ma non limitato a, ordini con cui si proibisce qualsiasi persona ad intraprendere lo stesso tipo di attività dell'impresa già in atto, nonché attività che riguardino il commercio interstatale od estero; oppure lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, con le dovute disposizioni a tutela dei diritti di parti terze innocenti. Inoltre, ai sensi del 28 U.S.C. § 1651 (a), le Corti Distrettuali degli Stati Uniti hanno il potere di « emettere tutti i mandati necessari od opportuni a sostegno delle rispettive giurisdizioni purché conformi agli usi consentiti dai principi normativi ». In linea con tali poteri, l'Attore richiede un ordine che: (a) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette a contrabbandieri o distributori che poi vendono tali tabacchi ai contrabbandieri; (b) costringa ciascuno degli Convenuti, ritenuto colpevole di aver violato il 18 U.S.C. § 1962, a svincolare tutti i proventi derivanti da tali violazioni e restituirli all'Attore; (c) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette senza la debita documentazione, registri di spedizione, contrassegni e marchi simili che consentono il monitoraggio delle sigarette affinché le stesse non possano essere vendute illegalmente; (d) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dal vendere le sigarette ad eventuali distributori o a qualunque altra persona che non è in grado di garantire in modo completo ed esatto dove le sigarette saranno

infine vendute; (e) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dall'intraprendere alcuna procedura con cui i distributori, gli spedizionieri marittimi, o i contrabbandieri possano pagare le sigarette in questione nelle società svizzere, nei conti bancari svizzeri, o in altre località che limitano la capacità dei funzionari europei di ricostruire la vendita delle sigarette od il pagamento per le stesse; (f) ordina ai Convenuti di istituire ed utilizzare adeguati protocolli tramite cui tutte le sigarette prodotte dai Convenuti e tutti i pagamenti effettuati per le stesse nella COMUNITÀ EUROPEA possano essere ricostruiti e monitorati in modo adeguato dai funzionari governativi della COMUNITÀ EUROPEA; (g) ordina ai Convenuti di intraprendere tutte le misure ragionevoli e necessarie per fermare il contrabbando dei loro prodotti nella COMUNITÀ EUROPEA inclusa l'aggiunta di ogni eventuale etichettatura, dispositivo di rilevamento, o altri mezzi che permetterebbero ai Convenuti stessi e/o agli uffici della COMUNITÀ EUROPEA di rilevare e monitorare il movimento delle sigarette verso ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (h) ordina ai Convenuti di rivelare tutte le informazioni in loro possesso riguardo ai nomi, alle località, alle attività ed alle procedure dei contrabbandieri note ai Convenuti; (i) ordina ai Convenuti di vendere e spedire le sigarette in conformità con la richiesta legittima delle sigarette prodotte dai Convenuti in modo tale che l'unica quantità di sigarette venduta a qualsiasi cliente a condizione che sia possibile dimostrare che la stessa quantità potrà soddisfare l'effettivo e legittimo fabbisogno di quel cliente; (j) ordina l'istituzione di un fondo a buon fine coi guadagni di origine illecita dei Convenuti, comprendenti illimitatamente tutti gli utili e proventi derivanti dalle attività contrabbandiere, e costringe gli Convenuti a svincolare a favore dell'Attore tutti i proventi illeciti conseguiti dal contrabbando; (k) ordina la spoliatura di ogni interesse nell'impresa coinvolta nelle attività di contrabbando; e, (l) ordina al convenuto di adottare, monitorare ed imporre i dovuti programmi di ottemperanza tesi ad impedire e porre rimedio alle attività di contrabbando che vedono coinvolti i propri prodotti. Al fine della presente denuncia, tutti le predette ingiunzioni ed equi indennizzi nonché le ingiunzioni ed equi indennizzi che potranno essere richiesti in futuro dall'Attore o dietro ordine della corte, saranno denominati di seguito: « Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della normativa RICO. »

B. « *Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law* ». Ai sensi della Common Law, nonché in base ai poteri intrinseci della Corte, quest'ultima ha il potere di prevenire e reprimere le attività contrabbandiere dei Convenuti e dei loro corresponsabili, emettere ingiunzioni obbligatorie e proibitive, oltre ad imporre altri indennizzi, al fine di consentire un indennizzo totale all'Attore e prevenire il danno continuamente arrecato agli interessi di quest'ultimo.

Inoltre, ai sensi del 28 U.S.C. [00f5] 1651 (a), le Corti federali hanno il potere di « emettere tutti i mandati necessari od opportuni a sostegno delle rispettive giurisdizioni purché conformi agli usi consentiti dai principi normativi ». In linea con tali poteri, l'Attore richiede un ordine che: (a) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti,

dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette a contrabbandieri o distributori che poi vendono tali tabacchi a contrabbandieri o altrimenti coinvolti in attività che violino la common law, altre disposizioni statutarie oppure standard equi; (b) costringa ciascuno degli Convenuti, ritenuto colpevole di aver violato la common law o disposizioni statutarie e standard equi, a svincolare tutti i proventi derivanti da tali violazioni e restituirli all'Attore; (c) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette senza la debita documentazione, registri di spedizione, contrassegni e marchi simili che consentano il monitoraggio delle sigarette affinché le stesse non possano essere vendute illegalmente; (d) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dal vendere le sigarette ad eventuali distributori o a qualunque altra persona che non è in grado di garantire in modo completo ed esatto dove le sigarette saranno infine vendute; (e) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dall'intraprendere alcuna procedura con cui i distributori, gli spedizionieri marittimi, o i contrabbandieri possano pagare le sigarette in questione nelle società svizzere, nei conti bancari svizzeri, o in altre località che limitano la capacità dei funzionari europei di ricostruire la vendita delle sigarette od il pagamento per le stesse; (f) ordina ai Convenuti di istituire ed utilizzare adeguati protocolli tramite cui tutte le sigarette prodotte dai Convenuti e tutti i pagamenti effettuati per le stesse nella COMUNITÀ EUROPEA possano essere ricostruiti e monitorati in modo adeguato dai funzionari governativi della COMUNITÀ EUROPEA; (g) ordina ai Convenuti di intraprendere tutte le misure ragionevoli e necessarie per fermare il contrabbando dei loro prodotti nella COMUNITÀ EUROPEA inclusa l'aggiunta di ogni eventuale etichettatura, dispositivo di rilevamento, o altri mezzi che permetterebbero ai Convenuti stessi e/o agli uffici della COMUNITÀ EUROPEA di rilevare e monitorare il movimento delle sigarette verso ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (h) ordina ai Convenuti di rivelare tutte le informazioni in loro possesso riguardo ai nomi, alle località, alle attività ed alle procedure dei contrabbandieri note ai Convenuti; (i) ordina ai Convenuti di vendere e spedire le sigarette in conformità con la richiesta legittima delle sigarette prodotte dai Convenuti in modo tale che l'unica quantità di sigarette venduta a qualsiasi cliente a condizione che sia possibile dimostrare che la stessa quantità potrà soddisfare l'effettivo e legittimo fabbisogno di quel cliente; (j) ordina l'istituzione di un fondo a buon fine coi guadagni di origine illecita dei Convenuti, comprendenti illimitatamente tutti gli utili e proventi derivanti dalle attività contrabbandiere, e costringe gli Convenuti a svincolare a favore dell'Attore tutti i proventi illeciti conseguiti dal contrabbando; (k) ordina la spoliazione di ogni interesse nell'impresa coinvolta nelle attività di contrabbando; e, (l) ordina al convenuto di adottare, monitorare ed imporre i dovuti programmi di ottemperanza tesi ad impedire e porre rimedio alle attività di contrabbando che vedono coinvolti i propri

prodotti. Al fine della presente denuncia, tutti le predette ingiunzioni ed equi indennizzi nonché le ingiunzioni ed equi indennizzi che potranno essere richiesti in futuro dall'Attore o dietro ordine della corte, saranno denominati di seguito: « Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law ».

CAPO DI IMPUTAZIONE I

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(a))

41. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a quaranta (40) e dichiara ulteriormente:

42. I Convenuti PHILIP MORRIS, con i loro corresponsabili nello schema di contrabbando, compresi i distributori associati, spedizionieri marittimi, commercianti di valuta, contrabbandieri, gruppi di pressione ed altri partecipanti allo schema identificato sopra, erano, durante i periodi interessati qui, un'associazione di fatto di individui e società impegnate in attività che colpivano il commercio da uno stato all'altro e straniero, costituendo pertanto « un'impresa » nell'accezione del 18 U.S.C. 5 1961(4) (« l'impresa di contrabbando della PM »). Questi persone ed enti erano e sono associati di fatto al fine di, tra l'altro, introdurre illegalmente sigarette di contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore. L'impresa di contrabbando della PM è un'organizzazione attiva i cui elementi costituenti funzionano come unità continua per lo scopo comune di massimizzare la vendita dei prodotti del tabacco con mezzi illegali ed attuare altri elementi dello schema dei Convenuti. L'impresa di contrabbando della PM ha una struttura e uno scopo accertabili che vanno ben oltre gli atti prodromici dei Convenuti e l'associazione a delinquere a commettere tali atti, e possiede un'infrastruttura e una gerarchia distinta e separata dalla struttura corporativa dei Convenuti PHILIP MORRIS. L'impresa di contrabbando della PM ha intrapreso e le sue attività hanno interessato, il commercio da uno stato all'altro e straniero. L'impresa di contrabbando della PM prosegue le attività concordate dei Convenuti finalizzate a celare la natura dell'illecito, a celare i proventi dello stesso ed a celare la partecipazione dei Convenuti all'impresa per evitare e/o minimizzare la loro esposizione alle pene ed ai risarcimenti penali e civili. Il ruolo di ogni convenuto nell'impresa è stato descritto sopra.

43. In relazione allo schema fraudolento sopra descritto e al fine di raggiungere i suoi obiettivi, i Convenuti PHILIP MORRIS si impegnavano in numerosi atti « di attività illegale, » (racketeering) ed ogni convenuto ha aiutato ed agito in concorso con il convenuto nel commettere quegli atti « di attività illegale (racketeering) » nell'accezione del RICO 18 U.S.C. 1961 et seq. I Convenuti PHILIP MORRIS, così come i loro corresponsabili, hanno commesso molteplici atti prodromici di racketeering, includenti ma non limitati a:

a) Frode via Filo e Frode Postale — (18 U.S.C. §§ 1341, 1343, 1961(1)(B)). I Convenuti PHILIP MORRIS hanno escogitato uno

schema o artificio per frodare o ottenere danaro per mezzo di richieste, rappresentazioni o promesse pretestuose, usando le poste ed i mezzi di comunicazione via filo allo scopo di realizzare lo schema, agendo con lo specifico intento di frodare, così ideando, partecipando e/o favorendo lo schema stesso. La collocazione temporale delle comunicazioni via filo e postali coincideva con il periodo dell'associazione a delinquere che interessava almeno gli anni dal 1991 al 2000. Vi erano centinaia di conversazioni telefoniche e fax praticamente su base giornaliera nel corso dell'associazione a delinquere. Tali conversazioni telefoniche davano ulteriore attuazione al disegno criminoso mantenendo un'adeguata e consistente fornitura di sigarette per alimentare le vendite illecite nella COMUNITÀ EUROPEA ed erano parte di un sistema clandestino per la rimessa dei proventi dello schema ai Convenuti PHILIP MORRIS. I Convenuti PHILIP MORRIS, agendo attraverso i propri impiegati, agenti e corresponsabili, effettuavano o provocavano l'effettuazione di tali telefonate per realizzare lo schema. I Convenuti PHILIP MORRIS sapevano o avrebbero dovuto prevedere che i loro complici, nell'esecuzione delle istruzioni e degli ordini dei Convenuti PHILIP MORRIS, avrebbero usato o causato l'uso di mezzi di comunicazione via filo inter-statali e internazionali, nonché del sistema postale. Il motivo per la perpetrazione della frode è semplice: il denaro non versato all'Attore costituiva un incremento di profitto e di quote di mercato per i Convenuti PHILIP MORRIS.

b) Violazione della Legge sugli Spostamenti (18 U.S.C. §§ 1952, 1961(1)(B)). I Convenuti si spostavano a livello di commercio inter-statale o estero utilizzando strutture di commercio inter-statale o estero, compresi i servizi postali, con l'intento di distribuire i proventi delle attività illegali e promuovere, gestire, costituire, sviluppare, o facilitare la promozione, gestione, costituzione o sviluppo dell'attività illegale e successivamente ponevano in essere o tentavano di porre in essere attività illegali. I Convenuti sapevano che la valuta fornita loro rappresentava il provento di attività illegali, compreso il traffico di stupefacenti e sostanze controllate e che, accettando tali pagamenti, contribuivano agli sforzi dei trafficanti di stupefacenti tesi a riciclare i loro guadagni di origine illecita. I Convenuti ed i loro rappresentanti e corresponsabili attraversavano le frontiere nazionali oppure usavano le strutture per il commercio estero al fine di distribuire i proventi delle attività illegali a beneficio dei Convenuti PHILIP MORRIS. Con tale condotta, i Convenuti promuovevano, gestivano, costituivano e facilitavano tali attività illegali.

c) Riciclaggio di Denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)1, 1961(1)(B)). I Convenuti, sapendo che i beni oggetto di un'operazione finanziaria rappresentavano i proventi di una qualche attività illegale, conducevano o tentavano di effettuare operazioni finanziarie a livello di commercio inter-statale ed estero coinvolgendo i proventi di specifiche attività illegali con l'intento di promuovere la prosecuzione di specifiche attività illecite; ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte della proprietà, ovvero il controllo dei proventi di specifiche attività illegali, ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in

parte ad evitare l'obbligo di segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale. I Convenuti sapevano che la valuta che ricevevano in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentava il provento di specifiche attività illegali, incluse ma non limitate alla frode via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti consapevolmente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di promuovere lo sviluppo di tale attività illegale. Inoltre, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di celare o mascherare la natura (proventi di attività illegali (racketeering) e contrabbando), la località (proventi generati da attività sul « mercato nero »), la fonte (trafficienti di stupefacenti, responsabili del riciclaggio di denaro, contrabbandieri) o il controllo (Convenuti PHILIP MORRIS) dei proventi di specifica attività illegale. In conclusione, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale, compreso, ma non limitato, alla segnalazione di valuta e strumenti monetari.

d) Riciclaggio internazionale di denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2), 1961(1)(B)). I Convenuti trasportavano, trasmettevano e/o trasferivano uno strumento monetario o fondi verso una località negli Stati Uniti da o attraverso una località fuori dagli Stati Uniti, con l'intento di promuovere la prosecuzione di una specifica attività illegale, ovvero, sapendo che lo strumento monetario o i fondi implicati nel trasporto, nella trasmissione o nel trasferimento rappresentavano i proventi di qualche forma di attività illegale e sapendo che tale trasporto, trasmissione trasferimento era destinato in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte, la proprietà o il controllo di una specifica attività illecita, oppure per evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della normativa statale o federale. Con tale condotta, i Convenuti si impegnavano in operazioni finanziarie nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1956(c)(4). I Convenuti sapevano che gli ordini monetari e i fondi spediti dal Sud America e dall'Europa e ricevuti a New York o altrove negli Stati Uniti rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, includente ma non limitata alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti inoltre hanno favorito le violazioni di cui al 18 USC § 1956(a)(1) e § 1956 (a)(2).

e) Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. 18 U.S.C. §§ 1956(h), 1961(1). I Convenuti si sono associati per commettere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1956 — compresi § 1956(a)(1) e § 1956(a)(2). I Convenuti, con le loro parole ed azioni, convenivano di accettare valuta, strumenti monetari e fondi sapendo che la valuta, gli strumenti monetari ed i fondi rappresentavano i proventi di specifiche attività illegali poste in essere da essi stessi e dai loro

corresponsabili. I Convenuti adottavano il fine comune dell'associazione a delinquere partecipando alla sua consumazione. L'obiettivo dell'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio era quello di privare l'Attore di denaro e beni, assicurando che i profitti derivanti dalle attività di contrabbando venissero rimpatriati a beneficio dei Convenuti PHILIP MORRIS in modo clandestino per evitare l'individuazione e il perseguimento.

f) Riciclaggio di denaro (18 U.S.C. § 1957, 1961(1)). I Convenuti consapevolmente si impegnavano o tentavano di impegnarsi in transazioni monetarie negli Stati Uniti, implicanti beni di origine criminale per un valore superiore a \$ 10.000 e derivanti da una specifica attività illegale. 18 U.S.C. § 1957(f)(3) e § 1956(c)(7)(A). I Convenuti si impegnavano in transazioni monetarie, compresi depositi, prelievi, trasferimenti o scambi, nel contesto o con influenza sul commercio inter-statale o estero, di fondi o strumenti monetari da parte di, attraverso o verso un istituto finanziario. I Convenuti sapevano che le transazioni monetarie ricevute in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata.

44. Gli atti predetti costituiscono uno « schema » di attività illegale (racketeering) nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(5). I Convenuti e gli altri soggetti con cui sono stati associati sono stati correlati nel loro comune obiettivo di massimizzare le vendite globali dei prodotti del tabacco e di frodare l'Attore del reddito a cui l'Attore stesso aveva legalmente titolo. Gli atti presupposti dei Convenuti hanno avuto scopi, risultati, partecipanti, vittime e metodi di perpetrazione uguali o simili e sono stati posti in essere in un periodo almeno decennale. Gli atti presupposti sono stati costantemente reiterati e sono suscettibili di ulteriore reiterazione.

45. Lo schema delle attività illegali (racketeering) poste in essere dai Convenuti almeno dal 1 gennaio 1985 a tutt'oggi minaccia di continuare in avvenire.

46. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno usato o investito, direttamente o indirettamente, i ricavi illegali (da racketeering), o parte di essi, ovvero i proventi di tali ricavi, per acquisire un interesse in, costituire e gestire, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita, o le cui attività hanno influenzato ed influenzano, il commercio inter-statale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(a). I Convenuti PHILIP MORRIS erano i responsabili dello schema illegale (di racketeering). L'Attore ha subito danni multipli ai propri interessi economici come conseguenza di tale utilizzazione ed investimento di reddito illegale (di racketeering).

47. In modo specifico, i Convenuti PHILIP MORRIS ricevevano un reddito e proventi da uno schema di attività illegali nel quale partecipavano quali responsabili, e tale schema era comprensivo di un'attività internazionale illecita di riciclaggio di valuta, attività di frode via

filo e postale e violazioni della legge sugli spostamenti. Successivamente alla ricezione di tali guadagni di origine illecita, tramite i trasferimenti via filo provenienti dai contrabbandieri e/o dai loro soci, i Convenuti PHILIP MORRIS usavano ed investivano tali redditi e proventi, o parte degli stessi, per acquisire un interesse in, costituire ed operare, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita al commercio inter-statale ed estero. In particolare, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno utilizzato i proventi dello schema per: (a) gestire l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS; (b) alimentare le forniture delle sigarette di contrabbando per la vendita finale sul « mercato nero » europeo; (c) acquisire, acquistare e sovvenzionare le strutture necessarie all'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, compresa la produzione, la vendita e le operazioni di distribuzione; (d) compensare i dipendenti e gli agenti dei Convenuti PHILIP MORRIS coinvolti nelle attività di contrabbando; (e) pagare le spese sostenute in relazione alle attività di contrabbando quali quelle telefoniche sostenute nello schema di frode via filo e le spese di viaggio sostenute da tali dipendenti; e (f) costituire un florido mercato nero per la vendita delle sigarette di contrabbando. In sintesi, i Convenuti PHILIP MORRIS non reinvestivano i proventi dell'attività illegale (di racketeering) nelle loro operazioni commerciali generali, ma invece utilizzavano ed investivano tali proventi per costituire l'infrastruttura di, acquisire un interesse in e gestire, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS; e proprio tale uso ed investimento costituiscono il danno subito dall'Attore. I Convenuti hanno utilizzato ed investito i proventi di attività illegali (di racketeering) al fine di acquisire un interesse in e gestire l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS in svariati modi, inclusi ma non limitati ai seguenti:

a) I proventi dalla vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA finanziano le vendite e le operazioni di commercializzazione che promuovono l'aumento di tali vendite negli anni successivi.

b) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare le spese aggiuntive sostenute dai Convenuti per il pagamento degli oneri aggiuntivi di spedizione e gestione connessi al movimento clandestino delle sigarette attraverso itinerari complessi stabiliti dai Convenuti.

c) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare gli accordi finanziari straordinari concessi ai distributori che immettono i prodotti nei canali del contrabbando al fine di massimizzare i quantitativi di sigarette contrabbandate attraverso tali canali.

d) I proventi dalle vendite di sigarette contrabbandate nella Comunità Europea sono utilizzati per pagare i costi aggiuntivi connessi al reimpallaggio e rietichettatura delle sigarette per consentire al commercio di contrabbando di prosperare.

48. L'Attore ha subito danni alla propria attività commerciale e ai propri beni a causa dell'uso e dell'investimento, dai parte dei Convenuti

PHILIP MORRIS, del reddito illegale (racketeering) per acquisire, costituire ed operare l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS. In assenza di tale uso ed investimento di reddito illegale, le vendite di contrabbando sul « mercato nero » europeo, da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS e dei loro corresponsabili, sarebbero state difficili se non impossibili; l'infrastruttura dell'impresa di contrabbando non avrebbe potuto essere costituita od operata e il danno economico all'Attore sarebbe stato evitato in tutto o in parte.

49. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi da trentanove (39) a quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(a), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE II

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (RICO; 18 U.S.C. § 1962(b))

50. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a quarantanove (49) e inoltre sostiene:

51. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, attraverso uno schema di attività illegale, un interesse in, e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita a, o le cui attività influiscono o hanno influito sul, commercio interstatale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(b). L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è stato danneggiato dall'acquisizione e mantenimento da parte dei Convenuti di un interesse in e dal controllo dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale.

52. I Convenuti, agendo attraverso uno schema di attività illegale, hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che è dedita al, e le cui attività influiscono sul, commercio interstatale ed estero. In particolare, i Convenuti PHILIP MORRIS mantenevano il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS a mezzo di attività illegali (racketeering), incluse, ad esempio, (a) comunicazioni via filo a livello inter-statale e internazionale in violazione del 18 U.S.C., articolo 1343 (gli ordini venivano piazzati telefonicamente e la PHILIP MORRIS aveva il controllo totale sull'impresa e sulla distribuzione dei suoi prodotti); (b) riciclaggio di denaro in violazione del 18 U.S.C., articoli 1956 e 1957 (la PHILIP MORRIS controllava e celava il flusso dei proventi del contrabbando — un obiettivo chiave dello schema — tramite il riciclaggio di denaro); e (c) le violazioni della Legge sugli Spostamenti, 18 U.S.C., articolo 1952 (spostamenti e transazioni transfrontalieri per facilitare il contrab-

bando ed altre attività illecite). Attraverso questo schema di attività illegali (di racketeering), che inoltre includeva la trasmissione di dichiarazioni false alle autorità di governo, i Convenuti PHILIP MORRIS erano in grado di acquisire e mantenere un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS. Tale interesse e controllo alimentava, celava e proteggeva le operazioni dell'impresa di contrabbando e quindi consentiva all'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS di prosperare senza essere individuata.

53. Quale risultato diretto e correlato dell'acquisizione e mantenimento, da parte dei Convenuti, di un interesse nella, e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni in termini di danaro e beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del disposto del 18 U.S.C. § 1962(b), causavano tali perdite. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE III

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(c))

54. L'Attore rispone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cinquantatré (53) e inoltre sostiene:

55. I Convenuti PHILIP MORRIS commettendo due o più atti costituenti uno schema di attività illegale (racketeering), partecipavano, direttamente o indirettamente, al funzionamento o alla gestione dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero.

56. In tutti i periodi interessati, i Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano al funzionamento o gestione di « un'impresa », così come definita dal 18 U.S.C. § 1961(4). I Convenuti PHILIP MORRIS, agendo collettivamente o individualmente, hanno operato, controllato ed esercitato il controllo sull'impresa di contrabbando, tra l'altro: (a) costituendo uno schema di riciclaggio di denaro a mezzo del quale i corresponsabili facilitavano lo schema di contrabbando celando e rimettendo ai Convenuti PHILIP MORRIS i proventi dello schema di contrabbando stesso; (b) costringendo i contrabbandieri a vendere le sigarette di contrabbando ad un prezzo fissato dai Convenuti; (c) richiedendo ai contrabbandieri la conservazione di annotazioni dettagliate delle vendite delle sigarette di contrabbando; (d) fornendo istruzioni ai contrabbandieri per la distribuzione di marche particolari di sigarette su mercati specifici; (e) fornendo informazioni ai contrabbandieri per permettere loro di evitare la rilevazione e la cattura; (f) investendo ed usando i proventi dello schema di contrabbando nell'impresa; (g) offrendo incentivi per gli incrementi di vendita « sul

mercato nero;» (h) vendendo e distribuendo ingenti quantitativi di sigarette a prezzi favorevoli; (i) concedendo credito ai contrabbandieri che consentiva ai Convenuti PHILIP MORRIS di controllare lo schema di contrabbando; (j) fissando il prezzo delle sigarette di contrabbando di concerto con un'altra società del tabacco; e (k) coordinando le attività di contrabbando di concerto con un'altra società del tabacco. Lo schema di riciclaggio e le comunicazioni da parte dei Convenuti riguardanti l'operatività dell'impresa di contrabbando PHILIP MORRIS sono stati posti in essere con l'utilizzo di poste e comunicazioni via cavo inter-statali ed estere. Era politica e prassi dei Convenuti PHILIP MORRIS per cui se i contrabbandieri omettevano di rispettare gli ordini specifici impartiti dai Convenuti PHILIP MORRIS, questi ultimi avrebbero interrotto la fornitura delle sigarette a prezzo di favore ai contrabbandieri e tagliato la linfa vitale dello schema del contrabbando.

57. I quadri dirigenti dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno operato o controllato l'impresa di contrabbando della PM. In virtù dei loro incarichi dirigenziali e poteri decisionali, così come della loro responsabilità delle vendite delle sigarette « nel mercato nero » europeo, loro direzione in occasione di incontri chiave che hanno dato alla luce lo schema di contrabbando ed i loro ruoli nella direzione delle operazioni dell'impresa, questi quadri dirigenti hanno gestito, operato e controllato l'impresa di contrabbando della PM.

58. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(c), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE IV

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(d))

59. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cinquantotto (58) e inoltre dichiara:

60. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto un accordo tra di loro e con i distributori, gli spedizionieri marittimi, gli operatori di valuta e con i contrabbandieri per aderire all'associazione a delinquere per violare il 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c). Ciascun Convenuto accettava l'accordo di aderire all'associazione a delinquere, compiendo atti per la perpetrazione dell'associazione a delinquere e consapevolmente partecipava alla stessa. Lo scopo dell'associazione a delinquere era il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore ed a beneficio economico dei Convenuti PHILIP MORRIS. Gli associati ponevano in essere lo schema

e ciascuno di essi veniva informato della natura generale dell'associazione, che la stessa andava oltre il ruolo individuale di ciascun membro e che l'attività associativa funzionava da elemento continuativo per uno scopo comune. I Convenuti PHILIP MORRIS adottavano l'obiettivo di sviluppare e facilitare l'impegno criminale. Il loro interesse nell'impresa di contrabbando era il conseguimento del profitto e di una incrementata quota di mercato che essi sapevano poter derivare soltanto da una informata ed interessata collaborazione con i contrabbandieri e da una loro attiva assistenza, incentivazione ed istigazione delle attività di contrabbando.

61. I Convenuti PHILIP MORRIS, unitamente a ciascun membro dell'associazione a delinquere, convenivano e agivano per violare: (1) 18 U.S.C. § 1962(a) usando, o causando l'uso del reddito derivante dallo schema sopra descritto di attività illegali (racketeering), per l'acquisizione, costituzione e/o funzionamento dell'impresa, le cui attività influiscono sul commercio inter-statale o estero; (2) 18 U.S.C. § 1962(b) acquisendo o mantenendo, o causando l'acquisizione o il mantenimento di, attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), un interesse o controllo dell'impresa, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero; e (3), il 18 U.S.C. § 1962(c), partecipando, direttamente ed indirettamente, alla conduzione degli affari dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), compreso un accordo per cui gli associati, o uno di loro, commetterebbero o causerebbero la commissione di due o più atti illegali (racketeering) configuranti un tale schema.

62. I Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano e cooperavano reciprocamente con i loro associati nella sopraccennata associazione a delinquere che permetteva a ciascun produttore e distributore di sigarette di accrescere la propria quota di mercato, sopprimere la concorrenza e promuovere la vendita dei propri prodotti.

63. Nel contesto della loro associazione, i Convenuti PHILIP MORRIS disponevano di vari gruppi di pressione (cosiddetti lobbyists), finanziavano « ricerche » e conducevano una campagna comune di pubbliche relazioni in modo da falsare la natura e la portata del contrabbando di sigarette ed in modo da promuovere i propri interessi.

64. I Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano attivamente all'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e alla creazione di informazioni false ed ingannevoli riguardo alle attività di contrabbando.

65. Come conseguenza dell'associazione a delinquere, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili erano in grado di facilitare il contrabbando di grandi quantitativi di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

66. Gli appartenenti all'associazione a delinquere in questione comprendevano i Convenuti PHILIP MORRIS ed i distributori del tabacco, gli spedizionieri marittimi, i contrabbandieri, i mediatori di valuta e le società sussidiarie dei Convenuti PHILIP MORRIS in Svizzera ed altrove, che agiscono di concerto per produrre le sigarette, etichettare in modo ingannevole od omettere l'etichettatura delle sigarette, contrabbandare e vendere sigarette e disporre il pagamento in modo tale da renderlo non rilevabile dalle autorità governative, con

il definitivo versamento di tali somme ai Convenuti negli Stati Uniti. Quali complici, i Convenuti PHILIP MORRIS devono rispondere di tutte le azioni commesse da tutti gli aderenti all'associazione a delinquere e devono rispondere altresì di tutti i danni subiti dalla COMUNITÀ EUROPEA causati da qualsiasi appartenente all'associazione, indipendentemente dal fatto se i Convenuti PHILIP MORRIS fossero direttamente coinvolti in un aspetto particolare dell'impresa.

67. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(d), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE V

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)

(RICO; 18 U.S.C. §§ 1964(a), 1964 (c), 28 U.S.C. § 1651(a))

68. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a sessantasette (67) e inoltre sostiene:

69. La corte distrettuale degli Stati Uniti ha la facoltà di prevenire, impedire e reprimere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1962 emanando ordini appropriati, inclusi, ma non limitati a: ordini a chiunque di dimettere eventuali interessi, diretti o indiretti, in qualsiasi impresa; l'imposizione di limitazioni ragionevoli sulle attività o investimenti futuri di chiunque, incluse, ma non limitate, alla proibizione a chiunque di impegnarsi nello stesso tipo di attività in cui è impegnata l'impresa, le attività della quale influenzano il commercio inter-statale o estero; oppure ordinando lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, adottando debiti provvedimenti per i diritti di parti terze innocenti. 18 U.S.C. § 1964 (a).

70. I Convenuti PHILIP MORRIS sono attualmente attivamente impegnati nelle attività, evidenziate nell'ambito della presente denuncia, che promuovono e sostengono il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

71. I Convenuti intendono continuare le dette attività e ad interferire con le indagini esperite da funzionari governativi nel contesto delle attività di contrabbando.

72. I Convenuti, con la loro condotta tesa a vendere sigarette ai contrabbandieri, a creare documenti falsi ed ingannevoli, a etichettare impropriamente spedizioni di sigarette e a predisporre meccanismi di pagamento grazie ai quali i contrabbandieri possono pagare le sigarette senza essere individuati dalle indagini governative, continuano tutti ad esacerbare il problema del contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA ed a danneggiare l'Attore.

73. Come conseguenza del comportamento dei Convenuti in violazione del 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c), LA COMUNITÀ EUROPEA è stata e continua ad essere irreparabilmente danneggiata, come più compiutamente sostenuto sopra.

74. Come conseguenza della natura delle attività di contrabbando, sarebbe funzionalmente impossibile per LA COMUNITÀ EUROPEA fermare totalmente tali attività di contrabbando fin tanto che i Convenuti continueranno a fornire supporto ai contrabbandieri. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA continua a subire danni di straordinaria entità alle proprie attività commerciali e ai propri beni.

75. I risarcimenti in danaro non costituiranno un rimedio pieno e totale a fronte della condotta illegale dei Convenuti. Non esiste alcun adeguato rimedio di legge che possa proteggere l'Attore in avvenire da tali attività di contrabbando qualora i Convenuti non cessino il proprio coinvolgimento e supporto alle attività di contrabbando. Ai sensi del 18 U.S.C. §§ 1964 (a), 1964 (c), nonché del 28 U.S.C. § 1651(a), l'Attore chiede un pieno indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO.

CAPO DI IMPUTAZIONE VI

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (FRODE SECONDO LA COMMON LAW)

76. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a settantacinque (75) e inoltre sostiene:

77. I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili hanno falsificato intenzionalmente documenti e atti relativi al trasporto e hanno prodotto false ed ingannevoli fatturazioni concernenti il pagamento e/o il valore di sigarette contrabbandate in modo da fuorviare l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA e le autorità competenti degli Stati Membri quanto alla destinazione delle sigarette contrabbandate. I Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili hanno reso tali dichiarazioni e rappresentazioni false e determinanti omettendo di rivelare informazioni determinanti in tali documenti ed atti con l'intento di frodare l'Attore. I Convenuti hanno reso tali fuorvianti e determinanti dichiarazioni ed omissioni scientemente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali documenti. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP

MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illegali esposte nel presente documento. L'Attore faceva ragionevole affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e subiva danni come conseguenza di tale affidamento. Gli esempi specifici delle modalità con cui tali attività avevano luogo vengono sopra riportati.

78. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, faceva ragionevole affidamento su tali documenti nel contesto dell'attività di monitoraggio delle spedizioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

79. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS originavano scientemente ed intenzionalmente, informazioni false, fuorvianti e determinanti, ed occultavano intenzionalmente altre informazioni determinanti, concernenti la natura del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, la portata del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA e le cause di contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, scientemente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali informazioni. Inoltre, i Convenuti PHILIP MORRIS stipulavano accordi con Stati Membri dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, in modo da fuorviare l'Attore quanto al ruolo dei Convenuti nel contrabbando.

80. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha ragionevolmente fatto affidamento sui dati e sulle informazioni ad esso forniti dai Convenuti e/o dai loro agenti nelle azioni o nell'astensione dalle azioni per quanto atteneva alle attività di contrabbando.

81. I Convenuti PHILIP MORRIS, falsificando i documenti per agevolare il contrabbando di sigarette e fornendo informazioni ingannevoli, nonché occultando informazioni determinanti e veritiere, riguardo al contrabbando di sigarette, hanno agito con intenzionale, arbitraria, evidente ed indifferente spregio per i diritti dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA. Le azioni suddette sono state intraprese deliberatamente allo scopo di sostenere le attività dei corresponsabili dei Convenuti e con l'intento di aumentare i profitti e le vendite dei Convenuti e di danneggiare LA COMUNITÀ EUROPEA.

82. I Convenuti erano in dovere di rivelare le informazioni determinanti relative alla destinazione delle spedizioni di tabacco e delle loro operazioni, che erano state celate. Per legge, nessuno può rilasciare false dichiarazioni al Governo. Essendosi impegnati a relazionare la COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti erano obbligati a fornire informazioni esaustive, complete e veritiere riguardo alla destinazione delle spedizioni del tabacco e delle loro operazioni. I Convenuti avevano una maggiore, se non esclusiva conoscenza di tali informazioni che non erano di immediata disponibilità dell'Attore. I Convenuti si prefiggevano e sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'Attore avrebbe ragionevolmente fatto affidamento, agito, e si sarebbe astenuto dall'agire, sulla base delle false e/o incomplete informazioni fornite all'Attore dai Convenuti, e l'Attore si è così comportato a proprio danno. In queste circostanze, la condotta dei Convenuti comporta una ingannevole rappresentazione ed una dissimulazione fraudolenta nonché una effettiva conversione del denaro e dei beni dell'Attore.

83. Quale risultato diretto e correlato del comportamento fraudolento dei Convenuti PHILIP MORRIS e della fiducia riposta nello stesso da parte dell'Attore, l'Attore ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40) di cui sopra. L'Attore richiede la pronuncia di un giudizio per indennizzo, sia compensativo che punitivo, nonché quale indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE VII

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (TURBATIVA PUBBLICA)

84. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) e ottantatre (83) e dichiara inoltre:

85. L'Attore è un'autorità di governo.

86. Il contrabbando delle sigarette configura una violazione di legge e una turbativa pubblica.

87. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno sostanzialmente ed ingiustificatamente interferito con, violato, danneggiato e messo in pericolo, e continuano ad interferire con, violare, danneggiare e a mettere in pericolo, la salute pubblica, la morale ed il pubblico benessere nonché la funzionalità del mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

88. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS sono state e continuano ad essere, effettuate tramite una diffusa attività criminale, inclusa la frode postale e via filo, il riciclaggio di denaro, il contrabbando ed altre azioni illegali.

89. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno facilitato il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA per mezzo di una varietà di atti e di omissioni commessi in o gestiti negli Stati Uniti, compreso quanto segue: (a) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno organizzato una procedura secondo cui le sigarette acquistate dai contrabbandieri potevano essere saldate con pagamenti segreti su conti di società svizzere e/o banche svizzere al fine di celare i proventi derivanti dalle attività di contrabbando. (b) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno fornito informazioni specifiche di mercato ai contrabbandieri, incluse quelle relative ai prodotti richiesti e al volume delle forniture di sigarette che erano necessarie per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti dei contrabbandieri. (c) I Convenuti PHILIP MORRIS richiedevano ai contrabbandieri di mantenere registri dei loro carichi, per annotare le località di consegna dei carichi ed il prezzo a cui le sigarette venivano vendute. Ciò consentiva ai Convenuti PHILIP MORRIS di mantenere un controllo diretto e materiale sull'intero processo del contrabbando. I Convenuti PHILIP MORRIS minacciavano i contrabbandieri che qualora non avessero registrato adeguatamente le loro attività di contrabbando, i Convenuti PHILIP MORRIS avrebbero interrotto le forniture rivolgendosi ad altri clienti contrabbandieri. (d)

I Convenuti PHILIP MORRIS omettevano di vigilare sulla distribuzione dei loro prodotti del tabacco per assicurare che tali prodotti non venissero venduti illegalmente. (e) I Convenuti PHILIP MORRIS omettevano di agire ragionevolmente quando venivano informati del loro coinvolgimento con i contrabbandieri. (f) I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una turbativa pubblica, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

90. Tramite tali ed altri atti ed omissioni intenzionali e negligenti, i Convenuti PHILIP MORRIS sostanzialmente ed ingiustificatamente hanno violato, interferito con e causato danni al pubblico per quanto attiene all'esercizio di diritti comuni a tutti, in modo tale da (a) offendere la morale pubblica, (b) interferire nell'uso di un luogo pubblico da parte del pubblico, (c) mettere in pericolo e danneggiare la proprietà, la vita, la salute, la sicurezza e la comodità di un numero considerevole di persone; e (d) danneggiare ed interferire con il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Gli atti e le omissioni dei Convenuti PHILIP MORRIS costituiscono una turbativa pubblica. Tale turbativa pubblica, o parte di essa, continua con la stessa intensità a danno degli interessi economici dell'Attore.

91. I Convenuti PHILIP MORRIS sapevano, o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere, che i loro atti ed omissioni concernenti il contrabbando dei prodotti del tabacco creavano grandi pericoli alla Comunità, compresi gli interessi economici dell'Attore.

92. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno agito dolosamente, negligenzemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

93. Quale risultato diretto e correlato degli atti e delle omissioni dei Convenuti PHILIP MORRIS, che costituiscono una turbativa pubblica, l'Attore ha subito e continua a subire un danno economico, così come esposto sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40).

94. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla turbativa pubblica, così come evidenziato nei precedenti paragrafi della presente denuncia, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo

ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono una turbativa pubblica ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti del tabacco.

CAPO DI IMPUTAZIONE VIII

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (ARRICCHIMENTO INDEBITO)

95. L'Attore riepone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a novantaquattro (94) e inoltre sostiene:

96. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno tratto un indebito arricchimento a spese dell'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti un arricchimento indebito, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Per i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento. Gli atti e le omissioni di questi Convenuti e di altri hanno posto denaro nella disponibilità degli stessi Convenuti in circostanze tali che, essi, per equità e buona coscienza, non dovrebbero trattenere.

97. I Convenuti PHILIP MORRIS si sono indebitamente arricchiti attraverso le loro trame di contrabbando. In considerazione di tali trame di contrabbando, e dell'illecita elusione del pagamento dei diritti ed imposte, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno potuto vendere il proprio prodotto a prezzi più bassi, accrescendo illegalmente i profitti, la quota di mercato ed il valore delle operazioni internazionali del tabacco.

98. L'arricchimento indebito dei Convenuti PHILIP MORRIS veniva conseguito a spese dell'Attore. In considerazione della trama di contrabbando, l'Attore veniva, e continua ad essere, privato di diritti ed imposte, mentre i Convenuti conseguivano ingenti utili e proventi dal loro disegno criminoso.

99. In considerazione di tali circostanze, la ricezione e ritenzione del denaro derivato dalle operazioni di contrabbando sono tali che, considerati l'Attore e i Convenuti, risulta non giustificato il possesso di esso da parte dei Convenuti.

100. L'equità e la buona coscienza impongono ai Convenuti PHILIP MORRIS di versare risarcimenti ed operare restituzioni all'Attore, restituire i proventi illecitamente ottenuti e, al fine di porre in essere

tali rimedi, dovrebbe essere imposto un trust costruttivo dalla presente Corte sui proventi ottenuti dai Convenuti in considerazione delle attività di contrabbando, i quali spettano di diritto ed appartengono all'Attore. L'Attore ha diritto ad un indennizzo pieno, che comprende misure compensative e punitive, in quanto i danni subiti dallo stesso sono pienamente esposte sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40). Un giudizio a favore dell'Attore dovrebbe annoverare un pieno indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE IX

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (NEGLIGENZA)

101. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cento (100) e sostiene inoltre:

102. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite prevedibili all'Attore. I Convenuti erano e sono obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati per negligenza, ed erano e sono tenuti al dovere di:

a) produrre, commercializzare e distribuire lecitamente e con la debita cura le proprie sigarette;

b) seguire le pratiche e le procedure adeguate per l'assunzione, la selezione, l'approvazione, l'istruzione, la formazione, la supervisione e la disciplina degli impiegati, agenti e altro personale impegnato nella produzione, commercializzazione e distribuzione dei propri prodotti, alcuni dei quali partecipavano, come noto, o come avrebbe dovuto ragionevolmente essere noto ai Convenuti, al contrabbando di sigarette; o vi erano comunque coinvolti;

c) progettare, implementare ed utilizzare le procedure efficaci di supervisione e controllo per fungere da deterrente ed accertare le attività correlate al contrabbando poste in essere dai loro dipendenti ed agenti,

d) indagare e reprimere la condotta correlata al contrabbando posta in essere dai loro dipendenti, agenti e soci in affari, segnatamente considerato che il loro personale direttivo con autorità decisionale era stato ragionevolmente ragguagliato su tale illecita condotta;

e) trattare con l'Attore ed i suoi rappresentanti in modo onesto, in buona fede ed in modo diretto;

f) interrompere la vendita dei loro prodotti del tabacco a, o tramite, persone fisiche o giuridiche note per il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nel contrabbando; e

g) ottemperare alle normative federali e statali nonché agli standard di cura previsti negli stessi.

103. in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, i Convenuti avevano, e continuano ad avere, l'autorità e la capacità di agire con ragionevolezza per prevenire il contrabbando dei loro prodotti, a tutela dell'Attore. Da parte dei Convenuti potevano essere adottate, e avrebbero dovuto esserlo, misure ragionevoli atte a prevenire o ridurre il rischio di vendita dei loro prodotti a persone che verosimilmente le avrebbero distribuite e vendute « sul mercato nero » europeo.

104. I Convenuti, in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, hanno una particolare capacità e dovere di esercitare una cura ragionevole per rilevare e approntare le difese contro i rischi connessi con la distribuzione dei loro prodotti, a beneficio e protezione di coloro che, prevedibilmente e senza ragione, sono esposti al rischio di danni connessi alla distribuzione dei loro prodotti, compreso l'Attore.

105. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno generato ed accresciuto il rischio che i loro prodotti sarebbero stati distribuiti « sul mercato nero » europeo e avrebbero danneggiato l'Attore.

106. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno certamente e prevedibilmente ostacolato la capacità dell'Attore di esigere in pieno dazi e diritti dovuti e comunque di proteggersi dai danni associati al contrabbando. I Convenuti, agendo con ed attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra indicato, a mezzo di atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole e prevedibile rischio di danno per l'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento. La violazione posta in essere dai Convenuti ha causato correlativamente, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore.

107. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno agito dolosamente, negligenzemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato o negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

108. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza dei Convenuti, così come pienamente eviden-

ziato sopra nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti reali, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare attività che costituiscono una negligenza ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

CAPO DI IMPUTAZIONE X

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (NEGLIGENTE DICHIARAZIONE DISTORSIVA)

109. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centootto (108) e sostiene inoltre:

110. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite prevedibili all'Attore. I Convenuti si sono assunti un dovere speciale di interloquire in modo veritiero con funzionari di Governo e, in particolare, considerato che gli stessi erano perfettamente consapevoli del proprio comportamento, gli stessi Convenuti avrebbero dovuto conferire con la dovuta attenzione. I Convenuti erano, e sono tuttora obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati in modo negligente ed avevano ed hanno il dovere di esercitare una cura ragionevole per: (a) astenersi dal rappresentare distorsivamente, con negligenza, -- attraverso documenti ed altre forme di comunicazione sui quali i Convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'Attore avrebbe fatto ragionevole affidamento -- il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate; la destinazione delle sigarette contrabbandate; e la natura, la portata e la causa del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (b) essere veritieri nelle loro rappresentazioni all'Attore ed ai relativi rappresentanti riguardo ad attività di contrabbando ed altre attività improprie come sopra specificato; e (c) evitare di fuorviare l'Attore nel fornire allo stesso informazioni in possesso dei Convenuti concernenti il contrabbando di prodotti dei Convenuti stessi nella COMUNITÀ EUROPEA.

111. I Convenuti hanno violato i propri doveri verso l'Attore rendendo negligenemente varie dichiarazioni distorsive determinanti e/o omettendo di divulgare informazioni determinanti all'Attore e ai suoi relativi rappresentanti come sopra specificato.

112. I Convenuti hanno agito dolosamente, negligenemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per gli interessi e i diritti dell'Attore. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

113. I Convenuti, agendo con i loro impiegati, agenti e responsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra specificato, con atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole rischio di

danno prevedibile all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenze distorsive rappresentazioni, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti PHILIP MORRIS, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

114. L'Attore ha ragionevolmente fatto affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e, di conseguenza, la violazione dei Convenuti ha causato in modo correlato, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore.

115. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza, dolo e spregiudicatezza dei Convenuti, come sopra evidenziato nei paragrafi trentanove (39) a quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono negligenza.

CAPO DI IMPUTAZIONE XI

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(a))

116. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquindici (115) e inoltre sostiene:

117. In tutti i periodi interessati, i Convenuti RJR, unitamente ai distributori, agli spedizionieri marittimi, ai contrabbandieri, ai mediatori di valuta e ad altre persone ed entità, hanno costituito « un'impresa » nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(4), in quanto gli stessi sono di fatto associati al fine, tra l'altro, di contrabbandare illecitamente sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA, a danno economico dell'Attore (« l'Impresa di Contrabbando della RJR »). Tale impresa è un'organizzazione attiva i cui elementi costitutivi fungono da elemento di continuità per lo scopo comune di massimizzare la vendita dei prodotti del tabacco attraverso mezzi illegali e sviluppando altri elementi della trama dei Convenuti. L'Impresa di contrabbando della RJR presenta una struttura ed un fine accertabili che va oltre la

portata degli atti presupposti dei Convenuti e l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali atti. L'Impresa è attiva nel commercio inter-statale ed estero e le sue attività hanno avuto un impatto su tali settori. L'Impresa, tramite le attività concertate dei Convenuti, continua a mascherare la natura dell'illecito, a celarne i proventi e ad occultare la partecipazione dei Convenuti nell'impresa per evitare e/o minimizzare la loro esposizione alle sanzioni civili e penali e a richieste di indennizzo. Il ruolo di ogni convenuto nell'impresa di contrabbando della RJR è stato sopra delineato.

118. In relazione allo schema fraudolento sopra esposto, e per perseguire i propri fini, i Convenuti RJR si impegnavano in numerosi atti di « Racketeering », ed ogni convenuto ha concorso con gli altri Convenuti nella perpetrazione di tali atti di « Racketeering », nell'accezione di cui al RICO. 18 U.S.C. §§ 1961 et seq. I Convenuti RJR hanno commesso più atti presupposti di « Racketeering », inclusi ma non limitati:

a) alla Frode via Filo e Frode Postale – (18 U.S.C. §§ 1341, 1343, 1961(1)(B)). I Convenuti RJR hanno concepito uno schema o artificio per frodare o ottenere danaro per mezzo di richieste, rappresentazioni o promesse pretestuose, usando le poste ed i mezzi di comunicazione via filo allo scopo di realizzare lo schema, agendo con lo specifico intento di frodare ideando, partecipando e/o favorendo lo schema stesso. La collocazione temporale delle comunicazioni via filo e postali coincideva con il periodo dell'associazione per delinquere che interessava almeno gli anni dal 1991 al 1999. Vi erano centinaia di conversazioni telefoniche e fax praticamente su base giornaliera nel corso dell'associazione per delinquere. Tali conversazioni telefoniche davano ulteriore attuazione al disegno criminoso mantenendo un'adeguata e consistente fornitura di sigarette per alimentare le vendite illecite nella COMUNITÀ EUROPEA, ed erano parte di un sistema clandestino per la rimessa dei proventi dello schema ai Convenuti RJR. I Convenuti RJR, agendo attraverso i propri impiegati, agenti e corresponsabili, effettuavano o provocavano l'effettuazione di tali telefonate per realizzare lo schema. I Convenuti RJR sapevano o avrebbero dovuto prevedere che i loro complici, nell'esecuzione delle istruzioni e degli ordini dei Convenuti RJR, avrebbero usato o causato l'uso di mezzi di comunicazione via filo inter-statali ed internazionali, nonché del sistema postale. Il motivo per la perpetrazione della frode è semplice: il denaro non versato all'Attore costituiva un incremento di profitto e di quote di mercato per i Convenuti RJR;

b) alla violazione della Legge sugli Spostamenti (18 U.S.C. §§ 1952, 1961(1)(B)). I Convenuti si spostavano a livello di commercio inter-statale o estero utilizzando strutture di commercio inter-statale o estero, compresi i servizi postali, con l'intento di distribuire i proventi delle attività illegali e promuovere, gestire, costituire, sviluppare o facilitare la promozione gestione, costituzione o sviluppo dell'attività illegale e successivamente ponevano in essere o tentavano di porre in essere attività illegali. I Convenuti sapevano che la valuta fornita loro rappresentava il provento di attività illegali, compreso il traffico di stupefacenti e sostanze controllate e che, accettando tali pagamenti,

contribuivano agli sforzi dei trafficanti di stupefacenti tesi a riciclare i loro guadagni di origine illecita. I Convenuti ed i loro rappresentanti e corresponsabili attraversavano le frontiere nazionali oppure usavano le strutture per il commercio estero al fine distribuire i proventi delle attività illegali a beneficio dei Convenuti RJR. Con tale condotta, i Convenuti promuovevano, gestivano, costituivano e facilitavano tali attività illegali;

c) al Riciclaggio di Denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)1), 1961(1)(B)). I Convenuti, sapendo che i beni oggetto di un'operazione finanziaria rappresentavano i proventi di una qualche attività illegale, conducevano o tentavano di condurre operazioni finanziarie a livello di commercio inter-statale ed estero coinvolgendo i proventi di specifiche attività illegali con l'intento di promuovere lo sviluppo di specifiche attività illecite; ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte della proprietà, ovvero il controllo dei proventi di specifiche attività illegali, ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte ad evitare l'obbligo di segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale. I Convenuti sapevano che la valuta che ricevevano in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentava il provento di specifiche attività illegali, incluse ma non limitate alla frode via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti consapevolmente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di promuovere lo sviluppo di tale attività illegale. Inoltre, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di celare o mascherare la natura (proventi di attività illegali (racketeering) e contrabbando), la località (proventi generati da attività sul « mercato nero »), la fonte (trafficanti di stupefacenti, responsabili del riciclaggio di denaro, contrabbandieri) o il controllo (Convenuti RJR) dei proventi di specifica attività illegale. In conclusione, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale, compreso, ma non limitato, alla segnalazione di valuta e strumenti monetari;

d) al Riciclaggio internazionale di denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2), 1961(1)(B)). I Convenuti trasportavano, trasmettevano e/o trasferivano uno strumento monetario o fondi verso una località negli Stati Uniti da o attraverso una località fuori dagli Stati Uniti, con l'intento di promuovere lo sviluppo di una specifica attività illegale, ovvero, sapendo che lo strumento monetario o i fondi implicati nel trasporto, nella trasmissione o nel trasferimento rappresentavano i proventi di qualche forma di attività illegale e sapendo che tale trasporto, trasmissione trasferimento era destinato in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte, la proprietà o il controllo di una specifica attività illecita, oppure per evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della normativa statale o

federale. Con tale condotta, i Convenuti si impegnavano in operazioni finanziarie nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1956(c)(4). I Convenuti sapevano che gli ordini monetari e i fondi spediti dal Sud America, dai Caraibi e dall'Europa verso gli Stati Uniti rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti inoltre hanno favorito le violazioni di cui al 18 USC § 1956(a)(1) e § 1956 (a)(2);

e) all'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. 18 U.S.C. §§ 1956(h), 1961(1). I Convenuti si sono associati per commettere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1956 — compresi § 1956(a)(1) e § 1956(a)(2). I Convenuti, con le loro parole ed azioni, convenivano di accettare valuta, strumenti monetari e fondi sapendo che la valuta, gli strumenti monetari ed i fondi rappresentavano i proventi di specifiche attività illegali poste in essere da essi stessi e dai loro corresponsabili. I Convenuti adottavano il fine comune dell'associazione per delinquere partecipando alla sua consumazione. L'obiettivo dell'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio era quello di privare l'Attore di denaro e beni, assicurando che i profitti derivanti dalle attività di contrabbando venissero rimpatriati a beneficio dei Convenuti RJR in modo clandestino per evitare l'individuazione e il perseguimento;

f) al riciclaggio di denaro (18 U.S.C. §§ 1957, 1961(1)). I Convenuti consapevolmente si impegnavano o tentavano di impegnarsi in transazioni monetarie negli Stati Uniti, implicanti beni di origine criminale per un valore superiore ai \$ 10.000 e derivanti da una specifica attività illegale. 18 U.S.C. § 1957(f)(3) e § 1956(c)(7)(A). I Convenuti si impegnavano in transazioni monetarie, compresi depositi, prelievi, trasferimenti o scambi, nel contesto o con influenza sul commercio interstatale o estero, di fondi o strumenti monetari da parte di, attraverso o verso un istituto finanziario. I Convenuti sapevano che le transazioni monetarie ricevute in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata.

119. Gli atti commessi costituiscono uno « schema » di attività illegale (racketeering) nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(5). I Convenuti e gli altri soggetti con cui sono stati associati sono stati correlati nel loro comune obiettivo di massimizzare le vendite globali dei prodotti del tabacco e di frodare l'Attore del reddito a cui l'Attore stesso aveva legalmente titolo. Gli atti presupposti dei Convenuti hanno avuto scopi, risultati, partecipanti, vittime e metodi di perpetrazione uguali o simili e sono stati posti in essere in un periodo almeno

decennale. Gli atti presupposti sono stati costantemente reiterati e sono suscettibili di ulteriore reiterazione.

120. Lo schema delle attività illegali (racketeering) poste in essere dai Convenuti data almeno dal 1 gennaio 1985 a tutt'oggi, e minaccia di continuare in avvenire.

121. I Convenuti RJR hanno usato o investito, direttamente o indirettamente, reddito illegale (da racketeering), o parte di esso, ovvero i proventi di tale reddito, per acquisire un interesse in, costituire e gestire, l'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedicata, o le cui attività hanno influenzato ed influenzano, il commercio inter-statale o estero, in violazione del 18 U.S.C. [00f5] 1962(a). I Convenuti RJR erano i responsabili dello schema illegale. L'Attore ha subito danni multipli ai propri interessi economici come conseguenza di tale utilizzazione ed investimento di reddito illegale.

122. In modo specifico, i Convenuti RJR ricevevano ricavi e proventi da uno schema di attività illegali nel quale partecipavano quali responsabili, e tale schema era comprensivo di un'attività internazionale illecita di riciclaggio di valuta, attività di frode via filo e postale e violazioni della legge sugli spostamenti. Successivamente, alla ricezione di tali guadagni di origine illecita, tramite i trasferimenti via filo provenienti dai contrabbandieri e/o dai loro soci, i Convenuti RJR usavano ed investivano tali ricavi e proventi, o parte degli stessi, per acquisire un interesse in, costituire ed operare, l'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedicata al commercio inter-statale ed estero. In particolare, i Convenuti RJR hanno utilizzato i proventi dello schema per (a) gestire l'impresa di contrabbando della RJR; (b) alimentare le forniture delle sigarette di contrabbando per la vendita finale sul « mercato nero » europeo; (c) acquisire, acquistare e sovvenzionare le strutture necessarie all'impresa di contrabbando della RJR, compresa la produzione, la vendita e le operazioni di distribuzione; (d) compensare i dipendenti e gli agenti dei Convenuti RJR coinvolti nelle attività di contrabbando; (e) pagare le spese sostenute in relazione alle attività di contrabbando quali quelle telefoniche sostenute nello schema di frode via filo e le spese di viaggio sostenute da tali dipendenti; e (f) costituire un florido « mercato nero » per la vendita delle sigarette di contrabbando. In sintesi, i Convenuti RJR non reinvestivano i proventi dell'attività illegale (di racketeering) nelle loro operazioni commerciali generali, bensì utilizzavano ed investivano tali proventi per costituire l'infrastruttura di, acquisire un interesse in e gestire, l'impresa di contrabbando della RJR; e proprio tale uso ed investimento costituiscono il danno subito dall'Attore. L'uso e l'investimento dei proventi di attività illegali sono stati posti in essere in svariati modi, inclusi ma non limitati ai seguenti:

a) I proventi dalla vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA finanziano le vendite e le operazioni di commercializzazione che promuovono l'aumento di tali vendite negli anni successivi.

b) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare le spese aggiuntive sostenute dai Convenuti per il pagamento degli oneri aggiuntivi di

spedizione e gestione connessi al movimento clandestino delle sigarette attraverso itinerari complessi stabiliti dai Convenuti.

c) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per pagare i costi aggiuntivi connessi al reimpallaggio e rietichettatura delle sigarette necessarie per consentire all'attività del contrabbando di prosperare.

123. L'Attore ha subito danni alla propria attività commerciale e ai propri beni a causa dell'uso e dell'investimento, da parte dei Convenuti RJR, dei ricavi illegali (racketeering) per acquisire, costituire ed operare l'impresa di contrabbando della RJR. In assenza di tale uso ed investimento di reddito illegale, le vendite di contrabbando « sul mercato nero » europeo, da parte dei Convenuti RJR e dei loro corresponsabili, sarebbero state difficili se non impossibili; l'infrastruttura dell'impresa di contrabbando non avrebbe potuto essere costituita od operata, e il danno economico all'Attore sarebbe stato evitato in tutto o in parte.

124. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(a), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XII

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(b))

125. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoventiquattro (124) e inoltre sostiene:

126. I Convenuti RJR hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, attraverso uno schema di attività illegale, un interesse in e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, che era ed è dedita a, o le cui attività influiscono o hanno influito sul, commercio interstatale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(b). L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è stato danneggiato dall'acquisizione e mantenimento da parte dei Convenuti di un interesse in e del controllo dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale.

127. I Convenuti, agendo attraverso uno schema di attività illegale, hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, che è dedita al, e le cui attività influiscono sul, commercio interstatale ed estero. In particolare, i Convenuti RJR mantenevano il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR a mezzo di attività illegali (racketeering), incluse, ad esempio, (a) comunicazioni via filo a livello inter-statale e internazionale in violazione del 18 U.S.C., articolo 1343

(gli ordini venivano piazzati telefonicamente e la RJR aveva il controllo totale sull'impresa e sulla distribuzione dei suoi prodotti); (b) riciclaggio di denaro in violazione del 18 U.S.C., articoli 1956 e 1957 (la RJR controllava e celava il flusso dei proventi del contrabbando — un obiettivo chiave dello schema — tramite il riciclaggio di denaro); e (c) le violazioni della Legge sugli Spostamenti, 18 U.S.C., articolo 1952 (spostamenti e transazioni transfrontalieri per facilitare il contrabbando ed altre attività illecite). Attraverso questo schema di attività illegali (racketeering), che inoltre includeva la trasmissione di dichiarazioni false alle autorità di governo, i Convenuti RJR erano in grado di acquisire e mantenere un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR. Tale interesse e controllo alimentava, celava e proteggeva le operazioni dell'impresa di contrabbando e quindi consentiva all'impresa di contrabbando della RJR di prosperare senza essere individuata.

128. Quale risultato diretto e correlato dell'acquisizione e mantenimento, da parte dei Convenuti, di un interesse nella, e il controllo dell'impresa di contrabbando della RJR, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni in termini di danaro e beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del disposto del 18 U.S.C. § 1962(b), causavano tali perdite. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIII

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(c))

129. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoventotto (128) e inoltre sostiene:

130. I Convenuti RJR commettendo due o più atti costituenti uno schema di attività illegale (racketeering), partecipavano, direttamente o indirettamente, al funzionamento o alla gestione dell'impresa di contrabbando della RJR, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero.

131. In tutti i periodi interessati, i Convenuti RJR partecipavano al funzionamento o alla gestione di un'impresa, così come definita dal 18 U.S.C. § 1961(4). I Convenuti RJR, operando insieme ed individualmente, hanno diretto e controllato l'impresa di contrabbando della RJR. I Convenuti RJR hanno operato, controllato ed hanno esercitato il controllo sull'impresa di contrabbando, tra l'altro: (a) costituendo uno schema di riciclaggio di denaro a mezzo del quale i corresponsabili facilitavano lo schema di contrabbando celando e rimettendo ai Convenuti RJR i proventi dello schema di contrabbando stesso; (b) costringendo i contrabbandieri a vendere le sigarette di contrabbando

ad un prezzo fissato dai Convenuti; (c) richiedendo ai contrabbandieri la conservazione di annotazioni dettagliate delle vendite delle sigarette di contrabbando; (d) fornendo istruzioni ai contrabbandieri per la distribuzione di marche particolari di sigarette su mercati specifici; (e) fornendo informazioni ai contrabbandieri per permettere loro di evitare la rilevazione e la cattura; (f) investendo ed usando i proventi dello schema di contrabbando nell'impresa; (g) creando incentivi per gli incrementi di vendita «sul mercato nero»; (h) vendendo e distribuendo ingenti quantitativi di sigarette a prezzi favorevoli; e (i) concedendo credito ai contrabbandieri che consentiva ai Convenuti RJR di controllare lo schema di contrabbando. Era politica e prassi della RJR per cui se i contrabbandieri omettevano di rispettare gli ordini specifici impartiti dai Convenuti RJR, questi ultimi avrebbero interrotto la fornitura delle sigarette a prezzo di favore ai contrabbandieri e tagliato la linfa vitale dello schema del contrabbando.

132. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(c), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i ragionevoli onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIV

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)
(RICO; 18 U.S.C. § 1962(d))

133. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centotrentadue (132) e inoltre dichiara:

134. I Convenuti RJR hanno raggiunto un accordo tra di loro e con i distributori, gli spedizionieri marittimi, gli operatori di valuta e con i contrabbandieri per aderire all'associazione per delinquere per violare il 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b), 1962(c). Ciascun Convenuto accettava l'accordo di aderire all'associazione per delinquere, compiendo atti per la perpetrazione dell'associazione per delinquere e consapevolmente partecipava alla stessa. Lo scopo dell'associazione per delinquere era il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore ed a beneficio economico dei Convenuti RJR. Gli associati ponevano in essere lo schema e ciascuno di essi veniva informato della natura generale dell'associazione, che la stessa andava oltre il ruolo individuale di ciascun membro e che l'attività associativa funzionava da elemento continuativo per uno scopo comune. I Convenuti RJR adottavano l'obiettivo di sviluppare e facilitare l'impresa criminale. Il loro interesse nell'impresa di contrabbando era il conseguimento del profitto e di una incrementata quota di mercato che essi sapevano poter derivare soltanto da una

informata ed interessata cooperazione con i contrabbandieri e da una loro attiva assistenza, incentivazione ed istigazione delle attività di contrabbando.

135. I Convenuti RJR, unitamente a ciascun membro dell'associazione per delinquere, convenivano e agivano per violare: (1) 18 U.S.C. § 1962(a) usando, o causando l'uso dei ricavi derivanti dallo schema sopra descritto di attività illegali (racketeering), per l'acquisizione, costituzione e/o funzionamento dell'impresa, le cui attività influiscono sul commercio inter-statale o estero; (2) 18 U.S.C. § 1962(b) acquisendo o mantenendo, o causando l'acquisizione o il mantenimento di, attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), un interesse o controllo dell'impresa, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero; e, il 18 U.S.C. § 1962(c), partecipando, direttamente ed indirettamente, alla conduzione degli affari dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), compreso un accordo per cui gli associati, o uno di loro, commetterebbero o causerebbero la commissione di due o più atti illegali (racketeering) configuranti un tale schema.

136. I Convenuti RJR partecipavano e cooperavano reciprocamente con i loro associati nella sopraccennata associazione per delinquere che permetteva a ciascun produttore e distributore di sigarette di accrescere la propria quota di mercato, sopprimere la concorrenza e promuovere la vendita dei propri prodotti.

137. Nel contesto della loro associazione, i Convenuti RJR disponevano di vari gruppi di pressione (cosiddetti lobbyists), finanziavano « ricerche » e conducevano una campagna congiunta di pubbliche relazioni in modo da falsare la natura e la portata del contrabbando di sigarette ed in modo da promuovere i propri interessi.

138. I Convenuti RJR partecipavano attivamente all'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e alla creazione di informazioni false ed ingannevoli riguardo alle attività di contrabbando.

139. Come conseguenza dell'associazione per delinquere, i Convenuti RJR ed i loro complici erano in grado di facilitare il contrabbando di grandi quantitativi di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

140. Gli appartenenti all'associazione per delinquere in questione comprendevano i Convenuti RJR ed i distributori del tabacco, gli spedizionieri marittimi, i contrabbandieri, i mediatori di valuta e le società sussidiarie dei Convenuti RJR; i quali agiscono di concerto per produrre le sigarette, etichettare in modo ingannevole od omettere l'etichettatura delle sigarette, contrabbandare e vendere sigarette e disporre il pagamento in modo tale da renderlo non rilevabile dalle autorità governative, con il definitivo versamento di tali somme ai Convenuti negli Stati Uniti. Quali complici, i Convenuti RJR sono passibili di tutte le azioni commesse da tutti gli aderenti all'associazione per delinquere e devono rispondere altresì di tutti i danni subiti dalla COMUNITÀ EUROPEA causati da qualsiasi appartenente all'associazione, indipendentemente dal fatto se i Convenuti RJR fossero direttamente coinvolti in un aspetto particolare dell'impresa.

141. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi

al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(d), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE XV

(QUANTO AI CONVENUTI RJR)

(RICO; 18 U.S.C. §§ 1964 (a), 1964 (c), 28 U.S.C. § 1651 (a))

142. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquarantuno (141) e inoltre sostiene:

143. La Corte distrettuale degli Stati Uniti ha la facoltà di prevenire, impedire e reprimere le violazioni al 18 U.S.C. § 1962 emanando ordini appropriati, inclusi, ma non limitati a: ordini a chiunque di dimettere eventuali interessi, diretti o indiretti, in qualsiasi impresa; l'imposizione di limitazioni ragionevoli sulle attività o investimenti futuri di chiunque, incluse, ma non limitate, alla proibizione a chiunque di impegnarsi nello stesso tipo di attività in cui è impegnata l'impresa, le attività della quale influiscono sul commercio inter-statale o estero; oppure ordinando lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, adottando debiti provvedimenti per i diritti di parti terze innocenti. 18 U.S.C. § 1964 (a),

144. I Convenuti RJR sono attualmente attivamente impegnati nelle attività evidenziate nell'ambito della presente denuncia, che promuovono e sostengono il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

145. I Convenuti intendono continuare le dette attività e ad interferire con le indagini esperite da funzionari governativi nel contesto delle attività di contrabbando.

146. I Convenuti, con la loro condotta tesa a vendere sigarette ai contrabbandieri, a creare documenti falsi ed ingannevoli, a etichettare impropriamente spedizioni di sigarette e a predisporre meccanismi di pagamento grazie ai quali i contrabbandieri possono pagare le sigarette senza essere individuati dalle indagini governative, continuano tutti ad esacerbare il problema del contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA e a danneggiare l'Attore.

147. Come conseguenza del comportamento dei Convenuti in violazione del 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c), LA COMUNITÀ EUROPEA è stata e continua ad essere irreparabilmente danneggiata, come più compiutamente sostenuto sopra.

148. Come conseguenza della natura delle attività di contrabbando, sarebbe funzionalmente impossibile per LA COMUNITÀ EUROPEA fermare totalmente tali attività di contrabbando fin tanto che i Convenuti continueranno a fornire supporto ai contrabbandieri. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA continua a subire danni di straordinaria entità alle proprie attività commerciali e ai propri beni.

149. I risarcimenti in danaro non costituiranno un rimedio pieno e totale a fronte della condotta illegale dei Convenuti. Non esiste alcun adeguato rimedio di legge che possa proteggere l'Attore in avvenire da tali attività di contrabbando qualora i Convenuti non cessino il proprio coinvolgimento e supporto alle attività di contrabbando. Ai sensi del 18 U.S.C. § 1964 (a), 1964 (c), nonché del 28 U.S.C. § 1651 (a), l'Attore chiede un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVI

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (FRODE SECONDO LA COMMON LAW)

150. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centoquarantanove (149) e inoltre sostiene ulteriormente:

151. I Convenuti RJR ed i loro corresponsabili hanno falsificato intenzionalmente documenti e atti relativi al trasporto e hanno prodotto false ed ingannevoli fatturazioni concernenti il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate in modo da fuorviare l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, e le autorità competenti degli Stati Membri quanto alla destinazione delle sigarette contrabbandate. I Convenuti RJR hanno reso tali dichiarazioni e rappresentazioni false e determinanti omettendo di rivelare le informazioni decisive in tali documenti ed atti con l'intento di frodare l'Attore. I Convenuti hanno reso tali fuorvianti, decisive e false dichiarazioni ed omissioni consapevolmente e con l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali documenti. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una frode, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, inconsueto, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

152. L'Attore ragionevolmente faceva affidamento sulle false rappresentazioni dei Convenuti e subiva danni come conseguenza di tale affidamento. Gli esempi specifici della procedura nel cui contesto avvenivano tali attività vengono sopra riportati.

153. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, faceva ragionevolmente affidamento su tali documenti nel contesto dell'attività di monitoraggio delle spedizioni di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

154. Inoltre, i Convenuti RJR originavano scientemente ed intenzionalmente, informazioni false, fuorvianti e determinanti, ed occul-

tavano intenzionalmente altre informazioni determinanti, concernenti la natura del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, la portata del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA e le cause del contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA, con la consapevolezza e l'intento di indurre l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, a fare affidamento su tali informazioni.

155. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha ragionevolmente fatto affidamento sui dati e sulle informazioni ad esso forniti dai Convenuti e/o dai loro agenti nelle azioni e nell'astensione dalle azioni per quanto atteneva alle attività di contrabbando.

156. I Convenuti RJR, falsificando i documenti per agevolare il contrabbando di sigarette, fornendo informazioni ingannevoli relative al contrabbando delle sigarette, nonché occultando informazioni determinanti e veritiere, hanno agito con intenzionale, arbitraria, evidente ed indifferente spregio per i diritti dell'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA. Le azioni suddette sono state intraprese deliberatamente allo scopo di sostenere le attività dei corresponsabili dei Convenuti e con l'intento di aumentare i profitti e le vendite dei Convenuti e di danneggiare LA COMUNITÀ EUROPEA.

157. I Convenuti erano in dovere di rivelare le informazioni determinanti relative alla destinazione delle spedizioni di tabacco e alle loro operazioni, che erano state celate. Per legge, nessuno può rilasciare false dichiarazioni al Governo. Essendosi impegnati a relazionare la COMUNITÀ EUROPEA, i Convenuti erano obbligati a fornire informazioni esaustive, complete e veritiere riguardo alla destinazione delle spedizioni del tabacco e alle loro operazioni. I Convenuti avevano una maggiore, se non esclusiva conoscenza di tali informazioni, che non erano di immediata disponibilità per l'Attore. I Convenuti si prefiggevano e sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'Attore avrebbe ragionevolmente fatto affidamento, agito, e si sarebbe astenuto dall'agire, sulla base delle false e/o incomplete informazioni fornite all'Attore dai Convenuti, e l'Attore si è di fatti così comportato a proprio danno. In queste circostanze, la condotta dei Convenuti comporta una ingannevole rappresentazione ed una dissimulazione fraudolenta nonché una effettiva conversione del denaro e dei beni dell'Attore.

158. Quale risultato diretto e correlato del comportamento fraudolento dei Convenuti RJR e della fiducia riposta su tale comportamento da parte dell'Attore, quest'ultimo ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra. L'Attore chiede la pronuncia di un giudizio per indennizzo, sia compensativo che punitivo, così come un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVII

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (TURBATIVA PUBBLICA)

159. L'Attore rispone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centocinquantotto (158) e dichiara inoltre:

160. L'Attore è un'autorità di governo.

161. Il contrabbando di sigarette configura una violazione di legge e una turbativa pubblica.

162. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti RJR hanno sostanzialmente ed ingiustificatamente interferito con, violato, danneggiato e messo in pericolo, e continuano ad interferire con, violare, danneggiare e a mettere in pericolo, la salute pubblica, la morale ed il pubblico benessere nonché il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

163. Le attività di contrabbando negli Stati Uniti e nella COMUNITÀ EUROPEA da parte dei Convenuti RJR sono state e continuano ad essere, effettuate tramite una diffusa attività criminale, inclusa la frode postale e via filo, il riciclaggio di denaro, il contrabbando ed altre azioni illegali.

164. I Convenuti RJR hanno facilitato il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA per mezzo di una varietà di atti e di omissioni, compreso quanto segue: (a) i Convenuti RJR hanno predisposto una procedura secondo cui le sigarette acquistate dai contrabbandieri potevano essere saldate con pagamenti segreti su conti di società svizzere e/o banche svizzere al fine di celare i ricavi derivanti dalle attività di contrabbando. (b) i Convenuti RJR fornivano informazioni specifiche di mercato ai contrabbandieri, incluse quelle relative ai prodotti richiesti e al volume delle forniture di sigarette che erano necessarie per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti dei contrabbandieri. (c) i Convenuti RJR richiedevano ai contrabbandieri di mantenere registri dei loro carichi, per annotare le località di consegna dei carichi ed il prezzo a cui le sigarette venivano vendute. Ciò consentiva ai Convenuti RJR di mantenere un controllo diretto e materiale dell'intero processo del contrabbando. I Convenuti RJR minacciavano i contrabbandieri che qualora non avessero registrato adeguatamente le loro attività di contrabbando, i Convenuti RJR avrebbero interrotto le forniture rivolgendosi ad altri clienti contrabbandieri. (d) I Convenuti RJR omettevano di supervisionare la distribuzione dei loro prodotti del tabacco per assicurare che tali prodotti non venissero venduti illegalmente (e) i Convenuti RJR omettevano di agire ragionevolmente quando veniva notificato il loro coinvolgimento con i contrabbandieri. (f) i Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti una turbativa pubblica, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

165. Tramite tali ed altri atti ed omissioni intenzionali e negligenti, i Convenuti RJR sostanzialmente ed ingiustificatamente hanno violato, interferito e causato danni al pubblico per quanto attiene all'esercizio di diritti comuni a tutti, in modo tale da (a) offendere la morale pubblica, (b) interferire nell'uso di un luogo pubblico da parte del pubblico, (c) mettere in pericolo e danneggiare la proprietà, la vita, la salute, la sicurezza e la comodità di un numero considerevole di persone; e (d) danneggiare ed interferire con il mercato dei prodotti del tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA. Gli atti e le omissioni dei Convenuti RJR costituiscono una turbativa pubblica. Tale turbativa pubblica, o parte di essa, continua con la stessa intensità a danno degli interessi economici dell'Attore.

166. I Convenuti RJR sapevano, o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere, che i loro atti ed omissioni concernenti il contrabbando dei prodotti di tabacco creavano grandi pericoli alla Comunità, compresi gli interessi economici dell'Attore.

167. I Convenuti RJR hanno agito dolosamente, negligenemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri, ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente spregio per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

168. Quale risultato diretto e correlato degli atti e delle omissioni dei Convenuti RJR, che costituiscono una turbativa pubblica, l'Attore ha subito e continua a subire un danno economico così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra.

169. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla turbativa pubblica, così come evidenziato nei precedenti paragrafi della presente denuncia, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività che costituiscono una turbativa pubblica ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti di tabacco.

CAPO DI IMPUTAZIONE XVIII

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (ARRICCHIMENTO INDEBITO)

170. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centosessantanove (169) e inoltre sostiene:

171. I Convenuti RJR hanno conseguito un indebito arricchimento a spese dell'Attore. Gli atti e le omissioni di questi Convenuti e di altri hanno posto denaro nella disponibilità di tali Convenuti che, considerate tali circostanze, essi Convenuti, per equità e buona coscienza, non dovrebbero trattenere.

172. I Convenuti RJR si sono indebitamente arricchiti tramite le loro trame di contrabbando. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti un arricchimento indebito, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, incosciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

173. In considerazione di tali trame di contrabbando, e dell'illecita elusione del pagamento dei diritti e imposte, i Convenuti RJR hanno potuto vendere il proprio prodotto a prezzi più bassi, accrescendo illegalmente i profitti, la quota di mercato e il prezzo di vendita delle loro operazioni internazionali del tabacco.

174. L'arricchimento indebito dei Convenuti RJR veniva conseguito a spese dell'Attore. In considerazione della trama di contrabbando, l'Attore veniva, e continua ad essere, privato di diritti ed imposte, mentre i Convenuti conseguivano ingenti utili e proventi dal loro schema illegale.

175. In considerazione di tali circostanze, la ricezione e ritenzione del denaro derivato dalle operazioni di contrabbando sono tali che, considerati l'Attore e i Convenuti, risulta non giustificato il possesso di esso da parte dei Convenuti.

176. L'equità e la buona coscienza impongono ai Convenuti RJR di versare risarcimenti e operare restituzioni all'Attore, restituire i proventi illecitamente ottenuti e, al fine di porre in essere tali rimedi, dovrebbe essere imposto un trust costruttivo dalla presente Corte sui proventi ottenuti dai Convenuti mediante attività di contrabbando, i quali spettano di diritto ed appartengono all'Attore. L'Attore ha subito danni economici così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40) di cui sopra, ed ha il diritto a risarcimenti diretti, compensativi e punitivi. Il giudizio a favore dell'Attore dovrebbe includere un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law.

CAPO DI IMPUTAZIONE XIX

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (NEGLIGENZA)

177. L'Attore rispone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centosettantasei (176) e sostiene inoltre:

178. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite pre-

vedibili all'Attore. I Convenuti erano e sono obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati per negligenza, ed erano e sono tenuti al dovere di:

a) produrre, commercializzare e distribuire lecitamente e con la debita cura le proprie sigarette;

b) seguire le pratiche e le procedure adeguate per l'assunzione, la selezione, l'approvazione, l'istruzione, la formazione, la supervisione e la disciplina degli impiegati ed agenti impegnati nella produzione, commercializzazione e distribuzione dei propri prodotti, alcuni dei quali partecipavano, come noto, o come avrebbe dovuto ragionevolmente essere noto ai Convenuti, al contrabbando di sigarette; o vi erano comunque coinvolti;

c) progettare, implementare ed utilizzare le procedure efficaci di supervisione e controllo per fungere da deterrente ed accertare le attività correlate al contrabbando poste in essere dai loro dipendenti ed agenti,

d) indagare e reprimere la condotta connessa al contrabbando posta in essere dai loro dipendenti e agenti, segnatamente considerato che il loro personale direttivo con autorità decisionale era stato ragionevolmente raggugliato su tale illecita condotta;

e) trattare con l'Attore ed i suoi rappresentanti in modo onesto, in buona fede ed in modo diretto;

f) interrompere la vendita dei loro prodotti del tabacco a, o tramite, persone fisiche o giuridiche note per il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nel contrabbando; e

g) ottemperare agli statuti federali e statali nonché agli standard di cura riflessi negli stessi.

179. in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, i Convenuti avevano, e continuano ad avere, l'autorità e la capacità di agire con ragionevolezza per prevenire il contrabbando dei loro prodotti, a tutela dell'Attore. Da parte dei Convenuti potevano essere adottate, e avrebbero dovuto esserlo, misure ragionevoli atte a prevenire o ridurre il rischio di vendita dei loro prodotti a persone che verosimilmente le avrebbero distribuite e vendute « sul mercato nero » europeo.

180. I Convenuti, in qualità di produttori, distributori e operatori dominanti sul mercato, hanno una particolare capacità e dovere di esercitare una cura ragionevole per rilevare e approntare le difese contro i rischi connessi con la distribuzione dei loro prodotti, a beneficio e protezione di coloro che, prevedibilmente e senza ragione, sono esposti al rischio di danni dalla distribuzione dei loro prodotti, compreso l'Attore.

181. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno generato ed accresciuto il rischio che i loro prodotti avrebbero potuto essere distribuiti « sul mercato nero » europeo e avrebbero potuto danneggiare l'Attore.

182. Gli atti irragionevoli e le omissioni dei Convenuti hanno certamente e prevedibilmente ostacolato la capacità dell'Attore di esigere in pieno dazi e diritti dovuti, e comunque di proteggersi dai danni associati al contrabbando. I Convenuti, agendo con ed attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra indicato, a mezzo di atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole e prevedibile rischio di danno per l'Attore. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenza, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, inco-sciente, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

183. La violazione posta in essere dai Convenuti ha causato correlativamente, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore, così come delineato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40).

184. I Convenuti RJR hanno agito dolosamente, negligenzemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato e negligente disinteresse per la sicurezza e per i diritti. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

185. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza dei Convenuti, così come evidenziato in precedenza, l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti reali, compensatori e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare attività che costituiscono una negligenza, ed obbligando i Convenuti ad adottare le misure tese a ridurre e prevenire il contrabbando dei prodotti di tabacco nella COMUNITÀ EUROPEA.

CAPO DI IMPUTAZIONE XX

(QUANTO AI CONVENUTI RJR) (NEGLIGENTE DICHIARAZIONE DISTORSIVA)

186. L'Attore rispone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a centottantacinque (185) e sostiene inoltre:

187. I Convenuti erano tenuti, e continuano ad esserlo, al dovere di porre una ragionevole cura per evitare di cagionare perdite pre-

vedibili all'Attore. I Convenuti si sono assunti il dovere speciale di interloquire in modo veritiero con funzionari di Governo e ciò, in particolare, considerato il fatto che gli stessi sono perfettamente consapevoli del proprio comportamento. I Convenuti erano, e sono, obbligati ad evitare all'Attore danni prevedibili, causati in modo negligente ed avevano ed hanno il dovere di esercitare una cura ragionevole per: (a) astenersi dal rappresentare distorsivamente, con negligenza, -- attraverso documenti ed altre forme di comunicazione sui quali i Convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'Attore avrebbe fatto ragionevole affidamento -- il pagamento e/o il valore delle sigarette contrabbandate; la destinazione delle sigarette contrabbandate; e la natura, la portata e la causa del contrabbando all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (b) essere veritieri nelle loro rappresentazioni all'Attore ed ai suoi rappresentanti riguardo ad attività di contrabbando ed altre attività improprie come specificato sopra; e (c) evitare di fuorviare l'Attore nel fornire allo stesso informazioni in possesso dei Convenuti concernenti il contrabbando di prodotti dei Convenuti stessi nella COMUNITÀ EUROPEA.

188. I Convenuti hanno violato i propri doveri verso l'Attore rendendo negligenemente varie dichiarazioni distorsive determinanti e/o omettendo di divulgare informazioni determinanti all'Attore e ai suoi rappresentanti come sopra specificato.

189. I Convenuti hanno agito dolosamente, negligenemente e con una spregiudicatezza che rivela motivi e spirito di rivalsa impropri ed hanno posto in essere una condotta oltraggiosa ed oppressiva con uno spregiudicato o negligente spregio per gli interessi e i diritti dell'Attore. Il loro comportamento si configura in una frode al pubblico.

190. I Convenuti, agendo con e attraverso i loro impiegati, agenti e corresponsabili, hanno violato il loro dovere di cura, come sopra specificato, con atti e/o omissioni che hanno comportato un irragionevole rischio di danno prevedibile all'Attore.

191. L'Attore ha ragionevolmente fatto affidamento sulle distorsive rappresentazioni dei Convenuti e, di conseguenza, la violazione dei Convenuti ha causato in modo correlato, e continua a causare, danni agli interessi economici dell'Attore. I Convenuti RJR hanno raggiunto una intesa od accordo, espressamente o tacitamente, con i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili, al fine di partecipare ad un comune schema, piano o disegno per porre in essere i predetti atti lesivi e così contrabbandare sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA. Nell'attuazione di tale accordo, i Convenuti RJR ed i loro distributori, clienti, agenti, consulenti ed altri corresponsabili hanno, tra l'altro, agito in maniera lesiva commettendo i predetti atti costituenti negligenenti dichiarazioni distorsive, così arrecando un danno all'Attore. I Convenuti RJR, attraverso azioni congiunte con i loro corresponsabili, hanno agito in modo lesivo, inconsuete, illegale e negligente, a pregiudizio dell'Attore. Attraverso i suddetti atti illeciti, i Convenuti RJR ed i loro corresponsabili sono solidalmente ed individualmente passibili per tali atti lesivi ed altre condotte illecite esposte nel presente documento.

192. In considerazione del danno ai propri interessi economici dovuto alla negligenza, dolo e spregiudicatezza dei Convenuti, come

sopra evidenziato più dettagliatamente nei paragrafi trentanove (39) e quaranta (40), l'Attore ha titolo alla concessione di un indennizzo, compresi i risarcimenti diretti, compensatori e punitivi. Inoltre, i risarcimenti non costituiscono un rimedio di legge completo e adeguato e, per questo motivo, l'Attore ha titolo ad un indennizzo pieno, ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law, compreso un giudizio che intimi permanentemente ai Convenuti di non continuare le attività costituenti negligenza.

RICHIESTA DI GIUDIZIO

PERTANTO, l'Attore richiede il giudizio a suo favore e contro i Convenuti, come segue:

a) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE I, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

b) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE II, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

c) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE III, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

d) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE IV, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

e) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE V, l'indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

f) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VI, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

g) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VII, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

h) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE VIII, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

i) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE IX, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

j) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE X, a carico dei Convenuti PHILIP MORRIS, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

k) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XI, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

l) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XII, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

m) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIII, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

n) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIV, il risarcimento, compresi gli interessi, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; il risarcimento effettivo triplicato ai sensi del 18 U.S.C. § 1964(c), unitamente ad un riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

o) Conformemente CAPO DI IMPUTAZIONI XV, l'indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della normativa RICO, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, unitamente al riconoscimento dei costi del procedimento e ad un congruo onorario per gli avvocati.

p) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVI, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

q) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVII, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

r) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XVIII, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

s) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XIX, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

t) Conformemente al CAPO DI IMPUTAZIONE XX, a carico dei Convenuti RJR, solidalmente ed individualmente, il riconoscimento di un indennizzo compensativo e punitivo, con gli interessi, il cui esatto importo sarà fornito alla Corte previo procedimento di merito; di un indennizzo ingiuntivo ed equo, ai sensi della Common Law; e dei costi del procedimento e di un congruo onorario per gli avvocati.

u) Eventuali ulteriori e similari indennizzi che la Corte dovesse ritenere giusti, adeguati ed equi; e procedimento con giuria per quanto concerne tutti gli aspetti assoggettabili, come di diritto, a procedimento con giuria.

Datato: New York, New York
3 Novembre 2000

KRUPNICK, CAMPBELL, MALONE, ROSELLI, BURSER, SLAMA,
HANCOCK, MCNELIS, LIBERMAN MCKEE, P.A.

Da: _____
Carlos A. Acevedo (Ca-6427)

Kevin A. Malone, Esquire
Numero Di Registrazione all'Albo Della Florida: 224499
100 Courthouse Law Plaza
700 Southeast Third Avenue
Fort Lauderdale, Florida 33316
954-763-8181 telefono
954-763-8292 facsimile

SPEISER, KRAUSE, NOLAN & GRANITO

Da: _____
John J. Halloran, Jr.(JH-2515)

Da: _____
Frank H. Granito, III (FG-9760)

Frank H. Granito, Jr. (FG-1969)
Kenneth P. Nolan (Kn-3388)
Two Grand Central Tower
140 East 45th Street, 34th floor
New York, New York 10017
212-661-0011 telefono
212-953-6483 facsimile

Edward F. Farrell, Esquire
Principe de Vergara 17, Piso 8
28001 Madrid, Spagna
011-3491-575-0370 telefono
011-3491-431-1153 facsimile

SACKS AND SMITH
Andrew B. Sacks, Esquire
Stuart H. Smith, Esquire
1615 Poydras Street, Suite 860
New Orleans, Louisiana 70122
504-593-9600 telefono
504-593-9601 facsimile

AVVOCATI PER L'ATTORE

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO
DELLE FINANZE E LE COMPAGNIE MULTINAZIONALI
DEL TABACCO DEL 1999**

PAGINA BIANCA

ACCORDO DI COOPERAZIONE

Al fine di contrastare efficacemente le frodi e il contrabbando di tabacchi lavorati e le organizzazioni criminali ad esso collegate, comprese quelle internazionali, tenuto conto dell'articolo 209A del Trattato dell'Unione Europea, nonché dell'articolo 280 del Trattato dell'Unione Europea, introdotto dal Trattato di Amsterdam (che dovrà essere ratificato) e dell'articolo 9.5 della decisione n. 210/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, considerati i gravi e preoccupanti riflessi delle frodi e del contrabbando per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'Amministrazione finanziaria italiana (di seguito il Ministero) e la Philip Morris Europe S.A. (di seguito, ai fini del presente accordo, denominata il Produttore) concordano di predisporre ed attuare un articolato piano di collaborazione distinto nei seguenti punti:

A) Identificazione delle Fonti del Contrabbando

1. Le parti ritengono di fondamentale importanza l'identificazione delle fonti del contrabbando, nonché la predisposizione e l'attuazione di adeguate misure di controllo e prevenzione del fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati verso o attraverso l'Italia.

A tale scopo, il Ministero e il Produttore impronteranno i reciproci rapporti ad un sistema di comunicazione aperto e collaborativo che, con scambi di informazioni, consenta ad entrambe le parti una migliore comprensione e valutazione dei canali del contrabbando dei tabacchi lavorati.

2. Il Ministero designerà uno specifico rappresentante della Guardia di Finanza, quale incaricato per le comunicazioni e il coordinamento con il Produttore per le finalità di questo accordo.

3. Le parti collaborano per la predisposizione del rapporto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f., del decreto legge 30 dicembre, 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in base al quale studieranno, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando. Il Produttore provvederà ad informare il rappresentante del Ministero su significative situazioni riguardanti il flusso del contrabbando attraverso o verso il territorio italiano di cui sia venuto a conoscenza.

B) Sistemi di Identificazione

Il Produttore si impegna a:

1. Definire un sistema che consenta l'identificazione della data di produzione, il luogo di produzione, il macchinario e il turno di produzione, il paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché del Primo Acquirente.

2. Nei casi in cui il mercato finale di destinazione non è indicato dal sistema di identificazione o da altri elementi riportati sul pacchetto, stecca o altri confezionamenti di tabacchi lavorati, apporre codici identificativi sulle casse di spedizione da almeno 10.000 sigarette che permettano l'identificazione del Primo Acquirente di tali prodotti, o consentano tale identificazione sulla base della data e del luogo di produzione, del macchinario e del turno di produzione, del paese di origine della spedizione, del mercato finale di destinazione, di ogni altra informazione di cui il Produttore sia venuto in possesso.

3. Informare il Ministero sui sistemi di identificazione definiti dai precedenti punti 1) e 2).

4. Sulla base di specifiche richieste scritte del Ministero, il Produttore dovrà fornire tutte le informazioni pertinenti in suo possesso utili per l'identificazione del Primo Acquirente di prodotti di contrabbando entrati nel territorio italiano, o allo stesso destinati; sulla base di tale identificazione, dovrà altresì fornire, su richiesta scritta del Ministero, in relazione ad indagini di polizia in materia di contrabbando, informazioni aggiuntive riguardanti le transazioni con il Primo Acquirente quali le modalità di acquisto, pagamento e di spedizione dei prodotti, copie della documentazione relativa alla vendita di tali prodotti, nonché ogni altra utile notizia, di cui il Produttore sia venuto in possesso.

5. Vigilare in modo appropriato sull'invio e la spedizione dei prodotti nei luoghi di destinazione dichiarati all'atto della vendita degli stessi. In particolare, il Produttore obbligherà i Primi Acquirenti a dichiarare il mercato nel quale avverrà la vendita dei prodotti. Inoltre, il Produttore comunicherà al Primo Acquirente che, in caso di inadempimento a tali prescrizioni o nel caso in cui venga accertato che lo stesso abbia inteso vendere ad un mercato diverso da quello dichiarato, potranno essere interrotte le relazioni commerciali.

La documentazione relativa alla vendita al Primo Acquirente sarà conservata dal Produttore per almeno 6 anni e, su richiesta

scritta del Ministero in relazione ad indagini di polizia in corso in materia di contrabbando, sarà messa a disposizione dello stesso.

Il Produttore interromperà i rapporti commerciali con quei Primi Acquirenti, per i quali è stato constatato il coinvolgimento diretto o indiretto nella vendita illegale e/o nel traffico illecito di tabacchi lavorati.

6. Effettuare un significativo e continuo scambio di informazioni con il Ministero attraverso il rappresentante designato; nel corso di periodici incontri, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f., e comma 2 bis del decreto legge n. 417/1991 convertito in legge n. 66/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 50/1994.

C) Stoccaggio, Ispezione e Destinazione dei Prodotti

Il Ministero ed il Produttore collaborano per la contabilizzazione e l'ispezione dei tabacchi lavorati di contrabbando sottoposti a sequestro.

Tale collaborazione si attua con le seguenti modalità:

1. Per ogni singolo sequestro da 2.000 chilogrammi o più, il Ministero provvederà a redigere entro 15 giorni dalla data del sequestro un inventario dettagliato dello stesso. Tale inventario includerà: una suddivisione per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro. Includerà altresì ogni altra informazione e/o documentazione disponibile ritenuta utile per identificare il Primo Acquirente.

2. Tutte le informazioni e la documentazione facenti parte dell'inventario corrispondente ad ogni Produttore saranno a questi comunicate via fax entro 15 giorni dal completamento dell'inventario. Il Ministero fornirà al Produttore previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, tutte le informazioni in suo possesso che potrebbero permettere l'identificazione del Primo Acquirente o ogni passaggio intermedio dei prodotti in questione dopo l'acquisto da parte di quest'ultimo.

3. Il Produttore riguardo a sequestri individuali pari o superiori a

2.000 chilogrammi tramite i propri rappresentanti, dovrà provvedere ad una ispezione dei propri prodotti entro 15 giorni

dal ricevimento della comunicazione dell'inventario di cui ai precedenti punti 1 e 2.

4. Riguardo a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, un'ispezione verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'inventario predisposto dal Ministero e in ogni caso ogni sei mesi a partire dalla data di firma del presente accordo.

5. Lo scopo di queste ispezioni è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi, nonché di fornire tutte le altre informazioni rilevanti che possono scaturire dall'ispezione. Il Produttore può prelevare campioni dei prodotti sequestrati e richiedere copia di ogni utile documentazione relativa al sequestro, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

6. Entro 15 giorni dalla data dell'ispezione il Produttore dovrà comunicare al Ministero le seguenti informazioni relative ai prodotti ispezionati:

Data di produzione;

Paese di origine e luogo di produzione;

Mercato finale di destinazione dichiarato;

ettagliate notizie utili ad identificare il Primo Acquirente

attraverso la marchiatura ed altri sistemi di controllo utilizzati dal Produttore, e le altre informazioni ricavabili dall'esame dei prodotti sequestrati o comunque acquisite nel corso dell'ispezione;

Ogni altra utile notizia su eventuali soggetti intermediari, sulle modalità di vendita e di pagamento, nonché sulla documentazione relativa alla cessione dei prodotti.

6. L'ispezione ha, altresì, la finalità di stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi o comunque distribuiti o venduti in modo non appropriato. In tali casi, il Produttore darà comunicazione per iscritto al Ministero circa la motivazione, e la documentazione, in base alle quali i prodotti in questione sono da considerarsi nelle condizioni dichiarate.

D) Informazioni al Pubblico

Entro sei mesi alla sottoscrizione del presente accordo, il Ministero, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed il Produttore studieranno e svilupperanno iniziative tese a scoraggiare i consumatori dall'acquisto di prodotti di contrabbando. Gli oneri relativi all'attuazione del progetto in questione saranno sostenuti da ogni Produttore nazionale ed estero in proporzione alle rispettive quote detenute sul mercato legale nel periodo di realizzazione del progetto. Quest'ultimo potrà anche comprendere comunicati stampa comuni che, di volta in volta, le parti riterranno necessari.

Il Ministero e il Produttore effettueranno incontri periodici, anche a richiesta di una delle parti, per verificare l'applicazione del presente accordo.

Sottoscrivono il presente « Accordo di Cooperazione »

Per l'Amministrazione Finanziaria:

per il Produttore, Philip Morris Europe S.A.:
sala del Consiglio dei Monopoli

PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL PRODUTTORE